DE' CONSOLATI

DIRITTO DIPLOMATICO

E

GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE MARITTIMA

DELL'AVV. CAV. PIETRO ESPERSON

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

nella R. Università di Pavia

MEMBRO EFFETTIVO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

FONDATO A GAND.

VOLUME SECONDO

PARTE PRIMA

DE' CONSOLATI

MILANO

LIBRERIA DI GAETANO BRIGOLA

1874.

TITOLO PRIMO

Origine de' Consolati

—=—

SOMMARIO.

1. Definizione de' Consoli.
2. Differenza fra essi e gli agenti diplomatici.
3. L'origine de' Consolati è più antica di quella delle Legazioni.
4. Le prime traccie di una istituzione avente per iscopo di proteggere il commercio e la navigazione degli stranieri le troviamo in Egitto.
5. E pur anco presso i popoli dell'India.
6. Ufficio de' *proxenes* in Grecia.
7. Differenza fra i medesimi e i Consoli moderni.
8. I monumenti del Diritto romano non racchiudono alcuna traccia della istituzione de' Consolati.
9. Quale fosse l'ufficio del *prætor peregrinus*.
10. Leggi de' Visigoti.
11. Istituzione de' Consolati presso le Repubbliche italiane.
12. Come abbiano acquistato i commercianti all'estero il diritto di nominarsi essi medesimi i propri giudici.
13. Influenza delle Crociate sullo sviluppo della istituzione consolare all'estero.
14. Come la nomina de' Consoli sia passata nelle attribuzioni dello Stato.
15. Estensione successiva presa dai Consolati.
16. Materia del titolo seguente.

1. Dopo di esserci nel primo volume occupati delle Legazioni, ci occuperemo in questo, a complemento del Diritto diplomatico, de' Consolati, passando indi a discorrere della giurisdizione internazionale marittima.

I Consoli, come vengono considerati oggidì, sono funzionari che un governo tiene in paese straniero, e sopratutto ne' porti marittimi e nelle piazze di commercio, per proteggervi le operazioni commerciali e le persone de' suoi sudditi.

2. È ben vero che alla protezione degli interessi de' propri concittadini sono preposti gli agenti diplomatici (Volume I, § **343**); se non che essi vi provvedono in un modo meno speciale che i Consoli. Il dovere infatti di un Inviato straniero principalmente consiste nel vigilare agli interessi della nazione di cui è rappresentante *collettivamente presa* (§§ **338-342**); d'altronde come egli potrebbe, risiedendo nella capitale dello Stato appo cui è accreditato, provvedere convenientemente alla protezione de' sudditi del suo sovrano dimoranti in altri paesi?

È pertanto per mezzo della istituzione de' Consolati che si viene mirabilmente a completare il dovere che ha ogni governo di difendere que' cittadini che, non potendo viver felici nella terra che li vide nascere, sen vanno in estera contrada. In altri termini, come per mezzo degli agenti diplomatici, così altresì per mezzo degli ufficiali consolari, estendono i governi le loro braccia protettrici su tutta la superficie del globo. L'accennata istituzione permette ad ogni commerciante, ad ogni uomo di mare, approdando in un porto straniero, d'invocarvi l'autorità del suo governo, di mettere la sua persona, i suoi beni, il suo onore, sotto la salvaguardia delle leggi della nazione cui egli appartiene.

3. È ben antica l'origine de' Consolati, e più di quella delle Legazioni; non può però contrastarsi alla civiltà moderna l'onore di averli sparsi pressochè ovunque, e dato un più giusto e completo indirizzo al loro sviluppo.

4. Le prime traccie di una istituzione avente per iscopo di proteggere il commercio e la navigazione degli stranieri noi le troviamo in Egitto. Erodoto fa conoscere che al tempo del re Amasi (526 anni prima di Gesù Cristo), l'entrata ne' porti egiziani era così severamente vietata a chiunque appartenesse ad altra nazione, che laddove qualche nave straniera vi si trovasse spinta dalla tempesta, obbligavasi l'equipaggio

ad asseverare con giuramento di non aver esso obbedito che alla necessità la più estrema, e a ripartire immediatamente per la città di Canopo, o a scaricare le mercanzie imbarcate sul bastimento. Tuttavia quel monarca, per l'amicizia che professava ai Greci, avea fatto a cotesta severa regola una eccezione in loro favore, ad essi permettendo di esercitare il commercio marittimo coll'Egitto; con stabilire una specie di porto franco sul Nilo, e loro concedendo altresì il diritto di scegliere nel proprio seno ed istituire de' magistrati investiti del potere di giudicarli conformemente alle leggi della loro patria (1).

5. Anche presso i popoli dell'India, come ne attestano Diodoro Siculo (2) e Strabone (3), esistevano giudici speciali, il cui incarico era di amministrare la giustizia agli stranieri, di vegliare pur anco alla conservazione de' loro interessi in caso di assenza, e di quelli de' loro eredi in caso di morte.

6. I numerosi Stati della Grecia non trascurarono, ne' loro mutui rapporti, di assicurarsi quel vantaggio di cui si erano procurata la concessione dal re Amasi. E per vero, nelle principali città greche v'erano degli ufficiali (*proxenes*) incaricati non che di esercitare l'ospitalità verso gli stranieri, di procedere sia come giudici, sia come conciliatori, nelle contestazioni che potevano insorgere fra i medesimi. Le loro funzioni rassomigliavano, sotto alcuni rapporti, a quelle de' Consoli moderni; dippiù essi ricevevano gli ambasciatori, assistevano così alle ceremonie religiose come alle pubbliche feste, e godevano in queste occasioni di certi onori. A Sparta, ove i re sceglievano i *proxenes* fra i cittadini del paese, tale dignità non veniva conferita che a quelli da cui fossero stati resi de' segnalati servigi allo Stato. Soventi uno Stato, dice il Pardessus, sceglieva in un altro Stato un cittadino notevole che, nella qualità di protettore

(1) ERODOTO, II, 179.
(2) Lib. II, c. 42.
(3) Lib. XV, c. 1, § 39.

e di ospite comune, avea la missione di aiutare co' suoi consigli e col suo credito i sudditi del governo che l'avea scelto e di amministrare i loro affari. I *proxenes* erano autorizzati di servirsi di un sigillo in cui trovavansi impressi gli emblemi od armi della città che avea in essi riposto la sua confidenza. Ma soventi pur anco i cittadini di un paese s'incaricavano spontaneamente di coteste funzioni verso gli stranieri, nella speranza di essere nominati pel loro credito agenti di qualche città e di godere degli onori inerenti a siffatto titolo. In Atene i *proxenes* godevano di un foro privilegiato (4).

7. Dobbiamo però notare che sebbene per molti riguardi la loro missione corrispondesse a quella de' Consoli moderni, v'era tuttavia una differenza essenziale tra gli uni e gli altri in quanto alla loro nazionalità; perocchè mentre, come si vedrà in seguito, di regola, i nostri Consoli appartengono allo Stato che li accredita come suoi delegati, e talvolta come giudici, i *proxenes*, al contrario, erano cittadini del paese ove esercitavano il loro ministero (5).

8. I monumenti del Diritto romano non racchiudono alcuna traccia della istituzione de' Consolati. Non meno gelosi della loro nazionalità che della loro potenza, i fieri cittadini di Roma non avrebbero giammai tollerato che sotto alcun pretesto fosse la giustizia amministrata da uno straniero sul suolo d'Italia. In quanto poi a que' buoni uffici d'appoggio, di consiglio, di protezione, di patronato, che i commercianti di altri paesi trovavano nei *proxenes* della Grecia, egli era tra le famiglie patrizie di Roma o nel Senato istesso, e non altrove, che doveano ricercarli non soltanto i privati, ma altresì i popoli e i re stranieri (6).

9. Vero è che esisteva a Roma il *prætor peregrinus*, la cui

(4) Pardessus, *Lois maritimes*, tom. I, pag. 52. — Miltitz, *Manuel des consuls*, tom. I, liv. 1, chap. II, sect. III, art. II, § I.

(5) Pardessus, *Loc. cit.*

(6) « Tantopere apud nostros justitia culta est, dicea Cicerone, ut ii qui in civitates aut nationes devictas in fidem recepissent, earum patroni essent more majorum » (*De officiis*, lib. II, c. II).

istituzione coincide colla prima guerra punica, ossia coi primi sviluppi della marina romana. Questo magistrato era chiamato a conoscere delle contestazioni che fossero insorte fra stranieri ivi dimoranti, oppure fra stranieri e cittadini romani (7). Se non che la sola analogia che esista fra l'ufficio di quel pretore e quello de' Consoli moderni consiste in ciò, che le controversie tra forestieri sono per l'esercizio d'entrambi uffici sottratte alla giurisdizione comune per essere sottoposte ad una giurisdizione speciale. In quanto alle dissomiglianze ne abbiamo parecchie. Anzi tutto il *prætor peregrinus* era scelto ed istituito dalla stessa repubblica romana nell'ordine de' senatori, de' cavalieri e de' cittadini di Roma; mentre ai nostri giorni i Consoli, come già si disse, sono, di regola, sudditi del sovrano straniero che li costituisce col gradimento e sotto l'autorità del governo del paese in cui risiedono. In secondo luogo il *prætor peregrinus* era lo stesso per tutti gli stranieri a qualunque paese essi appartenessero; il che non ha luogo a riguardo de' Consoli moderni, avendo ciascuna nazione i propri per difendere all'estero gli interessi de' suoi cittadini. Infine l'istituzione della magistratura romana di cui è parola, avea per iscopo di far partecipare per via indiretta gli stranieri al gius civile de' Romani (*jus quiritarium*), in quella vece che la creazione de' Consoli si propone di garantire agli stranieri il beneficio del loro Diritto nazionale (8).

10. Dopo la caduta del romano impero i primi vestigi di una magistratura speciale istituita per proteggere i commercianti che viaggiavano all'estero, si riscontrano nelle leggi de' Visigoti in Ispagna. *Dum transmarini negociatores*, disponevano coteste leggi, *inter se causam haberent, nullus de sedibus nostris eos audire præsumat, nisi tantummodo suis legibus audiantur apud telionarios suos.* Egli è permesso inferire da siffatta disposizione, dice il Miltitz, che i commercianti

(7) Cicero, *De Republica.* — Vedasi il fragm. 2, §§ 26, 27, 28, 32, 34 ff. *de origine juris.*

(8) Dalloz, *Repertoire de jurisprudence*, Consuls, § 1, N. 2.

stranieri, fra i Visigoti, non erano punto giudicati dai magistrati ordinari di questa nazione, ma che aveano, al contrario, i loro giudici propri o particolari, i quali decidevano le loro controversie secondo le loro leggi nazionali. Cotesti *telionarii* erano gli agenti, gli interpreti, i giudici, i *prætores peregrini* de' negozianti stranieri; essi non aveano preso peranco il nome di Consoli, ma venivano designati, secondo i diversi paesi, ora colla denominazione di *telionarii*, ed ora con quella di *bajuli*, di *præpositi*, di *seneschalli*, di *priores mercatorum*, ecc. (9).

11. Non appena i Comuni italiani si resero indipendenti, che tosto vi troviamo le persone dedite al commercio sotto una giurisdizione speciale, e alla loro testa scorgiamo de' giudici istituiti unicamente per decidere le loro controversie. Dippiù vediamo in alcune delle stesse repubbliche d'Italia, a mo' d'esempio in quelle di Venezia e di Genova, l'esistenza di una magistratura specialmente incaricata di amministrare la giustizia ai commercianti stranieri. Tale sistema fu pure accettato da altri Stati d'Europa.

Fin qua però noi non abbiamo ne' Consolati che una istituzione creata dai governi a vantaggio de' forestieri, vale a dire, erano i sovrani locali che nominavano de' giudici per risolvere le contestazioni che potevano tra questi insorgere.

12. Ma i bisogni del commercio richiedevano che quella istituzione provvedesse in modo efficace allo scopo cui essa mirava, che era di favorire il commercio de' forestieri per i vantaggi che ne provenivano. Siccome i commercianti de' popoli marittimi, che frequentavano i porti e le città del Levante non aveano ne' giudici musulmani stabiliti dai sovrani locali tanta confidenza, quanta ne potevano riporre in quelli che appartenessero alla loro nazione, cui fosse fatta facoltà di giudicare in conformità alla legislazione europea, egli è perciò che procurarono di ottenere il privilegio di nominare essi medesimi siffatti magistrati. Così n'è dato di vedere nel medio evo i

(9) MILTITZ; *Op. cit.*, tom. I, liv. 1, chap. IV, sect. II.

commercianti di Venezia, Barcellona, Genova, Pisa, Firenze, Marsiglia e di altre città avere de' Consoli ne'porti dell'Egitto, della Siria, ed in altri paesi marittimi del Levante, destinati a risolvere le controversie che fra loro potevano insorgere. Non v'ha dubbio che, ordinariamente, la giurisdizione non si può esercitare che dal sovrano territoriale; tuttavia la differenza de' costumi e la religione consigliarono che si derogasse a siffatta regola. I sovrani arabi non doveano mostrare ripugnanza di acconsentire a tale deroga, avvegnachè fosse conforme ai loro propri usi. Senza parlare di un privilegio col quale Maometto, tra altri vantaggi, avrebbe promesso ai cristiani di proteggere i loro giudici, privilegio sulla cui autenticità i dotti non sono d'accordo, gli Arabi aveano ottenuto nel secolo IX dall'imperatore della China l'istituzione di un giudice maomettano a Hang-tcheu, il quale giudicava secondo le leggi musulmane le controversie insorte fra i maomettani che trafficavano in cotesto paese.

13. Le Crociate contribuirono di molto allo sviluppo della istituzione consolare all'estero. Fu questo uno degli effetti più notevoli ed in pari tempo più utili che quegli immensi pellegrinaggi armati produssero sullo stato del commercio marittimo europeo.

E per verità, gli eserciti capitanati da Pietro l'Eremita, da Goffredo Buglione e da Ugo il Grande aveano dovuto attraversare la Germania, l'Ungheria e la Bulgaria per arrivare a Costantinopoli, ed essi non poterono pervenirvi che dopo avere esperimentato ogni genere di calamità, spossati dalle fatiche, dalla miseria e dalla fame.

Alle città marittime italiane non fu concesso di prendere una parte attiva nella prima crociata. La loro marina, in quell'epoca, non era così considerevole da trasportare le immense armate che si dirigevano verso Terra Santa. Attenti tuttavia ai risultati, tenevano i commercianti di quelle città le loro navi non molto lungi dai lidi percorsi dai Crociati. Alla notizia del primo successo si affrettarono essi di fornire i viveri e le munizioni onde avea d'uopo un paese in cui le raccolte erano

state rovinate ad un tempo dai vincitori e dai vinti, riportandone in cambio ricchi carichi di mercanzie asiatiche accumulate nelle città della Siria. Le più attive relazioni non tardarono per tal guisa a stabilirsi tra i commercianti europei e il nuovo regno di Gerusalemme. In tutti i porti italiani e della Provenza si diè mano alla costruzione ed equipaggiamento di navi.

Ben diversamente procedettero le cose nelle successive spedizioni. Onde non sopportare i medesimi disastri cui andarono incontro nella prima, rivolsero i Crociati il loro pensiero ad assicurarsi il soccorso degli Stati d'Italia, che soli poteano loro procurare un numero sufficiente di bastimenti da trasporto per imbarcare le loro truppe e condurle sulle coste della Dalmazia, donde si dirigevano su Costantinopoli, che era il luogo di convegno generale. A misura che le armate si avanzavano per terra, i legni mercantili de' Pisani, de' Genovesi e de' Veneziani, che trovavansi stanziati lungo le coste, le provvedevano di tutto ciò che poteva ad esse mancare. I fornimenti di munizioni da guerra e le vettovaglie, come altresì il nolo delle navi, produssero, al dire del Muratori, un immenso beneficio agli Italiani, i quali formavano de' magazzini di deposito ovunque essi trovavano interesse di stabilirsi (10).

Ma dappertutto ove la croce prese il posto della mezzaluna, i capi delle armate cristiane ricompensarono le città marittime poste lungo le rive del Mediterraneo pe' soccorsi da esse ricevuti. Tale ricompensa ebbe luogo mercè larghe concessioni, per effetto delle quali i commercianti di esse città godettero considerevoli franchigie. Immuni dalla giurisdizione locale, e soggetti esclusivamente a magistrati della loro nazione, gli stessi commercianti vennero a formare nel nuovo regno delle specie di colonie indipendenti. Essi aveano, per la loro abitazione e pel loro commercio, quartieri riservati, come altresì chiese, bagni, magazzini nazionali, piazze e mercati ove i loro magistrati esercitavano l'amministrazione della polizia. Sembra

(10) Muratori, *Antiquitates italicæ medii ævi*, Dissert. XXX.

anche che cotesti magistrati estendessero la loro autorità su commercianti di altre città meno importanti, le quali, non avendo ottenuto simili privilegi, si ponevano sotto la loro protezione.

14. Alle accennate concessioni rimanevano però estranei i governi degli Stati cui appartenevano i commercianti che le aveano ottenute. Erano cioè gli stessi commercianti che, senza l'intervento o l'autorizzazione de' loro governi, nominavano i Consoli il cui incarico era di amministrar loro la giustizia, in seguito a negoziazioni intavolate e conchiuse in loro proprio nome coi sovrani locali. Se non che lo sviluppo delle transazioni commerciali e il concentramento de' pubblici poteri fecero sì che la nomina de' Consoli all'estero passasse nelle attribuzioni dello Stato. Nominati i Consoli da privati cittadini o da compagnie di commercio, non rivestivano che la qualità di arbitri, il cui carattere pubblico non risultava che dal consenso del sovrano straniero nel cui territorio essi esercitavano la loro giurisdizione. Ricevendo invece la nomina dai governi istessi di coloro cui dovevano render giustizia, i Consoli divennero veri giudici, ed acquistò quindi maggiore efficacia la loro autorità. Egli è appunto da quest'epoca che datano i trattati o *capitolazioni* che assicurarono lo stabilimento di Consoli istituiti dai sovrani per proteggere all'estero i privilegi concessi ai loro sudditi (Vedi infra *Titolo sesto, capo quarto, sezione seconda*).

15. A misura che si estesero e moltiplicarono le intraprese commerciali e marittime, sopratutto nel Mediterraneo e nel Baltico, i governi de' paesi interessati in tali intraprese non poterono non sentire il bisogno, nelle grandi piazze di commercio e principalmente ne' porti di mare, di costituire reciprocamente i loro nazionali in Corpi o Colonie, riuniti in quartieri separati e sottoposti all'autorità de' loro Consoli, i quali dovessero giudicarli secondo le loro leggi particolari, vegliare alla conservazione de' privilegi ottenuti, mantenere l'uso de' pesi, misure e monete del loro paese, e godere de' diritti e de' poteri necessari per assicurare la loro indipendenza ed auto-

rità. Tale, dice il Miltitz, fu il sistema generale di tutti gli Stati che parteciparono, ne' secoli medio-evali, al commercio del Mediterraneo e del Baltico. Coteste misure protettrici, comandate dal progresso limitato della civiltà in quell'epoca, erano necessarie alla sicurezza de' commercianti esposti a frequenti vessazioni. Senza di esse le relazioni commerciali sarebbero state d'impossibile attuazione; soltanto le medesime potevano animare ed estendere il commercio e la navigazione ne' paesi stranieri. D'altronde, indipendentemente dalla rivalità, soventi ostile, che esisteva fra i popoli commercianti, la mancanza di buona fede, di cui reciprocamente si accusavano, ispirava loro una mutua diffidenza. E per vero, i trattati erano poco rispettati, le stesse alleanze, soggette a frequenti violazioni, non offrivano che deboli garanzie; e ciò, sia per ignoranza o in dispregio del Diritto delle genti, sia perchè non si conoscevano allora gli agenti diplomatici con residenza fissa che facessero rispettare le stipulazioni de' trattati. Esposto per tal guisa il commercio a rischi e pericoli più o meno imminenti, esso non potea sostenersi nelle sue relazioni all'estero, che all'ombra della protezione de' Consoli che rappresentavano le loro nazioni rispettive. I Consoli erano in quell'epoca le sole persone che godessero della protezione del Diritto delle genti, dappoichè le ambasciate erano avvenimenti straordinari, rare e di breve durata (11).

Quando, più tardi, le relazioni commerciali presero una maggiore estensione, l'intervento de' Consoli acquistò un nuovo grado di utilità. E quantunque essi non abbiano conservato dappertutto le loro attribuzioni diplomatiche, la loro importanza non cessò per questo di accrescersi, ed oggidì tengono i medesimi un largo posto ne' rapporti internazionali e costituiscono uno de' principali anelli della gran catena onde sono insieme riuniti tutti i popoli.

Ecco il perchè i governi si studiano continuamente di assicurarsi, per mezzo di trattati, il diritto di tenere Consoli

(11) Miltitz, *Op. cit.*, tom. 2, liv. 2, chap. I, sect. IV, résumé.

all'estero, colle prerogative necessarie all'esercizio del loro ministero.

16. Senza occuparci davvantaggio de' tempi anteriori ai nostri, noi studieremo l'istituzione consolare nelle sue forme attuali, e come i bisogni sociali l'hanno modificata. Ed anzitutto ci occuperemo a determinare quale, ne'rapporti colle autorità straniere, sia il carattere di cui i Consoli sono rivestiti; il che formerà oggetto del titolo seguente.

TITOLO SECONDO

Carattere pubblico de' Consoli

—=—

SOMMARIO.

17. Scrittori che risolvono negativamente la questione, se i Consoli sieno rivestiti del carattere di pubblici ministri, al pari degli agenti diplomatici.
18. Scrittori che propugnano l'affermativa.
19. Quest'ultima dottrina è la più fondata.
20. Come la missione de' Consoli non è eguale a quella degli agenti diplomatici, così non può essere nemmeno eguale la condizione giuridica di entrambi.
21. Materia del titolo terzo e del titolo quarto.

17. È molto controversa la questione, se i Consoli sieno rivestiti del carattere di pubblici ministri, al pari degli agenti diplomatici, per guisa che gli uni debbano essere equiparati agli altri.

Bynkersoek, Vattel, De Real, Viquefort, Klüber, Wheaton, Burlamaqui, Foelix, Charles De Martens e qualche altro pubblicista risolvono tale questione negativamente (1). Secondo

(1) Bynkersoek, *De foro legatorum*, cap. X, §§ 5, 6. — Vattel, *Le Droit des gens*, liv. II, chap. II, § 34. — De Real, *Science de gouvernement*, tom. 5, chap. 1, sect. 4, § 11. — Viquefort, *L'ambassadeur et ses fonctions*, tom. I, liv. 1, sect. V, p. 63. — Klüber, *Droit des gens moderne de l'Europe*, § 173. — Wheaton, *Éléments du Droit international*, part. 3. chap. 1, § 22. — Burlamaqui, *Principes du Droit des gens*, part. 3, chap. 4, § 17. — Foelix, *Droit international privé*, tom. I, N. 218. — Charles De Martens, *Guide diplomatique*, § 69.

la dottrina da essi propugnata, che altro mai sono i Consoli se non *agenti commerciali* costituiti per vigilare agli interessi generali del commercio e della navigazione; per proteggere i loro nazionali nel godimento legale de' loro diritti e nel pacifico esercizio della loro industria; per compiere a loro riguardo le funzioni di magistrati per gli atti della vita civile; per servire loro d'organo ne' loro reclami e nelle loro controversie, e, secondo i luoghi, d'arbitro o di giudice? A questo e non altro si limitano le funzioni del Console; le negoziazioni politiche, le relazioni internazionali gli sono e gli rimangono estranee. Nel luogo ov'egli risiede, il quale non è che una frazione del territorio che lo riceve, le autorità secondarie sono le sole colle quali egli comunica; un mandatario speciale del suo committente tratta nella capitale col capo dello Stato e i suoi ministri; gli interessi da popolo a popolo non entrano nella sua competenza; per la sua istessa posizione, posto in disparte e lontano dal centro, egli non saprebbe provvedervi. Si aggiunge che alcuna credenziale non accredita il Console appo il sovrano, e questi potrebbe ignorare la sua presenza, senza che lo Stato ne soffra alcun pregiudizio. Il Console adunque, dice Charles De Martens, non è un *pubblico ministro;* riconoscerne in lui il carattere e pretendere, per conseguenza, che egli abbia le immunità e privilegi degli Inviati diplomatici, sarebbe come confondere le parti e sconvolgere i rapporti esistenti fra i Consolati e le Legazioni. Il Console, subordinato come tale al ministro che la sua nazione ha accreditato presso il sovrano straniero, diverrebbe giuridicamente suo eguale e godrebbe delle medesime prerogative; si avrebbe in quanti Consoli v'ha nel paese, altrettanti rappresentanti de' sovrani stranieri a fianco di quelli che essi mantengono nella sede del governo; donde collisione certa di poteri, scompiglio evidente nel meccanismo delle Legazioni e de' Consolati (2).

(2) Ch. De Martens, *Loc. cit.* Egli poi fa osservare che ciò non si applica che ai Consoli nominati negli Stati europei. I Consoli inviati negli Stati musulmani hanno attribuzioni molto più estese. V'hanno inoltre

18. Molti altri scrittori, al contrario, fra i quali citiamo Steck, De Clercque e De Vallat, De Cussy, G. F. De Martens, Dalloz, Heffter, Pinheiro Ferreira (3), riconosono ne' Consoli un carattere pubblico, pubbliche essendo e non private le funzioni ad essi affidate, e quindi li considerano come pubblici ministri, ma di un ordine inferiore a quello degli agenti diplomatici, per guisa che le prerogative degli uni non sono perfettamente eguali a quelle degli altri.

19. È a quest'ultima dottrina che noi non esitiamo di dare la preferenza, come la più fondata. Anche noi siamo d'avviso che, nello stato attuale delle cose, i Consoli formano una *classe particolare* di agenti diplomatici, incaricati della difesa degli interessi del commercio del loro paese ne' porti di mare o nelle piazze commerciali in cui devono esercitare il loro ministero; che cioè anch'essi appartengono alla schiera de' pubblici ministri, ma sono di un ordine gerarchicamente inferiore a quello occupato dai membri di un Corpo diplomatico accreditato appo un governo straniero.

Certamente non potea ciò affermarsi nella prima origine della istituzione de' Consolati, vale a dire, nell'epoca in cui i Consoli non erano che semplici procuratori costituiti dalla previdenza de' commercianti per difendere nel paese ove risiedevano gli interessi del loro commercio. In siffatta qualità, per estesa che fosse la sfera delle loro attribuzioni e l'influenza che adempiendole essi esercitavano sui pubblici interessi, non potevano senza dubbio essere considerati come agenti o ministri pubblici, dal momento che il loro mandato l'aveano ricevuto

agenti superiori che in alcuni paesi d'oltremare sono ad un tempo Consoli ed *Incaricati d'affari*, e per quest'ultimo titolo compiono delle funzioni politiche (nota 1, a pag. 223 della 5.ª edizione).

(3) Steck, *Essai sur les consuls.* — De Clercque e De Vallat, *Guide pratique des consulats*, pag. 3. — De Cussy, *Dictionnaire du diplomate et du consul*, tom. I, pag. 38. — G. F. De Martens, *Droit des gens moderne de l'Europe*, § 148. — Dalloz, *Repertoire*, Consuls, § 2, N. 32. — Heffter, *Le Droit international pubblic de l'Europe*, § 246. — Pinheiro Ferreira, nelle note critiche alla predetta opera di G. F. De Martens.

non dalla nazione, bensì da una frazione più o meno considerevole di essa.

Dacchè però in seguito, come osserva benissimo il prelodato pubblicista portoghese, cotesti agenti, invece di rappresentare non altro che il commercio di tal piazza o di tal'altra, divennero i rappresentanti del commercio nazionale; dall'istante in cui non più dalle corporazioni commerciali, ma sibbene dai governi furono nominati ed incaricati di proteggere appo le autorità del paese gli interessi individuali e quelli dello Stato istesso, nella misura corrispondente al grado di confidenza loro accordato dal governo, d'allora in poi i Consoli hanno dovuto essere riguardati come agenti pubblici o diplomatici.

È ben vero che essi non sono inviati come gli agenti diplomatici presso il sovrano o il Ministro degli Affari Esteri del paese ove risiedono, ma sono invece accreditati appo le autorità del luogo ove devono compiere le loro funzioni. Ma null'altro legittimamente consegue da siffatta differenza, se non che i Consoli appartengono bensì alla schiera de' pubblici ministri, ma nullameno, come abbiamo già detto, sono di un ordine gerarchicamente inferiore a quello degli Inviati diplomatici. Nella stessa guisa che gli Incaricati d'affari, sebbene accreditati presso il Ministro degli Affari Esteri, sono tuttavia veri agenti diplomatici, al pari de' ministri accreditati presso il sovrano, ai quali però sono gerarchicamente inferiori (Volume I, § 71); così non può dirsi che i Consoli non rivestano un carattere pubblico per la circostanza che il loro mandato si compie verso agenti di ordine inferiore a quello cui appartiene il Ministro degli Affari Esteri.

V'ha un'altra ragione che ne induce a riguardare i Consoli, nello stato attuale delle cose, come appartenenti, in qualche modo, al Corpo diplomatico. È infatti oggidì generalmente ricevuto che, durante l'assenza del ministro accreditato appo il sovrano, essi sono incaricati dal loro governo di presentarsi al Ministro degli Affari Esteri per fare instanze relative ad interessi non compresi nella giurisdizione delle autorità subal-

terne del luogo ove ha sede il Consolato; di chiedere dallo stesso ministro delle decisioni su punti appartenenti al dominio del Diritto internazionale e non del Diritto civile (vedi infra § 24). Dappertutto infine, come gli agenti diplomatici (Volume I, § 350), così egualmente i Consoli hanno l'autorizzazione di rilasciare passaporti agli individui della loro nazione ne' limiti delle loro istruzioni o regolamenti.

In che adunque, diremo col Pinheiro Ferreira, possono oggidì distinguersi i Consoli dagli agenti diplomatici, se non in ciò che i primi non vengono chiamati ad esercitare le funzioni degli altri che nell'assenza di questi? In quella guisa che l'Inviato residente ad una Corte non perde il suo carattere diplomatico, allorchè per l'arrivo di un Inviato straordinario del suo governo, non è chiamato a riprendere l'esercizio delle sue funzioni che dopo la partenza o durante l'assenza di quest'ultimo; così la clausola eventuale che limita l'epoca in cui il Console può adempiere funzioni diplomatiche non altera in alcun modo la realtà del carattere derivante dal diritto di esercitarle a tempo e luogo (4).

È altresì vero, come si vedrà in seguito (vedi *Titolo quinto*), che gli ufficiali consolari, laddove non sieno in pari tempo Incaricati d'affari, vengono muniti non di lettere-credenziali, bensì di patenti loro rilasciate dal governo o dal Console da cui ricevettero la nomina, le quali patenti hanno d'uopo dell'*exequatur*, ossia della conferma del sovrano locale, affinchè i medesimi possano entrare nell'esercizio delle loro funzioni. Ma la diversità in quanto alla forma del diploma, se potrà stabilire una differenza specifica tra i Consoli e gli Inviati appo i sovrani od i Ministri degli Affari Esteri, non è però valevole ad escluderli affatto dal novero degli agenti diplomatici. Tale diversità è simile a quella che intercede fra i diplomi che accreditano gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri-plenipotenziari, i Ministri-residenti e gli Incaricati

(4) PINHEIRO FERREIRA, *Loc. cit.*

d'affari, la quale non fa che distribuire questi funzionari in diverse categorie, senza che si possa indurre che non tutti egualmente appartengono al Corpo diplomatico. In quanto alla conferma del sovrano locale, non sappiamo come da essa si voglia giungere alla conclusione che i Consoli non sono rivestiti di alcun carattere pubblico. Una tale conferma non è al certo richiesta soltanto per l'esercizio delle funzioni consolari. Anche gli ambasciatori e tutti gli agenti diplomatici delle altre classi hanno d'uopo del consenso dello Stato appo cui sono accreditati; tanto è ciò vero che la storia del Diritto internazionale, come fu detto altra volta, offre moltissimi esempi di ministri stranieri che dovettero ritornare al lor paese senza essere ricevuti dai governi appo cui erano inviati, avendo avuto cotesti governi gravi motivi per così comportarsi (Volume I, §§ 57, 58, 59, 60). D'altronde s'è pur veduto che onde il carattere che contraddistingue un agente diplomatico si sviluppi in tutta la sua estensione, è indispensabile che siffatto carattere sia stato riconosciuto dalla nazione alla quale è inviato (§ 95).

20. È evidente adunque, nello stato attuale delle cose, che i Consoli si devono considerare come pubblici ministri, ossia come delegati dello Stato da cui ricevettero la nomina. Nè per tal guisa intendiamo stabilire che le loro prerogative sono eguali a quelle che si possono invocare dagli agenti diplomatici; dappoichè, siccome la missione degli uni non è eguale a quella degli altri, così non può essere nemmeno eguale la condizione giuridica di entrambi. Su ciò sono d'accordo tutti gli scrittori dai quali è propugnata la dottrina che siamo venuti esponendo. Onde abbiamo ragione di ripetere che i Consoli formano una *classe particolare* di agenti diplomatici; e più chiaramente ora diremo, che essi percorrono la carriera diplomatica inferiore (5), mentre dagli Inviati appo i governi è percorsa la superiore.

(5) È però soltanto a riguardo de' Consoli di prima categoria che, come si vedrà nel titolo seguente, può ciò affermarsi.

21. Quali saranno pertanto le prerogative degli ufficiali consolari? Prima di rispondere a cotesto quesito, crediamo necessario occuparci dell'ordinamento de' Consolati, della nomina de' Consoli e loro entrata in funzioni, seguendo così l'ordine che abbiamo seguìto per gli agenti diplomatici. Siffatti argomenti costituiranno la materia del titolo terzo e del titolo quarto.

TITOLO TERZO

Ordinamento de' Consolati

—=—

SOMMARIO.

22. I Consolati sono, in generale, posti sotto la direzione immediata del Ministro degli Affari Esteri.
23. Quando debbano i Consoli uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini delle Legazioni e degli agenti politici del loro governo.
24. In quali casi sieno autorizzati a compiere funzioni diplomatiche trattando col governo dello Stato nel cui territorio essi hanno la residenza.
25. Rapporti de' Consoli con tutti i Ministri.
26. Il loro carteggio ufficiale devono tenerlo unicamente col Ministero degli Affari Esteri.
27. Quando tuttavia possano scrivere direttamente ai Ministeri della Marina e dell'Interno, oppure ad altri dicasteri o funzionari.
28. Duplice categoria del personale de' Consolati.
29. Disposizioni della legislazione italiana circa i requisiti degli ufficiali consolari di prima categoria e i vantaggi loro concessi.
30. Indennità cui i medesimi hanno diritto.
31. Disposizioni riguardanti la pianta del personale di prima categoria, gli stipendi rispettivi e gli assegnamenti locali.
32. Requisiti e vantaggi degli ufficiali consolari di seconda categoria.
33. Di chi si componga il personale di prima categoria.
34. Di chi quello di seconda.
35. Attribuzioni del Console generale.
36. In che consista la subordinazione de' Consoli verso il medesimo.
37. Come esercitino le loro funzioni i Vice-Consoli e gli Agenti consolari.
38. Divieto agli ufficiali consolari di prima categoria di esercitare il commercio direttamente o indirettamente.
39. Proibizione di assumere la reggenza di Consolati stranieri senza l'annuenza del Ministero degli Affari Esteri.
40. Altra proibizione.

41. Il divieto di esercitare il commercio non venne esteso agli ufficiali di seconda categoria.
42-43. In quali cose sieno stati i medesimi pareggiati agli ufficiali di prima.
44. Obbligo del giuramento imposto tanto agli uni come agli altri.
45. Spese poste a carico de' Consoli.
46. Applicati volontari. Loro requisiti.
47. Loro funzioni.
48. Ufficiali dell'ordine giudiziario addetti ai Consolati.
49. Ufficio de' *Dragomanni* od Interpreti.
50. Loro duplice categoria.
51. Proibizioni ad essi fatte.
52. Funzioni delle guardie.
53. Cancellieri o segretari esistenti presso i Consolati di alcuni paesi.
54. Attribuzioni ad essi spettanti giusta le convenzioni consolari.
55. A chi spetti, secondo la legislazione italiana, di assumere l'ufficio di cancelliere o segretario.
56. Cenno delle disposizioni sancite dalla stessa legislazione a riguardo de' congedi che possono concedersi agli ufficiali consolari di prima categoria, del loro collocamento in aspettativa, in disponibilità, o a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, delle pene disciplinari ad essi applicabili, e delle cause per le quali possono venire inflitte.

22. I Consolati sono, in generale, posti sotto la direzione immediata del Ministro degli Affari Esteri (1). Devono tuttavia i Consoli eseguire gli ordini e le istruzioni del Ministro della Marina in oggetti riguardanti la marina militare o mercantile (2).

23. È altresì loro obbligo di uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini delle Legazioni e degli agenti politici stabiliti presso il governo dello Stato in cui risiedono, in tutte le materie che non sieno di esclusiva loro competenza. In caso di disparere tra la Legazione ed il Consolato circa la competenza di questo, prevale naturalmente l'opinione della prima; è però tenuto l'agente diplomatico di far conoscere in iscritto al Console le sue determinazioni, delle quali è esclusivamente risponsabile; e di informarne prontamente il Ministero degli Affari Esteri (3).

(1) Art. 3, n.º 5 del regio decreto 21 dicembre 1850. In Francia soltanto dopo il principio del presente secolo i Consolati dipendono esclusivamente dal Ministro degli Affari Esteri; sino a quell'epoca erano sotto gli ordini del Ministro della Marina, ed è così ancora in alcuni paesi.

(2) Art. 7 del regolamento 7 giugno 1866 per l'esecuzione della legge 28 gennaio dello stesso anno sull'ordinamento del servizio consolare italiano.

(3) Art. 75 e 76.

24. Essendo i Consoli accreditati unicamente appo le autorità subalterne del luogo ove devono esercitare le loro funzioni, ne consegue che qualora essi risiedano nel territorio di uno Stato, nel quale si trovi una Legazione od un agente politico, è loro vietato di avere diretti rapporti ufficiali col governo dello Stato stesso. Ogni domanda o reclamo che sembrasse necessario o conveniente di fare al governo, devesi esaminare ed inoltrare dalla Legazione o dall'agente politico (4). Allora soltanto adunque che manchi una Legazione od un agente politico, al qual caso equivale quello in cui sia assente l'Inviato, sono i Consoli autorizzati a compiere funzioni diplomatiche, trattando col governo dello Stato nel cui territorio essi hanno la residenza (vedi § **19**).

25. In generale poi i Consoli devono dare a tutti i Ministri le informazioni, i pareri e documenti de' quali sieno da questi richiesti in ordine alle proprie attribuzioni (5).

26. Ma è da notare che siccome gli ufficiali consolari sono posti sotto la direzione immediata del Ministero degli Affari Esteri, con lui solo perciò devono tenere il carteggio ufficiale coll'interno dello Stato da cui dipendono.

27. Possono tuttavia i Consoli scrivere direttamente al Ministero della Marina per tutto ciò che interessa la marina e la navigazione, ed a quello dell'Interno per fornirgli le informazioni relative alla sanità pubblica.

Hanno egualmente facoltà di tenere carteggio diretto cogli uffici compartimentali marittimi per quanto riguarda la trascrizione prescritta dal Codice di commercio italiano degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, de' contratti di pegno e di prestito a cambio marittimo; ed inoltre col Procuratore generale presso le Corti d'appello di Genova e di Ancona per ogni materia concernente l'esercizio della giurisdizione civile o penale, che, come vedremo, è dalla legge affidato a quelle Corti. Finalmente ne' casi d'urgenza, e quando

(4) Art. 77.
(5) Art. 2, n.° 11 del citato regio decreto 21 dicembre 1850.

l'interesse del pubblico servizio lo richiegga, sono pure autorizzati i Consoli di corrispondere colle autorità politiche e giudiziarie delle provincie finitime. Ogni altra corrispondenza ufficiale che essi abbiano a dirigere a dicasteri o funzionari diversi da quelli de' quali s'è fatto parola, deve essere spedita al Ministero degli Affari Esteri in piego aperto (6).

28. Il personale de' Consolati, quasi dappertutto, è diviso in due categorie. La prima si compone di agenti *inviati* ad esercitare le funzioni consolari all'estero (*consules missi*, come li chiamano gli scrittori), i quali sono cittadini dello Stato dal cui governo ricevono la nomina; la seconda di agenti *locali*, di agenti cioè che vengono presi fra i sudditi del paese ove risiedono (*consules electi*).

Evidentemente, cadendo la scelta degli ufficiali di prima categoria su persone specialmente istruite nella carriera consolare, ed aventi un conveniente trattamento dal governo che li invia, essi godono presso il pubblico e le autorità locali di una maggiore stima, e sono in grado di vegliare sugli interessi del commercio de' loro nazionali più degli ufficiali di seconda categoria, i quali, come dediti al commercio o a qualche industria, così sono esposti ai rischi variabili delle operazioni commerciali o industriali. Interessati i medesimi in tali operazioni che possono metterli in concorrenza con coloro i cui interessi sono loro affidati, è agevole il rilevare come debba talvolta ad essi riuscire arduo l'adempimento imparziale de' doveri consolari, fra i quali primeggia la protezione de' cittadini dello Stato dal quale furono nominati.

Tuttavia, pressochè ovunque, un gran numero di Consoli appartiene alla seconda categoria. Non è infatti possibile se non alle Potenze di primo ordine di inviare degli agenti speciali e salariati in tutti i paesi ove i loro interessi commerciali richiedono una protezione e una sorveglianza attiva.

(6) Art. 275, 276, 277 del citato regolamento consolare. Giusta l'art. 278 la corrispondenza ufficiale dev'essere scritta in lingua italiana o francese. Il Ministro degli Affari Esteri può tuttavia permettere ai Consoli di seconda categoria l'uso d'altri idiomi.

Vi sono molti Stati, le città anseatiche ne forniscono l'esempio il più rimarchevole, dice Charles De Martens, il cui modesto bilancio non permetterebbe de' grossi stanziamenti pel servizio consolare, e che nullameno hanno degli importanti interessi commerciali su tutti i punti del globo: i consoli-negozianti soltanto danno il mezzo di provvedere a siffatto bisogno. Naturalmente cotesti agenti vengono di preferenza scelti fra i nazionali stabiliti nella città o nel porto straniero, ov'essi devono esercitare le loro funzioni; ma, in mancanza di nazionali, è giuocoforza nominare un commerciante straniero od anco un commerciante suddito, per la nascita, del sovrano territoriale (7).

29. L'italiana, al pari di quasi tutte le altre legislazioni, ammette le due accennate categorie. Gli ufficiali consolari della prima categoria devono essere cittadini italiani; percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale, una quota parte delle tasse consolari, e le indennità delle quali si parlerà fra poco. Hanno inoltre diritto alla pensione di riposo secondo la legge relativa (8). Insomma, essi appartengono alla schiera degli impiegati dello Stato, percorrendosi dai medesimi, come già si disse, la carriera inferiore della diplomazia.

30. Sono di due specie le indennità cui hanno diritto gli ufficiali consolari di prima categoria. Anzi tutto un'indennità è loro accordata per le spese necessarie di viaggio ne' modi e limiti determinati dal regolamento. Essa ha luogo ne' casi di prima nomina o di traslocazione, ed in quegli altri di servizio per lo Stato non contemplato nella tariffa (9).

(7) Ch. De Martens, § 70.

(8) Art. 1 e 4 della legge consolare. Lo stipendio personale decorre dalla data della nomina, purchè l'eletto si trovi al posto nel termine che sarà fissato dal Ministero con apposito decreto. L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse consolari hanno luogo dal giorno in cui l'ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni (art. 7).

(9) Art. 8. Vedasi la tabella B annessa al regolamento, la quale determina l'indennità per le spese di viaggio dovuta agli ufficiali consolari di prima categoria. Giusta l'art. 17 dello stesso regolamento le somme de-

È concessa inoltre agli stessi ufficiali, ne' casi di prima nomina o di traslocazione, un'indennità di primo stabilimento, la quale varia secondo i paesi cui sono destinati (10).

scritte nella tabella sono corrisposte per intiero ai Consoli generali e Consoli, e colla riduzione di un terzo ai Vice-Consoli ed agli Applicati volontari, quando si recano per la prima volta alla residenza ufficiale, o la abbandonano definitivamente. Ove tuttavia si tratti di viaggio per le Americhe, ovvero pei paesi situati al di là del Capo di Buona Speranza o dello stretto di Aden, le somme fissate nella tabella saranno soltanto ridotte di un quinto pei Vice-Consoli e per gli Applicati volontari.

Dispone poi l'art. 18 che nel caso di viaggi determinati da motivi di servizio o non previsti dalla tabella, od eseguiti a bordo di un bastimento dello Stato, saranno rimborsate le spese effettivamente incontrate, mediante la presentazione di analoga nota corredata, per quanto possibile, di documenti giustificativi. E giusta l'art. 19 il pagamento dell'indennità per le spese di viaggio viene ordinato con decreto ministeriale, e può farsi in anticipazione.

Morendo in attività di servizio un ufficiale consolare di prima categoria, per un giusto riguardo dovuto alla sua famiglia, dispone l'art. 9 della legge consolare, che sarà provveduto a spese dello Stàto pel ritorno della medesima in patria.

(10) Tale indennità fu fissata come segue:

Nei paesi transatlantici:

Ai Consoli generali	L. 10,000
Ai Consoli	» 8,000
Ai Vice-Consoli capi d'ufficio	» 3,000

In tutti gli altri paesi:

Ai Consoli generali	L. 8,000
Ai Consoli	» 6,000
Ai Vice-Consoli capi d'ufficio	» 2,000

Nei casi di promozione da Console a Console generale nella stessa residenza non si fa luogo ad aumento d'indennità a tale titolo (art. 10 della legge consolare).

Giusta l'art. 20 del regolamento, l'indennità di primo stabilimento è accordata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti. E l'art. 11 della legge dispone che tale indennità sarà pagata contemporaneamente alla nomina o traslocazione. Non s'intenderà però acquistata se non in cinque anni dalla data della nomina o traslocazione, cioè metà nel primo anno, e metà in rate eguali nei quattro anni successivi. L'anno incominciato si avrà per compiuto, sempre quando l'ufficiale consolare siasi recato al luogo destinato. Laddove avvenga la traslocazione nel

31. La pianta del personale consolare di prima categoria, gli stipendi rispettivi e gli assegnamenti locali furono determinati da apposite tabelle, come vennero altresì designati i Consolati al cui servizio devono essere preposti gli ufficiali di prima categoria; fatta tuttavia facoltà al governo, quando gli interessi dello Stato lo richiedano, di destinare i medesimi ufficiali ad altri Consolati, e di disporre in altro modo degli assegnamenti locali, purchè non se ne accresca l'ammontare complessivo, nè si aumenti il numero degli ufficiali stipendiati portato dalla relativa tabella (11).

corso del quinquennio, dovrà l'indennità del nuovo stabilimento essere proporzionalmente diminuita.

In caso di morte di un ufficiale consolare in attività di servizio, o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia, e per altre cause non imputabili a sua colpa, non si farà luogo alla restituzione dell'indennità che non fosse ancor acquistata a di lui beneficio. Dovrà farsi la restituzione negli altri casi e secondo le norme di còmputo stabilite nell'articolo precedente (art. 12).

A termini dell'art. 21 del regolamento, se il Console, dopo ricevuta l'indennità di primo stabilimento, viene surrogato nel posto statogli conferito, prima di partire e senza che riceva al tempo stesso altra destinazione, deve farne la restituzione integrale, a meno che la sua surrogazione debba unicamente attribuirsi a cause straordinarie e indipendenti dal fatto suo. In quest'ultimo caso, se egli ha già impiegato tutta o parte dell'indennità nell'acquisto di mobilie necessarie pel suo stabilimento, il Ministro degli Affari Esteri determinerà la porzione da accordarglisi in compenso delle perdite derivanti dalla vendita delle mobilie acquistate.

Finalmente dispone l'art. 22 che il Ministero degli Affari Esteri ordina la restituzione dell'indennità di primo stabilimento giusta il disposto dal predetto articolo 12 della legge consolare, ovvero dall'articolo precedente, ogni volta che la medesima non sia compensabile con altra indennità dovuta per nuova nomina o traslocazione. Questa restituzione si compie entro tre mesi nel caso contemplato dall'articolo precedente: in tutti gli altri casi deve farsi nelle rate e nei termini stessi nei quali l'indennità sarebbe stata acquistata dal Console se avesse continuato in servizio. Per la riscossione della somma da restituirsi si osserveranno le norme prescritte dalle leggi per l'esazione dei crediti demaniali.

(11) Art. 1, primo e secondo capoverso, art. 2 della legge, colle annesse tabelle A e B. Giusta l'art. 3, l'erezione o la soppressione de' Consolati si fa con decreto reale. È sufficiente un decreto ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, se trattisi dell'erezione o della soppressione di Agenzie consolari.

32. Gli ufficiali consolari di seconda categoria possono essere sudditi esteri; ma fu stabilito che preferibilmente debbano scegliersi fra i nazionali probi, istrutti ed agiati, che risiedono dove esiste l'ufficio. Essi non percepiscono che le tasse consolari ne' limiti dalla legge stabiliti, nè acquistano coll'esercizio delle loro funzioni diritto a concorrere agli impieghi della prima categoria, od a promozioni nella categoria cui appartengono (12).

Pertanto, mentre gli ufficiali di prima categoria fanno parte, come dicevamo (§ 29), della schiera degli impiegati dello Stato, al contrario non può dirsi altrettanto a riguardo di quelli di seconda, non percorrendosi dai medesimi carriera di sorta, e venendo retribuiti del servizio che prestano mediante la quota parte dalle tasse consolari che è ad essi concessa.

33. Il personale di prima categoria si compone:

1.° Di Consoli generali di prima e seconda classe;

2.° Di Consoli di prima e seconda classe;

3.° Di Vice-Consoli di prima, seconda e terza classe (13).

34. Il personale di seconda categoria invece è composto di Consoli generali, di Consoli, di Vice-Consoli e di Agenti consolari senza distinzione di classe (14).

35. Il Console generale, tanto di prima come di seconda categoria, è il capo del dipartimento consolare, dipendono cioè da lui tutti i Consoli posti ne' limiti della sua giurisdizione. In mancanza di un Console generale posto alla testa di diversi distretti consolari, ne adempie le funzioni la Legazione accreditata appo il sovrano territoriale.

36. I Consoli pertanto sono subordinati al Console generale. Essi devono portar d'ufficio alla sua conoscenza, ed altresì a quella della Legazione, ogni fatto avvenuto nel loro distretto, ed ogni provvedimento in via di esecuzione che essi giudichino tale da toccare gli interessi generali del loro paese.

(12) Art. 5, terzo e quarto capoverso, art. 6 della legge consolare, art. 57 e 66 del regolamento.

(13) Art. 4 delle legge.

(14) Art. 5.

È in ciò che consiste la subordinazione de' Consoli verso il Console generale. Ma in quanto alle loro funzioni essi sono da questo indipèndenti. Non spetta quindi al Console generale di *dirigere* i Consoli o Vice-Consoli compresi nella sua circoscrizione; bensì, come incaricato della sorveglianza generale, egli deve loro dare tutte le istruzioni che creda utili al bene del servizio. Il medesimo esercita sul regime interno della loro amministrazione una *ispezione d'ufficio;* ei deve assicurarsi che le disposizioni, le ordinanze o i regolamenti che vi si riferiscono sieno fedelmente osservati, e rimediare agli abusi che per avventura gli fossero stati direttamente o indirettamente resi palesi (15).

37. I Vice-Consoli poi e gli Agenti consolari esercitano le loro funzioni sotto la risponsabilità de' Consoli da cui dipendono (16).

38. I Consoli, in origine, erano quasi sempre scelti fra i commercianti stabiliti in paese straniero. Gli stessi ambasciatori si dedicavano al commercio, e tale abuso ha durato lungamente. Quando coll'andar del tempo gli stabilimenti consolari si perfezionarono, furono messi in evidenza gli inconvenienti de' quali s'è già parlato (§ 28), che porta seco la nomina di Consoli commercianti. Egli è perciò che la legislazione italiana, cui sono conformi le legislazioni d'Austria, Francia, Olanda e Russia, fece formale divieto al personale di prima categoria di esercitare il commercio direttamente o indirettamente, e annoverò la violazione di cotesto divieto tra le cause di dispensa dal servizio o di rivocazione (17).

39. È altresì proibito agli ufficiali di prima categoria di assumere la reggenza di Consolati stranieri senza l'annuenza del Ministero degli Affari Esteri. Tuttavia in casi d'urgenza i

(15) Ch. De Martens, § 70.

(16) Art. 63 della legge, art. 60 del regolamento.

(17) Citato art. 4 delle legge, terzo capoverso, combinato coll'art. 53, n.° 6 del regolamento.

Al contrario i Consoli inglesi, salvo sia stata loro fatta una proibizione speciale, possono dedicarsi al commercio (Massè, tomo 1, n.° 453).

Consoli, che ne sieno richiesti, possono incaricarsi provvisoriamente della protezione di stranieri, e ricevere in deposito gli archivi di Consolati esteri. In tali casi però devono tosto informarne il predetto Ministero, ed il capo della Legazione presso lo Stato nel cui territorio risiedono (18).

40. Ed affinchè non venga meno la loro indipendenza, è stato stabilito che nessuno di essi possa accettare onorificenze o regali da governi stranieri senza l'autorizzazione del proprio sovrano (19).

41. Il divieto di esercitare il commercio sancito per gli ufficiali di prima categoria non venne esteso a quelli appartenenti alla seconda. È evidente che con tale divieto sarebbe quasi impossibile di trovare in paese straniero chi voglia assumere l'esercizio delle funzioni consolari.

42. All'incontro furono pareggiati gli ufficiali delle due categorie in quanto alla proibizione di assumere la reggenza di Consolati stranieri senza l'annuenza del Ministero degli Affari Esteri (20).

43. È egualmente disposizione ad essi comune che in caso di assenza, di malattia od altro impedimento del Console, in un posto ove non si trovi nè Vice-Console, nè Applicato volontario (vedi infra § 47), spetta al Console di designare la persona che dovrà temporariamente surrogarlo (21).

44. Devono poi così gli ufficiali consolari della prima categoria, come quelli della seconda, in occasione di prima nomina, avanti di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestare a mani del Ministero degli Affari Esteri, o di quell'altra autorità che sarà da esso delegata, secondo il rito del loro culto, il giuramento d'ufficio colla formola prescritta dal regolamento. Ove non sia possibile, ovvero riesca difficile la delegazione, l'ufficiale consolare supplisce alla prestazione del giuramento verbale collo scrivere e sottoscrivere di proprio pugno la for-

(18) Art. 10 del regolamento.
(19) Art. 11.
(20) Art. 67 combinato coll'art. 10.
(21) Art. 18 della legge, art. 68 del regolamento.

mola stessa. Questa formola sottoscritta deve inviarsi al Ministero (22).

45. Abbiamo anche fra le disposizioni comuni al personale delle due categorie, che sono poste a carico de' titolari degli uffici consolari, le spese de' locali necessari al servizio consolare, quelle di cancelleria, di amanuensi e di commessi, di uscieri ed inservienti d'ufficio, di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale (23).

(22) Art. 69 del regolamento colla formola annessa alla lettera D.

(23) Art. 13 della legge. Sono invece a carico dello Stato e vengono rimborsate ai Consoli le seguenti spese:

1.° Quelle di acquisto della bandiera e dello stemma nazionale;

2.° Quelle degli Interpreti di seconda categoria e delle guardie nei paesi nei quali è concesso ai Consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa, sempre quando sieno preventivamente autorizzate dal Ministero degli Affari Esteri;

3.° Quelle di posta per lettere e pieghi di servizio;

4.° Quelle di sussidio e di ritorno in patria dei nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento;

5.° Tutte le altre spese che per ragione di servizio sono state dal Ministero degli Affari Esteri preventivamente ordinate od autorizzate; ovvero, fatte in casi urgenti, sieno state dallo stesso Ministero approvate (art. 14).

Per riguardo alle paghe antecipate agli Interpreti di seconda categoria ed alle guardie, stabilì il regolamento che i Consoli per ottenerne il rimborso devono trasmettere, alla fine di ogni trimestre, apposita nota da loro firmata e corredata delle ricevute comprovanti il pagamento eseguito (art. 78 del regolamento).

In quanto alle spese di posta fu disposto che non si rimborsano che quelle incorse per lettere e pieghi di servizio. Il Console inscrive in apposito registro le lettere in arrivo ed in partenza, indicando la provenienza o la destinazione e la relativa tassa. Un estratto di detto registro, autenticato dal Console, viene trasmesso al Ministero degli Affari Esteri alla fine di ogni trimestre (art. 79).

Per ciò che riguarda le somme distribuite dai Consoli a titolo di sussidio e quelle da essi date pel ritorno in patria di nazionali indigenti o naufraghi, stabilì l'art. 80 che si rimborsano nei soli casi contemplati dagli articoli seguenti:

Art. 81. Possono essere concessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria:

1.° Agli individui compresi sotto la denominazione di *gente di mare* che arruolati a bordo di un bastimento nazionale, abbiano fatto naufragio, o che si trovino all'estero muniti di regolare permesso rilasciato dall'autorità marittima;

46. Al personale di prima categoria, oltre i Consoli generali, i Consoli e i Vice-Consoli, appartengono gli Applicati volontari nella carriera consolare, chiamati in Francia allievi-consoli. Gli aspiranti al posto di Applicato volontario devono essere laureati in legge od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocatura o delle funzioni giudiziarie, ed essere inoltre di-

2.° Agli altri nazionali naufragati quando sul luogo del naufragio non possano provvedersi i mezzi necessari per ritornare in patria, oppure sieno notoriamente risponsabili del rimborso delle somme loro somministrate;

3.° Alle persone indigenti, che per sofferte infermità sieno inabili al lavoro, ed agli orfani poveri.

Art. 82. Nei casi contemplati dal n.° 3.° dell'articolo precedente, i Consoli, prima di concedere sussidi od i mezzi per ritornare in patria ad indigenti od orfani, devono adoperarsi per farli soccorrere dai loro congiunti residenti nel luogo, massime se questi sieno in quei gradi di consanguinità o di affinità in cui, a termini degli articoli 139, 140 e 141 del Codice civile, v'è obbligo di prestazione degli alimenti.

Devono inoltre accertare in modo non dubbio la nazionalità dei petenti e lo stato di miseria in cui essi affermano di essere.

Art. 83. Quando il ritardo non possa nuocere, i Consoli sono in obbligo di domandare l'autorizzazione del Ministero prima di provvedere i mezzi di ritornare in patria a nazionali che sieno nelle condizioni previste dai numeri 2.° e 3.° dell'art. 81, ai naufraghi cioè; oppure agli indigenti.

Art. 84. Non si accordano sussidi nè i mezzi di ritornare in patria:

Ai disertori ed ai renitenti alla leva militare;

Ai nazionali naturalizzati in paese estero, ed a quelli che hanno preso servizio militare o civile presso estera Potenza senza l'autorizzazione del Re, od hanno perduto la cittadinanza od i diritti civili per altra causa qualunque.

Art. 85. Le somme date a titolo di sussidio verranno indicate con apposita annotazione nel passaporto della persona sussidiata.

Pel ritorno in patria tanto degli individui appartenenti alla gente di mare, quanto degli altri nazionali, deve scegliersi la via più economica. Ove i Consoli credano conveniente di far ritornare in patria dei nazionali a bordo di bastimenti mercantili italiani, essi dovranno uniformarsi al disposto dell'art. 114 del Codice per la marina mercantile. Dispone quest'articolo che i capitani o padroni delle navi nazionali sono in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero per qualunque ragione nella necessità di far ritornare in patria, purchè il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per 50 tonnellate.

Art. 86. Nei casi in cui i Consoli provvedono i mezzi di ritornare in patria

chiarati idonei in apposto esame secondo le norme determinate dal regolamento (24).

47. Gli Applicati volontari sono addetti ai Consolati generali o ai Consolati; essi vengono posti sotto l'autorità e la direzione immediata del capo del Dipartimento consolare. In caso

a qualche cittadino, ed in quelli eziandio in cui concedono sussidi maggiori di lire dieci, essi devono farsi rilasciare analoga ricevuta, ed esigere inoltre una regolare obbligazione di restituzione, qualora si tratti di persone che si presumano provviste di qualche fortuna.

Art. 87. Per ottenere il rimborso delle somme concesse a titolo di sussidio o pel ritorno in patria di nazionali, i Consoli trasmettono alla fine di ogni trimestre due distinti stati indicativi da essi firmati e corredati delle ricevute relative.

Le obbligazioni contemplate nell'articolo precedente devono essere spedite senza dilazione al Ministero degli Affari Esteri, colle opportune indicazioni sulle persone che si obbligarono.

Art. 88. Il rimborso di cui all'articolo precedente sarà ordinato, trattandosi di gente di mare, dal Ministero della Marina cui ne verrà direttamente inoltrata la domanda, e negli altri casi dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 89. Ogni domanda di rimborso per spese fatte dai Consoli dovrà essere inoltrata colla contabilità relativa al trimestre in cui le spese stesse si fecero.

(24) Art. 15 della legge e l'annessa tabella A, la quale colloca gli Applicati volontari nel ruolo del personale consolare di prima categoria.

Il regolamento stabiliva che sarebbero determinate con decreto reale le norme secondo le quali dee seguire l'esame di concorso per l'ammessione nella carriera consolare, per la quale ammessione è d'uopo che gli aspiranti presentino al Ministero degli Affari Esteri i titoli necessari a provare che hanno i requisiti richiesti dal predetto articolo 15 della legge consolare, che cioè sono laureati in legge od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocatura o delle funzioni giudiziarie. Nessuno sarà ammesso se di età minore di anni venti o maggiore d'anni trenta, e se non proverà di avere a sua disposizione esclusiva una rendita annua di L. 3,000.

Fu poi il decreto reale del 15 maggio 1869 che determinò le norme regolatrici dell'accennato esame di concorso, stabilendo su quali materie debba esso aver luogo.

Il numero degli Applicati volontari non può eccedere l'ottava parte del numero complessivo de' Consoli di prima categoria, ed allorchè vengono destinati presso i Consolati all'estero può loro essere corrisposto un annuo assegnamento locale che viene fissato per decreto reale sul fondo a tal uopo stanziato sul bilancio (citato art. 15 della legge, capoverso primo e secondo).

di congedo, di sospensione, di dispensa dal servizio, di rivocazione o di morte di un Console di prima categoria, è l'Applicato volontario che assume d'ufficio la reggenza del Consolato, e la conserva finchè non siasi altrimenti provvisto dal Ministero; salvo che vi sia anche un Vice-Console, nel qual caso la reggenza spetterà al più anziano fra i due (25).

43. Fanno altresì parte del personale consolare di prima categoria gli ufficiali dell'ordine giudiziario destinati, quando ne sia riconosciuta la necessità, presso i Consolati ai quali i trattati o gli usi consentono l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale, per coadiuvare i Consoli nell'amministrazione della giustizia (26). Questi ufficiali durante il loro soggiorno all'estero assumono il titolo di Consoli aggiunti; conservano tuttavia la loro anzianità nella carriera giudiziaria, della quale continuano a far parte come se fossero addetti ad uno de' tribunali dello Stato. Lo stipendio personale vien loro corrisposto secondo il grado di cui sono rivestiti; ed in vista delle maggiori spese cui vanno incontro all'estero, hanno inoltre diritto ad un assegnamento locale (27), e ad un'indennità che è loro pagata a titolo di primo stabilimento nell'occasione della loro prima nomina, od in caso di traslocazione da un Consolato ad un altro (28). Ne' Consolati ove esista un ufficiale dell'ordine giudiziario, la reggenza che spetterebbe al Vice-Console o all'Applicato volontario nel modo testè accennato, potrà anche

(25) Art. 32 del regolamento.

(26) Art. 16 della legge e l'annessa tabella A, la quale, unitamente agli applicati volontari, colloca i giudici addetti ai Consolati in Levante nel ruolo del personale di prima categoria.

(27) Giusta la tabella B, l'assegnamento locale pei giudici addetti ai Consolati di Costantinopoli e di Alessandria è di lire 8,000, per quello di Tunisi è di lire 6,000.

(28) Citato art. 16, secondo e terzo capoverso della legge, che fissa tale indennità in lire 3,000. Stabilisce poi l'ultimo capoverso che saranno pure ai medesimi applicate le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12, le quali sono relative alla decorrenza dello stipendio e dell'assegnamento locale, all'indennità delle spese necessarie di viaggio degli ufficiali consolari di prima categoria, e al rimpatrio della loro famiglia.

essere conferita allo stesso ufficiale con speciale disposizione del Ministero (29).

49. Presso i Consolati stabiliti nel Levante esistono i *Dragomanni* od Interpreti, i quali hanno l'incarico di far le traduzioni delle carte od atti distesi in lingua straniera, e di attestarne la sincerità. È ad essi inoltre che, come vedremo allorchè si discorrerà della giurisdizione consolare ne' paesi musulmani, spetta di assistere i loro connazionali ne' giudizi promossi contro i medesimi davanti ai tribunali locali.

50. Come i Consoli, così egualmente gli Interpreti sono di prima o di seconda categoria. Gli Interpreti di prima categoria sono nominati dal sovrano, godono di uno stipendio personale e di un assegnamento locale secondo le disposizioni dell'ordinamento che li riguarda, ed hanno diritto alla pensione di riposo. Quelli di seconda categoria ricevono la nomina dai Consoli, previa l'autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri. La loro retribuzione è da questi determinata ne' limiti delle somme a tal uopo stanziate in bilancio, e viene corrisposta dal Console. Essi non hanno diritto a pensione di riposo. L'autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri è necessaria tanto per la loro nomina, quanto per essere licenziati dal servizio; fatta tuttavia facoltà ai Consoli di sospenderli quando gravi ragioni richiedano tale provvedimento (30).

51. È proibito agli Interpreti di avere rapporti colle autorità del paese senza l'ordine, o l'assenso de' Consoli da cui dipendono. Parimenti è loro vietato di prestare il loro ministero negli affari de' privati; salvo che ne vengano richiesti dai Consoli, od abbiano ottenuta l'annuenza de' medesimi (31).

52. Ai Consolati che esercitano giurisdizione, oltre gli Interpreti, vengono talvolta addette delle guardie. La nomina delle guardie compete esclusivamente ai Consoli, i quali corrispondono la retribuzione ad esse fissata dal Ministero degli Affari Esteri

(29) Art. 32 del regolamento nel capoverso.
(30) Art. 90 e 91.
(31) Art. 92.

ne' limiti delle somme a tal uopo stanziate in bilancio (32). Le funzioni delle guardie si riassumono nell'appellativo di agenti della pubblica forza al servizio del Consolato; è alle guardie cioè che appartiene di procedere, d'ordine del Console, o del Tribunale consolare, alla esecuzione degli arresti, di guardare le carceri annesse al Consolato, di prestar man forte nella esecuzione delle sentenze, ecc.

53. Presso i Consolati di alcuni paesi esistono talvolta de' cancellieri o segretari, aventi anch'essi l'incarico di coadiuvare i Consoli nell'esercizio delle loro funzioni, e specialmente di esercitare tutte le attribuzioni notarili a questi spettanti, e che vengono da lui esercitate in mancanza di cancelliere.

54. I cancellieri, giusta le convenzioni consolari, sono di pieno diritto ammessi, unitamente agli Allievi-consoli od Applicati volontari, nel loro ordine gerarchico, ad assumere *ad interim* la reggenza del Consolato cui trovansi addetti, nel caso d'impedimento, d'assenza o di decesso del Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare; purchè però sieno stati anteriormente presentati in tale loro qualità alle autorità rispettive. Essi godono, durante la gestione provvisoria, di tutte le prerogative spettanti ai titolari delle quali si parlerà in seguito (33).

55. Secondo la legislazione italiana è il Vice-Console che compie le funzioni di cancelliere del Console e del Tribunale consolare. In sua mancanza od impedimento, qualora si tratti

(32) Citato art. 90, terzo e quarto capoverso.

(33) Convenzioni consolari conchiuse dal governo italiano, nel 26 luglio 1862 colla Francia (art. 4), nel 4 febbraio 1863 col Brasile (art. 2), nel 21 luglio 1867 colla Spagna (art. 13), nell'8 febbraio 1868 cogli Stati Uniti (art. 7), nel 6 marzo 1868 colla Repubblica di Nicaragua (art. 8), nel 30 settembre 1868 col Portogallo (art. 4), nel 21 dicembre 1868 colla Confederazione della Germania del Nord, ed ora in vigore coll'Impero Germanico (art. 7), nel 12 dicembre 1870 col Belgio (art. 7). Giusta quanto si dirà nel titolo quinto e seguenti, le disposizioni sancite da cotesti trattati sono applicabili ai Consoli di tutte le altre nazioni, in virtù della clausola che trovasi in tutti i trattati di commercio e di navigazione, per la quale è assicurato ai Consoli delle nazioni contraenti il trattamento di quelli della nazione la più favorita.

di atti personali ai quali il Console non possa procedere da solo, questi designerà altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto » (34).

Anche ne' casi in cui il Codice civile italiano od i regolamenti richiedono l'intervento di un segretario negli atti di stato civile, è assunto a tale ufficio il Vice-Console od altro ufficiale dal Console designato. In caso di mancanza o d'impedimento di ufficiali consolari, il Console può procedere da solo all'atto, facendone constare nel medesimo (35).

56. Accenneremo per ultimo, a riguardo degli ufficiali consolari di prima categoria, che furono dalla stessa legislazione stabilite le norme concernenti i congedi ordinari e straordinari che possono loro esser conceduti (36), il loro collocamento

(34) Art. 72 della legge consolare.

(35) Art. 185 del regolamento.

(36) È al Ministro degli Affari Esteri che spetta di concederli. Il congedo ordinario non può eccedere i sei mesi; lo straordinario non può oltrepassare un anno. Il congedo ordinario viene tuttavia aumentato di un terzo a favore degli ufficiali consolari residenti in paesi transatlantici, e di un quinto pei residenti nei paesi d'Africa, del Levante e del mar Nero (art. 23 del regolamento).

Il congedo ordinario è accordato in cotesti limiti agli ufficiali consolari che si trovano da sei anni consecutivi nell'esercizio delle loro funzioni in qualunque residenza all'estero. Il Ministro degli Affari Esteri può tuttavia, se i bisogni del servizio non lo vietano, accordare congedi più frequenti in ragione di un mese per ogni anno (art. 24). Il congedo straordinario è concesso agli ufficiali consolari per affari loro particolari o per causa di malattia (art. 25).

L'ufficiale consolare in congedo ordinario conserva la totalità del suo stipendio personale. Se invece egli è in congedo straordinario per affari suoi particolari perde la metà dello stipendic; ed ove la concessione del congedo straordinario derivi da causa di malattia, ritiene lo stipendio intiero per sei mesi, e dopo questo termine la sola metà (art. 26).

Il titolare di un Consolato che sia in congedo ordinario o straordinario ha inoltre diritto alla metà dell'assegno locale, ma ritiene l'obbligo di continuare, ove ne sia il caso, a far fronte durante il congedo alle spese di pigione dei locali necessari all'esercizio delle funzioni consolari, e di provvedere i registri, i passaporti e gli altri stampati (art. 27).

in aspettativa, in disponibilità, o a disposizione del Ministero

Trattandosi di un Vice-Consolato, ovvero anche di un Consolato, cui non sia addetto altro ufficiale di prima categoria, il titolare conserva, durante il congedo, la totalità dell'assegnamento locale, coll'onere di sostenere, oltre alle spese accennate dall'art. 13 della legge, anche quelle di rimunerazione del supplente. Venendo però deputato un supplente di prima categoria, saranno applicate al titolare le norme fissate nell'articolo precedente (art. 28).

Il Vice-Console conserva un terzo dell'assegnamento locale durante il congedo ordinario (art. 29).

È considerato in congedo straordinario l'ufficiale consolare che alla scadenza del congedo ordinario ottiene una dilazione di restituirsi al posto (art. 31).

Il congedo, tanto ordinario quanto straordinario, può essere interrotto ogni qualvolta il bisogno del servizio lo richieda (art. 31).

Abbiamo già veduto (§§ **43**, **47**) come si provveda alla reggenza del Consolato, giusta l'art. 32, in caso di congedo, di sospensione, di dispensa dal servizio, di rivocazione o di morte di un Console di prima categoria. Dispone poi l'art. 33, che il reggente di un Consolato o di un Vice-Consolato, qualunque sia il suo grado in carriera, conserva lo stipendio personale che gli spetta. Egli acquista inoltre la metà dell'assegnamento locale dovuto al Console o Vice-Console, se trattasi di Consolato o Vice-Consolato provvisto di titolare, ed i due terzi dello stesso assegnamento se trattasi di Consolato o Vice-Consolato vacante. In quest'ultimo caso avrà anzi diritto all'intiero assegno se è munito di patente di Console. È inoltre dovuta in ogni caso al reggente la parte spettante al titolare sui proventi del Consolato o del Vice-Consolato.

Il reggente di un Consolato o Vice-Consolato vacante sopporta tutte indistintamente le spese incumbenti al titolare; il reggente di un Consolato o Vice-Consolato provvisto di titolare soddisfa unicamente alle spese non enunciate nell'art. 27. La retribuzione però degli amanuensi, che possano essere necessari, è sempre a carico del reggente, salvo il disposto dall'art. 43 (art. 34) (Vedi infra alla fine della presente nota).

Il Vice-Console, il quale assume la reggenza del Consolato cui è addetto, oltre ai vantaggi che gli competono come reggente, conserva la totalità del suo assegnamento locale e la quota-parte che gli spetta sui proventi del Consolato, finchè non viene surrogato nelle funzioni di Vice-Console (art. 35).

In caso di vacanza del posto di Vice-Console, e quando il Vice-Console sia in congedo, la quota parte dei proventi consolari che spetterebbe al Vice-Console, è devoluta al Console, il quale acquista inoltre la totalità dell'assegnamento locale del Vice-Console nel primo caso, ed i due terzi soltanto nel secondo caso, col carico di provvedere a sue spese al regolare andamento del servizio (art. 36).

Se il Ministero degli Affari Esteri deputa un supplente al Vice-Console,

degli Affari Esteri (37), le pene disciplinari ad essi applica-

si devolvono al medesimo la quota parte dei proventi consolari e l'assegnamento locale spettante al Vice-Console. Se però il Vice-Console surrogato fosse assente per congedo, il supplente riceve solamente i due terzi dell'assegnamento locale del Vice-Console (art. 37).

Se l'ufficiale consolare provvisoriamente deputato a reggere un Consolato od un Vice-Consolato, trovasi addetto ad altro ufficio, egli sarà considerato, rispetto al posto di ordinaria sua residenza, come se fosse in congedo. Qualora poi egli sia titolare di altro Vice-Consolato, gli sarà conservato anche l'assegno locale del posto che temporaneamente abbandona, purchè provveda a sue spese all'andamento del servizio (art. 38).

Gli ufficiali dell'ordine giudiziario addetti ad un Consolato conservano, durante il congedo ordinario, la metà del loro assegnamento locale; l'altra metà è devoluta al titolare del Consolato. Se il posto di Console giudice rimane vacante, l'assegnamento locale ad esso spettante viene diviso per metà fra il titolare del Consolato e l'erario (art. 39).

In caso di congedo di un Interprete di prima categoria, quella parte dell'assegnamento locale che egli perde a termini dell'ordinamento relativo, è devoluta al Console, semprechè questi provveda a proprie spese alla temporaria sostituzione di esso (art. 40).

Gli Applicati volontari conservano, durante il congedo ordinario, la metà dell'assegnamento ad essi fissato; l'altra metà viene devoluta all'erario (art. 41).

L'Applicato volontario che si trovi presso un Consolato non può essere considerato come supplente del Vice-Console se non in seguito ad espressa disposizione del Ministero, mercè la quale venga incaricato di esercitarne le funzioni. In questo caso egli ha diritto alla quota parte dei proventi ed all'assegnamento locale di cui all'art. 37, ma, non potendo godere di due assegnamenti, perde quello che prima gli spettava come applicato volontario (art. 42).

Le disposizioni degli articoli 33 e seguenti non sono applicabili ai congedi che non eccedano un mese, e tanto meno alle più brevi assenze. In tali casi l'ufficiale consolare assente conserva la totalità dell'assegnamento locale, e della quota parte sui proventi che gli spetta, sopportando però, se è titolare dell'ufficio, ogni spesa ordinaria e straordinaria che possa occorrere al reggente in dipendenza delle funzioni che gli sono interinalmente attribuite. Siffatto favore non potrà tuttavia invocarsi dall'ufficiale consolare, il quale non si trovi al suo posto al più tardi nei cinque giorni successivi alla scadenza del mese di congedo statogli concesso (art. 43).

(37) Gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere collocati in aspettativa od in disponibilità nei casi e sotto le condizioni stabilite dalle leggi vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato. Nei casi in cui le convenienze del servizio lo richiedano, si potrà disporre dei posti degli ufficiali consolari collocati in aspettativa, semprechè si possa prov-

bili (38), nonchè le cause per le quali le stesse pene possono loro venire inflitte (39); con essere stati per tal guisa i medesimi garantiti contro gli arbitrî del potere esecutivo.

vedere coi fondi stanziati in bilancio agli stipendi ed assegni a questi dovuti (art. 44).

L'ufficiale consolare collocato in aspettativa od in disponibilità per qualsiasi motivo, perde, a partire dal giorno in cui cessa dalle sue funzioni, ogni diritto all'assegnamento locale ed alla partecipazione ai proventi dell'ufficio.

Se l'ufficiale collocato in aspettativa era titolare di un Consolato o di un Vice-Consolato, questo si considera come vacante, per stabilire i diritti e gli oneri del reggente, finchè non sia nominato un nuovo titolare (art. 45).

Gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere con reale decreto collocati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, quando per motivi di guerra o per altre cause estranee alla loro volontà od al merito dei loro servizi devono cessare dalle proprie funzioni, ovvero allorquando l'opera loro sia temporariamente necessaria al Ministero stesso. Nessun ufficiale consolare può rimanere a disposizione del Ministero per un tempo maggiore di due anni (art. 46).

L'ufficiale chiamato a disposizione del Ministero conserva lo stipendio personale per intiero. Egli ritiene pure la metà dell'assegnamento locale se lo stabilimento consolare continua ad essere a suo carico (art. 47).

L'ufficiale consolare a disposizione deve prestare l'opera sua nei luoghi e modi determinati dal Ministro degli Affari Esteri, ed essere sempre pronto agli ordini che ricevesse (art. 48).

(38) Tali pene sono:

1.° La censura;

2.° La sospensione da un mese ad un anno con perdita di tutto o parte dello stipendio;

3.° La dispensa dal servizio o la rivocazione.

Delle pene inflitte si prende nota sui registri del personale (art. 49).

La censura è data per iscritto dal Ministro degli Affari Esteri. La sospensione è pronunciata con decreto ministeriale motivato. La dispensa dal servizio o la rivocazione è ordinata con decreto reale, dopo sentito il parere di una Commissione nominata dal Ministro degli Affari Esteri (art. 50).

Se la sospensione non è semplicemente preventiva, produce, rispetto all'ufficiale consolare sospeso, gli effetti dell'aspettativa pel cómputo del servizio. Di regola l'impiegato sospeso per soli sei mesi non è surrogato; può però esserlo se la surrogazione di esso è consigliata da speciali motivi (art. 51).

(39) La censura e la sospensione vengono inflitte:

1.° Per negligenza o mancanza in servizio o contro la disciplina;

2.° Per condotta riprovevole (art. 52).

Sono cause di dispensa dal servizio o di rivocazione:

1.° La persistenza nelle mancanze per le quali fu pronunciata la sospensione;

2.° La negligenza abituale, la mancanza grave in servizio e contro la disciplina e la poca attitudine alle speciali funzioni della carica;

3.° L'inosservanza del segreto negli affari di servizio;

4.° La mancanza di riservatezza lesiva d'interessi dei privati;

5.° La mancanza contro l'onore.

6.° L'esercizio diretto od indiretto del commercio (vedi § **38**) - (art. 53).

Secondo le circostanze può anche decretarsi la rivocazione dell'ufficiale consolare che abbia subito una condanna a pena corporale. La stessa misura può prendersi nel caso di ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale, che dichiari non farsi luogo a procedimento o pronunci assolutoria a favore di un ufficiale consolare per estinzione di un'azione penale o per mancanza di prove di reità (art. 54).

Gli ufficiali consolari gravemente indiziati di alcuna delle colpe indicate ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 53 possono essere provvisoriamente sospesi dal loro superiore immediato, il quale però deve darne prontamente avviso al Ministero degli Affari Esteri. In tal caso l'ufficiale stesso è richiamato nello Stato per essere interrogato, ove ciò sia creduto necessario, ed ove risulti colpevole, non gli sarà concessa indennità di viaggio (art. 55).

TITOLO QUARTO

Nomina de' Consoli e loro entrata in funzioni

SOMMARIO.

57. Il diritto di nominare Consoli all'estero e quello di ricevere gli ufficiali consolari nominati dalle altre nazioni, costituisce una prerogativa del governo di ogni Stato indipendente.

58. Anche gli Stati semi-sovrani, ove si trovino al possesso di una bandiera speciale, possono farsi rappresentare per mezzo di Consoli nelle piazze di commercio straniere.

59. Affinchè un governo possa esercitare il diritto di avere de' Consoli in un paese straniero, è necessario che si abbia procurato tale esercizio con una convenzione stipulata col sovrano di cotesto paese.

60. La nomina degli ufficiali consolari di prima categoria appartiene d'ordinario al capo dello Stato.

61. Requisiti necessari secondo la legislazione italiana per l'ammessione nella carriera consolare.

62. Altra disposizione sancita dalla stessa legislazione circa il modo di procedere alle nomine ed alle promozioni degli ufficiali consolari di prima categoria.

63. Norme stabilite per conciliare nelle promozioni l'anzianità col merito.

64. Come venga ordinata la destinazione o traslocazione de' Consoli generali, de' Consoli e de' Vice-Consoli, e l'ammessione e la destinazione degli Applicati volontari.

65. A chi spetti la nomina del personale di seconda categoria.

66. Patenti che vengono rilasciate agli ufficiali consolari tanto di prima come di seconda categoria.

67. I Consoli non possono esercitare alcun atto relativo alle loro funzioni, se non dopo di essere stata accettata la loro nomina dal governo del paese ove devono risiedere.

68. Tale principio fu sancito da tutte le convenzioni consolari, le quali richiedono il permesso del sovrano locale, cui vien dato il nome di *exequatur*, pel libero esercizio delle funzioni consolari.

69. A chi incombe di ottenere *l'exequatur*.

70. Forme di esso.

71. Patente che viene rilasciata dalla Porta Ottomana ai Consoli spediti nel Levante ed in Barberia.

72. I nazionali sui quali il Console ha giurisdizione in paese straniero non possono esercitare alcun controllo sulla sua nomina, e divengono soggetti alla sua autorità, senza che sia mestieri che essi l'abbiano accettato.

73. Formalità che si osservano dai Consoli nel prendere possesso della loro carica.

57. Il diritto di nominare Consoli all'estero e quello di ricevere gli ufficiali consolari nominati dalle altre nazioni, al pari del diritto di legazione attivo e passivo (Volume I, §§ 5, 15, 39), costituisce una prerogativa del governo di ogni Stato indipendente, la quale viene esercitata in conformità alle leggi de' diversi paesi e alle convenzioni internazionali stipulate in proposito.

58. Anche gli Stati semi-sovrani, quantunque, di regola, sia ad essi negato il diritto d'inviare agenti diplomatici all'estero (Volume I, §§ 6, 7), nullameno, ove si trovino al possesso di una bandiera speciale, è fatta loro facoltà di farsi rappresentare per mezzo di ufficiali consolari nelle piazze di commercio straniere (1).

59. Il governo di ogni Stato indipendente non può però avere de' Consoli in un paese straniero, se non siasi procurato l'esercizio di questo diritto con una precedente convenzione. Un trattato di commercio, per esteso che sia, se non contenga cotesta facoltà singolare e reciproca, non importerebbe per sè stesso il diritto per una delle parti di stabilire de' Consoli nel territorio dell'altra (2). Appunto perciò nelle convenzioni consolari od anco ne' trattati di commercio e di navigazione che spesso si concludono fra gli Stati, ciascuno de' contraenti si assicura il godimento di siffatto diritto ne' porti e nelle città dell'altro. Ma talvolta si riservano entrambi la facoltà di de-

(1) Heffter, § 246.
(2) Vattel, lib. 1, cap. II, § 34. — Pardessus, N. 1439.

designare posteriormente quei luoghi ne' quali non si reputerà conveniente di ammettere de' Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, con pattuirsi in tal caso che non possa questa riserva applicarsi ad una delle parti contraenti, senza che si applichi egualmente a tutte le altre Potenze.

60. La nomina degli ufficiali consolari di prima categoria appartiene d'ordinario al capo dello Stato, sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri, o di quello della Marina ne' paesi ove i Consolati sono sotto la sua dipendenza.

61. Se non che in alcuni Stati si richiedono dalle persone che vogliono dedicarsi a cotesta importante carriera delle speciali guarentigie di attitudine. A tale sistema rese omaggio la legislazione italiana, giusta la quale, come s'è già veduto (§ 46), non può essere ammesso nella carriera consolare se non chi è laureato in legge od altrimenti abilitato all'esercizio dell'avvocatura o delle funzioni giudiziarie, e fu inoltre dichiarato idoneo in apposito esame (3).

62. È stato altresì prescritto che le nomine e le promozioni degli ufficiali consolari di prima categoria debbano soltanto aver luogo in caso di vacanza di posti e ne' limiti de' gradi, delle classi e degli stipendi fissati dalla legge (4).

63. L'anzianità per sè sola non è prova sicurissima di capacità; d'altra parte è giusto che il merito personale non rimanga senza ricompensa. Ecco il perchè fu dall'accennata legislazione adottato il sistema di potersi aver riguardo al merito nelle promozioni; ma sono state in pari tempo stabilite delle norme per impedire gli arbitrî che potrèbbero aver luogo qualora fosse accordata libera facoltà al potere esecutivo di calcolare in ogni e qualunque promozione soltanto il merito, trasandata affatto l'anzianità. Per conciliare l'anzianità col me-

(3) Art. 15 della legge consolare, combinato coll'art. 3 del regolamento.

(4) Art. 4 del regolamento. Appena occorre accennare che appartenendo gli ufficiali consolari di prima categoria alla schiera degli impiegati dello Stato, le loro nomine e promozioni hanno d'uopo della registrazione della Corte de' Conti, in conformità a quanto dispone la legge organica su cotesta Corte del 14 agosto 1862.

rito fu disposto che nelle promozioni da una classe all'altra, tanto de' Consoli generali, come de' Consoli e de' Vice-Consoli, si debba seguire l'ordine d'anzianità per due terzi de' posti vacanti, e che per l'altro terzo si abbia unicamente riguardo al merito. Nel determinare l'anzianità, il servizio prestato ne' paesi ottomani e fuori d'Europa è computato con un aumento del quarto. Ma trattandosi di avanzamento de' Vice-Consoli a Consoli e de' Consoli a Consoli generali, è stato stabilito che si faccia esclusivamente a scelta, che cioè non si abbia alcun riguardo all'anzianità (5).

64. La destinazione poi o traslocazione de' Consoli generali e de' Consoli viene ordinata con decreto reale, sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri. La destinazione invece o traslocazione de' Vice-Consoli, e l'ammessione e la destinazione degli Applicati volontari seguono per decreto ministeriale da registrarsi alla Corte de' Conti (6).

65. Spetta altresì al capo dello Stato, sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri, la nomina del personale di seconda categoria, eccettuati i Vice-Consoli e gli Agenti consolari, i quali sono nominati dai Consoli generali e Consoli, previa approvazione del Ministero. Così dispone la legislazione italiana (7), cui sono conformi le convenzioni consolari in vigore fra il Regno d'Italia e le altre nazioni (8).

(5) Art. 5 del regolamento. Giusta l'art. 6, la posizione di carriera di un ufficiale consolare non si modifica quand'anche per opportunità di rapporti coll'autorità estera sia munito di patente indicante grado superiore.

(6) Art. 7. Vedasi quanto si disse nella nota 4.

(7) Art. 5, 1.° e 2.° capoverso della legge consolare. Dispone poi l'art. 58 del regolamento che i Consoli devono notificare al Ministero degli Affari Esteri la scelta da essi fatta del Vice-Console e degli Agenti consolari, e trasmettere sul conto loro esatte informazioni. L'approvazione della loro nomina è fatta con decreto ministeriale, e la patente, quando è necessaria, è rilasciata dai Consoli in nome del Re, in conformità al modulo *C*.

(8) Convenzioni consolari 26 luglio 1862 colla Francia (art. 6); 4 febbraio 1863 col Brasile (art. 5); 3 maggio 1863 col Perù (art. 3), il quale accorda il diritto di nominare Vice-Consoli, delegati ed agenti consolari anche agli agenti diplomatici; 21 luglio 1867 colla Spagna (art. 14); 8 febbraio 1868

66. Gli ufficiali consolari, tanto di prima come di seconda categoria, laddove non sieno in pari tempo Incaricati d'affari, vengono muniti non di lettere credenziali come gli agenti diplomatici (Volume I, § 87), bensì di patenti ad essi rilasciate dal governo o dal Console da cui sono stati nominati, colle quali ricevono l'autorizzazione di compiere le funzioni consolari nel luogo destinato per la loro residenza.

67. Se non che, anche quando il diritto di stabilire un Consolato in paese straniero sia riconosciuto da un trattato, il Console nominato non può esercitare alcuna giurisdizione prima che sia stato gradito ed ammesso dalla Potenza nel cui territorio ha sede il Consolato. Emanando infatti ogni giurisdizione dal sovrano locale, non può esercitarsi che in suo nome, o dietro di lui autorizzazione. Senza dubbio gli ufficiali consolari tengono la loro autorità dal sovrano che li nomina: « *consules si in alieno territorio jurisdictionem* « *exerceant*, dice il Casaregis, *illam dicuntur habere a prin*- « *cipe a quo missi sunt, non vero a principe territorii in* « *quo resident* » (9). Ma essi non possono far uso di cotesta autorità, nè considerarsi rivestiti di un carattere pubblico, finchè non sieno stati riconosciuti dal sovrano appo cui devono esercitare siffatta autorità e godere di tale carattere: « *con*- « *sules exterorum principum*, osserva lo stesso Casaregis, *non* « *possunt in alienis oris maritimis jurisdictionem exercere, nisi* « *accedat consensus principis illius loci in quo resident* » (10). Se cotesto consenso è richiesto acciò possa spiegare piena efficacia il carattere pubblico degli agenti diplomatici (Volume I, § 95), tanto più sarà necessario affinchè possa ricevere esecuzione il mandato conferito ad un Console.

cogli Stati-Uniti (art. 8); 6 marzo 1868 colla Repubblica di Nicaragua (art. 9); 22 luglio 1868 colla Confederazione elvetica (art. 11); 30 settembre 1868 col Portogallo (art. 6); 21 dicembre 1868 colla Confederazione della Germania del Nord, ed ora in vigore coll'Impero Germanico (art. 8); 12 dicembre 1870 col Belgio (art. 8).

(9) CASAREGIS, Discorso 175.

(10) *Ibidem*.

I Consoli adunque non possono entrare nell'esercizio delle loro funzioni, compiere cioè alcun atto a queste relativo, se non dopo di essere stata accettata la loro nomina dal governo del paese ove devono risiedere; essi non incominciano a rivestire il carattere loro attribuito che dal giorno in cui hanno ottenuto siffatta accettazione.

68. Tale principio lo vediamo sancito da tutte le convenzioni consolari, le quali richiedono il permesso del sovrano locale, permesso cui vien dato il nome di *exequatur*, pel libero esercizio delle funzioni de' Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari rispettivi.

69. È all'agente diplomatico accreditato appo cotesto sovrano che incombe di ottenere l'*exequatur*, partecipando ufficialmente al Ministro degli Affari Esteri la seguìta nomina, colla presentazione della relativa patente.

70. Siffatto *exequatur*, il quale può esser negato nel caso in cui il sovrano cui è chiesto creda di avere motivi sufficienti per non accordarlo, ed è lecito egualmente rivocarlo se tali motivi sopraggiungano più tardi, viene rilasciato giusta le forme prescritte dalle disposizioni in vigore ne' diversi paesi. In Italia la concessione ed altresì la revoca dell'*exequatur* alle patenti de' Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari di Potenze estere sotto qualsiasi denominazione, è fatta dal Re sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri, allorchè trattisi di patenti emananti direttamente dal capo dello Stato straniero. Negli altri casi la concessione e la revoca dell'*exequatur* è eseguita d'ordine del Re da quel Ministro. Gli ufficiali consolari devono far pervenire allo stesso Ministro la domanda dell'*exequatur*, presentando a corredo la patente originale di loro nomina. È pur d'uopo che il decreto di concessione o di revoca di *exequatur* venga presentato alla Corte d'appello del distretto ove il Console, Vice-Console od Agente consolare ha la sua residenza, per essere letto in pubblica udienza, registrato, e restituito quindi con la copia del processo verbale comprovante la lettura e la registrazione del medesimo. Trattandosi di concessione, è dal petente che dee il decreto essere presentato;

incombe invece, in caso di revoca, al Ministro degli Affari Esteri di trasmetterlo d'ufficio (11).

71. Anticamente l'*exequatur* non era richiesto nel Levante ed in Barberia; bastava di notificare la nomina del Console all'autorità del luogo in cui egli dovea risiedere. Ma oggidì i Consoli inviati in quei paesi, sulla domanda del Ministro della loro nazione residente a Costantinopoli, ottengono una patente rilasciata dalla Porta, patente che prende il nome di *barat*, colla quale sono specificate le immunità e prerogative inerenti alle loro funzioni (12).

72. Appena è d'uopo accennare che appartenendo la nomina del Console al sovrano che l'istituisce, salva l'accettazione di quello appo cui deve risiedere, i nazionali sui quali egli ha giurisdizione in paese straniero, non possono esercitare alcun controllo sulla sua nomina, e divengono soggetti alla sua autorità, senza che sia mestieri che essi l'abbiano accettato. « *Non* « *requiritur consensus partium*, dice il prelodato Casaregis, « *cum possint subditos etiam invitos judicare* » (13).

73. Ottenuto l'*exequatur*, il Console, nel prendere possesso della sua carica, dà l'avviso ufficiale del suo arrivo e del rilascio dello stesso *exequatur* alle autorità della provincia ove deve adempierla, le quali autorità, giusta quanto dispongono tutte le convenzioni consolari, devono immediatamente prendere le disposizioni necessarie affinchè l'ufficiale consolare possa esercitare le sue funzioni, e sieno rispettate le prerogative, i privilegi ed onori a lui spettanti. Il Console comunica quell'avviso ai diversi Agenti consolari posti sotto i suoi ordini e che

(11) Regio decreto 3 dicembre 1854, modificato da quello del 12 maggio 1861.

Nel Belgio l'*exequatur* è accordato da un'ordinanza del sovrano, comunicata per copia autentica al Console. Anche in Inghilterra è necessaria un'ordinanza firmata dal sovrano e controfirmata dal Ministro degli Affari Esteri, ma viene trasmessa al Console in originale. In Francia l'*exequatur* è rilasciato da quel Ministro, eletto al Tribunale di commercio che redige processo verbale della seguita lettura.

(12) CH. DE MARTENS, § 71, nota 1. — MASSÉ, N. 441.

(13) CASAREGIS, *Loco citato*.

fanno parte del dipartimento o del distretto commesso alla sua sorveglianza; ne rende consapevole anche il pubblico e specialmente i suoi nazionali per mezzo di un annunzio ufficiale.

Gli archivi consolari sono a lui rimessi dal suo predecessore o dall'ufficiale consolare che era stato incaricato della provvisoria reggenza del Consolato. Seguìta la verificazione delle carte, viene disteso un processo verbale della fatta consegna.

Talvolta il Console convoca i suoi nazionali per loro notificare, in una riunione ufficiale, la sua entrata in funzioni. Il cancelliere, o chi è destinato a farne le veci, distende il processo verbale della seduta sui registri del Consolato, e gli intervenuti vi appongono le loro firme (14).

(14) CH. DE MARTENS, § 71.

TITOLO QUINTO

Prerogative de' Consoli

SOMMARIO.

74. Lo stabilimento de' Consolati dovette avere per effetto che fossero attribuite ai Consoli le prerogative necessarie pel libero esercizio del loro ministero.
75. Il criterio che serve a determinare le prerogative degli agenti diplomatici è valevole altresì a stabilire quelle degli ufficiali consolari.
76. Divisione del presente titolo in tre capi.

74. Come lo stabilimento delle relazioni diplomatiche fra i diversi Stati importò necessariamente che i loro rispettivi Inviati godessero de' diritti necessari al libero adempimento delle loro funzioni (Volume I, § 99); così del pari lo stabilimento de' Consolati dovette avere per effetto che fossero ai Consoli attribuite quelle prerogative senza delle quali non potrebbero liberamente esercitare il loro ministero.

Le prerogative de' Consoli non sono dappertutto della stessa natura, nè hanno la medesima estensione, ed in ben pochi paesi esse furono determinate con esattezza, dappoichè in generale i trattati stipulano solamente, che gli ufficiali consolari delle parti contraenti godranno de' privilegi, degli onori e delle esenzioni, di cui godono quelli della nazione la più favorita. Noi procureremo di stabilire le prerogative consolari, colla scorta de'

principî della scienza, mettendole a confronto con quelle degli agenti diplomatici. Indicheremo in pari tempo quale sia la condizione giuridica de' Consoli giusta i trattati e la pratica delle nazioni, vale a dire, giusta il Diritto internazionale convenzionale e consuetudinario.

75. Il criterio che serve a determinare le prerogative degli Inviati stranieri, dal già detto facilmente rilevasi che è valevole altresì a stabilire le prerogative degli ufficiali consolari; devono cioè questi, al pari de' primi, essere trattati per guisa da potere con piena libertà eseguire il ricevuto mandato. Nè in tal modo rimangono gli uni agli altri totalmente pareggiati, in quanto che ne fu dato di porre in sodo, allorchè si parlava del carattere de' Consoli, che essi non formano che una *classe particolare* di agenti diplomatici, vale a dire, che appartengono alla schiera de' pubblici ministri, ma sono di un ordine gerarchicamente inferiore a quello occupato dai membri di un Corpo diplomatico accreditato appo un governo straniero (§ 19). Pertanto analoghe bensì, ma non egualmente estese devono essere le prerogative di un ufficiale consolare e quelle di un agente diplomatico, dappoichè non essendo identica la missione di entrambi, non è neppure necessario che sia identica la loro condizione giuridica.

76. Vediamo adunque quali sieno le prerogative de' Consoli. E per procedere ordinatamente divideremo la materia in tre capi.

Nel primo si discorrerà dell'inviolabilità.

Nel secondo, della immunità dalla giurisdizione locale.

Nel terzo, delle altre prerogative de' Consoli.

CAPO PRIMO

INVIOLABILITÀ

SOMMARIO.

77. La inviolabilità attribuita agli agenti diplomatici è altresì applicabile ai Consoli.
78. Le offese pertanto verso un ufficiale consolare, dirette a ferire il carattere che lo contraddistingue, costituiscono una violazione del Diritto internazionale.
79. Cotesta dottrina è confermata dalla pratica delle nazioni. Esempio che la comprova.
80-82 Altri esempi.
83. Diritto della nazione da cui fu nominato l'ufficiale consolare di chiedere una conveniente riparazione, qualora nel paese ove questi risiede fosse il governo venuto meno al dovere che gli incombeva di rispettarlo.
84. Trattandosi poi di offese commesse dagli abitanti del paese, è obbligo dello stesso governo di far render giustizia dai suoi tribunali.
85. Agli oltraggi, percosse o violenze verso un Console straniero nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, sono applicabili le disposizioni sanzionate per gli stessi reati, commessi, col concorso di una delle accennate circostanze, contro un pubblico ufficiale del paese.
86. Inviolabilità degli *archivi* e in generale di tutte le carte delle cancellerie de' Consolati.
87. Siffatta inviolabilità è stata accettata da quasi tutte le nazioni, e consacrata altresì dal Diritto internazionale convenzionale.
88-90. Disposizioni sancite in proposito dalle convenzioni consolari, e trattati di commercio e di navigazione in vigore fra il Regno d'Italia, la Francia, il Brasile, il Perù, la Spagna, gli Stati-Uniti d'America, la Repubblica di Nicaragua, la Confederazione elvetica, il Portogallo, l'Impero germanico, il Belgio, le Repubbliche di Venezuela, di Costa Rica e dell'Uraguay.
91. Tali disposizioni sono indistintamente applicabili in Italia a tutti i Consolati, a qualunque nazione essi appartengano.

77. La prima delle prerogative degli agenti diplomatici è la inviolabilità, la quale abbiamo veduto consistere in ciò che il governo appo cui è accreditato un Inviato straniero ha il dovere non solo di astenersi egli medesimo da ogni atto di violenza a suo riguardo, ma di proteggerlo eziandio dagli oltraggi onde potrebbe essere oggetto per parte degli abitanti del paese,

affinchè sia a lui dato di liberamente adempiere alle sue funzioni (Volume I, §§ **103**, **104**). Chi vorrà mettere in dubbio l'estensione di tale prerogativa ai Consoli? E possiamo dire che vadano su questo d'accordo tutti gli scrittori. Anche coloro i quali sostengono non potersi ai Consoli attribuire il carattere di pubblici ministri, ammettono tuttavia essere i medesimi sotto la protezione speciale del Diritto delle genti (1). Siccome un principe, dice il Burlamaqui, consacra il Console particolarmente al servizio della sua nazione, così egli si sente offeso allorchè si reca a questi qualche oltraggio: gli Stati devono impedire che i loro sudditi manchino di rispetto alle Potenze nella persona de' Consoli stranieri (2). Anche il Vattel, dopo di avere stabilito che il Console non è pubblico ministro e non può pretenderne le prerogative, non dubitò di affermare che nullameno, essendo egli incaricato di una commissione del suo sovrano e ricevuto in tale qualità da quello appo cui risiede, ne segue che debba godere fino a un certo punto della protezione del Diritto delle genti. Per ciò solo che un governo riceve un Console ne' suoi porti, prosiegue a dire il pubblicista svizzero, tacitamente prende impegno di dargli tutta la libertà e tutta la sicurezza necessaria al convenevole esercizio delle sue funzioni; l'ammissione del Console sarebbe altrimenti vana ed illusoria (3).

78. Le offese pertanto verso un ufficiale consolare, dirette a ferire il carattere che lo contraddistingue, al pari di quelle che si commettono verso un agente diplomatico col concorso di tale circostanza, hanno una gravità maggiore di quelle commesse verso un semplice privato, e costituiscono entrambe una violazione del Diritto internazionale.

79. Cotesta dottrina è confermata dalla pratica delle nazioni. Lo stesso Viquefort, che non l'ammette, cita parecchi esempi contrari al suo avviso. Gli Stati-Generali delle Provincie-Unite,

(1) Appunto perciò G. F. De Martens ed il conte De Garden riguardano la diversità di opinioni sostenute in proposito come una disputa di parole.

(2) Burlamaqui, *Op. cit.*, part. 3, cap. 4, § 17.

(3) Vattel, *Op. cit.*, lib. II, cap. II, § 34.

il cui Console era stato insultato e messo in carcere dal governatore di Cadice, ne sporsero lagnanza alla Corte di Madrid, come di una violenza fatta contro il Diritto delle genti (4).

80. La Repubblica di Venezia, pensò, nel 1634, di romperla col papa Urbano VIII, a causa degli oltraggi commessi dal governatore d'Ancona verso un di lei Console. Il Senato veneto domandò riparazione con molto calore; e per la intromissione de' ministri di Francia, i quali temevano una rottura aperta, il Pontefice costrinse quel governatore a dar soddisfazione alla Repubblica (5).

81. Nessuno poi ignora, e l'abbiamo già detto parlando della inviolabilità degli Inviati stranieri (Volume I, § **129**), che la conquista dell'Algeria per parte della Francia nel 1830 fu originata da un colpo di ventaglio che l'ultimo Bey di quella Reggenza diede imprudentemente a un Console francese, che era pure rivestito di carattere diplomatico.

82. Anche nel 1847 poco mancò che non sia scoppiata la guerra fra la Gran Bretagna e la Francia, per gli atti di violenza che un ufficiale francese, poco edotto de' principî del Diritto delle genti, si permise contro un ufficiale consolare britannico. Quell'ufficiale venne punito cogli arresti, ed è stata accordata un'indennità al Console pe' danni da lui sofferti (6).

83. Non v'ha adunque, per quant'è della inviolabilità, differenza fra un agente diplomatico e un Console, essendo così l'uno come l'altro sotto l'usbergo del Diritto delle genti. Egli è perciò che giustamente può la nazione da cui fu nominato l'ufficiale consolare chiedere una conveniente riparazione, qualora nel paese ove questi risiede il governo fosse venuto meno al dovere che gli incombeva di rispettarlo.

84. Qualora poi si trattasse di offese commesse dagli abitanti del paese, sarebbe sacro dovere dello stesso governo di far rendere giustizia dai suoi tribunali. Ma, per la mancanza ne' diversi paesi di speciali disposizioni concernenti gli oltraggi

(4) VIQUEFORT, *Op. cit.*, lib. I, sez. V.
(5) *Ibidem.*
(6) DALLOZ, *Repertoire*, Consuls, § 2, N. 32.

verso gli ufficiali consolari, altre disposizioni non potrebbero dai magistrati essere applicate all'infuori di quelle sancite per le offese contro i privati. È evidente che sarebbero inapplicabili le disposizioni intese a garantire gli agenti diplomatici, pel ben noto principio che le leggi penali non possono giammai per analogia estendersi oltre i casi in esse non contemplati (7).

85. Se non che, giusta quanto fu detto per gli agenti diplomatici (Volume I, § **113**), nel caso in cui un Console straniero patisse degli oltraggi, delle percosse o delle violenze nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, dovrebbero ricevere applicazione le disposizioni sanzionate per gli stessi reati commessi, col concorso di una delle accennate circostanze, contro un pubblico ufficiale del paese (8). Allorchè infatti per mezzo dell'*exequatur* è seguìta la conferma della nomina del Console, egli dev'esser pareggiato ad un funzionario dello Stato ove risiede, e dee quindi fruire della protezione speciale dalla legge a questi impartita colla punizione delle offese verso di lui, nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, più severamente delle offese verso un privato.

86. S'è veduto, a riguardo degli agenti diplomatici, che la inviolabilità di cui gode la loro persona, è ben naturale che si estenda a tutti gli atti inerenti alle loro funzioni, acciò possano queste essere liberamente adempiute. Epperò la violazione del segreto della corrispondenza ufficiale degli stessi agenti diplomatici coi loro governi, delle carte e di tutto quanto si riferisce alla loro missione, costituisce un attentato contro il Diritto delle genti (Volume I, §§ **133**, **254**). Ora è evidente che dovrà dirsi lo stesso pe' Consoli, vale a dire, che gli *archivi*

(7) Vedi art. 3 e 4 delle *Disposizioni preliminari* del Codice civile italiano.

Per la qual cosa se un Console straniero venisse in Italia oltraggiato per mezzo della stampa, non potrebbe ricevere applicazione la speciale disposizione dell'art. 26 della legge 26 marzo 1848, che punisce le offese contro gli agenti diplomatici più severamente delle offese contro i privati (Vedi Volume I, § **111**).

(8) Art. 260 e 263 del Codice penale sardo del 1859, art. 369 del Codice penale toscano.

e in generale tutte le carte delle cancellerie de' Consolati sono inviolabili, ed è vietato alle autorità locali, sotto alcun pretesto, di visitarle o sequestrarle.

87. Tale principio è accettato da quasi tutte le nazioni (9), e lo vediamo altresì sancito dalle convenzioni consolari o dai trattati di commercio e di navigazione stipulati fra le medesime, impossibile riuscendo ai Consoli, senza l'accennata inviolabilità, di esercitare liberamente il loro ministero.

88. La convenzione consolare conchiusa dal governo italiano nel 26 luglio 1862 colla Francia rese omaggio all'enunciato principio, che era stato pure riconosciuto dalla convenzione consolare stipulata fra i governi di Torino e di Parigi nel 4 febbraio 1852. Se non che la prima, oltre di stabilire al pari dell'altra, che gli *archivi* consolari sono inviolabili, e le autorità locali non potranno, sotto alcun pretesto, nè in alcun caso, visitare nè sequestrare le carte che ne fanno parte, impose l'obbligo agli ufficiali consolari rispettivi di tenere tali carte completamente separate dai libri o carte relative al commercio o all'industria che potrebbero esercitare (10). E giustamente fu imposto cotesto obbligo, il cui inadempimento deve avere per effetto di far cessare la prerogativa di cui è parola, dappoichè altrimenti un Console potrebbe servirsene per sottrarre quei libri e quelle carte all'azione della giustizia locale.

89. Eguali disposizioni troviamo nelle convenzioni consolari stipulate dallo stesso governo italiano nel 4 febbraio 1863 col Brasile (11), nel 4 maggio dello stesso anno col Perù (12), nel 21

(9) La sola Inghilterra non lo riconosce. È bensì ivi considerata la cancelleria di un Consolato come l'ufficio di una pubblica amministrazione; ma nel 1856 non avendo il proprietario della casa, ove si trovava la cancelleria di un Consolato generale a Londra, pagato le imposte, gli archivi furono sequestrati a richiesta del collettore delle tasse e venduti agli incanti.

Egualmente nel 1858 a Manchester la proprietà consolare degli Stati-Uniti è stata sequestrata dallo sceriffo per un debito privato del Console e ritenuta a titolo di pegno, fino a che il Ministro americano fosse autorizzato a pagare il debito (Ch. De Martens, § 72, nota 1 a pag. 235).

(10) Art. 5 della predetta convenzione consolare fra l'Italia e la Francia.

(11) Art. 3.

(12) Art. 8.

luglio 1867 colla Spagna (13), nell'8 febbraio 1868 cogli Stati-Uniti d'America (14), nel medesimo anno, addì 6 marzo colla Repubblica di Nicaragua (15), addì 22 luglio colla Confederazione elvetica (16), addì 30 settembre col Portogallo (17), addì 21 dicembre colla Confederazione della Germania del Nord, attualmente in vigore coll'Impero germanico (18), finalmente nel 12 dicembre 1870 col Belgio (19).

90. L'inviolabilità degli archivi consolari e il divieto di visitare o sequestrare le carte delle cancellerie de' rispettivi Consolati ottennero altresì sanzione dai trattati di commercio e di navigazione conchiusi dal Regno d'Italia nel 19 giugno 1861 colla Repubblica di Venezuela (20), nel 14 aprile 1863 con quella di Costa Rica (21), e nel 7 maggio 1866 colla Repubblica orientale dell'Uruguay (22).

91. Siccome poi ne' trattati in vigore colle altre nazioni trovasi la clausola che gli ufficiali consolari rispettivi godranno di tutte le immunità e di tutti i privilegi già concessi o che si concedessero in seguito a quelli della nazione la più favorita, egli è perciò che in Italia quella prerogativa e quel divieto saranno indistintamente applicabili a tutti i Consolati, a qualunque nazione essi appartengano.

(13) Art. 12.
(14) Art. 6.
(15) Art. 7.
(16) Art. 15.
(17) Art. 5.
(18) Art. 6.
(19) Art. 6.
(20) Art. 19.
(21) Art. 19.
(22) Art. 20.

CAPO SECONDO

IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE LOCALE

SOMMARIO.

92. La finzione della *extraterritorialità* non è stata estesa ai Consoli, i quali perciò non godono della immunità dalla giurisdizione locale, nè in materia civile, nè in materia penale.

93. Potrebbe pertanto contro un Console straniero invocarsi l'arresto personale per debiti da lui contratti, salvo il caso di una convenzione in contrario.

94. Trattato del 13 marzo 1769 tra la Francia e la Spagna relativo all'accennata immunità.

95. Disposizioni sancite circa la esenzione in materia civile dalle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione in vigore tra il Regno d'Italia, la Francia, il Brasile, l'Impero germanico, il Belgio, le Repubbliche di Venezuela e Costa Rica.

96. Disposizioni sancite circa la immunità in materia penale dalle stesse convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione, nonchè dalle convenzioni consolari col Perù e cogli Stati-Uniti.

97. Le accennate disposizioni sono indistintamente applicabili a tutti gli ufficiali consolari stranieri, a qualunque nazione essi appartengano, ove sieno sudditi dello Stato da cui ricevettero la nomina.

98. La giurisdizione locale può, di regola, essere esercitata a riguardo de' Consoli scelti fra i cittadini del paese ove risiedono.

99. Non è giammai lecito ai giudici di cotesto paese di pronunziare il loro giudizio su fatti eseguiti dal Console ne' limiti delle sue attribuzioni. In tal caso non si può agire che in via diplomatica.

100. Tanto meno potrebbe invocarsi la competenza di siffatti giudici, alloraquando un ufficiale consolare avesse agito per ordine espresso del proprio governo e coll'autorizzazione del governo locale.

101. Decisioni della giurisprudenza francese che consacrarono le esposte massime.

102. A riguardo della immunità de' Consoli dalla giurisdizione locale furono accettati i principi della scienza, cui non si volle rendere omaggio per quella degli agenti diplomatici.

103. Il fin qui detto circa la soggezione de' Consoli ai tribunali locali non si applica nel caso in cui, oltre le funzioni consolari, abbiano avuto l'incarico di esercitare funzioni politiche o diplomatiche.

104. Speciale nomenclatura adottata pe' Consoli incaricati di queste ultime funzioni spediti appo principi tributari o semi-sovrani.

92. Abbiamo dimostrato che secondo i principî della scienza la immunità dalla giurisdizione locale compete bensì agli agenti diplomatici, ma unicamente nella misura strettamente indispensabile per render sicuro il loro *ufficio*. Egli è perciò che dee tacere a riguardo degli Inviati stranieri l'esercizio della stessa giurisdizione unicamente per gli affari che costituiscono l'oggetto del loro mandato, e non per quelli che sono ad esso estranei, per quelli cioè che un agente diplomatico compie come semplice privato (Volume I, §§ **150, 151 152**). Tuttavia s'è veduto che giusta il comune avviso de' pubblicisti, il quale è stato consacrato dall'uso quasi universale delle nazioni, i ministri delle estere Potenze godono di una pressochè assoluta indipendenza dalla giurisdizione dello Stato appo cui risiedono, la quale immunità è ad essi attribuita come conseguenza della finzione della *extraterritorialità* dalla quale sono protetti (§§ **144, 145, 146, 156, 221**).

Al contrario, tale finzione non venne estesa ai Consoli, perocchè non sono essi inviati per rappresentare il sovrano e la nazione che li delega, ma soltanto per proteggere il commercio e talvolta per giudicare i commercianti del loro paese. Non v'era quindi motivo di ammettere a loro riguardo la stessa finzione, la quale relativamente agli agenti diplomatici deriva appunto dal loro carattere di rappresentanti della nazione e del sovrano (§ **145**). *Consules*, dice il Bynkersoek (parlando della *extraterritorialità* che loro rifiuta), *non sunt nisi mercatorum nationis suæ defensores et quandoque etiam judices, quin fere ipsi mercatores, non missi, ut principem suum representent apud alium principem, sed ut principis sui subditos tueantur in iis quae ad mercaturam pertinent, sæpe et ut de iis inter eos jus dicant* (1). Dal non essere stata ammessa a favore de' Consoli la finzione della *extraterritorialità*, ne deriva come necessario corollario che la giurisdizione locale è competente a loro riguardo, sia in materia civile, sia in materia penale; salvo che la immunità da siffatta giurisdizione possa

(1) Bynkersoek, *Op. cit.*, cap. 10.

da essi invocarsi in virtù di una convenzione stipulata dal loro sovrano con quello nel cui territorio hanno la residenza. Tale dottrina è comunemente insegnata dagli scrittori, i quali riportano molte decisioni della giurisprudenza pronunziate in questo senso (2).

93. I Consoli stranieri adunque devono sottostare alla giurisdizione locale. Di che segue che sono ad essi applicabili gli stessi modi di esecuzione, di cui si può far uso contro tutti gli altri stranieri. Epperò, ne' paesi ove tuttora l'arresto personale è considerato come mezzo legale di ottenere l'adempimento di contratte obbligazioni, è fuor di dubbio che a tale mezzo si potrebbe ricorrere contro l'ufficiale consolare di un'estera Potenza, salvo il caso di una convenzione in contrario.

94. Gli scrittori francesi citano in proposito il trattato del 13 marzo 1769 fra la Spagna e la Francia, conosciuto sotto il nome di *patto di famiglia*, giusta il quale non è lecito arrestare, nè ritenere in prigione i Consoli de' due paesi, eccettuato il caso di crimine atroce, e quello in cui essi sieno commercianti; dovendosi l'immunità che li protegge estendere soltanto ai debiti ed altre cause che non implichino crimine o non provengano da una causa commerciale. E siccome molti trattati posteriori conchiusi dal governo francese con altre nazioni portano la clausola che i loro Consoli godranno di tutti i privilegi e favori che sono accordati ai Consoli della nazione la più favorita, è d'uopo conchiudere, dice il Massè, che i Consoli di tutte le nazioni devono godere in Francia del favore accordato ai Consoli spagnuoli dal *patto di famiglia* (3).

(2) Vedi G. F. De Martens, § 148. — Ch. De Martens, § 72. — Viquefort, lib. I, sez. V. — Bynkersoek, *Loc. cit.* — Pardessus, *Cours de droit commercial*, § 1441. — Mangin, *Action publique*, t. 1, N. 83. — Richelot, *Encyclopedie*, V.° Consuls, N. 37. — Massè, §§ 445, 446. — Heffter, § 248. — Dalloz, *Repertoire*, Consuls, § 2, N. 35. — Klüber, § 179. — Bluntschli, *Le Droit international codifié*, art. 267.

(3) Massè, § 447. — Dalloz, § 2, N. 41. Del rimanente fu detto altra volta che l'arresto personale non è più riconosciuto come mezzo legale di esecuzione, tanto per le obbligazioni civili, come per le commerciali,

95. Anco le convenzioni consolari ed i trattati di commercio e di navigazione, di cui si è precedentemente parlato (§§ 88, 89, 90), conchiusi dal Regno d'Italia colla Francia (4), col Brasile (5), colla Spagna (6), colla Repubblica di Nicaragua (7), col Portogallo (8), colla Confederazione della Germania del Nord ora in vigore coll'Impero Germanico (9), col Belgio (10), colle Repubbliche di Venezuela (11) e di Costa Rica (12), dispongono che contro gli ufficiali consolari stranieri, sudditi dello Stato che li nomina, non potrà invocarsi l'arresto personale che per i soli fatti di commercio, e non per cause civili.

96. In quanto alla immunità in materia penale fu stabilito dalle stesse convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione, come pur anco dalle convenzioni consolari col Perù e cogli Stati-Uniti, che ne godranno gli stessi ufficiali qualora sieno sudditi del governo da cui ricevono la nomina. Se non che vennero eccettuati i casi relativi od atti o fatti che le legislazioni delle Potenze contraenti qualificano per crimini e puniscono come tali (13).

dalla legislazione francese, ed anco dalle legislazioni d'Inghilterra, Olanda, Belgio, Austria e Confederazione della Germania del Nord, ora Impero germanico (Volume I, § 167, nota 12). Per la qual cosa, indipendentemente dai trattati, in nessun caso potrebbe oggidì un Console straniero qualsiasi andar soggetto in quei paesi all'arresto personale per debiti da lui contratti.

(4) Art. 2

(5) Art. 2.

(6) Art. 5.

(7) Art. 10.

(8) Art. 5.

(9) Art. 2.

(10) Art. 4.

(11) Art. 3.

(12) Art. 17.

(13) Citati articoli delle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione colla Francia, col Brasile, colla Spagna, colla Repubblica di Nicaragua, col Portogallo, coll'Impero germanico, col Belgio, colle Repubbliche di Venezuela e di Costa Rica; art. 5 della convenzione consolare col Perù, art. 3 di quella con gli Stati-Uniti.

Qualcuna delle accennate convenzioni non parla di *crimini*, dappoichè non tutte le legislazioni penali ammettono tale nomenclatura. Così la con-

97. In virtù poi dell'accennata clausola che trovasi in tutti i trattati vigenti fra il Regno d'Italia e le nazioni straniere, per la quale i Consoli rispettivi sono pareggiati ai Consoli della nazione la più favorita (§ 91), sebbene la legislazione italiana non abbia per anco dato il bando all'arresto personale per debiti, non potrebbero tuttavia i nostri magistrati autorizzare siffatto modo di esecuzione contro un Console straniero a qualunque nazione egli appartenga, nel caso in cui sia suddito dello Stato da cui rivette la nomina, se non allorquando si trattasse di obbligazioni aventi origine da causa commerciale.

Egualmente in forza della medesima clausola sarà indistintamente applicabile a tutti gli ufficiali consolari stranieri, nell'accennato caso, la disposizione sancita dalle predette convenzioni e trattati circa la immunità in materia penale.

98. Abbiamo già detto che l'incompetenza de' tribunali locali, ne' limiti di cui si è fatto parola, non si può invocare che dai Consoli i quali appartengano alla nazione che li nominò. Qualora pertanto si trattasse di ufficiali consolari scelti fra i cittadini del paese ove risiedono, potrebbe, di regola, la giurisdizione di que' tribunali essere esercitata a loro riguardo, tanto in materia civile come in materia penale; perocchè le funzioni consolari che essi adempiono non cangiano la loro nazionalità, nè fanno loro perdere i diritti a questa inerenti, e rimangono per conseguenza integri i carichi e i doveri correlativi a siffatti diritti. È ben vero, dice il Massè, che è molto controversa fra i pubblicisti la questione tendente a conoscere se il suddito di uno Stato, col diventare ministro pubblico o ambasciatore di un sovrano straniero, cessi di essere suddito del suo sovrano naturale; ma qualunque sia l'opinione che si voglia accettare su questo punto, essa non potrebbe avere

venzione col Brasile eccettua dall'immunità i fatti puniti dalla legislazione di codesto paese colla morte, colla galera, o con la prigione con lavoro; e dalla legislazione italiana colla morte, coi lavori forzati o colla reclusione. Quella invece colla Spagna eccettua i *delitti gravi*, e sono eccettuati i *delitti atroci* dai trattati di commercio e di navigazione con Venezuela e Costa Rica.

alcuna influenza sulla questione relativa ai Consoli, i quali non rappresentando il sovrano da cui sono nominati, ma adempiendo soltanto ad una funzione pubblica conferita da cotesto sovrano, non si presume necessariamente che essi abbiano inteso abdicare alla loro nazionalità. Si può incontrastabilmente, soggiunge lo stesso scrittore, applicare ai Consoli quello che Ubero e Bynkersoek affermano a riguardo degli ambasciatori, che cioè un sovrano il quale scelga per ambasciatore uno de' nostri sudditi, si reputa che metta fuori della nostra giurisdizione il suo ufficio e non la sua persona (14). Del resto fa egli osservare che un Francese il quale accetti funzioni consolari conferite da un governo straniero senza avere prima ottenuto l'autorizzazione del proprio sovrano, perde la qualità di cittadino (15). La quistione non potrebbe adunque sorgere che relativamente al Francese cui sia stata conferita siffatta autorizzazione (16).

Anche secondo la legislazione italiana s'incorre nella perdita della cittadinanza da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo straniero (17). Se pertanto un Italiano avesse accettato un Consolato straniero senza essere stato autorizzato dal governo, egli perderebbe la cittadinanza italiana. Ma siccome pel solo fatto dell'accettazione non diventerebbe suddito dello Stato da cui ricevette la nomina, egli è perciò che non si potrebbe da lui invocare la immunità dalla giurisdizione locale, dappoichè fu la medesima accordata dai trattati soltanto ai Consoli ne' quali concorra la qualità di cittadini della nazione che li nominò.

99. La immunità di cui ci occupiamo deve, giusta l'unanime

(14) Hubero, *De jure civitatis*, lib. 3, sect. 4, cap. 2, N. 28. — Bynkersoek, *De foro legatorum*, cap. XI.

Anche noi abbiamo già detto che la immunità dalla giurisdizione locale non può essere invocata dagli agenti diplomatici nel caso in cui sieno sudditi dello Stato appo cui furono inviati (Volume I, §§ **46**, **161**); tanto meno quindi potrebbero invocarla i *consules electi*.

(15) Art. 17 del Codice civile francese.

(16) Massè, § 449.

(17) Art. 11, N. 3 Codice civile italiano.

avviso de' pubblicisti, aver luogo per gli atti inerenti alle funzioni consolari, presumendosi in questo caso che il Console abbia eseguito gli ordini o le istruzioni del suo governo; ed i torti ond'egli potrebbe in allora rendersi colpevole non sono riparabili che per via diplomatica. Non potrebbe adunque un abitante del paese, che si credesse leso da atti compiuti da un Console in adempimento del suo *ufficio*, chiamare in giudizio lo stesso Console davanti ai tribunali locali, anche quando fosse questi suddito del sovrano territoriale: ed altro mezzo non avrebbe la parte danneggiata che di rivolgersi a cotesto sovrano, affinchè il medesimo, se sia del caso, abbia ad agire diplomaticamente verso il governo cui appartiene il Consolato. Si verrebbe certamente a commettere un vero abuso di potere, come dicemmo per gli agenti diplomatici (Vol. I, § 163), un enorme attentato alla indipendenza delle nazioni, qualora i giudici del paese ove risiede il Console si arrogassero di pronunziare su fatti da lui eseguiti ne' limiti delle sue attribuzioni.

100. Tanto meno potrebbe invocarsi la competenza di siffatti giudici, allorquando un ufficiale consolare avesse agito per ordine espresso del proprio governo e coll'autorizzazione del governo locale, dappoichè tali atti si considerano come compiuti dal governo straniero e rientrano per conseguenza nella categoria degli atti politici che si trattano da nazione a nazione.

101. Gli esposti principî furono consacrati dalla Corte di Cassazione di Parigi, colla sentenza del 13 vendemmiatore, anno IX, in riparazione di un giudicato dal quale erano stati disconosciuti. Il fatto che diede occasione a quella sentenza è stato il seguente. Il Vice-Console della Repubblica ligure si vide citato presso il giudice di pace di Marsiglia per alcuni effetti appo lui esistenti. A tale domanda egli oppose la eccezione d'incompetenza, in quanto che trattavasi di effetti al cui sequestro era egli proceduto in potere dell'attore dietro richiesta del Direttorio esecutivo ligure, e che vennero indi trasportati nella cancelleria del Consolato per rimanervi in deposito. Siccome pertanto il Vice-Console non aveva fatto che ottemperare agli ordini del suo governo, coll'approvazione e col

concorso dell'autorità francese, così non potea egli prendere parte alla domanda giudiziaria intentata personalmente contro lui. Ma quel giudice, tenuta in nessun conto la opposta incompetenza, condannava il convenuto a restituire immantinenti gli oggetti chiesti dall'attore, ed al risarcimento delle spese del giudizio.

Denunziata alla predetta Corte Suprema, venne tale sentenza annullata, sulle conclusioni conformi del rappresentante il pubblico ministero, che era il signor Bigot-Préameneu, come « contenente manifestamente un eccesso di potere, una usur« pazione contro la reciproca indipendenza delle nazioni, una « violazione de' trattati ed un oltraggio contro il concorso « delle autorità, » dal momento che il Vice-Console non era stato che esecutore degli ordini impartitigli dal suo governo, procedendo al sequestro di oggetti che poteano servire alla prova di un reato commesso nel territorio ligure, la cui punizione appartenendo ai magistrati della Liguria, interessava l'intiera società (18).

È stato egualmente deciso dalla Corte di Bordeaux, con sentenza del 20 maggio 1829, che i tribunali francesi erano incompetenti a conoscere delle controversie insorte tra un Console ed un Vice-Console di una nazione straniera, a riguardo della ripartizione che si dovea fra loro eseguire de' diritti di cancelleria provenienti dal Consolato, quantunque uno di essi ufficiali consolari fosse cittadino francese. Non può, dice il Massè, tale contestazione che si rattacca all'esercizio delle funzioni consolari in paese straniero, a nome di un governo straniero, essere pareggiata alle contestazioni relative ad obbligazioni contratte in paese straniero da un suddito estero verso un francese, le quali, giusta il Codice civile (19), possono essere portate davanti ai tribunali francesi (20).

102. I Consoli adunque, salve le leggiere limitazioni por-

(18) Vedi Merlin, *Repertoire,* Consuls étrangers en France. — Dalloz, *Repertoire*, Consuls, § 2, N. 38 e nota 2.

(19) Art. 14 del Codice civile francese.

(20) Massè, § 448. — Dalloz, *Loc. cit.*

tate dal Diritto internazionale convenzionale, delle quali s'è fatto parola, ed eccettuati gli affari da essi compiuti ne' limiti delle loro attribuzioni, o per incarico ricevuto dal proprio governo, sono soggetti alla giurisdizione locale, in materia tanto civile come penale. Per la qual cosa possiamo affermare che a loro riguardo furono accettati i principî della scienza, ai quali non si volle rendere omaggio per gli agenti diplomatici, cui è stata concessa una pressochè assoluta immunità da quella giurisdizione, quantunque, come dimostrammo, la medesima non sia necessaria al libero adempimento del loro *ufficio.*

103. Ma quanto abbiamo finora detto circa la soggezione de' Consoli ai tribunali del paese ove risiedono, non è vero se non nel caso in cui essi non sieno che semplici Consoli. È ben naturale che debba dirsi altrimenti, qualora, oltre le funzioni consolari, i medesimi abbiano avuto l'incarico di adempiere a funzioni politiche o diplomatiche che li facciano considerare come pubblici ministri. Tale riunione la riscontriamo ne' Consoli spediti nel Levante e negli Stati barbareschi appo principi tributari o semi-sovrani. Riservandoci a parlare in seguito della speciale attribuzione di cui godono siffatti Consoli relativamente all'esercizio della giurisdizione sui loro connazionali, dopo che avremo discorso delle funzioni comuni a tutti i Consoli, ci limitiamo ora ad accennare che sono pareggiati agli agenti diplomatici non solo per la inviolabilità, ma pur anco per la *extraterritorialità*, e quindi per la conseguente esenzione dalla giurisdizione locale.

104. Quantunque cotesti Consoli sieno in tutto pareggiati agli agenti diplomatici, tuttavia, per distinguerli dai membri di un Corpo diplomatico accreditato presso un governo sovrano e indipendente, è stata per essi adottata una speciale nomenclatura. Così i Consoli generali italiani inviati nella Reggenza di Tunisi, nel Vice-Reame d'Egitto e ne' Principati di Rumenia e di Servia, prendono anche il titolo di *Agenti*, invece di quello d'*Incaricati d'affari*, vengono cioè chiamati *Agenti e Consoli generali.*

CAPO TERZO

ALTRE PREROGATIVE DE' CONSOLI

SOMMARIO.

105. Prerogativa che hanno i Consoli concernente il collocamento dello stemma del proprio paese e l'inalberamento del vessillo nazionale.
106. Alle abitazioni de' Consoli ed ai loro battelli non è inerente alcun diritto d'asilo.
107. Sarà perciò cosa lecita rivendicare colla forza i diritti della giurisdizione locale oltraggiati da un Console dando ospitalità a de' malfattori.
108. Cautele che devono accompagnare l'esecuzione del mandato di cattura.
109. Casi ne' quali compete ai Consoli l'esenzione dai tributi diretti.
110. Non godono di alcuna esenzione dai tributi indiretti.
111. Casi ne' quali gli ufficiali consolari sottostanno agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.
112. Disposizione sancita dalla legislazione italiana circa l'esenzione de' Consoli dal tributo sui redditi di ricchezza mobile.
113. Altra disposizione relativa alla dispensa dal servizio della guardia nazionale.
114. I Consoli sudditi dello Stato che li ha nominati o di un'altra Potenza straniera non hanno l'obbligo di prestare il servizio di giurato.
115. Incombe invece tale obbligo ai Consoli i quali sieno cittadini italiani.
116. Dispensa garantita ai Consoli dal Diritto internazionale convenzionale da comparire *personalmente* come testimoni davanti alle autorità giudiziarie locali.
117. Delle prerogative, delle quali si è tenuto parola nel presente e ne' precedenti due capi, godono i Consoli spediti ne' paesi dell'Europa cristiana. Si parlerà in seguito di quelle più estese attribuite agli ufficiali consolari inviati negli Stati Musulmani e in alcune località importanti de' paesi d'oltremare.
118. Prerogative *onorifiche* de' Consoli.
119. Visita ufficiale che devono fare alla principale autorità del luogo di loro residenza.
120. Informazioni che devono assumere dagli altri Consoli stranieri.
121. Visite ufficiali tra i Consoli e gli ufficiali della marina militare, ed onori dovuti ai Consoli in funzioni, allorchè essi fanno la prima visita ai comandanti delle navi da guerra.
122. Norme stabilite dal regolamento consolare italiano circa tali visite ed onori.
123. *Precedenze* ed altre formalità d'etichetta nelle pubbliche cerimonie.

105. Altre prerogative sono state stabilite a favore degli ufficiali consolari, delle quali imprendiamo ora a discorrere.

Dopo che l'*exequatur* è stato rilasciato, il Console generale, il Console, il Vice-Console o l'Agente consolare, se i trattati non vi si oppongano, possono collocare sopra la porta esterna del loro ufficio od abitazione lo stemma del proprio paese, colla iscrizione indicante la esistenza del Consolato, del Vice-Consolato o dell'Agenzia consolare della nazione da cui sono nominati.

È altresì fatta facoltà all'ufficiale consolare d'inalberare il vessillo nazionale nella casa del Consolato, ne' giorni di pubbliche solennità e nelle altre occasioni d'uso; a meno che risieda nella capitale ove è stabilita una Legazione del suo paese.

La bandiera nazionale può pure essere spiegata nel battello su cui l'ufficiale consolare monti nel porto di sua residenza per compiere atti inerenti alle sue funzioni.

106. Tale è la pratica delle nazioni, pratica che vediamo consacrata dalle convenzioni consolari o dai trattati di commercio. Fu però espressamente stabilito che que' segni esteriori hanno unicamente per iscopo d'indicare l'abitazione o la presenza dell'autorità consolare, e non potranno giammai essere interpretati come costituenti alcun diritto d'asilo (1). Se cotesto barbaro avanzo del medio evo, che è un vero insulto alla civiltà moderna, non si può considerare inerente alla dimora e alle vetture degli agenti diplomatici, quantunque l'una e le altre sieno protette dalla finzione della *extraterritorialità* (Volume I, §§ **147**, **253**, **261**, **272**); come potrebbe riguardarsi inerente alle abitazioni ed alle barchette de' Consoli, a riguardo delle quali non milita tale finzione?

107. Non possono adunque nè gli ufficiali diplomatici, nè i consolari, sottrarre alle ricerche della giustizia individui da essa inseguiti; non avendo d'uopo nè gli uni, nè gli altri, di

(1) Convenzioni consolari colla Francia (art. 2), col Brasile (art. 2), col Perù (art. 6), cogli Stati Uniti (art. 6), colla Confederazione elvetica (art. 13), col Belgio (art. 5), trattati di commercio e di navigazione colle Repubbliche di Venezuela (art. 17), di Costa Rica (art. 17), e dell'Uruguay (art. 19).

tale assurda prerogativa pel libero esercizio del loro ministero. Qualora pertanto avvenisse che un Console se l'avesse arrogata, sarebbe cosa lecita rivendicare colla forza i diritti della giurisdizione locale da lui oltraggiati dando ospitalità a de' malfattori.

108. È ben vero che come le carte delle Legazioni, così quelle de' Consolati sono inviolabili (§ 86). Ma da ciò altro non consegue, come fu detto per gli Inviati diplomatici (Volume I, § 270), che la esecuzione del mandato di cattura debba seguire per guisa, da parte degli agenti della pubblica forza, da non venir meno siffatta inviolabilità.

109. Gli ufficiali consolari, non sudditi dello Stato ove risiedono, che vi sieno inviati espressamente (*consules missi*), qualora non vi esercitino alcun commercio o professione all'infuori delle funzioni consolari, e non vi acquistino degli immobili, sono esenti dall'alloggio e dalle contribuzioni militari, nonchè dai tributi diretti di qualsivoglia genere imposti dallo Stato, dai Comuni o dalle Provincie. Alcune convenzioni consolari vigenti fra il Regno d'Italia e le Potenze straniere non parlano che delle contribuzioni stabilite a favore dello Stato e de' Comuni, senza far menzione de' tributi provinciali. Se non che l'esenzione da questi ultimi tributi fu ai Consoli concessa dalle convenzioni stipulate dallo stesso Regno d'Italia col Brasile (2), colla Spagna (3), con la Repubblica di Nicaragua (4), col Portogallo (5), col Belgio (6); epperò potrebbe invocarsi anche dai Consoli di tutte le altre nazioni, in forza della clausola di cui s'è più volte fatto parola, che accorda agli ufficiali consolari delle Potenze contraenti il trattamento della nazione la più favorita, clausola che trovasi in ogni convenzione consolare ed in tutti i trattati di commercio e di navigazione.

110. Ma se si tratti di tributi indiretti, alla qual categoria

(2) Art. 2.
(3) Art. 8.
(4) Art. 3.
(5) Art. 2.
(6) Art. 3.

appartengono i diritti di dogana, il dazio consumo, i diritti di bollo e di registro, ecc., non compete ai Consoli esenzione di sorta; dappoichè tale esenzione non fu nemmeno attribuita agli agenti diplomatici (Volume I, §§ **312-320**).

111. Ove però i Consoli sieno cittadini dello Stato in cui hanno la residenza (*consules electi*), od appartenendo anche alla nazione che li ha nominati, esercitino durante il loro soggiorno nel paese, oltre le loro funzioni ufficiali, un commercio o un'industria, o vi acquistino degli stabili, dispone il Diritto internazionale convenzionale che essi sottostanno agli stessi carichi, servigi e tributi che sono imposti ai nazionali. E ben giustamente; perocchè non sono egualmente trattati gli agenti diplomatici? (Volume I, §§ **308, 309**). Tanto gli uni come gli altri godono della protezione dello Stato ove risiedono; devono perciò contribuire anch'essi ai dispendi necessari pel suo buon andamento.

112. Al Diritto internazionale convenzionale è conforme la legislazione italiana, la quale accorda l'esenzione dal tributo sui redditi di ricchezza mobile agli ufficiali consolari non regnicoli, nè naturalizzati; ma solo nel caso in cui non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, salve altresì le speciali disposizioni delle convenzioni consolari (7).

113. La stessa legislazione stabilisce la dispensa dal servizio della guardia nazionale a favore de' Consoli e de' Vice-Consoli delle Potenze straniere legalmente riconosciuti nel nostro Stato, ancorchè sudditi od ammessi a godere de' diritti di sudditi (8); dichiara cioè esenti da tale servizio tanto i *consules missi*, sieno sudditi dello Stato che li nomina, oppure di un'altra Potenza straniera, quanto i *consules electi*. In quanto ai primi, l'esenzione sarebbe da essi invocabile indipendentemente da quella disposizione, non potendo chi non è cittadino es-

(7) Art. 2, N. 2 della legge 14 luglio 1864.
(8) Art. 12, N. 2 della legge 4 marzo 1848.

sere tenuto a prestare il servizio di cui è parola (9). Gli altri poi sono stati dichiarati esenti, per la incompatibilità esistente fra il medesimo ufficio e le funzioni consolari. Come potrebbero queste essere adempiute da chi, trovandosi inscritto sui ruoli della guardia nazionale, può perfino essere distaccato dal luogo ove risiede, per prestare servizio fuori del territorio del Comune, e per coadiuvare l'esercito nella difesa delle frontiere e coste marittime, ed assicurare l'integrità e l'indipendenza dello Stato? (10) È appunto per l'accennata incompatibilità che fu deciso non potere un ufficiale consolare, neanche volontariamente, far parte della guardia nazionale e conseguentemente coprire in essa de' gradi (11).

114. Si può chiedere se la esenzione sia da invocarsi anche dal servizio di giurato. Se trattisi di Consoli sudditi dello Stato che li ha nominati o di un'altra Potenza straniera, è evidente l'affermativa; ma non perchè si possa questo dire un privilegio inerente all'ufficio consolare, bensì perchè la esenzione risulterebbe dalla loro qualità di stranieri che li esclude dalla categoria degli elettori politici donde vengono presi i giurati (12).

115. Diversamente deve essere risolta la questione a riguardo de' Consoli, i quali sieno cittadini italiani, dappoichè l'esenzione non sarebbe fondata nè su alcuna disposizione legislativa, nè su alcun trattato. La legge per l'ordinamento giudiziario, a differenza della legge sulla guardia nazionale, non dispensa i Consoli delle Potenze straniere dall'ufficio di giurato. Egualmente nessun trattato annovera siffatta esenzione fra le franchigie degli ufficiali consolari.

(9) Art. 2 della stessa legge. Le convenzioni consolari fra l'Italia, gli Stati Uniti (art. 3) e il Belgio (art. 3), stabiliscono espressamente a favore degli ufficiali consolari sudditi dello Stato che li ha nominati l'esenzione dal prestare servizio nella milizia, nella guardia nazionale e nell'armata regolare.

(10) Art. 3 della stessa legge.

(11) Decisione ministeriale 3 giugno 1859.

(12) Art. 84 della legge per l'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia del 6 dicembre 1865.

Nè per tal guisa si rende ad essi impossibile l'adempimento del loro ufficio, in quanto che è in facoltà del Console, allorchè sia chiamato a prestar servizio in una Corte di Assisie, qualora risieda in un paese ove non si trovi un altro ufficiale addetto al Consolato, di designare la persona che dovrà temporariamente surrogarlo. Ove poi egli fosse chiamato a disimpegnare l'ufficio di giudice del fatto mentre sta compiendo atti relativi alle sue funzioni, sarebbe questo un impedimento legittimo, valevole a sottrarlo alle pene dalla legge comminate per rendere efficace l'obbligo che hanno i cittadini di partecipare all'amministrazione della giustizia (13).

116. Le convenzioni consolari od i trattati di commercio e di navigazione garantiscono agli ufficiali consolari, i quali non sieno sudditi del paese ove risiedono, nè vi esercitino il commercio od alcuna specie d'industria, la dispensa da comparire *personalmente* come testimoni davanti alle autorità giudiziarie (14). Quando queste abbiano d'uopo di avere dai medesimi

(13) I giurati che, malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, sono condannati ad una multa dalle lire 300 alle 1000, con sentenza della Corte d'Assisie proferita prima di aprire il dibattimento (art. 119 della predetta legge per l'ordinamento giudiziario). Sono però dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna coloro che entro il termine di quindici giorni successivi all'intimazione della sentenza contro essi pronunziata, giustificano l'*impossibilità* in cui sieno stati di obbedire al precetto (art. 121). Or bene, il Console di uno Stato straniero che, quando dovea prestare l'ufficio di giurato, si trovava compiendo atti relativi alle sue funzioni, era nell'impossibilità di obbedire al precetto, e quindi dovrebbe essere esonerato dalla condanna contro lui proferta.

(14) Alcune convenzioni consolari o trattati di commercio accordano tale dispensa a tutti i Consoli, senza distinguere se sieno o no sudditi del paese ove risiedono, se vi esercitino o no il commercio o qualche industria (Vedi le convenzioni consolari colla Francia) (art. 3), col Perù (art. 7), col Portogallo (art. 3), e il trattato di commercio coll'Uruguay (art. 19). Però le stesse convenzioni o trattati stabilirono come regola generale, che i Consoli non godono di alcuna esenzione quando sono sudditi del sovrano territoriale, e che anche nel caso in cui appartengano alla nazione che li ha nominati, sottostanno agli stessi carichi che sono imposti ai nazionali, allorchè nel paese ove risiedono esercitino il commercio o qualche industria (Vedi § 111). Appunto perciò abbiamo affermato

qualche dichiarazione, dovranno chiederla per iscritto, o recarsi nella casa consolare per riceverla verbalmente; nè essi potrebbero in alcun modo rifiutarsi di aderire alla domanda loro fatta, avvegnachè sia cosa assurda che possa essere in loro facoltà d'incagliare il corso dell'amministrazione della giustizia.

117. Delle prerogative, delle quali s'è tenuto parola nel presente e ne' precedenti due capi, godono i Consoli spediti ne' paesi dell'Europa cristiana. Negli Stati musulmani e in alcune località importanti de' paesi d'oltremare i trattati garantiscono agli ufficiali consolari delle prerogative più estese che sono la conseguenza naturale delle loro attribuzioni e de' loro poteri. Noi ne parleremo in seguito (Vedi infra *Titolo settimo, Capo quarto, Sezione seconda*).

118. In quanto alle prerogative *onorifiche*, molti governi hanno stabilito, per le diverse categorie dei loro ufficiali consolari, un ordine di assimilazione ai gradi della marina militare (15).

119. Dopo che un Console è installato nelle sue funzioni, l'*etichetta* e la civiltà richiedono che egli faccia la prima visita ufficiale alla principale autorità del luogo di sua residenza.

120. L'ufficiale consolare al suo arrivo dee informarsi dagli altri Consoli stranieri di ciò che esigono da lui le convenienze nelle diverse solennità, e sarà sua cura di uniformarsi, a questo riguardo, agli usi stabiliti (16).

121. Le visite ufficiali tra i Consoli e gli ufficiali della marina militare sono soventi regolate da ordinanze speciali. Sono egualmente stabiliti da ordinanze speciali gli onori che devono rendersi ai Consoli in funzioni, allorchè essi fanno la prima visita ai comandanti delle navi da guerra.

che la dispensa da comparire *personalmente* come testimoni davanti ai tribunali compete agli ufficiali consolari, i quali non sieno sudditi del paese ove risiedono, nè vi esercitino il commercio od alcuna specie di industria.

(15) In Francia, a mo' d'esempio, giusta l'ordinanza reale del 7 novembre 1833, il Console generale ha grado di contrammiraglio; il Console di prima classe, grado di capitano di vascello; il Console di seconda classe, grado di capitano di fregata (Ch. De Martens, § 72, nota 1, a pag. 236).

(16) Ch. De Marterns, § 72.

Di regola, è statuito che quando un bastimento dello Stato dà fondo nel luogo della residenza del Console, debba questi, a meno che l'ufficiale comandante non sia un ammiraglio o capo di squadra, limitarsi ad inviare il suo cancelliere a bordo per offrire i suoi servigi al capitano, e attenderne la prima visita. L'opposto ha luogo nel caso contrario. Se il comandante è capitano di vascello, gli ufficiali del Consolato devono andare a riceverlo al luogo di sbarco.

Gli onori militari poi che sono resi ai Consoli allorchè segue il loro ricevimento a bordo de' bastimenti da guerra, consistono nello sparo di un certo numero di colpi di cannone, e secondo il loro grado, la guardia è messa sotto le armi. Le navi mercantili sventolano la bandiera nazionale all'arrivo del Console a bordo (17).

122. Il regolamento consolare italiano stabilì le norme da osservarsi tanto per le visite ufficiali fra gli agenti consolari di prima categoria e gli ufficiali della marina reale, quanto per gli onori militari dovuti agli stessi agenti in occasione che si recano a bordo di un bastimento da guerra. Vennero per tal guisa tolte di mezzo le questioni che potrebbero sorgere in proposito, e le quali danno soventi luogo a malintesi (18).

(17) *Ibidem.*

(18) Ecco le norme stabilite dal regolamento consolare italiano.

Faranno i primi la visita:

a) I Consoli generali ed i Consoli — ai comandanti in capo le squadre e le divisioni ed ai comandanti le stazioni aventi il grado di Contr'ammiraglio;

b) I Consoli — ai comandanti di un bastimento isolato o distaccato rivestiti del grado di Capitano di vascello;

c) I Vice-Consoli che hanno la reggenza del Consolato, ed i Vice-Consoli capi di uffici dipendenti — a qualunque comandante abbia il grado di ufficiale;

d) I comandanti le stazioni di grado inferiore a quello di Contr'ammiraglio, ed i comandanti di un bastimento isolato o distaccato, qualunque sia il loro grado — ai Consoli generali;

e) I comandanti di un bastimento isolato o distaccato aventi grado inferiore a quello di Capitano di vascello — ai Consoli.

f) I comandanti di un bastimento non rivestiti del grado di ufficiale — ai Vice-Consoli che abbiano la reggenza del Consolato, ed ai Vice-Consoli capi di uffici dipendenti (art. 129).

123. Per ciò che concerne le *precedenze* ed altre formalità d'etichetta nelle pubbliche cerimonie, qualora non sieno rego-

La prima visita ufficiale, di cui all'articolo precedente, deve farsi entro le 24 ore dall'arrivo del bastimento, se il tempo lo permette, e restituirsi entro l'eguale spazio di tempo.

Essa è dovuta solamente al primo giungere del bastimento nella rada o nel porto della residenza consolare; non dovrà quindi ripetersi allorquando esso vi ritorni dopo avere percorso i porti e le rade adiacenti.

Così gli ufficiali consolari, come quelli della regia marina, dovranno vestire l'uniforme (art. 130).

L'ora della visita dovrà essere preventivamente annunciata dal comandante per mezzo di un ufficiale di bordo, e del Console per mezzo del Vice-Console. In difetto del Vice-Console o di altro ufficiale consolare, l'avviso si darà in iscritto (art. 131).

Il comandante farà la visita accompagnato da uno o più ufficiali dello stato maggiore; il Console gli spedirà il Vice-Console od altro ufficiale consolare ad incontrarlo al luogo di sbarco.

Il Console farà la visita accompagnato dal Vice-Console; il comandante gli spedirà una lancia (art. 132).

Il Console generale è ricevuto alla scala dal comandante accompagnato dall'ufficiale di guardia. La guardia si tiene coll'arma al piede.

Il Console è ricevuto alla scala dall'ufficiale in secondo del bastimento accompagnato dall'ufficiale di guardia. Il comandante lo attende alla porta della camera. La guardia è disposta in ala senz'armi.

Il Vice-Console è ricevuto alla scala dall'ufficiale di guardia, che lo introduce dal comandante.

Partendo dal bordo gli ufficiali consolari, riceveranno gli stessi onori (art. 133).

In occasione della visita ufficiale a bordo dei bastimenti della Marina reale, gli ufficiali consolari saranno salutati, partendo, collo sparo di undici colpi di cannone se Agenti e Consoli generali, di nove se Consoli generali, di sette se Consoli, e di cinque se Vice-Consoli, purchè le condizioni del bastimento e le prescrizioni locali non ostino.

Gli stessi onori dovranno essere resi all'ufficiale consolare, che nel porto o rada della sua residenza ufficiale prenda imbarco sopra un bastimento della regia marina per lasciare definitivamente la sua residenza o sbarchi da esso, quando però non vi sia nella stessa residenza un altro ufficiale consolare di grado superiore (art. 134).

Finalmente fu stabilito che qualora un bastimento della Marina reale approdi in un porto o rada ove risieda un ufficiale consolare di seconda categoria, il comandante è tenuto solamente a restituire, entro 24 ore, la visita fattagli dal Console generale o dal Console in uniforme.

Nel ricevimento e nei saluti si osserverà tanto dai Consoli, quanto dagli ufficiali della marina, il ceremoniale prescritto dagli articoli precedenti (art. 135);

late dai trattati, gli ufficiali consolari devono uniformarsi agli usi stabiliti e alle convenienze. Essi, dice il più volte citato Charles De Martens, non devono pretendere alcuna distinzione che non sia loro incontestabilmente dovuta a titolo di possesso, di consenso, o di gerarchia. Le Potenze cristiane non hanno stabilito alcun ceremoniale pe' Consoli. Non invalse l'uso che essi sieno presentati al sovrano, nè, per conseguenza, ricevuti alla sua corte (19).

(19) Ch. De Martens, *Loc. cit.*

TITOLO SESTO

Doveri de' Consoli.

SOMMARIO.

124. I Consoli sono i protettori naturali de' cittadini dello Stato da cui hanno ricevuto la nomina.
125. In qual modo debbano essi reclamare in favore degli stessi cittadini.
126. Inscrizione di questi nel registro del Consolato per poterne godere la protezione.
127. Tale protezione è affatto politica; conseguenza di tale principio.
128. La medesima è dovuta contro le vessazioni offensive del Diritto delle genti.
129. Se trattisi di affari puramente *privati*, i quali non tocchino interessi nazionali, deve il Console lasciare che la giurisdizione locale eserciti i suoi diritti.
130. Come protettore naturale de' cittadini del suo paese, egli deve assisterli co' suoi buoni consigli, allorchè a lui si rivolgano per chiedergli delle direzioni o delle informazioni.
131. In qual caso possa rifiutare la protezione a lui chiesta.
132. È specialmente a riguardo delle persone addette alla marina del loro paese che devono i Consoli spiegare la loro protezione.
133. Di che sieno tenuti rendere avvisati i Capitani de' bastimenti nazionali.
134. Disposizioni che devono dare qualora giunga a loro notizia che qualcuno di cotesti bastimenti sia in pericolo di naufragio.
135. Il Console deve protezione e soccorso ai naufraghi, nonchè ai marinai sbarcati nel luogo di sua residenza per causa di malattia, od ivi abbandonati.
136-137. Come egli debba provvedere al ritorno in patria di tali persone.
138. A che sia tenuto nel caso in cui un marinaio cada ammalato durante il viaggio, o rimanga ferito essendo in attività di servizio.
139. Il Console deve vegliare a che nessun marinaio appartenente ad un bastimento mercantile del suo paese sia, all'estero, intempestivamente congedato.
140. Egli esercita sui suoi concittadini una sorveglianza, per dir così, paternale.
141. In quali casi la protezione del Console possa estendersi anche ad individui di estere nazioni.
142. Disposizione sancita in proposito dal regolamento consolare italiano.

143. Anche i Consoli hanno il dovere di vegliare agli interessi della propria nazione *collettivamente presa.*
144-148. In quali modi adempiano a siffatto dovere.
149. Obbligo che incombe agli ufficiali consolari a riguardo degli atti di citazione loro trasmessi dal Ministero degli Affari Esteri per notificarsi alle parti interessate.
150. Riassunto de' doveri de' Consoli.

124. Or che conosciamo le prerogative, ossia le franchigie di cui godono gli ufficiali consolari, vediamo quali sieno i loro doveri e le loro attribuzioni.

Da quanto fu detto circa l'origine de' Consolati, chiaro emerge che il principale dovere del Console è di prestare tutto il suo appoggio al commercio legale de' suoi nazionali e di proteggerli contro tutte le vessazioni o provvedimenti arbitrari onde fossero colpiti o minacciati.

I Consoli adunque sono i protettori naturali de' cittadini dello Stato da cui hanno ricevuto la nomina: è pel loro mezzo, come si disse fin dal principio (§ 2), che si viene mirabilmente a completare l'obbligo che ha ogni governo di difendere que' de' suoi sudditi, che non potendo viver felici nella terra ove respirarono le prime aure, sen vanno in estera contrada.

125. Per la qual cosa è ai Consoli, come dispongono le convenzioni consolari o i trattati di commercio e di navigazione, che appartiene di rivolgersi alle Autorità tanto giudiziarie come amministrative del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione de' trattati in vigore fra il loro paese e quello ove essi risiedono, e contro ogni abuso di cui avessero a lagnarsi i loro nazionali. Se le loro rimostranze fossero state messe in non cale da quelle Autorità, i medesimi ufficiali consolari possono rivolgersi al governo territoriale per mezzo della Legazione da cui dipendono, ed anco direttamente, in mancanza di un agente diplomatico accreditato dal loro governo (1).

(1) Così dispongono le convenzioni consolari in vigore fra l'Italia, la Francia (art. 7), il Brasile (art. 4), il Perù (art. 11), la Spagna (art. 15), gli Stati-Uniti (art. 9), la Repubblica di Nicaragua (art. 10), il Portogallo (art. 7), l'Impero germanico (art. 9), il Belgio (art. 9), ed il trattato di commercio colla Repubblica dell'Uruguay (art. 21).

Anche giusta la legislazione italiana, s'è veduto (§ 24 e nota 4) che

126. È ben naturale che per godere della protezione del proprio Console debba, chi la invoca, essere da questi conosciuto come suo nazionale; la qual cosa si eseguisce facendosi inscrivere nel registro che i Consoli devono tenere aperto nell'ufficio consolare per la inscrizione de' nazionali dimoranti nel distretto. Dispone la legge consolare italiana che tale inscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro il termine di sei mesi; in difetto darà luogo al pagamento di una tassa eguale a quella che sarebbe da ciascuno dovuta per ottenere il suo passaporto. A richiesta degli inscritti, il Console ne spedisce loro il certificato. In margine del registro sarà presa annotazione de' fatti o documenti producenti la perdita della cittadinanza e de' diritti civili, od una restrizione nell'esercizio de' medesimi (2).

127. Del resto, la protezione dovuta dai Consoli ai loro nazionali è affatto politica; epperò non deve estendersi fino alla difesa particolare degli interessi di un individuo chiamato da-

quando manchi una Legazione o un agente politico, al qual caso equivale quello dell'assenza dell'Inviato, sono i Consoli autorizzati ad avere diretti rapporti ufficiali col governo territoriale. Eccettuati questi casi, ogni domanda o reclamo che sembri necessario o conveniente di produrre, si avrà ad esaminare ed inoltrare dalla legazione o dall'agente politico (art. 77 del regolamento consolare).

(2) Art. 24. È poi stabilito dal regolamento, che il registro per l'inscrizione de' nazionali, prescritto dal citato art. 24 della legge, dovrà essere munito di un indice in cui verranno segnati in ordine alfabetico i nomi degli individui inscritti nel registro stesso.

Le inscrizioni dovranno farsi per ordine di data e senza interlinee.

Se la persona da inscriversi ha famiglia, dovranno pure essere inscritti tutti gli individui che la compongono.

Ed affinchè non avvenga che s'inscriva come nazionale chi realmente non lo è, fu stabilito che la sua nazionalità debba essere preventivamente accertata (art. 93).

E giusta il Regio Decreto 4 settembre 1862 N.° 809, i cittadini del Regno d'Italia dimoranti all'estero, i quali vogliano ottenere o conservare la loro inscrizione ne' registri del Consolato Italiano per goderne la protezione, dovranno indicare non solo il loro nome, ma anche il cognome, ossia il casato, e qualora non abbiano cognome, dovranno sceglierne uno, che, adottato, non potranno più variare, salvo uniformandosi alle prescrizioni delle vigenti leggi.

vanti a un tribunale. Senza dubbio, qualora questo individuo fosse assente, il Console potrebbe fornire delle note, illuminare i giudici, provocare lo zelo e l'intervento di quelle Autorità cui le leggi od i regolamenti danno l'incarico di vegliare agli interessi degli assenti (3).

128. Ma sarebbe, dice il Pardessus, cosa essenzialmente contraria alla dignità delle funzioni del Console, di presentarsi davanti a un tribunale per patrocinarvi in qualche modo la causa di un privato (4). Possiamo applicare ai Consoli quanto fu detto a riguardo degli Agenti diplomatici (Volume I, §§ **344, 345, 346**): vale a dire, ad essi incombe di proteggere i loro concittadini soltanto ne' casi in cui fossero questi vittima di procedimenti arbitrari o di diniego di giustizia da parte delle Autorità locali; oppure venissero a verificarsi a loro danno altre vessazioni offensive del Diritto delle genti. In siffatti casi, è sacro dovere di un ufficiale consolare di intervenire nel modo che abbiamo diggià accennato.

129. Al contrario, se trattisi di affari puramente *privati*, i quali non tocchino interessi nazionali, ed a cui riguardo sieno insorte delle contestazioni fra i concittadini del Console e gli indigeni, ha egli l'obbligo di lasciare che la giurisdizione locale eserciti i suoi diritti; e sarebbe per lui un gravissimo errore il volere in ciò intromettersi. Devesi, ben inteso, ripeteremo anche qui, eccettuare il caso in cui l'esercizio di tali diritti avesse luogo irregolarmente, commettendosi degli arbitrî a danno di uno straniero; perocchè, in tal caso, la protezione da questo invocata allo scopo di ottenere l'esecuzione imparziale delle leggi, non potrebbe essergli negata nè dall'agente diplomatico, nè dall'ufficiale consolare della nazione cui egli appartiene. Insomma, conchiuderemo col prelodato scrittore dicendo, che i Consoli non devono giammai perdere di vista, che essi non sono nè ponno essere riguardati come

(3) La legge consolare italiana espressamente dispone, che i Consoli assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi, *specialmente se assenti* (art. 23).

(4) Pardessus, § 1452.

incaricati d'affari de' loro concittadini, ed alloraquando spiegano la loro azione si devono considerare come i difensori di un interesse generale minacciato nella causa o nella persona di un privato cittadino (5).

130. Come protettore naturale de' cittadini del suo paese, deve il Console assistere co' suoi buoni consigli coloro fra essi che a lui si rivolgano per chiedere delle direzioni o delle informazioni che la sua posizione lo metta in grado di poter loro dare. Egli deve porre ogni studio a mantenere intatti, nella persona di tutti, l'onore ed il credito della madre patria.

131. Nelle sue relazioni ufficiali ed anco private co' membri della colonia di cui è capo, il Console deve agire con la circospezione che richiede il carattere pubblico di cui è rivestito; gli incombe, per conseguenza, di rifiutare il suo appoggio a tutti quelli de' suoi nazionali che, in un affare qualunque, fossero incorsi ne' giusti rigori della legge, o che volessero immischiarlo in operazioni incompatibili co' doveri della sua carica. Se si tratti di questioni insorte fra essi, spetta all'ufficiale consolare d'indurli a ricorrere piuttosto al suo arbitramento che alle vie sempre dispendiose della giustizia ordinaria; più la sua autorità è estesa, dice Ch. De Martens, e più egli arreca di moderazione e di saggezza nell'esercizio di siffatta autorità (6).

132. È specialmente poi a riguardo delle persone addette alla marina del loro paese che devono i Consoli spiegare la loro protezione, soccorrendole in caso di bisogno; intervenendo in loro favore se avvenga che sieno state lese; aiutandole co' loro consigli, appoggiandole co' loro buoni uffici, difendendo le loro persone, i loro beni, i loro diritti e la loro libertà. A tale scopo, dappertutto ove è necessario, l'ufficiale consolare deve agire o parlare per esse, e, se fosse mestieri, dirigere alle Autorità locali delle instanze verbali o per iscritto, elevare de' reclami, formolare delle lagnanze.

(5) PARDESSUS, *loco citato.*
(6) CH. DE MARTENS, § 74.

133. Per non venir meno a questa protezione, egli è tenuto, qualora avvenga che, nel luogo ove ha sede il Consolato o in un altro del distretto, si manifesti una malattia epidemica o contagiosa, di renderne avvisati i Capitani de' bastimenti nazionali che fossero per approdare, onde possano sospendere l'approdo o prendere le necessarie precauzioni (7).

I Consoli dovranno pure dare avviso ai Capitani de' bastimenti nazionali, che sieno per approdare o comunicare colla terra, del blocco decretato od effettivo del porto di loro residenza, della guerra dichiarata o combattuta, e di ogni altra circostanza speciale per cui giovi ai Capitani di prendere qualche provvedimento pe' loro interessi o per quelli degli armatori (8). È ben vero che invalse l'uso fra le nazioni di notificare il blocco per mezzo di manifesti che si spediscono in via diplomatica agli Stati neutrali, onde questi li mettano a conoscenza de' loro sudditi; come egualmente si ricorre a tali manifesti per rendere edotti i popoli neutri della guerra che si vuol combattere fra due o più Stati. Se non che, può benissimo avvenire che la notificazione ufficiale venga ignorata, per aver avuto luogo quando la nave si trovava in corso di navigazione. Egli è perciò che riesce molto utile ai Capitani di venire informati del nuovo ordine di cose per mezzo de' Consoli loro protettori naturali.

134. Ed è altresì per tale loro qualità che hanno l'obbligo gli ufficiali consolari di prestare alle navi e agli equipaggi nazionali attiva assistenza. Epperò, se giunga a loro notizia che un bastimento nazionale sia in pericolo di naufragio, daranno sollecite disposizioni affinchè gli vengano prestati i soccorsi necessari, e faranno, o direttamente o per mezzo dell'Autorità locale, tutti gli atti opportuni a salvare l'equipaggio ed il bastimento (9).

135. Che se il naufragio sia avvenuto, il Console deve pro-

(7) Così dispone l'art. 124 del regolamento consolare italiano.
(8) Art. 125 dello stesso regolamento.
(9) Art. 126.

tezione e soccorso ai nazionali spinti dalle onde nel luogo di sua residenza (10). Deve del pari protezione e soccorso ai marinai sbarcati ivi per causa di malattia, ed anco a quelli ivi sbarcati od abbandonati, senza che abbiano ricevuto contemporaneamente arruolamento su altra nave.

136. Siccome, qualora lo sbarco sia conseguenza di naufragio, le spese pel ritorno in patria delle accennate persone sono a carico dell'armatore e vengono pagate sul prodotto degli avanzi, se ve n'ha, della nave e de' suoi attrezzi, e sui noli delle mercanzie salvate (11); egli è perciò che spetta al Console di vegliare a che da tal prodotto e noli sia prelevata la somma necessaria per tali spese, ed anco pe' salari che possono essere dovuti all'equipaggio della nave naufragata (12). Ne' casi poi in cui le persone sbarcate sieno state congedate dall'armatore, Capitano o padrone per qualunque causa non procedente dal fatto o dalla volontà di esse, dee l'ufficiale consolare farsi sborsare dal Capitano o padrone le spese necessarie pel ritorno in patria che devono essere sopportate dalla nave (13).

137. In tutti gli altri casi, dovendosi per cura del Console provvedere al ritorno in patria della gente di mare (14), egli

(10) Nel capo primo del seguente titolo accenneremo gli atti conservatori cui i Consoli possono addivenire, giusta le convenzioni consolari o i trattati di commercio e di navigazione, nel caso di naufragio o di investimento di una nave appartenente al loro governo oppure a sudditi di esso nel distretto del loro Consolato.

(11) Art. 75, lettera *b*) del Codice della marina mercantile del Regno d'Italia.

(12) Giusta il Codice di commercio italiano, nel caso di naufragio, di preda o di rottura con perdita intiera della nave e delle merci, i marinai non possono pretendere alcun salario; senza avere però l'obbligo di restituire ciò che loro fosse stato anticipato. Ma se qualche parte della nave sia stata salvata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati sugli avanzi della nave dei salari scaduti. Se gli avanzi non bastano, o se non si sono salvate che le merci, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo. I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo lucrato (art. 359, 360, 361).

(13) Citato art. 75, lettera *a*) del predetto Codice della marina mercantile.

(14) Art. 76, 1.° capoverso.

si rivolgerà ai Capitani o padroni de' bastimenti mercantili con bandiera nazionale (15), o pur anco, come si vedrà in seguito (vedi § **196**), ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel porto di sua residenza. In mancanza di bastimenti mercantili o da guerra nazionali, il Console non ha altro mezzo che di ricorrere a navi straniere; nel qual caso sarà sua cura di ottenere le condizioni le meno onerose per i proprietari de' bastimenti su cui la gente di mare ha servito.

138. Ove un marinaio cada ammalato durante il viaggio, o rimanga ferito essendo in attività di servizio, dee il Console, sulla dichiarazione a lui fatta dal Capitano, sollecitarne appo le Autorità locali l'ammessione in un ospedale od altro luogo ove possa essere curato. Avendo luogo la cura negli accennati casi a spese della nave, e talvolta anche del carico (16), incombe all'ufficiale consolare di fissare la somma necessaria, secondo le circostanze de' luoghi e delle persone, per la stessa cura, ed altresì pel ritorno in patria del marinaio ammalato o ferito, la qual somma è dal Capitano posta in suo potere (17).

139. Dee finalmente il Console vegliare a che nessun marinaio appartenente a un bastimento mercantile del suo paese sia, all'estero, congedato dal Capitano prima del termine del viaggio pel quale era stato arruolato, salvo che il Capitano lo facesse ripatriare a sue spese, dopo di avergli pagato il pattuito salario.

(15) S'è già veduto (nota 23, titolo terzo, pag. 32) che i medesimi sono in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero nella necessità di far ritornare in patria, purchè il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per 50 tonnellate di portata (art. 114 dello stesso Codice della marina mercantile).

(16) Giusta il Codice di commercio italiano, il marinaio, oltre di essere pagato de' salari, è curato e medicato a spese della nave se cade ammalato durante il viaggio, o se è ferito pel servizio della nave. È curato a spese della nave e del carico se è ferito combattendo contro i nemici od i pirati (art. 363, 364).

(17) Art. 365.

140. I Consoli, al pari de' capi di missione (Volume I, § 347), in ricambio della protezione dovuta ai loro concittadini, esercitano su di essi una sorveglianza, per dir così, paternale; e quindi ammoniscono coloro che una cattiva condotta rendesse sospetti alle Autorità del paese, ed i cui atti o discorsi fossero tali da suscitare delle difficoltà fra i due governi.

141. Quantunque, generalmente, gli ufficiali consolari non debbano proteggere che i sudditi del loro sovrano, tuttavia non è ad essi vietato, pel vincolo di solidarietà che unisce insieme tutte le nazioni, di rendere simile ufficio a stranieri appartenenti ad uno Stato che non abbia un ufficiale consolare nel luogo di loro residenza, o il cui Consolato sia vacante; purchè, beninteso, i servigi che dal Console si rendono ad uno straniero, da lui si prestino per guisa da non nuocere menomamente ai suoi nazionali o agli interessi generali del suo paese.

142. Ne' paesi d'Africa e di Levante, quest'uso della protezione accordata dai Consoli di una nazione a cittadini di altre nazioni, è molto più esteso che altrove. Il regolamento consolare italiano espressamente dispone che in que' paesi potranno essere ammessi a godere della protezione del Consolato gli stranieri che sieno nelle condizioni contemplate dai trattati e dagli usi. I Consoli ivi residenti terranno un elenco degli individui protetti dal Consolato (18).

143. Sebbene la cura di vegliare agli interessi della nazione *collettivamente presa* sia in modo principale affidata agli agenti diplomatici, nullameno anche i Consoli hanno il dovere di esercitare, unitamente a questi, siffatta vigilanza ne' luoghi ove essi risiedono, molto lontani talvolta dalla capitale in cui è stabilita la Legazione. È all'osservanza de' trattati, alla tutela degli interessi dello Stato, al mantenimento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale, che i Consoli hanno special-

(18) Art. 94 di quel regolamento. Giusta l'art. 283, acciò gli Agenti consolari possano negli indicati paesi accordare la protezione italiana a stranieri, è necessario che ne abbiano ottenuta espressa autorizzazione dal Console del distretto.

mente la missione di vegliare. Invigilano altresì, e tale vigilanza è pure esercitata dagli Agenti consolari, a che i Capitani e gli equipaggi di bastimenti mercantili si uniformino alle leggi, ai regolamenti, ai pubblici trattati e alle discipline marittime (19).

144. In quanto alla bandiera nazionale, la loro vigilanza deve essere diretta a che non sia adoperata se non in conformità al disposto dalle leggi e dai regolamenti, e loro incombe di denunciare al Ministero degli Affari Esteri ed a quello della Marina gli abusi e le infrazioni che per avventura venissero a scoprire (20).

145. Appunto per non venir meno al dovere che ha ogni ufficiale consolare di vegliare agli interessi della propria nazione *collettivamente presa*, ove giunga a sua cognizione che qualche bastimento nazionale o straniero prepari ne' porti del di lui circondario operazioni contrarie a quegli interessi, perchè dirette a violare le leggi doganali o marittime dello Stato, ovvero la neutralità od il blocco decretato dal suo governo, gli appartiene di procurarsi informazioni il più possibilmente esatte sull'indole e sullo scopo di queste operazioni, e di darne sollecito avviso ai predetti due Ministeri (21).

146. Devono inoltre i Consoli tenere informato il proprio governo di tutto ciò che può essere di pubblica utilità in ordine principalmente alla navigazione, al commercio, all'industria ed alla pubblica salute (22).

Adempie un Console a siffatto dovere trasmettendo regolarmente l'elenco delle navi che arrivano dai porti del suo paese o che partono per questa destinazione. Per potere ciò eseguire, egli terrà un registro dell'importazione e dell'esportazione, e de' movimenti d'entrata e d'uscita de' bastimenti nazionali approdati nelle rade o ne' porti del distretto, secondo

(19) Art. 21, 27, 64 N. 2 della legge consolare italiana, art. 143 del regolamento.

(20) Art. 122 del regolamento.

(21) Art. 123.

(22) Art. 22 della legge.

le norme fissate dal Ministero della Marina. Allo stesso Ministero sarà da lui spedito alla fine di ogni trimestre un estratto autentico di detto registro. I Consoli dovranno pure somministrargli i dati sulla navigazione estera diretta co' porti del loro paese, e le indicazioni annuali sui naufragi de' bastimenti nazionali avvenuti nel distretto consolare, uniformandosi alle istruzioni relative (23).

147. Il Console dee comunicare al Ministero degli Affari Esteri le tariffe doganali e di porto in vigore nel paese ove egli esercita le sue funzioni, e lo previene senza ritardo de' cangiamenti effettuati o progettati in coteste tariffe. Rende consapevole lo stesso Ministero di tutti i trattati, ordinanze od atti legislativi novelli concernenti la navigazione e il commercio.

L'ufficiale consolare informa altresì il suo governo del movimento delle forze navali delle diverse nazioni ne' paraggi vicini alla sua residenza, come del pari degli avvenimenti di mare di qualche interesse; lo avverte dell'esistenza, dell'uscita e della cattura de' corsari o de' pirati che corrono i mari adiacenti, nonchè de' preparativi ne' porti del suo Consolato che farebbero presumere una guerra prossima. Inoltre dee il Console vegliare alla inflizione delle pene incorse da' suoi nazionali che abbiano trasgredito le leggi proibitive della tratta de' neri.

148. I Consoli, quali ufficiali di polizia sanitaria marittima, devono informare il Ministero degli Affari Esteri delle leggi ed altri atti ufficiali relativi alla salute pubblica che vengano promulgati nel luogo di loro residenza; osservare nel loro distretto lo stato sanitario e riferire prontamente allo stesso Ministero, ed a quello dell'Interno, ogni notizia interessante la sanità pubblica e qualsiasi provvedimento diretto a proteggerla (24).

149. Fra gli obblighi degli ufficiali consolari v'ha quello di

(23) Art. 144 del regolamento.
(24) Art. 102.

far giungere alle parti interessate, sia direttamente, sia pel mezzo officioso delle Autorità locali, senza spese nè formalità di giustizia, gli atti di citazione che a termini delle leggi di procedura, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'Autorità giudiziaria, davanti la quale fu promosso il giudizio, vengono consegnati al Ministero degli Affari Esteri, e da questo loro trasmessi. Quando il Console, cui sia inviata una citazione, sappia che la persona da citarsi si trova nel distretto di un altro Consolato, dovrà spedirla al medesimo perchè la faccia pervenire nel modo sovra indicato. In ogni caso informerà il Ministero del suo operato (25).

150. Sono questi, in generale, i doveri degli ufficiali consolari tanto di prima, come di seconda categoria. Tali doveri si riassumono nel cooperare cogli agenti diplomatici, onde impedire che non sieno lesi nè i diritti della propria nazione, nè quelli de' membri che la compongono.

(25) Art. 103.

TITOLO SETTIMO

Attribuzioni de' Consoli.

—=—

SOMMARIO.

151. Le attribuzioni de' Consoli altro non contengono se non l'attuazione pratica de' loro doveri.
152. Disposizione sancita dalla legislazione italiana.
153. Divisione della materia relativa alle funzioni de' Consoli in quattro capi.

151. Le varie attribuzioni spettanti ai Consoli, le quali sono determinate dalle leggi de' diversi paesi, dalle convenzioni consolari o dai trattati di commercio e di navigazione, ed anche dagli usi, altro non contengono se non l'attuazione pratica de' loro doveri, e specialmente di quello che si riferisce alla protezione degli interessi de' nazionali; si può anzi dire che le attribuzioni o funzioni de' Consoli vengano in certo modo a confondersi coi doveri di cui abbiamo parlato nel titolo precedente.

152. Dispone la legislazione italiana, cui sono conformi le altre legislazioni, che i Consoli esercitano funzioni amministrative, ed in caso di delegazione, eziandio diplomatiche. Rivestono pure la qualità di ufficiali dello stato civile, di notai rispetto ai nazionali ed anche di giudici, entro i limiti de' trattati, degli usi e delle leggi locali, uniformandosi alla legge consolare e alle altre leggi del Regno (1).

(1) Art. 2 della legge consolare.

153. Noi parleremo partitamente di tutte queste funzioni de' Consoli, eccettuate le diplomatiche, che, come si disse, vengono esercitate in caso di delegazione, dovendo per le medesime ricevere applicazione le norme di cui ci siamo occupati nel primo volume.

Divideremo pertanto la materia concernente le funzioni consolari in quattro capi.

Il primo avrà per oggetto le funzioni amministrative de' Consoli.

Il secondo, le loro funzioni come ufficiali dello stato civile.

Il terzo, le loro funzioni come notai.

Il quarto, le loro funzioni giudiziarie.

CAPO PRIMO

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DE' CONSOLI

—=—

SOMMARIO.

154. Funzioni de' Consoli a riguardo de' decessi e successioni de' sudditi del loro sovrano.
155. Convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione vigenti in proposito fra il Regno d'Italia e le altre nazioni.
156. Quando possa aver luogo l'intervento degli ufficiali consolari della nazione del defunto, per conservare l'integrità della successione nell'interesse degli aventi diritto all'eredità.
157. Operazioni cui essi possono procedere. Apposizione de' sigilli.
158. Formazione dell'inventario.
159. Vendita ai pubblici incanti de' beni mobili della successione.
160. Deposito in luogo sicuro degli effetti e valori compresi nell'inventario, dell'ammontare de' crediti riscossi e de' prodotti delle percepite rendite.
161. Annunzio dell'avvenuto decesso e convocazione de' creditori esistenti verso la successione.
162. Amministrazione e liquidazione dell'eredità senza ingerenza dell'Autorità locale.
163. Costituzione della tutela e della cura secondo le leggi della nazione del Console.
164. Disposizione della legislazione italiana circa le attribuzioni degli Agenti consolari nel caso di decesso di un nazionale.
165. Come si proceda allorquando nel luogo ov'è seguito il decesso non si trovi alcun ufficiale consolare della nazione del defunto.
166. Funzioni de' Consoli a riguardo delle successioni della gente di mare e de' passeggieri del loro paese morti a terra od a bordo di una nave nazionale.
167. Atti conservatori cui possono addivenire gli ufficiali consolari nel caso di naufragio o d'investimento di una nave nazionale nel distretto del loro Consolato.
168. Disposizione sancita dal Diritto internazionale convenzionale in vigore fra il Regno d'Italia e gli altri Stati.
169. In qual caso sia inapplicabile tale disposizione.
170. Ufficio dell'Autorità locale allorchè è ammesso l'intervento del Console.
171. Provvedimenti che si devono prendere dalla stessa Autorità locale nell'assenza e sino all'arrivo degli ufficiali consolari, o della persona da essi designata.
172. Quali diritti possano percepirsi dalla medesima pel suo intervento.
173. I predetti atti conservatori sono di esclusiva competenza delle Autorità territoriali qualora sorga dubbio sulla nazionalità de' legni naufragati.
174. Esenzione degli oggetti salvati dai diritti di dogana.

175. Disposizione sancita dalla legislazione italiana circa le attribuzioni degli Agenti consolari ne' casi di naufragio o d'investimento di una nave del loro paese.

176. Attribuzioni dell'ufficiale consolare nel caso di approdo nel porto di sua residenza di un bastimento mercantile con bandiera nazionale.

177. Attribuzioni che può esercitare alla partenza della nave.

178. Dovere del Capitano di dichiarare al suo Console le avarie *grosse* o *comuni* sofferte dal bastimento nel corso del viaggio.

179. Funzioni de' Consoli nel caso di avarie *semplici* o *particolari*.

180. In qual caso il regolamento delle avarie *grosse* o *comuni* spetti al Console della nazione di cui la nave porta la bandiera.

181. In qual caso spetti alle Autorità locali.

182-191. Varie attribuzioni de' Consoli secondo la legislazione italiana a riguardo delle navi mercantili con bandiera nazionale.

192. Disposizione sancita dal Diritto internazionale convenzionale circa le perquisizioni a farsi a bordo di una nave mercantile straniera.

193. Altra disposizione risguardante le dichiarazioni che possono riceversi dagli ufficiali consolari.

194. Obbedienza dovuta, all'estero, ai loro Consoli, dagli inscritti nelle matricole e ne' registri della gente di mare.

195-198. Rapporti de' Consoli colla marina militare del loro paese.

199. Rinvio alla seconda parte del presente volume per le loro attribuzioni relative all'arresto de' marinai disertori.

200. Rilascio e vidimazione delle patenti di sanità.

201. Rilascio e vidimazione de' passaporti.

202. Rilascio de' certificati di vita.

203. Atti e documenti ai quali il Console appone la sua legalizzazione.

204. Vidimazione de' libri di commercio.

205. Ricevimento delle dichiarazioni di rinunzia ad una eredità o ad una comunione coniugale, oppure della loro accettazione col beneficio dell'inventario.

206. Rilascio di vaglia postali consolari.

154. Fra le funzioni amministrative de' Consoli, occupano un posto importantissimo quelle relative ai decessi e successioni de' sudditi del loro sovrano.

La legislazione italiana, per quant'è degli atti conservatorî cui possono addivenire gli ufficiali consolari nel caso di decesso di un Italiano nel distretto del loro Consolato, s'è rimessa alle convenzioni diplomatiche, ed anco agli usi de' diversi paesi (1). È d'uopo pertanto fare un cenno delle disposizioni sancite da tali convenzioni; per siffatta guisa ne sarà dato di conoscere le attribuzioni spettanti, nell'accennato caso, tanto ai Consoli italiani all'estero, come ai Consoli delle Potenze straniere in Italia.

(1) Art. 25 della legge consolare.

155. Sono unicamente le convenzioni consolari in vigore fra il Regno d'Italia, la Francia (2), il Brasile (3), il Perù (4), la Spagna (5), la Repubblica di Nicaragua (6), la Confederazione Elvetica (7), il Portogallo (8), l'Impero germanico (9), il Belgio (10), ed i trattati di commercio e di navigazione conchiusi colle Repubbliche di Venezuela (11), di Costa Rica (12) e dell'Uruguay (13), che hanno determinato gli uffici de' Consoli nel caso di decesso di qualche suddito di una delle parti contraenti nel distretto del loro Consolato. Ma le disposizioni di tali convenzioni e trattati saranno applicabili anche agli ufficiali consolari delle altre nazioni, in virtù della clausola che, come s'è altre volte detto (§§ **91**, **97**), trovasi in tutti i trattati di commercio e di navigazione vigenti fra il Regno d'Italia e le Potenze straniere, per la quale è assicurato ai Consoli degli Stati contraenti il trattamento di quelli della nazione la più favorita.

156. Qualora avvenga il decesso di un Italiano all'estero o di uno straniero qualsiasi in Italia, le Autorità locali hanno l'obbligo di avvisare immediatamente il Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare nel cui distretto è occorso il decesso. Essi devono da parte loro dare lo stesso avviso a quelle Autorità, ove per i primi ne fossero informati (14).

(2) Art. 9 e 10.
(3) Art. 7.
(4) Art. 14 e 15.
(5) Art. 17 e 18.
(6) Art. 12 e 13.
(7) Art. 17.
(8) Art. 9 e 10.
(9) Art. 11 e 12.
(10) Art. 15.
(11) Art. 21.
(12) Art. 21.
(13) Art. 24.
(14) Il regolamento consolare italiano impone ai Consoli di rendere consapevole anche il Ministro degli Affari Esteri di ogni decesso di nazionali seguito nel loro distretto, e pervenuto a loro notizia. Lo devono pure informare di tutte le successioni che siensi aperte nel distretto, alle quali sieno chiamati nazionali non presenti in luogo (art. 104).

L'intervento degli ufficiali consolari della nazione del defunto, per conservare l'integrità della successione, nell'interesse degli aventi diritto all'eredità e specialmente degli eredi nazionali, è dal Diritto internazionale convenzionale ammesso, qualora il defunto non avesse fatto testamento, oppure nel disporre de' suoi beni non si fosse curato di designare alcun esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci a succedere od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo dell'aperta successione.

Non potrebbe pertanto quell'intervento aver luogo quando fossero presenti gli esecutori testamentari designati dal defunto, oppure gli eredi i quali siano maggiori d'età e capaci a succedere, od i loro mandatari (15). Siccome infatti i Consoli non si possono altrimenti considerare che come *negotiorum gestores* degli eredi, così devono essi astenersi da ogni diretta ingerenza nel caso in cui gli interessati sieno in grado di provvedere da sè medesimi a conservare l'integrità dell'aperta successione, essendo appunto questo, come dicevamo, lo scopo del loro intervento (16). In tal caso, sarà bensì obbligo del Console di assistere co' suoi consigli, se ne sia richiesto, gli eredi o gli esecutori testamentari e di loro accordare il suo appoggio, ma non potrà in alcun modo ingerirsi nella successione, salvo che non vi sia stato autorizzàto con regolare mandato delle parti interessate (17).

157. La prima operazione cui può procedere il Console della

(15) Lo stesso regolamento vieta formalmente in tal caso ai Consoli di prendere qualsiasi diretta ingerenza nelle successioni aperte nel loro distretto, sebbene la medesima sia guarentita da convenzioni internazionali od acconsentita dagli usi o dalle leggi locali (citato art. 104).

(16) Vedi art. 1141 del Codice civile italiano. Rilevasi da tale articolo che cessa la *negotiorum gestio*, quando l'interessato è in grado di provvedere da sè stesso alla incominciata gestione.

(17) Giusta il predetto regolamento, è vietato ai Consoli di accettare procure per ricupero, amministrazione o liquidazione di qualunque successione cui sieno chiamati nazionali, senza l'assenso del Ministero degli Affari Esteri (art. 105).

nazione del defunto, consiste nell'apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda delle parti interessate, sopra tutti i beni mobili e carte del defunto medesimo, prevenendone l'Autorità locale competente che potrà assistere a tale operazione ed apporre anche i propri sigilli (18). Questi sigilli, come pure quelli dell'ufficiale consolare, non dovranno togliersi senza il concorso della stessa Autorità locale. Tuttavia se, dopo di essere stata questa invitata ad assistere alla rimozione de' doppi sigilli, non si fosse curata di comparire nel termine di quarantotto ore dal ricevimento dell'avviso, il detto ufficiale consolare potrà procedere da solo alla rimozione.

158. La seconda operazione consiste nella formazione dell'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'Autorità locale, se essa, in seguito all'invito ricevuto dal Console, creda di dover assistere a cotesto atto. L'Autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio ne' medesimi possa esigere diritti di alcuna specie.

159. La terza operazione riguarda la vendita ai pubblici incanti di tutti gli effetti mobili della successione che potrebbero deteriorarsi e di quelli che fossero di difficile conservazione, come pure de' raccolti ed effetti per la cui alienazione si presentassero circostanze favorevoli (19).

160. La quarta operazione concerne il deposito in luogo sicuro degli effetti e valori compresi nell'inventario, dell'ammontare de' crediti che fossero stati riscossi e de' prodotti delle

(18) Secondo la legislazione italiana, quando si faccia luogo all'apposizione dei sigilli, vi procede il Pretore. Ne' comuni in cui non esista una Pretura, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal Conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al Pretore (art. 847 del Codice di procedura civile). È il Pretore pertanto, oppure il Conciliatore, trattandosi di uno straniero deceduto in Italia, che dovrà essere avvertito dall'ufficiale consolare, prima di procedere all'apposizione dei sigilli.

(19) Anche secondo il regolamento consolare italiano, i Consoli possono ordinare la vendita degli effetti caduti nelle successioni de' loro nazionali morti nel loro distretto quando vi sia pericolo di deperimento o vi concorra altro giusto motivo (art. 117).

percepite rendite; fatta però facoltà ai Consoli di confidarli a qualche commerciante che presenti solide garanzie. Cotesti depositi devono seguire, nell'uno e nell'altro caso, d'accordo coll'Autorità locale che abbia assistito alle precedenti operazioni, qualora, in seguito alla convocazione di cui si parlerà nel paragrafo seguente, si presentassero sudditi del paese o di una terza Potenza come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

161. Viene in quinto luogo l'annunzio dell'avvenuto decesso e la convocazione per mezzo de' giornali locali, e di quelli del paese del defunto, ove fosse necessario, de' creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè questi sieno in grado di produrre, nel termine fissato dalle leggi di ciascun paese, i rispettivi loro titoli di credito debitamente giustificati.

Presentandosi di tali creditori, il Console dovrà pagarli entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se abbia fondi da poter destinare a quest'uso; ed in caso contrario, appena realizzati ne' modi più convenevoli i fondi necessari; od infine nel termine acconsentito, dietro un comune accordo, tra l'ufficiale consolare e la maggioranza degli interessati.

Se il Console si rifiutasse al pagamento di tutti o parte de' crediti, allegando l'insufficienza de' fondi della successione per soddisfarli, compete ai creditori il diritto di chiedere all'Autorità competente, se lo ravvisino utile ai loro interessi, la facoltà di costituirsi in istato d'unione, in quello stato cioè in cui, in caso di fallimento, sono di diritto i creditori qualora non venga acconsentito un concordato (20). Ottenuta tale dichiarazione, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente consegnare all'Autorità giudiziaria od ai Sindaci del fallimento, secondo i casi, tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione; ed a lui rimarrà l'incarico di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci. In ogni caso, l'eredità od il suo prodotto potrà dal Console essere consegnata agli eredi

(20) Vedi art. 642 e seguenti del Codice di commercio italiano.

od ai loro mandatari, soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio del decesso sarà stato pubblicato ne' giornali (21).

162. In sesto luogo il Console della nazione del defunto ha il diritto di amministrare e liquidare da sè, o mediante persona nominata sotto la sua responsabilità, la successione testamentaria o legittima, senza che l'Autorità locale possa in ciò ingerirsi (22). Fu eccettuato il caso in cui si facessero va-

(21) Il regolamento consolare vieta ai Consoli italiani di spedire direttamente agli aventi diritto i fondi ed oggetti provenienti da successioni, o parte de' medesimi. Gli oggetti e fondi provenienti da successioni consegnati ai Consoli dall'Autorità locale, o dai mandatari, e quelli eziandio derivanti da successioni di nazionali amministrate e liquidate da essi, saranno considerati come *depositi,* e come tali custoditi nella cancelleria del Consolato. Tuttavia il denaro e gli oggetti preziosi dovranno essere immediatamente trasmessi al Ministero degli Affari Esteri, se gli eredi sono nello Stato, e non vi è opposizione da parte de' creditori o d'altri aventi diritto. Ma se si trattasse di successioni di marinai nazionali, è alla Capitaneria di porto del compartimento marittimo cui i defunti erano ascritti, che i Consoli dovranno fare la spedizione de' fondi, degli effetti d'uso che non sieno stati venduti e di ogni documento che riguardi le successioni stesse; dandone in pari tempo avviso al Ministero degli Affari Esteri (art. 105 nel capoverso, 106, 107).

I Consoli hanno diritto ad una provvigione dell'uno e mezzo per cento sul denaro spettante a successioni, che ad istanza degli interessati facciano pagare nello Stato per mezzo de' loro procuratori (art. 108).

Fu poi stabilito che le somme, valori ed effetti del debito pubblico dello Stato per qualunque titolo depositati nelle cancellerie consolari, devono essere trasmessi, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, alla cassa de' depositi e prestiti, se durante un biennio non se ne fece richiamo dagli aventi diritto (art. 118).

(22) Lo stesso regolamento dispone che in tutti i Consolati si terrà un registro, munito d'indice alfabetico, per la contabilità delle successioni da essi amministrate o liquidate. Gli incassi e le spese riflettenti le singole successioni saranno inscritte in apposite colonne, ed ogni successione avrà un numero progressivo. I documenti e le corrispondenze relative avranno in fronte, oltre il numero assegnato alla successione, un secondo numero progressivo, e saranno in originale od in copia raccolti in apposito fascicolo, che porterà sulla facciata esterna il nome del defunto ed il numero della successione (art. 111).

Ogni ricevuta destinata a far fede della rimessione agli eredi di oggetti o di fondi provenienti da successioni aperte all'estero, sarà conservata negli archivi del Ministero degli Affari Esteri (art. 112).

lere de' diritti sulla successione stessa da sudditi del paese o di una terza Potenza. In tal caso, ove insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contestazione fra le parti, non avendo gli ufficiali consolari alcun diritto di risolverle, dovranno lasciare che sieno decise dai tribunali locali. Spetterà in allora ai medesimi ufficiali consolari di agire come rappresentanti la successione; mentre cioè conserveranno l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente l'eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti ne' termini sovra enunciati, veglieranno ad un tempo agli interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti davanti ai tribunali. È cosa benintesa che il Console dovrà loro somministrare tutte le carte e documenti valevoli a porre in chiaro la insorta controversia. Proferita la sentenza, sarà sua cura di eseguirla se non voglia appellarne, ed allora egli continuerà di pieno diritto la liquidazione stata sospesa durante la lite.

163. In settimo ed ultimo luogo spetta agli ufficiali consolari della nazione del defunto, ogniqualvolta ne sia il caso, di costituire la tutela e la cura secondo le leggi del loro paese.

164. Alle accennate operazioni, giusta le convenzioni consolari e i trattati di commercio e di navigazione di cui s'è

I Consoli sono responsabili delle somme, valori, mercanzie ed effetti mobili che vengono depositati d'ufficio nelle loro cancellerie o provengono da successioni di nazionali (art. 113).

I Consoli possono altresì, sotto la loro responsabilità, ricevere in deposito oggetti litigiosi ed ogni altro effetto, sulla domanda che loro ne sia fatta da nazionali o da altri nell'interesse di nazionali (art. 114).

Ogni deposito o ritiro di esso dovrà essere accertato mediante verbale da inscriversi in apposito registro, nel quale saranno indicate le monete ed i valori od oggetti depositati o ritirati, la provenienza e la causa del deposito (art. 115).

Le somme, gli oggetti preziosi o valori depositati, saranno dal Console custoditi sotto chiave, dopo essere stati chiusi e suggellati in appositi sacchi od involti, i quali porteranno esteriormente un'etichetta indicante il numero del deposito, il nome del deponente, ed anche, secondo i casi, la natura degli oggetti e l'ammontare della somma depositata (art. 116).

fatto parola, possono procedere tanto i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, quanto gli Agenti consolari, in caso di decesso di qualche suddito del loro sovrano. Ma in quanto agli ultimi dobbiamo notare che, secondo le disposizioni della legislazione italiana, l'Agente consolare non procede che alle misure conservatorie le più urgenti, dandone tosto avviso al Console da cui dipende, ed uniformandosi agli ordini che ne' singoli casi gli saranno trasmessi da lui. L'amministrazione delle successioni non potrà dal medesimo essere assunta senza l'autorizzazione preventiva dello stesso Console, od apposita procura degli interessati. È tuttavia l'Agente consolare autorizzato all'alienazione degli oggetti caduti nelle successioni quando vi sia pericolo di deperimento (23).

165. Le stesse convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione, prevedendo il caso che nel luogo in cui è seguìto il decesso non si trovi alcun ufficiale consolare della nazione del defunto, stabilirono che in tal caso l'Autorità territoriale competente procederà, giusta la legislazione del paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione de' beni lasciati, coll'obbligo di dare avviso del risultato di queste operazioni, nel più breve termine possibile, all'Ambasciata o alla Legazione dello Stato cui apparteneva il defunto, oppure all'ufficiale consolare più vicino al luogo ove s'è aperta la successione. Ma tostochè codesto ufficiale siasi presentato in persona, od abbia inviato un delegato per farne le veci, l'Autorità locale che sarà intervenuta dovrà uniformarsi alle sovraddette disposizioni.

166. È stato inoltre disposto che spettano esclusivamente agli ufficiali consolari gli atti d'inventario e le altre operazioni necessarie per la conservazione de' beni ed oggetti di qualsivoglia natura lasciati dalla gente di mare e dai passeggieri del loro paese, morti a terra, od a bordo di una nave della loro nazione, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo. Così stabiliscono le convenzioni consolari vigenti fra il

(23) Art. 64, n.° 1 della legge consolare, art. 287 del regolamento.

Regno d'Italia, la Francia (24), la Spagna (25), la Repubblica di Nicaragua (26), il Portogallo (27), l'Impero germanico (28), e il trattato di commercio e di navigazione stipulato colla Repubblica dell'Uruguay (29). Ma siffatte disposizioni, giusta il già detto (§§ **91**, **97**, **155**), saranno applicabili ai Consoli di tutte le altre nazioni (30).

167. Parleremo ora degli atti conservatorî che gli ufficiali consolari possono fare nel caso di naufragio o d'investimento di una nave nazionale, tanto mercantile come da guerra, nel distretto del loro Consolato, accennando le disposizioni sancite su tali atti dal Diritto internazionale convenzionale, alle quali disposizioni, unitamente agli usi de' diversi paesi, s'è rimessa la legislazione italiana, sì e come fece per gli atti conservatorî da eseguirsi nel caso di decesso di un Italiano all'estero (31).

168. Le convenzioni consolari colla Francia (32), col Brasile (33), col Perù (34), colla Spagna (35), cogli Stati Uniti (36),

(24) Art. 11.
(25) Art. 19.
(26) Art. 14.
(27) Art. 11.
(28) Art. 25.
(29) Art. 25.
(30) Il regolamento consolare italiano dispone, che approdando ad un porto di residenza consolare un bastimento nazionale, al cui bordo sia, durante il viaggio, morto qualche marinaio o passeggiero, sarà obbligo del Console di farsi rimettere dal Capitano gli effetti del defunto e di formare apposito inventario, qualora non sia stato già fatto dal Capitano stesso. Se l'inventario fu già compilato, il Console verificherà l'esattezza, e così nel primo come nel secondo caso, ne rimetterà una copia autentica al Capitano a scarico d'ogni sua responsabilità (art. 109).

Se il marinaio o passeggiero morto a bordo di un bastimento nazionale è di nazione straniera, la sua successione sarà dal Console rimessa, contro regolare ricevuta, al Console dello Stato cui il defunto apparteneva (art. 110).

(31) Art. 25 della legge consolare.
(32) Art. 16.
(33) Art. 12.
(34) Art. 20.
(35) Art. 24.
(36) Art. 15.

colla Repubblica di Nicaragua (37), col Portogallo (38), coll'Impero germanico (39), col Belgio (40), e i trattati di commercio e di navigazione colle Repubbliche di Costa Rica (41) e dell'Uruguay (42) dispongono (43), che verificandosi l'accennato caso di naufragio o d'investimento, incombe alle Autorità marittime locali di avvertirne tosto il Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare del distretto in cui è avvenuto l'infortunio, ed, in sua mancanza, il Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare più vicino al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvamento de' legni naufragati od investiti saranno dirette dagli ufficiali consolari della nazione, la cui bandiera sventolava su di essi (44).

169. È evidente che tale disposizione non potrebbe ricevere applicazione qualora si presentassero il proprietario della nave naufragata od investita o del carico, il Capitano o padrone, i raccomandatari, gli assicuratori, oppure i loro rappresentanti. In tal caso, sarà bensì tenuto l'ufficiale consolare, come dicevamo a riguardo delle successioni (§ **156**), di assistere gli interessati co' suoi consigli e col suo appoggio, ma dovrà loro lasciare ampia libertà di procedere al salvamento nel modo che crederanno il più conveniente. È infatti come *negotiorum gestor* de' medesimi che egli interviene, allorchè essi sieno

(37) Art. 19.
(38) Art. 16.
(39) Art. 18.
(40) Art. 14.
(41) Art. 12.
(42) Art. 13.
(43) Anche qui ripeteremo che le disposizioni di cui si farà parola potranno in Italia invocarsi da tutti i Consoli, a qualunque nazione essi appartengono.
(44) Anche il Codice della marina mercantile italiano dispone che ove la nave naufragata od investita sia di bandiera estera, l'ufficio di porto ne informerà immediatamente l'ufficiale consolare della nazione cui la nave appartiene, e, qualora questi ne faccia domanda, gli lascierà la cura del salvamento, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto (art. 124).

assenti; ond'è che la sua gestione non può aver luogo alloraquando, trovandosi presenti, sono in grado di provvedere da sè stessi alle operazioni del ricupero (45).

(45) Il regolamento consolare italiano rese pieno omaggio a siffatta teoria. Dopo di avere stabilito che l'ingerenza de' Consoli nelle operazioni del ricupero di un bastimento mercantile naufragato o del carico, sarà ne' vari paesi subordinata al disposto dalle convenzioni internazionali vigenti, ed in difetto, alle leggi ed usi locali (art. 159), formalmente prescrisse, che i Consoli dovranno tuttavia astenersi da ogni ingerenza diretta nelle operazioni del ricupero, benchè guarentita dai trattati o permessa dalle leggi ed usi locali, se saranno presenti sul luogo del sinistro le persone, società o corporazioni interessate, ovvero i loro agenti, a meno che alcuno degli interessati ne faccia formale domanda, ed anticipi i fondi occorrenti, od offra cauzione idonea ad assicurare il pagamento di ogni spesa qualora il valore degli oggetti salvati non fosse sufficiente a coprirla (art. 160).

Solamente quando sieno assenti il proprietario della nave o del carico, il Capitano o padrone, il sopra carico, i raccomandatari, gli assicuratori ed ogni altra persona avente carattere legale a rappresentarli, e risulti evidentemente da giudizio di periti che il prodotto degli oggetti a salvarsi sia per eccedere la spesa necessaria pel ricupero, dovranno i Consoli, o personalmente o per delegazione, ordinare, intraprendere, e dirigere tutte quelle operazioni che non ammettano dilazione, e possono salvare il bastimento od il carico da rovina, guasto o deperimento. Tosto poi che si conosca il nome del bastimento o de' proprietari, dovrà il Console informarli direttamente dell'accaduto infortunio con invito d'intervenire personalmente o per mezzo di procuratori, e sospenderà al loro arrivo ogni sua ingerenza nella gestione de' loro interessi (art. 161).

Fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti, i Consoli si limiteranno puramente alle operazioni d'ufficio, cioè:

a) ad assumere la prova di fortuna;

b) a ricevere ed a legalizzare tutti gli atti e documenti ad essa relativi in quanto debbano aver forza avanti le autorità dello Stato;

c) ad appoggiare e proteggere gli interessati presso le Autorità locali;

d) a cooperare all'appianamento di eventuali controversie in via amichevole ed arbitramentale;

e) a ritirare le carte della nave naufragata, e particolarmente l'atto di nazionalità, il ruolo d'equipaggio ed il giornale nautico;

f) a tutelare gli interessati e le persone degli individui che facevano parte dell'equipaggio, sia con ottenere a loro favore il pagamento de' salari od i fondi necessari per ripatriare, sia col procurare loro altro collocamento in conformità alle prescrizioni vigenti (art. 162).

È stato imposto l'obbligo al Console, in occasione di naufragi, arenamenti, avarie generali ed altri infortuni toccati a bastimenti della ma-

170. Allorchè è ammesso l'intervento de' Consoli, quello delle Autorità locali non avrà luogo che per assisterli, mantenere l'ordine, garantire gli interessi de' ricuperatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci ricuperate.

171. Nell'assenza e sino all'arrivo degli ufficiali consolari, o della persona da essi delegata a tale effetto, le Autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli oggetti che saranno stati salvati dal naufragio.

172. L'intervento delle Autorità locali, in tutti questi casi, non dà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili congiunture i bastimenti nazio-

rina nazionale, di darne immediatamente avviso al Ministero della Marina, indicandogli il compartimento marittimo in cui essi erano inscritti. Egli deve inoltre assumere le deposizioni dell'equipaggio e de' passeggieri, ed investigare in ogni altro modo possibile le cause del disastro, informare il Ministero predetto di tutte le circostanze che l'accompagnarono, delle conseguenti operazioni di salvamento e di ogni pratica relativa, e trasmettergli, colle carte di bordo salvate appartenenti ai bastimenti naufragati o distrutti, una copia autentica della prova di fortuna. Nel caso poi sia avvenuta la morte di individui dell'equipaggio o di passeggieri, il Console dovrà curarne l'accertamento in conformità al disposto dall'articolo 396 del Codice civile (art. 163).

Inoltre, come all'Autorità marittima nello Stato, così all'ufficiale consolare all'estero, incombe di procedere a sommarie informazioni sulla causa del sinistro e sulla condotta del Capitano o padrone, nel caso in cui una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, come pure ogniqualvolta, in seguito a uno scontro o altro accidente occorso alla nave, ne sieno derivate ferite o la morte di qualche individuo. Qualora risultassero motivi di sospetto sulla condotta del Capitano o padrone, o di altra persona implicata nel fatto, devonò dal Console essere spedite le informazioni e i documenti all'Autorità competente per l'opportuno procedimento (art. 112 del Codice della marina mercantile).

Le spese incontrate dai Consoli per provvedere al ricupero di un bastimento nazionale naufragato, degli attrezzi o del carico, sono rimborsate sul solo prodotto degli oggetti salvati; le spese invece fatte per la salvezza dell'equipaggio, pel suo nutrimento, vestiario e rimpatrio, qualora non basti il valore degli avanzi del bastimento salvati e non riesca possibile conseguirne il pagamento sui noli, sono restituite ai Consoli per cura del Ministero della Marina (art. 164 del regolamento consolare).

nali, e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni del salvamento e dalla conservazione di tutti gli oggetti ricuperati.

173. Qualora sorgesse dubbio sulla nazionalità de' legni naufragati, fu stabilito che i provvedimenti sovrammenzionati saranno di esclusiva competenza delle Autorità locali.

174. Per ultimo è stato convenuto dalle Potenze contraenti che le merci ed effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto di dogana, salvo che vengano destinati al consumo interno.

175. Il Diritto internazionale convenzionale, come s'è già accennato, accorda le attribuzioni, delle quali s'è testè discorso, non solo ai Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, ma pur anco agli Agenti consolari della nazione dalla cui bandiera era protetto il bastimento naufragato od investito. Se non che la legislazione italiana, come per le successioni (§ **164**), così per i naufragi e per gli investimenti, stabilì, che gli Agenti consolari non possono procedere che alle misure conservatorie le più urgenti, dandone tosto avviso al Console da cui dipendono, ed uniformandosi agli ordini che ne' singoli casi loro saranno da questo trasmessi. Intanto devono promuovere immediatamente i provvedimenti più opportuni a soccorrere i naufraghi in pericolo ed a guarentire gli interessi de' nazionali assenti, in conformità al disposto dalle convenzioni internazionali, e, in difetto, dalle leggi od usi locali. L'amministrazione delle successioni e la direzione delle opere occorrenti al ricupero di un legno naufragato, degli attrezzi o delle merci, non possono essere assunte da un Agente consolare senza l'autorizzazione preventiva del Console, od apposita procura degli interessati. Egli è tuttavia autorizzato ad alienare gli oggetti salvati dal naufragio quando vi sia pericolo di deperimento (46).

176. Altre attribuzioni furono dalle leggi de' diversi paesi demandate ai Consoli, a riguardo della marina mercantile,

(46) Art. 64, n.º 1 della legge consolare, art. 287 del regolamento.

attribuzioni che, giusta la legislazione italiana, si possono esercitare anche dagli Agenti consolari (47).

Allorchè un bastimento mercantile entra nel porto di residenza dell'ufficiale consolare, ha questi il diritto di esigere dal Capitano o padrone che si presenti al Consolato per esibire o depositare le carte di bordo; ed anco, secondo le prescrizioni di alcuni paesi, per presentare una copia del manifesto di carico, debitamente firmato (48).

Il Console si fa render conto dello stato sanitario della nave, del luogo e dell'epoca della sua partenza, della natura e del valore del carico, della via seguìta, del tempo impiegato pel viaggio, de' disordini, accidenti, scontri, pericoli ed altri casi fortuiti che per avventura avessero posto incaglio alla traversata del bastimento (49).

(47) Art. 64, N. 1 della legge consolare, combinato coll'art. 26.

(48) Il Codice della marina mercantile del Regno d'Italia espressamente dispone, che i Capitani o padroni sono obbligati di presentarsi personalmente all'ufficiale consolare, al loro arrivo in paese estero, subito dopo ammessione a pratica, e di consegnare a lui le carte di bordo (art. 116).

Anche giusta la legislazione francese ogni Capitano è tenuto, ventiquattro ore dopo il suo arrivo in un porto straniero ove risieda un Console di Francia, di depositare le carte di bordo alla cancelleria del consolato (Ordinanza del 29 ottobre 1833, art. 11).

(49) Il predetto Codice della marina mercantile italiano formalmente impone ai Capitani e padroni delle navi nazionali di dare, circa il loro viaggio, all'ufficiale consolare del luogo di approdo, quelle informazioni di cui fossero richiesti; e di presentargli inoltre, parimenti quando ne sieno richiesti, le persone del loro equipaggio ed i passeggieri, per quei confronti che fossero del caso (art. 118, 119).

Il Codice di commercio stabilisce, che arrivando od approdando una nave in un porto estero, dee il Capitano, nelle ventiquattro ore dell'arrivo o dell'approdo, fare al Console la relazione del suo viaggio, la quale deve contenere:

il luogo e il tempo della partenza;

la via tenuta;

i rischi corsi;

le deliberazioni prese durante il viaggio, e il consiglio dell'equipaggio intorno al getto e alle altre operazioni dirette alla salvezza della nave e del carico;

i disordini avvenuti nella nave;

e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio (art. 338, 339).

177. Egli procede nella stessa guisa alla partenza del bastimento, richiedendo dal Capitano che indichi il luogo della sua destinazione e quelli ove ha intenzione di far scalo. L'ufficiale consolare si fa inoltre presentare le spedizioni della dogana, e non restituisce le carte depositate che dopo di avervi posto il suo *visto*.

Spetta inoltre al Console, prima che la nave parta, di provvedere a che sia assoggettata alle visite prescritte dalle leggi marittime de' diversi paesi allo scopo di accertare se trovasi in buono stato di navigabilità; se per avventura non sia eccessivamente caricata, o non sia munita degli attrezzi, corredi ed istrumenti che possono essere necessari durante la navigazione (50).

178. Conformemente ai Codici marittimi della maggior parte delle nazioni, il Capitano di un bastimento che avesse sofferto nel corso del viaggio delle avarie *grosse* o *comuni* (51), deve,

È pressochè conforme la legislazione francese (articoli 242 e 244 del Codice di commercio, art. 10 dell'Ordinanza 29 ottobre 1833).

Fu poi prescritto dal Diritto internazionale convenzionale, che gli ufficiali consolari possono portarsi personalmente, o inviare un loro delegato a bordo delle navi del loro paese già ammesse a libera pratica; interrogare i Capitani e l'equipaggio; esaminare le carte di bordo; ricevere le loro dichiarazioni sul loro viaggio, la loro destinazione e gli incidenti della traversata; formare i manifesti, e facilitare la spedizione de' loro bastimenti; finalmente accompagnarli davanti ai tribunali e negli uffici amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avessero a trattare o per domande che avessero a porgere (Convenzioni consolari vigenti tra il Regno d'Italia, la Francia, art. 12, la Spagna, art. 20, la Repubblica di Nicaragua, art. 15, il Portogallo, art. 12, l'Impero germanico, art. 13, il Belgio, art. 10).

(50) Art. 82, combinato cogli art. 77, 78, 79, 80 e 81 del Codice della marina mercantile italiano. Vedi articoli 225 del Codice di commercio francese, e 43 della citata Ordinanza 29 ottobre 1833.

(51) Sono avarie, giusta i Codici di commercio, tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per le merci, unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alle navi ed alle merci, dopo il caricamento e la partenza fino al loro ritorno e scaricamento.

Le avarie sono di due specie: avarie *grosse* o *comuni*, e avarie *semplici* o *particolari*.

entrando nel porto di approdo forzato, fare al suo Console una dichiarazione circostanziata degli accidenti del viaggio, riservandosi di reclamare da chi di diritto l'ammontare delle avarie (52). Il Console redige un processo verbale della dichiarazione sui suoi registri, lo fa firmare da tutte le parti, e ne rilascia delle copie legalizzate a quelle che gliene facciano la domanda. A più forte ragione le stesse formalità sono richieste nel caso in cui il Capitano siasi trovato nella necessità, per la salvezza della nave, di gettare in mare tutto o parte del carico.

179. Per ciò che concerne le avarie *semplici* o *particolari*, che la nave od il carico avessero sofferto sia in alto mare, sia nel porto, il Console, giusta i regolamenti di molti paesi, è tenuto, specialmente se non vi fosse sovra luogo un depositario incaricato degli interessi del proprietario, o un suo legittimo rappresentante, di controllare il danno, di verificare le spese richieste dallo stato del bastimento e del carico, e d'ispezionare scrupolosamente e in dettaglio le riparazioni fatte dal comandante della nave, onde s'impedisca che i Capitani interessati si allontanino dalla fedeltà da essi dovuta ai loro noleggiatori. Se i conti relativi sono trovati giusti, il Console li legalizza colla sua firma (53).

180. In quanto al regolamento delle avarie *grosse* o *co-*

Appartengono alla prima categoria: le spese fatte e i danni sofferti per il bene e la salvezza comune delle navi e delle merci.

Appartengono invece alla seconda le spese fatte e i danni sofferti per la nave sola o per le merci sole.

Le avarie *grosse* o *comuni* sono a carico delle merci e della metà della nave e del nolo; le *semplici* o *particolari* vengono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa (art. 506, 508, 509, 511 e 513 del Codice di commercio italiano; art. 397 e 404 del Codice di commercio francese).

(52) S'è veduto (nota 48) che, giusta il Codice di commercio italiano (art. 338, 339), tale dichiarazione dev'essere sempre fatta dal Capitano al Console, quando la nave approdi in un porto estero. È allo stesso Console poi che spetta la nomina di uno o più periti per procedere alla descrizione delle perdite e de' danni, e di rendere esecutiva la ripartizione da questi fatta (art. 522 e 524).

(53) Ch. De Martens, § 74.

muni (54), sebbene le leggi e i regolamenti consolari lascino indecisa la questione, se debba farsi dai Consoli, oppure dalle Autorità locali; tuttavia è principio comunemente ammesso fra le nazioni, ed al quale diede sanzione il Diritto internazionale convenzionale, che tale regolamento, sempre che non vi sieno stipulazioni in contrario fra gli armatori, i noleggiatori, i caricatori e gli assicuratori della nave, spetta al Console della nazione, di cui essa porta la bandiera, alloraquando il bastimento volontariamente o forzatamente abbia approdato in un porto estero.

181. È stato eccettuato il caso in cui fossero interessati nelle avarie sudditi del paese ove risiede l'ufficiale consolare, oppure sudditi di una terza Potenza; nel qual caso, se non sia seguìto un amichevole componimento fra tutte le parti interessate, le avarie sono regolate dalle Autorità locali.

Così dispongono le convenzioni consolari vigenti fra il Regno d'Italia, la Francia (55), il Brasile (56), il Perù (57), la Spagna (58), gli Stati Uniti (59), la Repubblica di Nicaragua (60), il Portogallo (61), l'Impero germanico (62), il Belgio (63), e i trattati di commercio e di navigazione colle Repubbliche di Venezuela (64) e dell'Uruguay (65).

(54) Soltanto tali avarie, dovendo essere coperte da una contribuzione proporzionale tra il valore delle merci, e la metà della nave e del nolo, hanno d'uopo di essere regolate e ripartite. Le avarie *semplici* o *particolari*, che stanno a carico della nave o delle cose da cui fu sofferto il danno o che occasionarono la spesa, non sono punto soggette a regolamento.

(55) Art. 15.

(56) Art. 11.

(57) Art. 19.

(58) Art. 23.

(59) Art. 14.

(60) Art. 18.

(61) Art. 15.

(62) Art. 17.

(63) Art. 18.

(64) Art. 25.

(65) Art. 14. Sarà sempre applicabile quel che abbiamo più volte detto circa l'estensione delle disposizioni sancite da tali convenzioni e trattati ai Consoli di tutte le altre Potenze.

182. Giusta la legislazione italiana, se avvenga che nel corso del viaggio vi sia necessità di riparazioni o di compra di vettovaglie, il Capitano, dopo aver accertata la necessità con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può, approdando la nave in un porto estero, farsi autorizzare dal Console ivi residente, alla quale autorizzazione è surrogata, in mancanza di questi, quella delle Autorità del luogo, a prendere denaro in prestito sul corpo del bastimento, dare in pegno o vendere merci fino a concorrenza della somma necessaria (66).

183. È egualmente richiesta l'autorizzazione dell'ufficiale consolare, acciò possa il Capitano, nel caso d'inabilità alla navigazione, procedere alla vendita della nave all'estero senza mandato speciale del proprietario, dopo di essere stata tale inabilità dichiarata con decreto dello stesso ufficiale consolare (67).

184. Se si trattasse poi della vendita volontaria di una nave in paese straniero cui volesse addivenire il proprietario, affinchè la medesima possa produrre efficacia giuridica, è necessario che venga eseguita per atto ricevuto nella Cancelleria consolare dinanzi al Console e trascritta ne' registri del Consolato medesimo. Incombe poi al Console di trasmettere copia da lui autenticata dell'atto di vendita all'uffizio del compartimento marittimo dove la nave è iscritta (68).

(66) Art. 331 del Codice di commercio italiano, cui è conforme l'art. 234 del Codice di commercio francese.

Ogni prestito poi a cambio marittimo fatto all'estero, deve essere trascritto ne' registri del Consolato del luogo dov'è stipulato ed altresì annotato sull'atto di nazionalità nel termine di dieci giorni dalla sua data, sotto pena della perdita del privilegio, sotto pena cioè di risolversi il prestito in semplice mutuo. L'ufficiale consolare dee trasmettere copia dell'atto all'Amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave; nè egli può trascrivere l'atto di cambio marittimo nei suoi registri, se non viene presentato l'atto di nazionalità per fare annotazione sul medesimo dell'atto di cambio (art. 427 del Codice di commercio italiano). È conforme l'art. 312 del Codice francese.

(67) Art. 334 del Codice di commercio italiano. È conforme l'art. 237 del Codice francese.

(68) Art. 288 del Codice di commercio italiano. Anche della vendita,

Dovendo i Consoli vegliare a che i diritti de' terzi sieno rispettati, essi non possono ricevere gli atti di vendita delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza de' crediti privilegiati iscritti nell'atto di nazionalità (69).

185. Anche il pegno sulle navi, onde abbia effetto rispetto ai terzi, è d'uopo che la scrittura costitutiva di esso, quando ha luogo in paese estero, sia trascritta ne' registri del Consolato del paese ove si trova la nave (70).

186. Gli ufficiali consolari, come protettori naturali della marina mercantile del loro paese, esercitano delle attribuzioni anche relativamente all'arruolamento e al congedo delle persone componenti l'equipaggio delle navi mercantili. Siffatte attribu-

giusta quest'articolo, dev'essere fatta annotazione sull'atto di nazionalità. A quest'effetto gli ufficiali consolari non possono riceverla nè registrarla se non viene loro presentato quell'atto.

È poi stabilito dal regolamento consolare, che in caso di vendita volontaria di un bastimento nazionale, il Console, prima di riceverne l'atto, avrà cura di esigere le prove della espressa adesione del proprietario o de' comproprietari, avendo in quest'ultimo caso presente la massima sancita dall'art. 315 del Codice di commercio relativamente alle deliberazioni della maggioranza degli interessati. Giusta quest'articolo, siffatte deliberazioni sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente. La maggioranza si determina da una porzione d'interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

Sia poi che si tratti di vendita volontaria, sia che si tratti di vendita necessaria di un bastimento nazionale ad estera persona, il Console ritirerà le carte di bordo, e ne farà invio al Ministero della Marina unitamente ad un certificato comprovante la data della vendita e la conseguente dismissione della bandiera.

Dovrà inoltre ritenere una somma che si presuma sufficiente a soddisfare la retribuzione dovuta alla cassa degli invalidi della marina mercantile, e quanto si avesse a versare per ogni altro titolo alle casse dello Stato al tempo della vendita. La somma ritenuta sarà poi inviata dal Console al Ministero della Marina, il quale, liquidate le spese, restituirà il residuo a chi di diritto (art. 157, regolamento consolare).

(69) Art. 289 Codice di commercio italiano.

(70) Art. 287 dello stesso Codice, il quale prescrive inoltre che dev'esser fatta annotazione della scrittura del pegno sull'atto di nazionalità della nave. A tal uopo gli ufficiali consolari non possono trascrivere sui registri l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità. Nell'atto di trascrizione è fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

zioni hanno per iscopo di garantire le stesse persone, e specialmente i marinai, contro gli arbitrî che si potrebbero commettere dai Capitani a loro riguardo. La legislazione italiana a tale oggetto dispone, che le convenzioni particolari di arruolamento non hanno effetto, qualora seguano all'estero, se non sono fatte in presenza dell'ufficiale consolare. Questi scrive sui suoi registri le conchiuse convenzioni e ne rimette copia al Capitano, dal quale nelle ventiquattro ore successive sono trascritte o fatte trascrivere nel giornale di bordo, che sarà presentato all'ufficiale consolare per l'autenticazione della trascrizione (71).

187. La stessa legislazione, quantunque richieda che nell'armamento della nave il Capitano e due terzi almeno dell'equipaggio debbano esser nazionali, autorizza tuttavia i Consoli all'estero a permettere, secondo l'esigenza de' casi, l'arruolamento di marinai esteri al di là di quella proporzione (72).

188. Furono egualmente autorizzati gli ufficiali consolari, terminato l'arruolamento delle persone dell'equipaggio, le quali perciò avrebbero il diritto di ottenere il congedo in iscritto dal Capitano (73), a prorogare, quando vi sieno motivi gravissimi e la nave sia diretta ai porti del Regno, il termine dello stesso arruolamento per il tempo strettamente necessario al ritorno (74).

189. È poi presso il Console della propria nazione che approdando una nave in un porto estero, possono le persone dell'equipaggio, in numero non minore del terzo, reclamare contro la qualità ed insufficienza de' viveri ad esse somministrati. Il Console, previo accertamento del vero stato delle

(71) Art. 344 del Codice di commercio italiano.

(72) Art. 71 del Codice della marina mercantile.

(73) Art. 347 del predetto Codice di commercio.

(74) Art. 348. Se il Capitano, decorso il termine indicato nelle carte di bordo, si trovi all'estero, e voglia ottenere una proroga per imprendere un nuovo viaggio cui gli uomini dell'equipaggio non sieno obbligati, l'ufficiale consolare deve assicurarsi della rinnovazione delle convenzioni per l'arruolamento dell'equipaggio in conformità alle disposizioni sancite dallo stesso Codice di commercio (art. 357).

cose, ha il diritto d'ingiungere, ove ne sia il caso, al Capitano o padrone, che provveda immediatamente; e, questi non ottemperando, dee provvedere d'ufficio prendendo la somma necessaria ad imprestito sul corpo o sulla chiglia della nave, o facendo vendere o dando in pegno merci nel limite de' bisogni (75).

190. Nel caso in cui venisse comprato o fatto costrurre all'estero qualche bastimento da nazionali, o da stranieri domiciliati nello Stato da cinque anni, i quali non partecipino alla proprietà della nave per una quota maggiore del terzo del suo valore (76), può il Console munire il Capitano o padrone di un atto di nazionalità provvisorio e di un ruolo anche provvisorio, coll'autorizzazione d'inalberare la bandiera nazionale (77).

(75) Art. 96 del Codice della marina mercantile.

(76) Sono queste le condizioni richieste dallo stesso Codice, affinchè gli stranieri possano partecipare alla proprietà di navi nazionali (art. 40).

(77) Art. 102, capoverso, del Codice della marina mercantile, art. 145 del regolamento consolare. Ai termini di quest'ultimo articolo, se il bastimento si dirigerà verso lo Stato, ne sarà fatto cenno nel passavanti provvisorio rilasciato dal Console, autorizzandolo a toccare i porti nella direzione del medesimo, od anche a recarvisi per via indiretta. Se poi trattisi di un bastimento, che non debba essere condotto nello Stato, il passavanti avrà valore sino all'arrivo delle carte regolari, che il Console dovrà immediatamente domandare al Ministero della Marina, giunte le quali, il passavanti provvisorio sarà ritirato e spedito a quel Ministero. Nei casi tuttavia in cui, per la vicinanza allo Stato del porto ove ebbe luogo la costruzione o l'acquisto, possano ottenersi le carte regolari prima della partenza del bastimento diretto a porti esteri, il Console farà richiesta di quelle carte al Ministero della Marina, e si asterrà dal rilasciare il passavanti provvisorio.

Fu altresì stabilito che ne' casi contemplati dall'articolo precedente, prima di rilasciare il passavanti, il Console dovrà richiedere una guarentigia per assicurare il pagamento dei diritti, che risulteranno dovuti per il bastimento durante il periodo in cui riterrà le spedizioni provvisorie, e delle spese che potranno occorrere per il regolare armamento del medesimo. Tale guarentigia cesserà allorchè sarà stato operato il rilascio delle regolari spedizioni e risulterà che sia stata fatta, nel competente ufficio marittimo nello Stato, la dichiarazione di armatore contemplata nell'art. 53 del Codice della marina mercantile, ovvero abbia

191. Potendo avvenire che per infortunio od altra forza maggiore vadano perdute in viaggio le carte regolari di bordo, ove la nave approdi in porto estero, può l'ufficiale consolare munire il Capitano o padrone, che abbia fatto constare a lui

avuto l'elezione del rappresentante prescritta dall'art. 54 del Codice stesso (art. 146 del regolamento consolare).

Il comando del bastimento dovrà essere affidato a persona munita di patente nella marina nazionale del grado richiesto dal Codice della marina mercantile, secondo i viaggi ai quali il bastimento stesso sarà destinato. Il Capitano o padrone e due terzi almeno dell'equipaggio dovranno appartenere alla marina nazionale. Soltanto in caso di assoluta impossibilità di trovare un Capitano o padrone nazionale, il Console potrà permettere che il comando di un bastimento italiano sia affidato ad uno straniero; ma quest'autorizzazione non sarà che provvisoria e dovrà cessare tosto che sia possibile di sostituirvi un Capitano o padrone italiano. Quanto all'equipaggio, qualora non fosse possibile di arruolare sul luogo marinai nazionali nella proporzione prescritta, il Console potrà permettere che vi si supplisca con marinai stranieri di provata buona condotta (art. 147).

Il Console che avrà rilasciato il passavanti a qualche bastimento comprato o costrutto all'estero, dovrà informarne immediatamente il Ministero della Marina, e trasmettergli:

1.° Copia del passavanti colla descrizione a tergo dell'equipaggio;

2.° Copia autentica dell'atto di proprietà o contratto d'acquisto fatto o ratificato nella cancelleria del Consolato, o dell'atto di deliberamento, se il bastimento fu comprato al pubblico incanto;

3.° Un certificato constatante che il proprietario o comproprietari sono nelle condizioni contemplate dall'art. 40 del Codice della marina mercantile;

4.° Il certificato di toglimento della bandiera di cui era coperto il bastimento, se però non fu acquistato all'asta pubblica per autorità di giustizia;

5.° Il verbale di stazatura per accertarne la capacità, fatto da un perito scelto dal Console in base alle prescrizioni vigenti;

6.° La dichiarazione comprovante l'elezione dell'armatore o del rappresentante dei proprietari nel compartimento marittimo del Regno in cui deve essere iscritta la nave a seconda dei casi contemplati nell'art. 54 del Codice della marina mercantile.

Quando non abbia avuto luogo l'elezione dell'armatore o del rappresentante, ovvero quando questi sieno stati eletti, ma non abbiano per mandato di soddisfare nello Stato le spese occorrenti per il regolare armamento del bastimento, il Console dovrà indicare al Ministero della Marina la persona stata incaricata di sopperirvi (art. 148).

la perdita di carte provvisorie per continuare la navigazione (78).

192. Fra le funzioni de' Consoli, relative alle navi mercantili del loro paese, abbiamo che, giusta il Diritto internazionale convenzionale, il loro intervento è assolutamente necessario, affinchè i funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali ed agenti doganali del paese ove ha sede il Consolato sieno autorizzati a praticare delle perquisizioni a bordo di quelle navi. Non possono tali perquisizioni aver luogo, secondo le convenzioni consolari vigenti fra il Regno d'Italia, la Francia (79), la Spagna (80), la Repubblica di Nicaragua (81), il

(78) Art. 102 del Codice della marina mercantile. Il regolamento consolare stabilisce che il Console non deve rilasciare il passavanti provvisorio se non dopo di essersi accertato che lo smarrimento non è simulato (art. 149).

Prima di rilasciare il passavanti, sarà cura del Console di accertarsi, mediante giuramento deferito al Capitano, se sovra l'atto di nazionalità smarrito non esistessero annotazioni relative ad atti traslativi o dichiarativi della proprietà della nave, ovvero a contratti di pegno o di prestito a cambio marittimo, e farà sul passavanti medesimo tutte le annotazioni che dalle dichiarazioni giurate dal Capitano risultassero inscritte sull'atto medesimo (art. 150).

Ogni qualvolta venga dai Consoli rilasciato il passavanti ad un bastimento nazionale, gli uomini dell'equipaggio dovranno essere inscritti nel passavanti medesimo, con indicazione precisa dei nomi, cognomi, paese, età, connotati, e specialmente del numero d'iscrizione portato dalla matricola di ciascuno degli individui arruolati, non che del salario o della parte rispettivamente loro assegnata. Tuttavia nel caso previsto dall'art. 149, nel caso cioè di smarrimento delle carte di bordo, si ometterà la detta iscrizione nel passavanti quando non sia smarrito il ruolo d'equipaggio (art. 151).

Se per essere ripieno il foglio, si avesse a rinnovare il ruolo d'equipaggio, il Console ne farà domanda al Ministero della Marina. Se però il bastimento, sia per dirigersi allo Stato, o trovandosi in un porto molto lontano dal medesimo, debba intraprendere viaggio verso luoghi ove torni disagevole il fargli pervenire il nuovo ruolo, specialmente nel caso in cui il ruolo di cui è munito fosse di data recente, il Console gli aggiungerà qualche foglio seguendo lo stesso modulo o facendo cenno dell'aggiunta (art. 152).

(79) Art. 12.

(80) Art. 20.

(81) Art. 15.

Portogallo (82), l'Impero germanico (83) e il Belgio (84), senza un previo avviso all'ufficiale consolare della nazione la cui bandiera sventola sulla nave, acciò gli sia dato di assistere alla visita. Parimenti dee lo stesso ufficiale consolare essere prevenuto, perchè si trovi presente alle dichiarazioni che il Capitano o l'equipaggio avessero da fare innanzi ai tribunali ed uffici locali, allo scopo di evitare qualunque errore o falsa interpretazione che potesse nuocere alla buona amministrazione della giustizia. L'avviso, che ne' due accennati casi sarà diretto al Console, deve indicare l'ora precisa in cui è richiesta la sua presenza, e, se egli nell'ora indicata tralasciasse di comparire in persona o di farsi rappresentare da un delegato, si può procedere in sua assenza.

193. Fu inoltre stabilito dalle accennate convenzioni consolari (85), ed altresì da quelle conchiuse dallo stesso Regno d'Italia col Brasile (86), col Perù (87), cogli Stati-Uniti (88), colla Confederazione elvetica (89), nonchè dai trattati di commercio stipulati colle Repubbliche di Venezuela (90), di Costa Rica (91) e dell'Uruguay (92), che i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli, Agenti consolari o loro Cancellieri hanno il diritto di ricevere ne' loro uffici, al domicilio delle parti od a bordo delle navi del loro paese, le dichiarazioni che abbiano a fare i Capitani, la gente dell'equipaggio e i passeggieri, i commercianti e qualunque altro suddito del loro sovrano (93).

(82) Art. 12.
(83) Art. 13.
(84) Art. 10.
(85) Colla Francia (art. 8), colla Spagna (art. 16), con la Repubblica di Nicaragua (art. 11), col Portogallo (art. 8), coll'Impero germanico (art. 10), col Belgio (art. 10).
(86) Art. 6.
(87) Art. 12.
(88) Art. 10.
(89) Art. 16.
(90) Art. 20.
(91) Art. 20.
(92) Art. 23.
(93) Vale sempre l'osservazione più volte fatta circa l'estensione delle

194. Diremo per ultimo che, giusta la legislazione italiana, cui sono conformi le altre legislazioni, tutti gli inscritti nelle matricole e ne' registri della gente di mare devono obbedienza, quando si trovano in paese estero, agli ufficiali consolari della loro nazione ivi residenti; e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio de' nazionali, per l'onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo. Essi sono altresì tenuti di presentarsi agli stessi ufficiali consolari a semplice loro richiesta (94).

195. Veniamo ora ai rapporti che hanno i Consoli colla marina militare del loro paese. Quando un bastimento da guerra si disponga ad entrare in una rada od in un porto di residenza consolare, incombe al Console di far conoscere al comandante quali onori si debbano rendere alla piazza secondo i regolamenti e gli usi; e sarà cura dell'uno e dell'altro di comunicarsi a vicenda tutte le informazioni interessanti il servizio dello Stato od il commercio marittimo (95).

196. I Consoli sono autorizzati a richiedere l'assistenza, e, secondo la gravità delle circostanze, anche far appello alla forza de' bastimenti della marina militare ne' casi di guerra civile o di altri avvenimenti straordinari, o quando la loro assistenza sia necessaria all'esecuzione precisa di istruzioni superiori da essi ricevute. In quest'ultimo caso dovranno comunicare al comandante le istruzioni medesime. La domanda dee farsi in iscritto, ed il comandante che non credesse di aderire, avrà l'obbligo d'informarne il Console del pari in iscritto, adducendo le ragioni del suo rifiuto, e riferendone al Ministero della Marina (96).

197. Possono pur anco gli ufficiali consolari domandare ai comandanti de' bastimenti da guerra il passaggio gratuito per

disposizioni, di cui s'è fatto cenno in questo e nel precedente paragrafo, agli ufficiali consolari di tutte le altre nazioni.

(94) Art. 154 del Codice della marina mercantile.

(95) Art. 127, 128 del regolamento consolare italiano.

(96) Art. 137.

le persone cui gli stessi Consoli hanno facoltà di concedere sussidi od i mezzi per ritornare in patria (97).

198. Occorrendo che una nave da guerra debba sbarcare qualche individuo ammalato per essere curato in un ospedale od altrimenti, ne sarà informato il Console, cui spetterà di provvedere per la cura di lui, e pel suo ritorno in patria appena sia ristabilito in salute. Qualora la persona sbarcata appartenga alla marina militare, le spese per la sua cura e pel ritorno in patria saranno rimborsate al Console dal Ministero della Marina (98).

199. Sarebbe ora d'uopo discorrere delle attribuzioni che dal Diritto internazionale convenzionale sono ai Consoli conferite relativamente all'arresto de' marinai e di qualsiasi altro individuo faciente parte dell'equipaggio di navi tanto mercantili come da guerra, i quali siensi resi colpevoli del reato di diserzione dalle stesse navi. Ma di siffatte attribuzioni ci riserviamo a tener parola nella seconda parte del presente volume, allorchè saranno da noi esposti i principî giuridici che devono ricevere applicazione quando trattisi della estradizione di individui che già condannati, oppure sotto processo, sieno riusciti ad evadere dalla nave a bordo della quale si trovavano, ponendo piede a terra nel paese ove il bastimento gettò le áncore.

200. Le leggi de' diversi paesi richiedono, che qualunque bastimento sia munito di una patente che faccia conoscere lo stato sanitario del luogo di provenienza, ed altresì quello dell'equipaggio e de' passeggieri. Le patenti di sanità vengono

(97) Art. 141, il quale dispone, che sarà pure in tal caso osservato il disposto dal capoverso dell'art. 137, che cioè la domanda dee farsi in iscritto, ed egualmente in iscritto il comandante ne informerà il Console, quando non credesse di aderirvi, adducendo le ragioni del suo rifiuto, e riferendone al Ministero della Marina.

Abbiamo già altrove accennato quali sieno le persone cui i Consoli possono concedere sussidi od i mezzi per ritornare in patria, e per le quali quindi hanno la facoltà di chiedere il passaggio gratuito sui bastimenti da guerra (Vedi la nota 23 del titolo terzo, a pag. 31).

(98) Art. 142.

rilasciate al Capitano dall'Amministrazione sanitaria del luogo di partenza della nave, le quali in tal caso possono essere vidimate dal Console della nazione cui questa appartiene. Ma se tale Amministrazione non esistesse, le patenti di sanità potrebbero essere rilasciate dallo stesso Console, oppure confermate quelle di cui la nave si trovi al possesso. La legislazione italiana espressamente dispone, che i Consoli vidimano, ed ove d'uopo rilasciano e confermano le patenti di sanità (99).

L'estrema gravità di codesti certificati impone agli ufficiali consolari la più alta prudenza. L'esistenza di una malattia che essi lascino ignorata, il timore di un morbo che non siasi verificato, potrebbero avere pel commercio del loro paese delle conseguenze egualmente disastrose (100).

201. I Consoli sono d'ordinario autorizzati, uniformandosi ai regolamenti del paese ove risiedono, ad accordare passaporti in nome del loro sovrano ai nazionali dimoranti nel distretto consolare che ne sieno sprovvisti, ed a quelli che sono muniti di passaporto rilasciati dal governo del loro paese, ma il cui termine sia spirato. Del pari hanno l'autorizzazione di vidimare i passaporti precedentemente rilasciati o vidimati dal loro governo o dagli agenti di cotesto governo all'estero, oppure spediti dall'Autorità locale pel territorio del loro sovrano. Essi non possono spedire passaporti a sudditi del paese ove risiedono, dovendo lasciare che sieno loro concessi dalla

(99) Art. 28 della legge consolare.

(100) Ch. De Martens, § 74.

In seguito alla convenzione sanitaria firmata a Parigi nel 3 febbraio 1852 fra gli Stati marittimi del Mediterraneo, le patenti di sanità si riducono a due, che sono la *netta* per la esclusione del pericolo di malattia epidemica o contagiosa, e la *brutta* per la non esclusione del pericolo. Fu abolito l'uso dell'antica patente *sospettà*, che dava luogo ad inutili e vessatorie complicazioni.

Il regolamento annesso a tale convenzione stabilì, che le patenti di sanità saranno rilasciate a nome del governo territoriale dall'Autorità sanitaria, soggiungendo che potranno essere vidimate dai Consoli, e faranno fede in tutti i porti delle parti contraenti (art. 22).

competente Autorità locale, con limitarsi ad apporvi il *visto*, se rilasciati per quel territorio (101).

(101) La legge consolare italiana espressamente dispone, che i Consoli accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli stranieri nei casi previsti dai regolamenti e vidimano i passaporti nazionali ed esteri, (art. 28, nel capoverso); la qual disposizione, giusta l'art. 64, n. 3, si applica pur anco agli Agenti consolari. Ma nel regolamento altro non troviamo se non che i Consoli rilasciano passaporti in nome del Re ai nazionali dimoranti nel distretto che non ne sono provvisti, rinnovano i passaporti nazionali dopo trascorso un anno dal giorno in cui furono rilasciati, e vidimano altresì i passaporti stranieri (art. 95 e 98), senza accennare alcun caso in cui potrebbe un Console italiano all'estero rilasciare passaporti a individui di Potenze straniere.

Lo stesso regolamento ammette due classi di passaporti. Quelli di prima classe saranno rilasciati ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, e in genere a ogni altra persona di agiata condizione.

Quelli di seconda classe verranno concessi agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che provi di non essere in grado di sottostare alla tassa fissata pe' passaporti di prima classe (art. 96).

Sono esenti da ogni tassa i passaporti concessi:

1.° Alle persone che viaggiano per regio servizio;

2.° Ai sott'ufficiali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

3.° Agli indigenti ed ai naufraghi (art. 97).

La vidimazione de' passaporti stranieri sarà fatta dai Consoli mediante il pagamento della tassa fissata dalla tariffa.

Sono tuttavia dispensati dal pagamento della tassa di vidimazione:

1.° Gli agenti diplomatici e consolari stranieri, ed i corrieri di gabinetto nei casi in cui è concessa reciprocità;

2.° Le primarie Autorità del distretto in cui risiede il Console;

3.° I contadini che per lavori rurali vengono nel Regno;

4.° Gli stranieri aventi diritto di esenzione in forza di convenzioni internazionali;

5.° Gli stranieri indigenti che per ritornare in patria devono necessariamente transitare nel Regno (art. 98).

Nel rilascio o vidimazione dei passaporti ai nazionali entrati nell'anno diciannovesimo, o che appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, come anche ai disertori o renitenti, i Consoli si uniformeranno alle norme e discipline contenute nella legge e nel regolamento sul reclutamento dell'esercito (art. 99).

Siffatta legge (20 marzo 1854) lasciò al regolamento, che sarebbe stato pubblicato per la sua esecuzione, la determinazione delle cautele, mediante

Il Console tiene registro de' passaporti, nonchè delle vidimazioni da lui date, per poter soddisfare alle informazioni

le quali un cittadino soggetto alla leva può conseguire passaporto all'estero (art. 7).

Dispone quel regolamento (31 marzo 1855) che niun giovane il quale sia entrato nell'anno in cui compie il diciannovesimo anno di età e fino a che faccia constare di aver adempiuto all'obbligo della leva, potrà conseguire passaporto all'estero senza il consenso del Ministero della Guerra, il quale è giudice della convenienza di autorizzare il rilascio o di rifiutarlo. Per delegazione dello stesso Ministro è affidata agli intendenti di provincia (ora sotto-prefetti) la predetta facoltà (§ 1115).

Non sarà dai regi ufficiali diplomatici o consolari all'estero rinnovato agli iscritti il conseguito passaporto, allorquando appartengano per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, a meno che esibiscano loro il certicato, modello n.° 58, cerziorato dal sotto-prefetto, da cui risulti che non furono colti da designazione o vennero riformati, esentati, dispensati, ovvero scambiarono di numero, conseguirono la liberazione o surrogarono (§ 1121).

Non occorre che qui accenniamo le disposizioni portate dai §§ 1122, 1131, 1132 e 1133, relative ai passaporti da accordarsi per l'America e per le Indie ai giovani entrati nell'anno in cui compiono il diciannovesimo anno di loro età, e che perciò devono essere inscritti sulle liste, come pure a quelli che già inscritti non hanno per anco soddisfatto definitivamente all'obbligo della leva; perocchè siffatte disposizioni furono abrogate dal Decreto 30 marzo 1872, unitamente a quelle dei §§ 1140 e 1141 che concernevano i passaporti da accordarsi ai militari in congedo illimitato.

Accenneremo invece le disposizioni da osservarsi dai Consoli a riguardo de' renitenti e disertori all'estero che prefiggano di ripatriare, essendo tali disposizioni tuttora in vigore.

I renitenti e disertori profughi all'estero, che sieno disposti a ripatriare per restituirsi spontanei, devono presentarsi ai Consoli ond'esser muniti di apposito ricapito che loro valga di obbligatorio e condizionale passaporto fino alla frontiera (§ 1146).

I Consoli faranno agli uomini predetti le opportune interpellanze onde arguire se realmente sieno colpevoli de' reati di cui essi medesimi si accagionano, al qual uopo, se renitenti, possono interrogarli intorno all'età, al domicilio, all'epoca in cui seguì la leva della quale fecero parte, nonchè intorno al circondario, al mandamento, al comune cui dicono di appartenere (§ 1147).

Dove si dichiarino disertori, le interpellanze si aggireranno circa la natura del loro assento, cioè se provenienti dalla leva, se volontari, scambi di numero, assoldati o surrogati. Saranno richiesti altresì a dichiarare in quale tempo e luogo abbiano abbandonate le insegne, a quale

che potrebbero essergli chieste a questo riguardo (102). A tale oggetto, egli fa firmare dal portatore non solo il passaporto che a lui rilascia, ma pur anco, nel registro a ciò destinato, la copia che rimane negli archivi. Egli prende altresì nota di coloro che rispondono del viaggiatore, o dell'attestazione in base

corpo fossero ascritti, come si chiami il comandante del medesimo e simili (§ 1148).

Sempre quando riesca possibile si richiederà la testimonianza di persone cognite e probe che accertino della identità personale di que' sedicenti disertori o renitenti (§ 1149).

Praticate le indagini di cui nei tre paragrafi precedenti, e riconosciuta la certezza o la probabilità delle fatte osservanze, i Consoli rilascieranno a quegli uomini un foglio di via obbligatorio fino alla frontiera per costituirsi al sotto-prefetto di loro circondario, se renitenti, od al comandante militare del circondario vicino se disertori, dichiarando loro non potere altrimenti far uso del conseguìto documento se non per presentarsi con tutta sollecitudine alle Autorità summentovate entro il congruo termine che loro sia assegnato (§ 1150).

Il foglio di via obbligatorio sarà conforme al modello n.° 128. All'occorrer di ogni spedizione di questi fogli di via, spetta ai Consoli d'informarne subito il Ministro della Guerra. L'informazione da porgersi conterrà le precipue indicazioni inserte sul foglio di via (§ 1151).

È vietato assolutamente agli ufficiali consolari di scambiare la destinazione indicata sui fogli di via, o rilasciare, sull'esibizione de' medesimi, passaporti regolari ed ulteriori fogli di via (§ 1152).

Le tasse percette dai Consoli pel rilascio o per la vidimazione de' passaporti dovranno essere chiaramente indicate ne' passaporti stessi. Ne' casi in cui non si esiga alcun diritto dovrà pure farsene menzione (art. 100 del regolamento consolare).

Ogni passaporto deve contenere: il nome e cognome, il luogo della nascita, l'età, la condizione sociale, e lo scopo del viaggio del portatore, come anche i suoi contrassegni, la quale formalità però è raramente osservata a riguardo di donne, o di persone di una posizione sociale elevata. Per esse vengono pregate le Autorità civili e militari incaricate a mantenere l'ordine pubblico sia ne' paesi amici o alleati di quello dell'agente diplomatico, sia nell'interno dello Stato appo cui è questi accreditato, di lasciar liberamente passare il viaggiatore cui il passaporto è rilasciato, e dargli in caso di bisogno aiuto e protezione.

Per la formola e vidimazione de' passaporti vedasi Ch. De Martens, tomo 2.°, parte 2.ª, cap. VII.

(102) Il detto regolamento consolare espressamente stabilisce, che i Consoli prenderanno nota in apposito registro di tutti i passaporti rilasciati o vidimati e del diritto percetto. Un estratto di tale registro sarà alla fine di ogni trimestre trasmesso al Ministero degli Affari Esteri (art. 101).

alla quale fu da lui rilasciato il passaporto. Gli antichi passaporti scaduti restano depositati nella cancelleria (103).

202. Agli ufficiali consolari è stata inoltre accordata l'autorizzazione di rilasciare certificati di vita ai nazionali ed anche agli stranieri, quando ne debbano far uso nello Stato da cui il Console ebbe la patente di nomina (104).

203. Fra le attribuzioni amministrative appartenenti alla competenza de' Consoli, annoverasi la legalizzazione degli atti e documenti spediti nel paese di loro residenza, quando sono destinati a far fede avanti le Autorità della loro nazione, e di quelli spediti dalle Autorità nazionali quando sono destinati a far fede avanti le Autorità estere, previa, quanto agli ultimi, la legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri, o dell'autorità da lui delegata (105).

204. La vidimazione de' libri di commercio, la quale nello

(103) Ch. De Martens, § 74.

(104) Art. 43 della legge consolare italiana. Tali certificati devono indicare con precisione l'età, il luogo di nascita, il nome e cognome dell'impetrante, ed il motivo per cui è stato spedito; epperò il comparente deve produrre il suo atto di nascita ed apporre la sua firma sul certificato.

Le persone cui è stato rilasciato un certificato di vita dalla cancelleria del Consolato, dopo aver prodotto per la prima volta il loro atto di nascita (circostanza che dev'essere menzionata sui registri tenuti nella cancelleria), possono essere dispensati dal produrre codesta carta per ottenere dei nuovi certificati.

I certificati di vita si possono spedire anche dagli Agenti consolari (art. 64, n. 3).

(105) Art. 57, la qual disposizione, giusta l'art. 64, n. 2, si applica pur anco agli Agenti consolari. Ne occorse già di accennare (vedi nota 12 del § **350**, Volume I), che la legalizzazione della firma di tutti i funzionari pubblici, capi di amministrazione, ne' luoghi su cui l'ufficiale consolare estende le sue attribuzioni, unitamente a quella dei notai della sua residenza, costituisce una delle sue attribuzioni. S'è pure veduto che lo scopo e la portata della legalizzazione è di autenticare la firma dell'atto, senza che affetti per nulla l'atto per sè stesso. Essa deve far menzione della qualità del funzionario da cui l'atto emana, ed attestare che è a conoscenza del Console che questo funzionario ha attualmente, o aveva, allorchè l'atto è stato rilasciato, la qualità che vi fu da lui presa.

Per la formola delle legalizzazioni vedasi Ch. De Martens, tomo II parte II, cap. VII.

Stato appartiene a un giudice del tribunale commerciale o al pretore della residenza del commerciante, può all'estero essere eseguita dai Consoli, quando ne sieno richiesti (106).

205. Le dichiarazioni di rinunzia ad un'eredità o ad una comunione coniugale, oppure della loro accettazione col beneficio dell'inventario, le quali nello Stato sono ricevute nella cancelleria della pretura del mandamento in cui s'è aperta la successione od è seguito lo scioglimento della comunione, se avvenga che l'erede si trovi all'estero, si possono da lui fare negli uffici consolari. Copia dell'atto viene trasmessa per mezzo del Ministero degli Affari Esteri a quello di Grazia e Giustizia, per essere unita ai registri della predetta cancelleria (107).

206. Onde togliere le gravi difficoltà cui andavano incontro gli Italiani residenti in alcuni Stati esteri per far pervenire piccole somme di denaro alle proprie famiglie, fu concessa l'autorizzazione ai Consolati ivi stabiliti di trarre vaglia sugli uffici postali del Regno, la proprietà de' quali è trasmissibile mediante girata, a differenza de' vaglia postali interni, i quali sono personali e non girabili (108).

(106) Art. 53 della legge consolare italiana, il quale prescrive che la vidimazione ha luogo a norma di quanto è prescritto dall'art. 18 del Codice di commercio. Ai termini di quest'articolo i libri di commercio, prima di esser posti in uso, sono enumerati a ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore della residenza del commerciante, ai quali all'estero è sostituito il Console; nell'ultima pagina di ogni libro sarà dichiarato il numero dei fogli che lo compongono, e a questa dichiarazione il Console apporrà la data e la firma, il tutto senza spesa. Il libro-giornale sarà presentato una volta all'anno al Console, e sarà senza spesa vidimato immediatamente sotto l'ultima scrittura.

(107) Art. 54 della legge consolare, combinato cogli articoli 944, 955, 1444 del Codice civile italiano.

(108) Quell'autorizzazione venne accordata dal R. Decreto 11 marzo 1867, n.° 3631, il quale stabiliva che il valore di ciascun vaglia non potesse eccedere lire cinquecento. Ma con Decreto 15 dicembre dello stesso anno, n.° 4147, si diede facoltà ai Ministri degli Affari Esteri e de' Lavori Pubblici di elevare, di comune concerto ed a seconda dei bisogni locali, fino a lire tre mila, il limite del valore dei vaglia da emettersi dai Consolati italiani all'estero.

CAPO SECONDO

FUNZIONI DE' CONSOLI COME UFFICIALI DELLO STATO CIVILE

SOMMARIO.

207. Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando sieno state osservate le forme prescritte dalle leggi ivi vigenti.

208. Tuttavia è facoltativo ai cittadini colà domiciliati o residenti di far ricevere tali atti, ed anco le dichiarazioni relative alla cittadinanza, dagli agenti diplomatici o consolari del loro paese, osservate le forme richieste dalle patrie leggi.

209. Facoltà attribuita al Console di delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile.

210. Come sieno esercitate tali funzioni dai Vice-Consoli.

211. Come dagli Agenti consolari.

212. Trasmissione de' registri degli atti ricevuti dagli uni e dagli altri al Console del distretto.

213. La delegazione non ispoglia il Console della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile.

214. In qual modo debbano essere tenuti i registri.

215. Loro vidimazione.

216. Loro chiusura.

217. Loro trasmissione al Procuratore del Re della capitale del Regno.

218. Come si debbano eseguire le annotazioni sopra atti già inscritti ne' registri.

219. Pubblicazioni da farsi presso il Consolato qualora si tratti di matrimonio da celebrarsi in paese estero tra cittadini italiani, oppure tra un Italiano e uno straniero.

220. Facoltà attribuita al Console di dispensare da una di siffatte pubblicazioni.

221-222. Altre dispense cui i Consoli sono autorizzati.

223-224. Quali Consoli possano accordarle.

225. Còmpito dei Consoli ne' luoghi e ne' casi in cui essi non hanno facoltà di accordare le dispense chieste dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero.

226. Formalità da osservarsi dai Consoli nella celebrazione del matrimonio.

227. Come si debba procedere nel caso in cui le parti credano ingiusto il rifiuto del Console di eseguire le pubblicazioni, oppure di celebrare il matrimonio.

228. A chi spetti di risolvere le opposizioni alla celebrazione delle nozze.

229. Da chi si compiano le funzioni di segretario negli atti di stato civile.

230. In qual modo vengano rilasciate le copie di tali atti.

231. Disposizioni cui devono uniformarsi i Consoli nell'esercizio delle funzioni dello stato civile.

207. Le leggi de' diversi paesi rivestono i Consoli della qualità di ufficiali dello stato civile rispetto ai sudditi del loro sovrano domiciliati o residenti nel distretto consolare. Noi faremo un cenno delle disposizioni sancite in proposito dalla legislazione italiana, alle quali sono pressochè conformi quelle delle altre legislazioni.

In omaggio al principio — *locus regit actum* — prevalso nel Diritto privato internazionale e testualmente consacrato da quella legislazione (1), gli atti dello stato civile seguìti in paese estero fanno fede quando sieno state osservate le forme prescritte dalle leggi ivi vigenti. Incombe però al cittadino che ha fatto procedere a qualcuno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente, se trattisi di atti di nascita, all'ufficio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. Se trattisi di atti di matrimonio, la copia dee trasmettersi all'ufficio dello stato civile de' comuni dell'ultimo domicilio degli sposi. Finalmente trattandosi di atti di morte, a quello del comune dell'ultimo domicilio del defunto (2). Specialmente poi a riguardo del matrimonio de' cittadini in paese estero fu disposto, che è valido purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese (3).

208. Se non che, l'enunciata regola *locus regit actum*, mentre è imperativa pe' cittadini, per l'obbligo onde sono stretti di uniformarsi alle patrie leggi; non è che facoltativa per gli stranieri, essendo stata introdotta in loro favore, per la impossibilità in cui essi talvolta si trovano di rivestire i loro atti delle forme richieste dalle leggi della propria nazione. Ond'è che deve competere ad uno straniero il diritto di rinunziare a siffatto favore, seguendo coteste forme la cui osservanza non gli è impossibile, e trasandando quelle stabilite dalle disposi-

(1) Art. 9 delle *disposizioni preliminari* del Codice civile italiano.
(2) Art. 367 del Codice civile.
(3) Art. 100 dello stesso Codice.

zioni in vigore nel paese ove si redige l'atto, le quali disposizioni possono perfino esser da lui ignorate, o riuscirgli di difficile intelligenza. Tale principio fu espressamente sanzionato dal legislatore italiano a riguardo degli atti che si compiano da individui appartenenti alla medesima nazione, ai quali individui fu lasciata piena libertà di seguire le forme della loro legge nazionale (4).

Egli è appunto in applicazione dello stesso principio che è stato reso facoltativo agli Italiani che si trovino all'estero di far ricevere gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, ed anco le dichiarazioni relative alla cittadinanza, non dagli ufficiali dello stato civile locali, bensì dagli agenti diplomatici o consolari del Regno d'Italia, osservate le forme prescritte dalle patrie leggi; coll'obbligo agli stessi agenti diplomatici o consolari di trasmetterne entro tre mesi copia autentica al Ministero degli Affari Esteri (5). Con tale disposizione si volle ovviare alle difficoltà cui un cittadino dovrebbe andare incontro, qualora la regola *locus regit actum* fosse per lui obbligatoria, qualora cioè avesse egli l'obbligo di ricorrere agli ufficiali dello stato civile del paese ove risiede, i quali possono parlare un idioma che è a lui inintelligibile. Tant'è ciò vero che sono unanimi i governi nell'acconsentire ai Ministri e Consoli delle Potenze straniere l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla qualità di ufficiali dello stato civile che essi rivestono rispetto ai sudditi del loro sovrano. Ha forse interesse uno Stato di estendere ad individui di altre nazioni le leggi da esso pro-

(4) Citato art. 9 delle *disposizioni preliminari* del Codice civile.

Per la intelligenza di questo articolo vedansi le mie due opere: *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali.* Pavia, tip. Fusi, 1868, Capo settimo, Sezione prima. — *Il Diritto cambiario internazionale.* Firenze, Pellas Editore, 1870, Titolo terzo.

(5) Art. 368 del Codice civile italiano, art. 10 del regolamento per la sua esecuzione, art. 29 della legge consolare. Questa legge stabilisce inoltre che i Consoli ricevono pure in deposito copia autentica degli atti di nascita e di morte fatti durante il viaggio dai Capitani o padroni de' bastimenti nazionali, e la trasmettono al Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi (art. 30).

mulgate circa le forme degli atti di nascita, di matrimonio e di morte, e le dichiarazioni relative alla cittadinanza? Ma per tale ragione, se si trattasse del matrimonio fra un cittadino ed una straniera, sarebbe per essi obbligatoria l'osservanza delle leggi locali, non potrebbe cioè l'atto di siffatto matrimonio essere ricevuto da un ufficiale diplomatico o consolare del Regno d'Italia, salvo che le stesse leggi, gli usi o le consuetudini ciò non permettessero (6).

209. I Consoli adunque esercitano, rispetto ai nazionali, le funzioni di ufficiali dello stato civile, le quali sono in Italia attribuite ai Sindaci. E come il Sindaco può delegare tali funzioni a un assessore o a un consigliere comunale, ed anco al segretario del Comune per gli atti di nascita o di morte (7); così è fatta facoltà al Console di commetterne l'esercizio al Vice-Console o ad altro ufficiale del Consolato (8).

210. I Vice-Consoli capi d'ufficio compiono le funzioni dello stato civile nel luogo della loro residenza, senza che occorra alcuna speciale delegazione del Console da cui dipendono. In caso di assenza o di impedimento essi possono delegare, pel ricevimento degli atti di nascita e di morte, la persona che reggerà interinalmente l'ufficio, riferendone al Console del distretto (9).

211. Agli Agenti consolari non spetta di pieno diritto l'esercizio delle funzioni dello stato civile. Soltanto qualora risiedano in luoghi ove sia considerevole il numero de' nazionali, possono, coll'annuenza del Ministero degli Affari Esteri, essere

(6) Tale massima fu espressamente sanzionata dal legislatore italiano (citato art. 29 della legge consolare, nel secondo capoverso).

(7) Art. 1 del regolamento per l'esecuzione del Codice civile.

(8) Art. 167 del regolamento consolare, giusta il quale la delegazione si fa con decreto consolare in doppio originale. Uno di essi resterà permanente affisso nella cancelleria, l'altro sarà depositato negli archivi del Consolato per essere conservato unitamente ai registri dello stato civile. La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro decreto del Console. Essa può poi rivocarsi ed anche rinnovarsi nel corso dell'anno, osservandosi in ogni caso le formalità testè accennate.

(9) Art. 168.

delegati dal Console, da cui dipendono, a compiere quelle funzioni nel luogo di loro residenza (10).

212. I registri degli atti ricevuti tanto dai Vice-Consoli capi d'ufficio, quanto dagli Agenti consolari, devono, dopo la loro chiusura, essere trasmessi unitamente agli allegati al Console del distretto, al quale incombe di depositare negli archivi del Consolato uno degli originali cogli allegati, e trasmettere l'altro al Ministero degli Affari Esteri col registro del proprio ufficio (11).

213. Nell'istesso modo poi che la delegazione non ispoglia il Sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile, ond'è che egli, o chi ne fa le veci, può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato (12); così non è d'ostacolo al Console la delegazione da lui fatta al ricevimento per tutto il distretto Consolare degli stessi atti (13).

214. Come in Italia (14), così all'estero i registri dello stato civile devono esser tenuti in doppio originale. Spetta però al Ministero degli Affari Esteri di determinare quali fra i Consoli debbano inscrivere gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, e le dichiarazioni di cittadinanza in altrettanti registri distinti. Quelli che non riceveranno ordini in contrario sono autoriz-

(10) Art. 169, il quale inoltre dispone che in questo caso uno degli originali della delegazione sarà affisso nell'ufficio dell'Agénzia, e l'altro sarà conservato negli archivi del Consolato. Ove non sieno autorizzati ad esercitare le funzioni di ufficiali dello stato civile, secondo il disposto dell'art. 169, gli Agenti consolari si limiteranno a trasmettere al Console, da cui dipendano, gli atti di stato civile che loro saranno consegnati dall'Autorità locale, o presentati dai nazionali residenti o di passaggio nel loro circondario, o dai comandanti di bastimenti nazionali o stranieri, dopo di averli muniti della loro legalizzazione (art. 286 del regolamento consolare).

(11) Citato art. 169 nel capoverso.

(12) Art. 4 del regolamento per l'esecuzione del Codice civile.

(13) Art. 170 del regolamento consolare.

Gli atti di stato civile si ricevono di regola generale nella cancelleria del Consolato, salve le eccezioni ammesse dalla legge e dai regolamenti. Il Console o l'ufficiale delegato deve essere munito di una sciarpa tricolore a tracolla allorquando riceve la dichiarazione degli sposi, e pronunzia la loro unione in nome della legge (Art. 171 dello stesso regolamento).

(14) Art. 356 del Codice civile.

zati ad inscrivere tutti gli atti senza distinzione in un solo registro. Se non che, ogni Console dovrà tenere un registro speciale in un solo originale onde inscrivervi le richieste di pubblicazioni matrimoniali, ed altresì i processi di affissione delle pubblicazioni medesime (15).

215. La vidimazione de' registri in ciascun foglio, colla indicazione di quanti fogli sia composto ogni registro, appartiene al Console. Egli vidima tanto i propri registri, quanto quelli necessari pe' Vice-Consoli capi d'ufficio dipendenti e per gli Agenti consolari delegati ad esercitare le funzioni dello stato civile; è fatta tuttavia a lui facoltà di delegarne l'incarico al Vice-Console, ovvero ad altro ufficiale del Consolato (16).

216. I registri devono essere chiusi dal Console il primo gennaio d'ogni anno, mediante apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto. Uno degli originali sarà depositato negli archivi del Consolato, l'altro verrà spedito al Ministero degli Affari Esteri. Nel caso in cui

(15) Art. 31 della legge consolare, art. 172 del regolamento.

La carta per la composizione de' registri tanto degli atti di stato civile quanto delle pubblicazioni matrimoniali, e quella pure per la formazione degli indici annuali e decennali prescritti dalla legge, sarà provveduta dal Ministero degli Affari Esteri, a misura delle domande che ne faranno i Consoli (art. 173 dello stesso regolamento).

(16) Art. 32 della legge consolare, combinato coll'art. 357 del Codice civile, art. 174 del regolamento consolare.

Sarà cura speciale de' Consoli di disporre perchè sia fatta chiara e precisa indicazione del luogo di domicilio o di origine del padre del neonato, ovvero della madre, qualora il padre non sia conosciuto, sugli atti di nascita; dell'ultimo domicilio degli sposi, sugli atti di matrimonio; e dell'ultimo domicilio del defunto, sugli atti di morte (art. 175).

I cittadini appartenenti a famiglie che, emigrate da tempo antico, non conoscessero il domicilio od il luogo d'origine de' loro antenati, saranno invitati dai Consoli ad eleggere il loro domicilio in qualche comune del Regno. La dichiarazione da essi fatta del domicilio eletto verrà inscritta nel registro di cittadinanza, e copia autentica ne sarà trasmessa al Ministero degli Affari Esteri (art. 176).

I registri dello stato civile, quello delle pubblicazioni ed i volumi degli allegati, non potranno essere esportati dalla cancelleria se non ne' casi contemplati dal Codice civile od in caso di pericolo, e dovranno essere custoditi negli archivi del Consolato in apposito armadio chiuso (art. 177).

tale trasmissione venisse spedita col mezzo di bastimenti nazionali, incombe al Console di rimettere i registri a mani del Capitano e far menzione della consegna sul ruolo d'equipaggio, stendendone inoltre analogo processo verbale che sarà conservato unitamente a quello degli originali destinato a rimanere negli archivi del Consolato. Ove poi la spedizione si facesse per via di terra, i Consoli dovranno prendere le precauzioni opportune perchè i registri spediti non si smarriscano (17).

217. I registri dello stato civile trasmessi dai Consoli saranno ogni anno verificati dal Procuratore del Re della città in cui ha sede il Ministero degli Affari Esteri, ossia della capitale del Regno. Il Procuratore del Re deve redigere processo verbale delle irregolarità ed infrazioni alla legge od ai regolamenti che avrà accertate nella verifica e trasmetterlo col mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia a quello degli Affari Esteri, affinchè vengano diramate ai Consoli le occorrenti istruzioni ed avvertenze (18).

(17) Art. 33 della legge, art. 178 del regolamento consolare. Anche il registro delle pubblicazioni e gli allegati contemplati nell'art. 361 del Codice civile (cioè le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile), dopo essere stati vidimati dal Console, verranno conservati negli archivi del Consolato, ove saranno custoditi coi registri orginali, che devono rimanere depositati negli archivi stessi (art. 34 della legge consolare).

Se nel corso dell'anno non fosse inscritto alcun atto ne'registri dello stato civile, il Console ne farà risultare mediante apposito certificato che spedirà al Ministero degli Affari Esteri (art. 179 del regolamento).

Ogni registro dovrà alla fine dell'anno essere corredato di un indice in doppio originale conforme al disposto dell'art. 30 del regio decreto del 15 novembre 1865; uno degli esemplari sarà trasmesso al Ministero degli Affari Esteri unitamente al registro relativo. Si compilerà anche un indice decennale in due esemplari, uno de' quali sarà spedito al Ministero degli Affari Esteri allo spirare di ogni decennio. Ne' Consolati dai quali dipendono Vice-Consoli capi d'ufficio, ovvero Agenti consolari delegati ad esercitare le funzioni dello stato civile, l'indice decennale dovrà comprendere anche i registri di tutti gli uffici dipendenti (art. 180).

(18) Art. 181. I registri dello stato civile trasmessi dai Consoli saranno conservati e custoditi negli archivi del Ministero degli Affari Esteri, sotto la risponsabilità di un impiegato, il quale non sia di grado inferiore a quello di segretario (art. 182).

I Consoli prenderanno nota in apposito registro delle copie degli atti

218. Qualunque annotazione sopra atti già inscritti ne' registri, quando sia legalmente ordinata, si farà dal Console in margine degli atti stessi a richiesta delle parti interessate. Il Console ne trasmetterà inoltre entro tre mesi copia autentica al Ministero degli Affari Esteri, il quale ne darà comunicazione al Ministero della Giustizia (19).

219. Qualora si tratti di matrimonio da celebrarsi in paese estero tra cittadini italiani, oppure tra un cittadino italiano ed una straniera, oltre alle pubblicazioni che, giusta il Codice civile, debbono farsi nel Regno (20), la legge consolare prescrive che due altre pubblicazioni sieno eseguite anche presso il Consolato in due domeniche successive. L'atto resterà affisso alla porta della cancelleria nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione e per sei giorni consecutivi, e dovrà indicare davanti a quale ufficiale dello stato civile saranno celebrate le nozze (21). È evidente lo scopo di siffatta disposizione. Essa tende a rendere palesi gli impedimenti che potrebbero ostare al divisato matrimonio, impedimenti che potrebbero avere avuto la loro origine non in Italia, bensì all'estero, come, a mo' d'esempio, avverrebbe se il cittadino italiano già stretto ivi da vincolo coniugale, volesse stringerne uno nuovo: vale a dire, le pubblicazioni da farsi presso il Con-

di stato civile seguiti avanti Autorità estere che loro saranno rimesse a termini dell'art. 367 del Codice civile (vedi § **207**), e di quelle degli atti di nascita e di morte fatti durante i viaggi di mare dai commissari di marina, dai capitani o dai padroni di bastimenti nazionali e da questi depositate presso di loro secondo il disposto degli articoli 381 e 396 del Codice stesso, e della trasmissione che ne faranno al Ministero degli Affari Esteri (art. 183 del regolamento consolare).

(19) Art. 35 della legge consolare.

(20) Art. 70 e 100 dello stesso Codice.

(21) Art. 36 di essa legge. Anche il regolamento dispone che le pubblicazioni matrimoniali debbano essere affisse alla porta della cancelleria, affinchè ognuno che vi entri possa prenderne cognizione. Ma se l'affissione fuori della porta della cancelleria non potesse farsi senza pericolo di guasti, essa seguirà entro la cancelleria nel sito più apparente. Tanto in un caso come nell'altro dovrà essere destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni uno spazio sufficiente sul quale sarà scritto in grandi caratteri l'indicazione « *Pubblicazioni di Matrimonio* » (art. 186).

solato hanno per iscopo d'impedire la celebrazione di matrimoni nulli.

220. La facoltà che compete nel Regno al Procuratore del Re presso il Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, di dispensare per gravi motivi da una delle pubblicazioni (22), è stata attribuita al Console per le nozze da celebrarsi nel distretto del suo Consolato (23).

221. I Consoli furono altresì autorizzati di dispensare per cause gravissime.

In primo luogo, da entrambe le pubblicazioni che devono farsi nella residenza del Consolato, mediante però la rappresentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento davanti al Console, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza de' medesimi e de' loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dal Codice civile italiano (24) si oppone al loro matrimonio.

222. In secondo luogo, dalle pubblicazioni da farsi nel Regno, purchè gli sposi risiedano da oltre un anno nel distretto del Consolato.

223. In terzo luogo, dall'impedimento dell'età richiesta da quel Codice per la validità del matrimonio, ammettendo a contrarlo l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha raggiunto i dodici.

224. Però, mentre tutti i Consoli indistintamente possono dispensare dalla seconda pubblicazione (25); al contrario per le altre dispense, non è che a riguardo de' Consoli residenti in lontani paesi che la legge consolare attribuì il diritto al Governo di delegare la facoltà di concederle, mediante reale

(22) Art. 78 del Codice civile, art. 87 del regolamento per la sua esecuzione.

(23) Art. 37 della legge consolare.

(24) Vedi articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 di esso Codice.

(25) Citato art. 37 della legge consolare.

decreto da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e de' decreti (26). In seguito a quest'autorizzazione che il potere esecutivo ricevette dal legislativo, stabilì il regolamento pubblicato per la esecuzione di quella legge, che soltanto i Consoli residenti nelle Antille, nelle Americhe e nelle isole e contrade a ponente delle Americhe fino al Capo di Buona Speranza inclusivamente, possono dispensare dall'accennato impedimento dell'età (27).

225. La facoltà poi di dispensare da entrambe le pubblicazioni che devono farsi nella residenza del Consolato e da quelle da farsi nel Regno, è stata accordata tanto ai Consoli precedentemente indicati, quanto a quelli residenti in Turchia e ne' paesi fuori d'Europa (28).

Ne' luoghi e ne' casi in cui i Consoli non hanno facoltà di accordare le dispense chieste dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero, essi riceveranno le instanze relative e le faranno pervenire, col loro parere, al Ministero degli Affari Esteri corredate de' titoli prescritti e de' documenti in appoggio. Queste carte saranno da cotesto Ministero trasmesse prontamente a quello di Grazia e Giustizia (29), il quale, se si tratti di dispensa dalle pubblicazioni, è autorizzato a concederle (30); mentre, trattandosi di dispense dall'impedimento di età, oppure dagli impedimenti di cognazione o di affinità (31), non potrebbe essere accordata che con decreto reale (32).

226. Il matrimonio dev'essere celebrato nella casa consolare e pubblicamente innanzi al Console del distretto, nel quale uno

(26) Art. 38.
(27) Art. 187.
(28) Art. 188. Giusta l'art. 189, i Consoli che faranno uso delle facoltà loro conferite dai due articoli precedenti dovranno darne avviso volta per volta al Ministero degli Affari Esteri, indicandogli i motivi per cui avranno creduto conveniente di accordare le dispense di cui è discorso
(29) Art. 190.
(30) Art. 82 nel capoverso del regolamento del Codice civile.
(31) Vedi art. 59, numeri 2 e 3 del Codice civile.
(32) Art. 68 dello stesso Codice.

degli sposi abbia il domicilio o la residenza, osservate nel resto le altre formalità prescritte dal Codice civile (33).

227. In caso di rifiuto del Console di procedere alle pubblicazioni, oppure alla celebrazione del matrimonio, le parti che lo credano ingiusto hanno il diritto di reclamare presentando alla cancelleria consolare un ricorso, il quale ne' modi ordinari dev'essere trasmesso al Procuratore del Re presso il Tribunale del luogo di domicilio del reclamante, onde promuova da cotesto Tribunale, in Camera di consiglio, i provvedimenti opportuni. Il decreto del Tribunale verrà collo stesso mezzo trasmesso al Console, che lo farà notificare agli interessati. Ne' paesi tuttavia nei quali è concesso ai Consolati l'esercizio della giurisdizione contenziosa, le parti si provvederanno direttamente nanti il Tribunale consolare, cui spetterà di statuire sul predetto reclamo (34).

228. Qualora poi vi sieno opposizioni alla celebrazione del matrimonio, è al Tribunale del luogo di domicilio dello sposo che spetta di risolverle; salvo che questo risieda in uno de'

(33) Art. 39 della legge consolare. Sono i seguenti articoli del Codice civile che prescrivono le formalità relative alla celebrazione del matrimonio.

Nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli articoli 130, 131 e 132, riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che essi si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono uniti in matrimonio. L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione (art. 94).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine, nè a condizione. Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio (art. 95).

Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'uffizio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale (nel caso nostro casa consolare), l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 94 (art. 97).

(34) Art. 40 della legge consolare.

paesi ne' quali i Consolati possono esercitare la giurisdizione contenziosa, nel qual caso è egualmente nanti il Tribunale consolare che dee esser portata l'opposizione (35).

229. Fu stabilito dal regolamento consolare, come s'è altra volta detto (vedi § 55), che ne' casi in cui il Codice civile od i regolamenti richiedono l'intervento di un segretario negli atti di stato civile, sarà assunto a tale ufficio il Vice-Console od altro ufficiale dal Console designato. In caso di mancanza o di impedimento di ufficiali consolari, il Console potrà procedere da solo all'atto, facendone constare nel medesimo (36).

230. I Consoli possono rilasciare copie autentiche degli atti di stato civile, inscritti ne' loro registri, ovvero in quelli de' Vice-Consoli capi d'ufficio e degli Agenti consolari da essi dipendenti, quando tali registri sieno depositati negli archivi del Consolato. Dai registri depositati presso il Ministero degli Affari Esteri non saranno estratte copie autentiche se non ne' casi in cui risultasse che le copie spedite dai Consoli a cotesto Ministero, non sieno state regolarmente inscritte ne' registri del luogo di domicilio, ovvero allorquando esistesse una differenza tra l'originale e la copia registrata (37).

231. Accenneremo per ultimo che, salvo le modificazioni portate dalla legge e dal regolamento consolare, delle quali abbiamo fatto parola, i Consoli, i Vice-Consoli, capi d'uffici dipendenti e gli Agenti consolari delegati, nell'esercizio delle funzioni dello stato civile, dovranno uniformarsi alle disposizioni generali che regolano in Italia tale esercizio (38).

(35) Art. 41 della stessa legge, giusta il quale i Tribunali consolari sono pure competenti a giudicare sopra le domande di rettificazione degli atti di stato civile, stati ricevuti dai Consoli del distretto rispettivo.

(36) Art. 185.

(37) Art. 184.

(38) Art. 191. Vedasi il titolo XII del Codice civile ed il regio decreto 15 novembre 1865, i quali contengono siffatte disposizioni.

Giusta l'art. 42 della legge consolare, le disposizioni degli articoli 29 e seguenti relative alle funzioni de' Consoli come ufficiali dello stato civile sono pure applicabili agli agenti diplomatici, allorchè vengano dai medesimi esercitate tali funzioni.

CAPO TERZO

FUNZIONI NOTARILI DE' CONSOLI

SOMMARIO.

232. I Consoli rivestono la qualità di notai rispetto ai sudditi del loro sovrano, uniformandosi alle loro leggi nazionali.

233. Disposizione sancita dalle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione in vigore fra l'Italia e le Potenze straniere circa gli atti notarili presentati al rogito degli ufficiali consolari da individui appartenenti tutti alla loro nazione.

234-237. Applicazioni di siffatta disposizione.

238. Disposizione relativa ai contratti da conchiudersi tra uno o più de' nazionali del Console ed altre persone del paese di sua residenza, ed alle convenzioni risguardanti unicamente cittadini di quest'ultimo paese.

239. Esempi.

240. Fede attribuita alle copie od estratti degli atti ricevuti dai Consoli.

241-244. Norme cui devono attenersi i Consoli nell'esercizio delle funzioni notarili.

245. Formalità de' testamenti pubblici e segreti da essi rogati.

246-247. Forme relative al deposito de' testamenti olografi.

248. Forme da osservarsi nel caso in cui venga chiesto il ritiro del testamento segreto o del testamento olografo stato depositato presso il Console.

249. Trasmissione da farsi al Ministero degli Affari Esteri.

250. Divieto fatto ai Consoli di comunicare ad alcuno, prima della morte del testatore, i testamenti pubblici da essi ricevuti.

251. Forme concernenti il deposito presso i Consoli di atti o scritture perchè ne rilascino copia autentica.

252-255. Norme relative alla tenuta delle minute degli atti ricevuti dai Consoli, la loro numerazione e le inserzioni da farsi ne' minutari.

256. Repertorio di cui dev'esser munito ciascun minutario.

257. In qual modo debbono i Consoli autenticare le sottoscrizioni alle scritture private.

258. Proibizione loro fatta di rimettere o lasciare nelle mani di qualsiasi una minuta o registro d'atti.

259. Protesti delle lettere di cambio e de' biglietti all'ordine cui i Consoli sono autorizzati di addivenire.

260. Rilascio di copie autentiche degli atti ricevuti dai Consoli o appo essi depositati.

261. Tutte le funzioni notarili, delle quali s'è parlato nel presente capo, non si possono esercitare dai Consoli che nel proprio distretto.

262. Come si compiano tali funzioni dai Vice-Consoli e dagli Agenti consolari.

232. È generalmente ammesso che i Consoli, oltre di essere ufficiali dello stato civile, rivestono pur anco la qualità di notai rispetto ai sudditi del loro sovrano, uniformandosi alle loro leggi nazionali. Tale diritto è stato testualmente consacrato in Italia (1), in Francia (2), in Inghilterra (3), in Austria (4), in Prussia (5), ne' Paesi Bassi (6), in Portogallo (7), in Danimarca (8), in Russia (9), in Grecia (10), negli Stati-Uniti (11), nel Brasile (12); venne altresì riconosciuto dal Diritto internazionale convenzionale. È evidente che le ragioni per le quali sono state ai Consoli attribuite le funzioni relative allo stato civile, militavano altresì perchè fossero i medesimi rivestiti della qualità di notai. Chi non vede a quante difficoltà anderebbero incontro coloro, che in paese estero vogliono addivenire ad un atto notarile, qualora dovessero ricorrere pel suo rogito a pubblici ufficiali del paese ov'essi risiedono?

Noi faremo un cenno delle disposizioni sancite dalle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione in vigore fra il Regno d'Italia, la Francia, il Brasile, il Perù, la Spagna, gli Stati-Uniti, la Repubblica di Nicaragua, la Confederazione elvetica, il Portogallo, l'Impero germanico, il Belgio, le Repubbliche di Venezuela, di Costa Rica e dell'Uruguay; le quali disposizioni, giusta il più volte detto, saranno applicabili ai Consoli di tutti gli altri Stati. Esporremo pur anco le disposizioni sanzionate dal nostro legislatore, per quanto si riferisce alle funzioni notarili de' Consoli.

(1) Legge consolare, art. 20 e 44.
(2) Codice civile, art. 48, ordinanza reale 25 ottobre 1833.
(3) Statuto VI, Giorgio IV (1826), cap. 20, 87.
(4) Tariffa 4 maggio 1824, art. 18 e seguenti.
(5) Istruzione 18 settembre 1796, art. 8.
(6) Regolamento 3 aprile 1818, art. 10.
(7) Istruzione 9 ottobre 1789, art. 11.
(8) Istruzione reale 9 ottobre 1824, art. 13.
(9) Regolamento 25 ottobre 1820, art. 9 e 12, tariffa, art. 9, Codice civile, art. 545.
(10) Istruzione 1-13 gennaio 1834, art. 2, numeri 3, 4.
(11) Istruzione generale 2 marzo 1833, capo 8.
(12) Decreto della Reggenza 14 aprile 1834, art. 23 e 79.

233. Fu stabilito dal Diritto internazionale convenzionale, che i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli o Agenti consolari, uniformandosi alle leggi del loro paese, ricevono i testamenti de' loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili; salvo che l'atto presentato al loro rogito avesse per oggetto di conferire il diritto d'ipoteca su beni situati nel paese ov'essi risiedono, nel qual caso devono ricevere applicazione le speciali disposizioni ivi vigenti (13).

234. Potrebbe pertanto un Console straniero in Italia ricevere le disposizioni testamentarie, le convenzioni e qualsiasi altro atto notarile cui volessero addivenire i sudditi del suo sovrano, uniformandosi alle leggi da questo sancite, e non a quelle in vigore presso di noi; nell'istesso modo che è fatta a lui facoltà di compiere a loro riguardo, in conformità alle stesse leggi, le funzioni di ufficiale dello stato civile.

235. Ma se si trattasse di atti che attribuiscano il diritto d'ipoteca su beni situati nel nostro territorio, tali atti non potrebbero spiegare efficacia giuridica, qualora non fossero in armonia colle disposizioni del Codice civile italiano relative alla ipoteca convenzionale (14). Siccome infatti le disposizioni concernenti il regime ipotecario fanno parte del Diritto pubblico, perchè interessanti l'economia pubblica e la generalità de' possessori del territorio, così sono applicabili, giusta i principî

(13) Convenzioni consolari colla Francia (art. 8), col Brasile (art. 6), col Perù (art. 12), colla Spagna (art. 16), cogli Stati-Uniti (art. 10), colla Repubblica di Nicaragua (art. 11), colla Confederazione elvetica (art. 6), col Portogallo (art. 8), coll'Impero germanico (art. 10), col Belgio (art. 10), trattati di commercio e di navigazione con Venezuela (art. 20), con Costa Rica (art. 20), coll'Uruguay (art. 23).

(14) Sarebbe cioè necessario per la loro validità che nei medesimi sia stato specificatamente designato l'immobile da sottoporsi all'ipoteca, colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno de' suoi confini; e che la ipoteca sia stata indi resa pubblica mediante l'iscrizione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trova lo stabile gravato (articoli 1979, 1981 Codice civile italiano); quand'anche il Console che roga l'atto appartenesse ad una nazione delle cui leggi non sia richiesta la specialità e la pubblicità delle ipoteche.

del Diritto privato internazionale, non solo ai cittadini, ma pur anco agli stranieri (15).

236. Egualmente i Consoli italiani all'estero sarebbero autorizzati (della quale autorizzazione giusta il regolamento consolare hanno essi l'*obbligo* di servirsi) (16), a ricevere gli atti e contratti fra nazionali, quando ne sieno richiesti, e di compiere tutte le altre funzioni che nello Stato sono attribuite ai notai, ottemperando alle disposizioni sancite dalla legislazione italiana (17).

237. Ove però l'atto da rogarsi dal Console italiano desse origine al diritto d'ipoteca su beni situati nel paese di sua residenza, la validità di tale atto non potrebbe essere invocata se non nel caso in cui sieno state osservate le leggi ivi vigenti.

238. È stato inoltre disposto che gli ufficiali consolari hanno il diritto di ricevere nelle loro rispettive cancellerie tutti i contratti conchiusi tra uno o più de' loro nazionali ed altre persone del paese ove ha sede il Consolato, come pure qualunque atto convenzionale risguardante unicamente cittadini di quest'ultimo paese, purchè tali atti si riferiscano a beni situati, o ad affari vertenti in qualche luogo della nazione cui appartiene il Console che li roga (18).

(15) Art. 7, 12 delle *disposizioni preliminari* del Codice civile italiano. Vedasi il citato mio libro: *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali*, Capo quinto.

(16) Art. 192.

(17) Il regolamento consolare stabilisce che negli atti che si ricevono dai Consoli riguardanti beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto e delle mappe censuarie dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi. I Consoli che riceveranno tali atti ne informeranno il Ministero degli Affari Esteri alla fine d'ogni trimestre mediante la trasmissione di apposito elenco, ed avvertiranno gl'interessati dell'obbligo loro imposto dalla legge di farli registrare nei termini da essa stabiliti (Vedi la nota 20). Siffatto elenco sarà comunicato al Ministero delle Finanze (art. 199).

(18) Citati articoli delle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione, in vigore tra il Regno d'Italia e le Potenze straniere. (Vedi nota 13).

239. Così, a mo' d'esempio, sarebbe fatta facoltà in Italia a un Console tedesco di ricevere un contratto fra un suo concittadino e un Italiano, od eziandio fra due Italiani, qualora la convenzione avesse per oggetto beni posti in Germania, od affari che debbano ivi essere eseguiti.

Per reciprocità, un Console italiano in Germania avrebbe il diritto di rogare un contratto cui volessero addivenire un Italiano ed un Tedesco od anco due Tedeschi, se tale contratto risguardasse beni situati in Italia od affari quivi eseguibili. Egli sarebbe a ciò autorizzato non solo dalla convenzione consolare vigente fra i due paesi, ma altresì dalla patria legislazione, la quale accorda ai Consoli, negli accennati casi, il diritto di ricevere gli atti in cui le parti od una di esse sieno estere, con accordarglielo eziandio nel caso in cui non vi ostino le leggi o gli usi locali (19).

240. Finalmente è stato stabilito, che le copie od estratti degli atti ricevuti dagli ufficiali consolari, debitamente legalizzati e muniti del sigillo ufficiale del Consolato generale, Consolato, Vice-Consolato od Agenzia consolare, faranno fede in giudizio e stragiudizialmente, sia nell'uno sia nell'altro degli Stati contraenti, ed avranno la stessa forza e valore come se fossero stati rogati da un notaio od altro pubblico ufficiale del paese ove risiede l'ufficiale consolare che li rogò, purchè tali atti sieno stati distesi colle forme richieste dalle leggi dello Stato cui il Console appartiene, e sieno stati poi sottoposti alla registrazione, al bollo e a tutte le altre formalità prescritte nel paese in cui l'atto dee ricevere la sua esecuzione (20). Allor-

(19) Art. 44, ultimo capoverso della legge consolare, art. 192, primo capoverso del regolamento.

(20) La legge italiana sulle tasse di registro, 14 luglio 1866, dispone, che la registrazione degli atti fatti all'estero, quando contengano trasmissioni di proprietà, uso e godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello Stato, dev'essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi hanno avuto luogo in Europa, od entro mesi diciotto se fuori d'Europa. Tutti

chè sorga dubbio sull'autenticità di un atto pubblico registrato nella cancelleria di un Consolato, non potrà esserne rifiutato il confronto coll'originale alla parte interessata che ne facesse domanda, e la quale potrà assistere a cotesto confronto, ove stimi ciò conveniente (21).

241. Nell'esercizio delle funzioni notarili, i Consoli devono uniformarsi alle disposizioni relative del Codice civile e del Codice di commercio, nonchè alle seguenti norme, specialmente prescritte dalla legge e dal regolamento consolare.

242. La compilazione de' contratti od atti deve aver luogo in lingua italiana o francese senza interlinee o lacune. Ogni raschiatura delle minute è proibita. Le correzioni, modificazioni od aggiunte, debbono farsi per mezzo di postille appiè dell'atto, e prima della sottoscrizione delle parti, con la dichiarazione che furono approvate. Le cancellature poi degli errori, anche materiali, saranno fatte in modo da potersi distintamente leggere lo scritto cancellato (22).

243. Negli atti che ricevono, devono i Consoli esprimere in lettere e senza abbreviature l'anno, mese, giorno e luogo, come anche le somme cadenti nell'obbligazione, liberazione o disposizione qualunque; e gli atti stessi, previa lettura ed ove d'uopo spiegazione fattane alle parti, sono da queste e dai testimoni sottoscritti e sottosegnati, e muniti infine della firma del Con-

gli atti, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o di farne le accennate inserzioni (art. 74).

La legge poi sulle tasse di bollo, avente la medesima data, stabilisce che la tassa di bollo è dovuta anche per gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, quando si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati (art. 1 e 2).

(21) Citati articoli delle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione in vigore fra il Regno d'Italia e le Potenze straniere. (Vedi nota 13).

(22) Art. 193 del regolamento consolare.

sole. Le copie degli atti devono essere scritte nella stessa forma degli originali (23).

244. Per la validità degli atti notarili rogàti dai Consoli è necessario la presenza di due testimoni maschi e maggiori degli anni ventuno (24).

245. I Consoli ricevono i testamenti pubblici e quelli in forma segreta, osservando le forme prescritte dal Codice civile pe' testamenti che vengono rogati dai notai dello Stato (25); salve le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento consolare, eccezioni derivanti dalla natura istessa delle cose. Così, in quella guisa che non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento (26); nell'istesso modo vennero dichiarati incapaci gli individui i quali sieno impiegati nel Consolato (27), trovandosi i mede-

(23) Art. 44, della legge. Giusta il regolamento, prima della sottoscrizione l'atto deve essere letto dal Console ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti e de' testimoni, e la spiegazione delle disposizioni dell'atto deve, ove fosse d'uopo, farsi agli astanti nell'idioma meglio conosciuto da essi anche col mezzo di un interprete se fosse necessario (art. 194, secondo capoverso).

La sottoscrizione delle parti de' testimoni e del Console sarà apposta appiè di ogni minuta; se però questa constasse di più fogli, ogni foglio disgiunto da quello che porta la sottoscrizione finale dovrà pure essere sottoscritto dal Console (art. 195).

Se le parti ed i testimoni non sanno o non possono scrivere, dovrà esprimersi nell'atto la dichiarazione della causa di questo loro impedimento (art. 196). Siffatta disposizione, per quant'è de' testimoni, si riferisce agli atti notarili i quali non sieno testamenti, dappoichè, come si vedrà fra poco, chi non sa scrivere non è testimonio idoneo in un testamento.

Non potranno i Consoli ricevere alcun atto se non dopo essersi accertati dell'identità delle persone de' contraenti. I testimoni dovranno essere da loro personalmente conosciuti (art. 197).

Occorrendo di ricevere istrumenti stipulati in virtù di atti di procura, di preventivo consenso, o di speciale autorizzazione di privati o di pubbliche Autorità rilasciati per brevetto, gli stessi atti ed autorizzazioni dovranno annettersi alla minuta dell'istrumento in originale (art. 198).

(24) Art. 194 nel principio.

(25) V. art. 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 di esso Codice.

(26) Citato art. 788 del Codice civile, nel capoverso.

(27) Art. 194, primo capoverso, del regolamento consolare. Cotesto ar-

simi nella stessa condizione in cui si trovano le accennate persone.

246. In quanto al testamento olografo, se venisse depositato presso un Console, egli dee riceverlo qualora sia a lui presentato dal testatore, facendo constare della consegna mediante processo verbale che sarà da lui sottoscritto unitamente al testatore e a due testimoni. La carta contenente il testamento sarà unita al processo verbale di consegna e con esso custodita (28).

247. Sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, il Console ha pure l'obbligo di ricevere in deposito, in presenza di due testimoni, il testamento olografo di qualsiasi Italiano che abbia cessato di vivere, facendone risultare mediante processo verbale, in conformità a quanto dispone il Codice civile circa i testamenti olografi che vengono depositati nello Stato presso un notaio del luogo dell'aperta successione (29). La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio da due testimoni e dal Console, i quali, unitamente al richiedente, devono sottoscrivere il processo verbale di deposito (30). Sono pertanto identiche le formalità da osservarsi pel deposito de' testamenti olografi, sia che il deposito venga eseguito presso un notaio dello Stato, sia che

ticolo dispone altresì che non saranno assunti a testimoni individui che non sappiano scrivere. Se non che, non sarebbe questa una eccezione alle norme stabilite dal Codice civile pe' testamenti che si fanno per atto di notaio, annoverandosi la sottoscrizione de' testimoni fra le forme necessarie per la validità di tali testamenti (art. 780, 783, capoverso sesto); il che vuol dire che chi non sa scrivere non è testimonio idoneo in un testamento, tanto se venga questo rogato da un Console, quanto se sia ricevuto da un notaio dello Stato.

(28) Art. 48 della legge consolare.

(29) Deve cioè il Console nel processo verbale descrivere il testamento trascrivendone esattamente il tenore, facendo pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato suggellato, e della indicazione fattane da lui e dai testimoni (art. 49 della legge consolare, combinato coll'art. 912 del Codice civile).

(30) Citato art. 49 della legge consolare.

abbia luogo presso un ufficiale consolare; colla sola differenza, che nel primo caso è necessaria la presenza del pretore del mandamento (31), al contrario, nel secondo non è richiesto l'intervento di alcuna Autorità locale.

248. Qualora venga chiesto dal testatore il ritiro del testamento segreto o del testamento olografo stato depositato nel modo di cui s'è fatta parola, dee il Console, dopo essersi particolarmente accertato della identità della persona del richiedente, stendere processo verbale della restituzione in presenza del testatore stesso e di due testimoni, il qual processo verbale sarà sottoscritto dall'uno e dagli altri, unitamente al Console (32).

249. A lui poi incombe di trasmettere al Ministero degli Affari Esteri, nel termine di tre mesi, sempre che ciò sia consentito dai mezzi di comunicazione, copia autentica del testamento pubblico, dell'atto di consegna, di quello di apertura e pubblicazione del testamento ricevuto in forma segreta, e del processo verbale di deposito del testamento olografo eseguito dal testatore, oppure dagli interessati dopo la di lui morte (33).

250. È vietato ai Consoli di dare, prima della morte del testatore, comunicazione de' testamenti pubblici da essi ricevuti ad altri, fuorchè al testatore stesso (34).

251. Può avvenire che sieno depositati presso i Consoli atti o scritture perchè ne rilascino copia autentica. In tal caso, essi dovranno stendere un verbale del seguìto deposito, nel quale saranno letteralmente trascritte le carte depositate, e queste verranno conservate unitamente alla minuta del verbale. Ogni copia di tali atti o scritture dovrà contenere copia testuale del verbale di deposito (35).

252. Vengono ora le norme concernenti la tenuta delle minute degli atti ricevuti dai Consoli, la loro numerazione e le inserzioni da farsi ne' minutari.

(31) Citato art. 912 del Codice civile.
(32) Art. 50 della legge consolare.
(33) Art. 51 della stessa legge, art. 201 del regolamento.
(34) Art. 202 del regolamento consolare.
(35) Art. 203.

Fu prescritto che le minute, eccettuate quelle relative ad atti da rimettersi in originale alle parti, debbano tenersi in forma di libro cucite insieme per ordine di data, apponendo in capo ad ognuna il titolo dell'atto indicante la natura di esso ed i nomi e cognomi delle parti. Le inserzioni nel minutario si faranno entro le ventiquattro ore al più tardi dopo il ricevimento. Non si potranno tenere due minutari correnti nello stesso tempo (36).

253. I fogli di ogni minutario devono essere numerati a misura che segue l'inserzione delle minute, affinchè venga per tal modo impedita la loro sottrazione. La numerazione comprenderà anche i fogli bianchi sui quali dovrà tirarsi una linea da cima in fondo, onde così non si possa in seguito inserire alcun atto. La serie della numerazione continuerà tanto per le inserzioni che si facessero negli atti al tempo del rogito, quanto per le sopravvenienti. Queste dovranno unirsi nel minutario al luogo corrispondente alla data della loro presentazione, ancorchè vengano così ad essere separate dall'atto al quale si riferiscono, ma in calce del medesimo si noterà a qual foglio del minutario si trova l'inserzione, indicandosi parimenti in calce a questa la numerazione dell'atto cui appartiene (37).

254. La scheda de' testamenti sigillati dopo l'apertura dev'essere ricucita di seguito all'atto di presentazione, e sarà continuata su di essa la numerazione, ancorchè questa venga a formare duplicazione coi numeri de' fogli susseguenti. L'atto di pubblicazione s'inserirà nel minutario corrente per ordine di data, ed in calce o margine del testamento o dell'atto di presentazione il Console indicherà il minutario ed il foglio in cui si trova l'atto di pubblicazione (38).

255. Degli inventari ed altri atti, che non possano terminarsi nel giorno stesso in cui furono principiati, dee sospendersi l'inserzione nel minutario sino a che sieno compiti (39).

(36) Art. 205 del regolamento consolare.
(37) Art. 206.
(38) Art. 207.
(39) Art. 208.

Gli atti poi che si rimettono alle parti in originale si devono inscrivere per sunto in apposito registro (40).

256. Per agevolare la ricerca degli atti è stato stabilito, che ciascun minutario avrà in principio un repertorio sul quale, a misura che verrà inserita una minuta, il Console inscriverà la natura e la data dell'atto ed il nome delle parti (41).

257. Fu esteso ai Consoli il divieto, fatto dal Codice civile ai notai (42), di autenticare le sottoscrizioni alle scritture private che non sieno apposte alla loro presenza e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle parti contraenti (43). Avendo infatti l'autenticazione per effetto di far considerare come riconosciute quelle sottoscrizioni, e quindi di attribuire alla scrittura privata la stessa fede di un atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa (44); com'è possibile che tale autenticazione venga eseguita da un notaio o da un ufficiale consolare, ove ad entrambi non sia irrefragabilmente nota la verità delle cose?

258. È proibito altresì ai Consoli di rimettere o lasciare nelle mani di alcuna delle parti o di altra persona una minuta o registro di atti. Neppure l'ufficiale consolare ha facoltà di portare fuori d'ufficio i minutari, tranne il caso di assoluta necessità o di pericolo (45).

259. Per la qualità di notai attribuita ai Consoli, si possono da loro eseguire, o col mezzo di altra persona, i protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle lettere di cambio e de' biglietti all'ordine, quando ciò sia conforme agli usi del paese, purchè non manchi in ogni caso la presenza di due testimoni (46).

260. I Consoli rilasciano copie autentiche di tutti gli atti da

(40) Art. 209 del regolamento consolare.
(41) Art. 210.
(42) Art. 1323 nel capoverso.
(43) Art. 211 del regolamento consolare.
(44) Artcoli 1320, 1323 del Codice civile.
(45) Art. 212 del regolamento consolare.
(46) Art. 52 della legge consolare.

essi ricevuti, e di ogni atto o scrittura che, nel modo diggià accennato (§ 252), venga depositato presso di essi (47). Rilasciano pur anco traduzioni dalla lingua italiana e dalla francese in quella del paese ove risiedono, e viceversa, di atti e documenti che loro vengano a tal fine presentati (48).

261. Tutte le funzioni notarili, delle quali s'è parlato nel presente capo, non possono dai Consoli essere esercitate che nel proprio distretto (49), in quanto che fuori di esso i medesimi altra qualità non hanno che quella di semplici privati.

262. Accenneremo per ultimo che le stesse funzioni si compiono, giusta il Diritto internazionale convenzionale, come s'è già detto (§ 233), tanto dai Consoli generali e dai Consoli, quanto dai Vice-Consoli e dagli Agenti consolari. Ma, secondo le disposizioni della legislazione italiana, potrebbero soltanto esercitarle i Vice-Consoli di prima categoria preposti alla direzione di Vice-Consolati, essendo stato generalmente stabilito che essi compiono, sotto la dipendenza de' Consoli del distretto in cui sono stabiliti, tutte le funzioni attribuite ai Consoli stessi, salve le eccezioni stabilite nella legge consolare (50); nè fra siffatte eccezioni se ne trova alcuna che si riferisca alle funzioni notarili.

In quanto agli Agenti consolari la stessa legge dispone, che essi ricevono le procure alle liti e quelle speciali per un contratto od altro atto, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni de' consigli di famiglia e simili, gli atti di consenso o di autorizzazione de' genitori ed ascendenti a favore di discendenti, del marito a favore della moglie, le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, le testimoniali di attestazione, e gli atti di cauzione degli economi deputati ne' giudizi di graduazione (51).

(47) Art. 55 del regolamento consolare.
(48) Art. 56.
(49) Art. 204 del regolamento consolare.
(50) Art. 63 della legge consolare.
(51) Art. 64, N. 4.

CAPO QUARTO

GIURISDIZIONE CONSOLARE

SEZIONE PRIMA

Giurisdizione de' Consoli ne' paesi dell'Europa cristiana

SOMMARIO.

263. Le attribuzioni giudiziarie de' Consoli, ne' paesi dell'Europa cristiana, andarono gradatamente restringendosi entro limiti più angusti di quelli che esse aveano in origine.
264. Tali limiti vennero fissati da trattati speciali.
265. Giurisdizione *arbitrale* attribuita ai Consoli da cotesti trattati.
266. Come venga, in mancanza di espresse stipulazioni, stabilita e precisata la competenza consolare.
267. Contestazioni a cui riguardo fu ai Consoli concessa, in materia civile, la giurisdizione contenziosa dal Diritto internazionale convenzionale in vigore fra il Regno d'Italia e le altre Potenze.
268. Disposizione sancita dalla legislazione italiana.
269. Per qual motivo siasi derogato per quelle contestazioni al principio della sovranità territoriale.
270. Ne' casi in cui i Consoli sono incompetenti a giudicare, si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le controversie insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri.
271. Quando sia ad essi dato di decidere come arbitri.
272. In quali casi debbano lasciare pieno corso all'esercizio della giurisdizione locale.
273. In materia penale, negli accennati paesi, i Consoli non hanno alcuna giurisdizione sui loro connazionali.
274. Ma non è vietato a un ufficiale consolare di presentarsi davanti ai tribunali locali, nella qualità non di *protettore,* bensì di *consigliere* dell'imputato.
275. Diritto attribuito ai Consoli di conoscere e punire le infrazioni esclusivamente relative alla disciplina interna dell'equipaggio delle navi mercantili nazionali. Rinvio alla seconda parte del presente volume.

263. Si è veduto che in origine i Consoli erano nominati per rendere giustizia ai loro nazionali, e sottrarli per tal guisa alla

giurisdizione ordinaria de' tribunali locali. Ma, ne' paesi dell'Europa cristiana, le attribuzioni giudiziarie de' Consoli andarono gradatamente restringendosi entro limiti più angusti di quelli che esse avevano in origine. Le Potenze europee, avendo riconosciuto che la giurisdizione non è che una emanazione del diritto di sovranità, e che perciò non si può esercitare se dai magistrati preposti in ogni Stato all'amministrazione della giustizia, non hanno potuto restare indifferenti alle collisioni occasionate dall'esercizio della giurisdizione consolare sul territorio nazionale, ed è loro sembrato conveniente di restringerla, per quanto era possibile.

264. L'esercizio di siffatta giurisdizione riposando interamente sulla concessione del sovrano territoriale, ne vennero fissati i limiti da trattati speciali; e quando questi trattati non hanno potuto preveder tutto, le usanze stabilite, dice Charles De Martens, hanno supplito alle lacune, tenendosi per norma il principio della reciprocità (1).

265. Nelle convenzioni che stipularono, la maggior parte delle Potenze cristiane hanno pattuito pe' loro Consoli la giurisdizione *arbitrale;* lasciando tuttavia alle parti la facoltà di ricorrere ai tribunali, sia direttamente, sia per appello dalla sentenza consolare. Talune delle stesse convenzioni non ammettono il ricorso diretto o per appello che presso i tribunali del paese de' litiganti.

266. In mancanza di espresse stipulazioni, sono le leggi, i decreti od ordinanze del sovrano e le decisioni de' tribunali che, colle istruzioni consolari, stabiliscono e precisano la giurisdizione attribuita ai Consoli. In questo caso, come in ogni altro, le sole istruzioni non sarebbero infatti sufficienti per determinare le attribuzioni consolari, perciocchè il loro esercizio dipende, come si è altra volta detto (§ 67), dall'assentimento del sovrano territoriale. Tuttavia, osserva il prelodato scrittore, esse danno a conoscere non solo la misura delle facoltà che un governo intende conferire al suo agente, ma pur anco, per induzione,

(1) Ch. De Martens, § 74.

l'estensione che per principio di reciprocità esso è disposto ad accordare presso di lui ai Consoli stranieri (2).

267. Le convenzioni consolari in vigore fra il Regno d'Italia, la Francia (3), il Brasile (4), il Perù (5), la Spagna (6), gli Stati-Uniti (7), la Repubblica di Nicaragua (8), il Portogallo (9), l'Impero germanico (10), il Belgio (11), la Repubblica di Guatemala (12), e i trattati di commercio e di navigazione colle Repubbliche di Venezuela (13), di Costa Rica (14) e dell'Uruguay (15), le cui disposizioni, ripeteremo ancora una volta, saranno applicabili anche alle altre nazioni, attribuiscono ai Consoli, in materia civile, la giurisdizione contenziosa relativamente alle contestazioni di qualunque natura che insorgessero fra il Capitano, gli ufficiali della nave ed i marinai, e specialmente quelle che si riferiscono ai salari, agli alimenti ed a qualsiasi altra obbligazione dipendente dalla navigazione. Trattandosi di siffatte controversie, spetta pertanto ai giudici

(2) Ch. De Martens, *ibidem*. Egli osserva inoltre nella nota, che in fatto di concessioni, di qualunque natura esse sieno, fondate sul principio della reciprocità, il Console dee astenersi dall'invocarne il beneficio a profitto de' suoi nazionali: a meno che egli non si creda sicuro che il suo governo è disposto ad accordarle alla sua volta.

(3) Art. 13.

(4) Art. 8, N. 2.

(5) Art. 17.

(6) Art. 21.

(7) Art. 11.

(8) Art. 16.

(9) Art. 13.

(10) Art. 15.

(11) Art. 12.

(12) Art. 16. È per la prima volta che parliamo della convenzione consolare tra l'Italia e la Repubblica di Guatemala. Tale convenzione, conchiusa il 2 gennaio 1873, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 30 gennaio 1874, mentre rivedevamo il presente capo. Le disposizioni di essa, come su questo punto, così sugli altri, sono conformi a quelle di tutte le altre convenzioni consolari delle quali si è fin qui fatto parola.

(13) Art. 22.

(14) Art. 22.

(15) Art. 26.

del luogo ove approdò il bastimento, nel caso in cui sieno stati richiesti per deciderle, di rimettere le parti nanti il Console della nazione di cui la nave porta la bandiera, e di prestare il soccorso della loro autorità, dopo la prolazione della sentenza consolare, per farla eseguire.

268. Anche la legislazione italiana (16), cui sono conformi gli usi di tutte le nazioni, attribuì ai Consoli la decisione, e senza appello, delle questioni di cui è parola, come pure di quelle riguardanti le somministranze da farsi dai Capitani o dai padroni delle navi mercantili nazionali ai marinai lasciati a terra.

269. Gli interessi rispettivi de' sovrani hanno fatto derogare per le accennate contestazioni al principio della sovranità territoriale. Tale deroga ha per iscopo, dice Pardessus, di prevenire sia gli ammutinamenti delle persone dell'equipaggio contro il Capitano, sia il loro rifiuto di continuare il viaggio, o, dopo un approdo, di tornare sulla nave al momento di far vela. Non richiedesi nemmeno, acciò i giudici locali dichiarino la propria incompetenza, che quelle persone appartengano allo Stato la cui bandiera sventola sul bastimento. Sta la presunzione, soggiunge quello scrittore, che essendosi arruolate al servizio della nave, abbiano le medesime, per questo servizio, inteso contrarre le obbligazioni imposte ai nazionali (17).

270. Eccettuati questi casi, i Consoli, giusta la legge consolare italiana, si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri (18).

271. È altresì concesso dalla stessa legge agli ufficiali consolari, quando ne sia loro deferita la cognizione, di giudicare, come arbitri, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso col quale le parti rinunzino ad ogni appello ed autorizzino il Console a procedere come compositore amichevole

(16) Art. 77 della legge consolare.
(17) PARDESSUS, N. 1470.
(18) Art. 58.

senza formalità di giudizio, e non vi ostino le leggi del luogo. La sentenza verrà firmata dal Console, che ne potrà rilasciare copia esecutoria quando debba essere eseguita nello Stato (19).

272. Ma se le parti non invochino l'intervento dell'ufficiale consolare, nè come compositore amichevole, nè come arbitro, oppure se esse trovinsi in contesa con sudditi territoriali, o con stranieri, egli deve lasciare che esercitino la loro giurisdizione i tribunali locali; adempiendo in pari tempo all'obbligo che gl'incombe di far conoscere ai suoi nazionali il modo di procedura a seguirsi e la legge che è loro applicabile, di indicare ai medesimi degli avvocati probi ed abili, e di loro risparmiare, colle sue buone direzioni, delle spese e degli indugi onerosi (20).

273. In materia penale, devesi ammettere come principio generale, ne' paesi della cristianità, che i Consoli non hanno alcuna giurisdizione sui loro nazionali per ciò che concerne la repressione de' reati cui per avventura siensi questi abbandonati nel distretto consolare. Per estese che sieno le attribuzioni giudiziarie concesse a un Console dai trattati, non ponno siffatte attribuzioni estendersi sino alla giurisdizione penale, senza un'esplicita stipulazione. Come potrebbe egli arrogarsi tale giurisdizione, dal momento che non ne godono neppure gli agenti diplomatici? (Volume I, § **302**).

274. I Consoli adunque non possono in alcun modo arrestare il corso della giustizia nel paese ove risiedono, allorchè avvenga che sudditi del loro sovrano trovinsi sotto processo. Ma non è vietato a un ufficiale consolare di presentarsi davanti ai tribunali locali, nella qualità non di *protettore*, bensì di *consigliere* dell'imputato, principalmente se egli si trovasse sotto l'accusa di un reato portante seco una condanna capitale, o che la sua libertà fosse minacciata. Il Console avrebbe poi il dovere di reclamare, nel modo diggià accennato (§§ **125** e **128**), qualora vedesse commettere a danno dello stesso im-

(19) Art. 59.
(20) Ch. De Martens, *loco citato.*

putato una manifesta ingiustizia, come avverrebbe, se si volesse assoggettarlo a pene più severe di quelle che s'infliggono ai nativi del paese.

275. Ma un uso generale, confermato dai trattati, attribuisce agli ufficiali consolari il diritto di conoscere e punire le infrazioni esclusivamente relative alla disciplina interna dell'equipaggio delle navi mercantili nazionali. Basti per ora di aver fatto un cenno di tale attribuzione, riservandoci a discorrerne ampiamente nella seconda parte del presente volume, destinata all'esposizione de' principî giuridici che regolano la giurisdizione internazionale marittima.

SEZIONE SECONDA

Giurisdizione de' Consoli negli Stati musulmani

SOMMARIO.

276. Per qual motivo ne' paesi dell'Europa cristiana le attribuzioni giudiziarie de' Consoli siano andate gradatamente restringendosi.

277. Origine delle *capitolazioni*, loro cause politiche ed economiche.

278. Esse, in sul principio, altro non costituivano che *concessioni graziose*, fondate unicamente sulla volontà del governo donde emanavano, e quindi rivocabili a suo bell'agio.

279. Concessione di tal genere ottenuta dai mercanti pisani.

280. Più tardi le capitolazioni si convertirono in trattati o convenzioni internazionali.

281. La Francia precedette le altre nazioni nel conchiuderne coll'Impero Ottomano.

282. Capitolazioni conchiuse fra Solimano II e Francesco I.

283. Rinnovazione e successivo ampliamento di tali capitolazioni.

284. Posteriore loro conferma.

285. Le capitolazioni accordate alla Francia sono state successivamente concedute ad altre Potenze.

286-288. Disposizioni sancite dalle stesse capitolazioni circa la decisione delle controversie fra sudditi francesi, delle contestazioni fra Europei di nazioni differenti, e di quelle fra un suddito francese e un turco.

289. Quando ne' giudizi presso i tribunali locali sia richiesta la presenza di un *dragomanno* od interprete francese.

290-291. Disposizioni sancite circa la materia penale.

292 293. Altre disposizioni.

294. Trattati conchiusi dai Regni delle Due Sicilie e di Sardegna, e dal Gran Ducato di Toscana colla Porta Ottomana.

295. Conferma de' diritti, privilegi ed immunità derivanti da tali trattati, portata dal trattato conchiuso fra la stessa Porta Ottomana e il Regno d'Italia.

296. Le controversie fra sudditi italiani, ne' paesi soggetti alla Turchia, sono di competenza de' loro Ministri e Consoli.

297. Appartengono invece alla giurisdizione locale le controversie fra sudditi italiani e sudditi ottomani. È però richiesta la presenza di un *dragomanno* od interprete italiano.

298. Come abbia luogo il giudizio pe' reati commessi dagli Italiani ne' paesi ottomani.

299-306. Disposizioni sancite dal protocollo testè firmato fra il Regno d'Italia e il Gran Sultano, all'oggetto di ammettere i sudditi italiani in Turchia al diritto di proprietà immobiliare.

307. Disposizioni concernenti l'esercizio della giurisdizione consolare nella provincia di Tripoli.

308-310. Come sia regolata dal trattato fra il Regno d'Italia e la Persia la decisione delle controversie che possono quivi sorgere tra sudditi italiani, o tra sudditi italiani e sudditi persiani, o tra sudditi italiani e sudditi di altre Potenze egualmente straniere.

311. Disposizione dello stesso trattato relativa alle questioni che potranno sorgere in Italia fra sudditi persiani, oppure tra questi o sudditi italiani e stranieri.

312. Altra disposizione concernente gli affari della giurisdizione criminale, ne' quali saranno compromessi sudditi italiani in Persia, o sudditi persiani in Italia.

313. Quali controversie, giusta il trattato fra il Governo Italiano e il Giapponese, sieno decise nel Giappone dalle Autorità italiane ivi costituite.

314. Quando il Console eserciti le funzioni di conciliatore.

315. Come si proceda nel caso in cui la conciliazione sia andata fallita.

316. A che sieno tenute le Autorità giapponesi e le italiane, qualora un Giapponese non voglia mantenere i suoi impegni verso un Italiano, o sia questi che agisca così verso il primo.

317. Le une e le altre Autorità non sono giammai risponsabili de' debiti contratti da' loro nazionali rispettivi.

318-320. Disposizioni sancite circa la materia penale.

321. Reclami la cui decisione spetta alle Autorità consolari italiane.

322. Spetta ai Consoli italiani, giusta il trattato fra l'Italia e la China, di risolvere le quistioni insorte fra loro concittadini.

323. Come sieno giudicate in China le controversie tra Italiani e individui di altra nazione estera.

324-327. Come si proceda in materia penale.

328. Questioni a cui riguardo il Console italiano in China esercita le funzioni di conciliatore.

329. Procedimento da adottarsi nel caso in cui non sia riuscito l'amichevole componimento.

330. Come debbano adoperarsi le Autorità chinesi o le italiane, qualora un Chinese non voglia mantenere i suoi impegni verso un Italiano, oppure questo verso di quello.

331. Trattati conchiusi dai Regni di Sardegna e delle due Sicilie colla Reggenza di Tunisi.

332. Trattato stipulato colla stessa Reggenza dal Regno d'Italia.

333. Come, giusta tale trattato, vengano decise le questioni relative ad immobili, che sorgessero a Tunisi fra un Italiano e un Tunisino.

334. Come abbia luogo l'appello dalle proferte sentenze e la loro esecuzione.

335. A chi spetti risolvere le controversie sorte a Tunisi fra due Italiani, o fra un Italiano e un suddito di una terza Potenza.

336-337. Leggi applicabili per la decisione della causa.

338-340. Disposizioni sancite dal trattato fra l'Italia e il Regno di Siam.

341-344. Da quello fra l'Italia e l'Impero birmano.

345-348. Disposizioni portate dal trattato stipulato dal Regno di Sardegna coll'Impero del Marocco, ora applicabili a tutto il Regno d'Italia.

349. Riforme che vorrebbero introdursi circa la giurisdizione consolare nelle capitolazioni da cui è vincolata la Porta Ottomana rispetto alle Potenze cristiane. Rinvio ad apposita appendice.

276. È soltanto, come già si accennò, a riguardo de' Consoli residenti ne' paesi dell'Europa cristiana, che si applicano

le norme esposte nella precedente sezione circa l'esercizio delle loro attribuzioni giudiziarie. In siffatti paesi le restrizioni che gradatamente ricevette la giurisdizione contenziosa consolare, specialmente in materia penale, sono necessariamente comandate dall'incontestabile principio d'ordine e di diritto pubblico, giusta il quale le leggi territoriali relative alla polizia e alla sicurezza, obbligano in ogni paese tutti coloro che l'abitano, sieno nazionali oppure stranieri. Non v'ha Potenza cristiana che acconsenta di allontanarsi da tale principio, attribuendo ad altri fuori che ai giudici del territorio, ove un reato è stato commesso, il diritto di punire l'autore, a qualunque nazione egli appartenga.

277. Ma l'estrema differenza esistente nella civiltà, e quindi nell'organizzazione politica e giudiziaria, tra le nazioni rischiarate dalla luce del cristianesimo e quelle onde il maomettismo ritardò il progresso, ha dovuto stabilirne una non meno spiccata in ciò che concerne la giurisdizione de' Consoli. Abbandonare, dice Charles De Martens, alla legislazione turca i cristiani che speculazioni commerciali, l'interesse della scienza o l'allettamento de' viaggi attraggono negli Stati musulmani, ei sarebbe stato come esporre alla cupidigia e all'arbitramento de' pascià, i loro beni, la loro libertà, la loro vita istessa (1). In un paese, osserva alla sua volta il Bonghi, in cui l'arbitrio del principe appena temperato da un codice scritto, di cui l'interpretazione spetta all'arbitrio del sacerdote, è padrone delle sostanze e della esistenza di qualunque suddito, e il forestiero, se infedele, viene giuridicamente riguardato come un nemico, un nemico di cui non si ha l'obbligo di rispettare la vita anche dopo avergliela garantita, se non fino a quando non paia dannoso il tener la promessa, in un paese siffatto, era necessario per poterci vivere, che il sovrano acconsentisse rispetto agli stranieri ad una limitazione di cotesti diritti suoi (2).

(1) Ch. De Martens, § 75.

(2) Bonghi, *Nuova Antologia*, Volume XIII, 1870, negli articoli intitolati: *L'Egitto e gli Europei.* — *Le giurisdizioni e la riforma.*

Di qua l'origine delle *capitolazioni*, colle quali la Porta Ottomana, anche nel suo interesse, fra i privilegi che concesse agli stranieri, pose quello importantissimo di essere giudicati dai Ministri e Consoli della loro nazione, senza dover riconoscere a loro riguardo l'esercizio della giurisdizione locale.

Abbiamo detto, anche nel suo interesse, in quanto che l'avversione innata e invincibile de' Maomettani per negoziare fuori del proprio paese; la loro inesperienza nella navigazione, che li poneva nella necessità di non arruolare i loro equipaggi che fra i marinai delle estere nazioni; il bisogno che sentivano i capi politici del maomettismo di utilizzare il loro esteso littorale, i loro be' porti, le ricche produzioni del loro fertile territorio, e di non rinunziare ai numerosi vantaggi del commercio marittimo, hanno dovuto ispirare ai Sultani delle disposizioni favorevoli agli stranieri. Si trattava d'invogliare i cristiani ad approfittare di tante ricchezze; era d'uopo, nell'interesse dello Stato, incoraggiarli a fondare degli stabilimenti negli scali del Levante. Ora, aveano ben compreso i Sultani che, alloraquando esiste fra due popoli una enorme differenza sotto il rapporto della religione, de' costumi e delle leggi, non v'ha possibilità di rapporti durevoli e continui che fino a tanto che quello di cotesti popoli, che la sua attività attrae sul territorio dell'altro, vi trovi delle garanzie eccezionali, senza le quali è invano trovare alcuna sicurezza per le persone e per i beni (3).

278. Furono queste le cause politiche ed economiche delle capitolazioni, le quali, in sul principio, e rilevasi da quanto fu detto circa l'origine de' Consolati, altro non costituivano che *concessioni graziose* accordate dalla Turchia, ed anche dai principi della costa d'Africa, ai sudditi delle nazioni straniere, con le quali l'una e gli altri mantenevano de' rapporti di commercio o di amicizia. Differivano pertanto le stesse capitola-

(3) PRADIER-FODÉRÉ, nell'articolo intitolato: *La question des capitulations*, pubblicato nella *Revue de Droit international et de législation comparée*, tome I, 1869.

zioni dai trattati di pace o di commercio, che sono il risultato di conferenze e di discussioni fra i plenipotenziari de' governi da cui vengono stipulati, vincolano nel medesimo grado le parti contraenti e divengono reciprocamente obbligatorî per tutta la loro durata. Rimanendo i sovrani di quelle nazioni estranei alle concessioni che si faceano ai loro sudditi (§ 14), tali concessioni non erano fondate che sulla volontà del governo donde emanavano, e divenivano per necessaria conseguenza essenzialmente rivocabili a suo bell'agio.

279. Appena i *Crociati* di Francia e di Germania ebbero fallito nell'impresa del secondo ricupero di Terra Santa, qui in Italia, di dove era partita la voce di Eugenio III, che, aiutata da Bernardo di Chiaravalle, era riuscita ad eccitare così potente ed infelice moto d'armi per lidi così lontani oltre Alpi, in questa Italia, così piena sempre di senso comune, e così schiva d'entusiasmi, i Pisani s'intendevano con Saladino, perchè li lasciasse commerciare a lor posta. La prima concessione che ne ebbero è del 1150; ma ce ne resta intera, dissotterrata dall'Amari, una posteriore di soli ventitrè anni. È bene una *grazia* nella forma e nella sostanza. Re Saladino, Sultano di Babilonia, pregatone da Aldebrando ambasciatore del Comune di Pisa, accorda ai mercatanti dell'astuta repubblica molte garanzie ed agevolezze per i loro commerci co' suoi popoli, e tra le altre questa, che i suoi *bajuli* non possano occuparsi di alcuna lite e causa tra quelli senza il loro consenso, nè promuovere processo contro di essi a fine di trattenerli, nè fare loro nessuno torto o arrecare veruna molestia. I Pisani poi altro non promettevano di ricambio, che di non aiutare i Crociati al passaggio in Terra Santa, nè per mare nè per terra (4).

I commercianti pisani adunque, senza che seguisse una convenzione tra il governo della loro repubblica e quel sovrano, ottennero da questi una *concessione graziosa*, epperò rivocabile a suo piacimento, colla quale si derogava a loro favore al principio della sovranità territoriale. Lo stesso ca-

(4) BONGHI, *citati articoli*.

rattere di *grazie* fatte dai Sultani a popolazioni cristiane ossequiose è stato mantenuto dalle capitolazioni successive.

280. Più tardi le capitolazioni si convertirono in trattati o convenzioni internazionali, procurarono cioè le Potenze straniere, prendendo parte alle concessioni, di spogliarle del loro carattere rivocabile, con rendere la Porta Ottomana sinallagmaticamente obbligata rispetto ad esse.

281. Essendo il regno di Francia entrato per il primo fra le Potenze occidentali in relazioni di amicizia coll'Impero Ottomano, dovette necessariamente avere la precedenza sulle medesime nel concludere con questo de' trattati a favore de' suoi cittadini, ed ebbe titolo a spandere sulle altre nazioni cristiane il favore che ne avea acquistato; cosicchè per gran tempo gli Europei non potettero approdare ai porti di Turchia che con bandiera francese, sotto la cui protezione essi si ponevano. Fu appunto per ciò, che tutti i forestieri che vi approdarono sono stati chiamati *Franchi*.

282. Avvenne sopratutto nel secolo decimosesto, che le relazioni tra l'Oriente e la Francia presero un ampio sviluppo. Nel 1535, Solimano II, volendo dare a Francesco I una prova del suo affetto, stipulò con lui delle capitolazioni, le quali si applicavano quasi esclusivamente al commercio e ai rapporti de' Francesi coi loro Consoli, in materia di crimini, di delitti o di contestazioni. Esse assicuravano alla Francia, pe' suoi nazionali e pe' suoi *correligionari*, pe' suoi vascelli, pel suo commercio, la libertà, la sicurezza, l'inviolabilità della proprietà in Turchia come nel loro proprio paese. Le navi e i commercianti d'Europa trafficavano allora sotto l'egida della bandiera francese (5).

(5) Le capitolazioni del 1535 non furono le prime, essendo state precedute da altri trattati conchiusi dai sovrani francesi coi principi musulmani. Ed in vero, nel 1270 fu stipulato un trattato tra Filippo III detto l'*Ardito* e il re di Tunisi. Questo trattato che assicurava ai Cristiani il libero esercizio del loro culto e la sicurezza nelle loro transazioni, si può considerare come la prima convenzione internazionale regolarmente conchiusa fra un governo maomettano e Potenze cristiane. Esso terminò le crociate e diede origine al protettorato che in seguito ha sempre la Francia esercitato

283. Le stesse capitolazioni sono state rinnovate e successivamente ampliate nel 1569 da Carlo IX e Selim II, nel 1581 da Enrico III e Amurat III, nel 1604, 1618, 1635 e 1740 da Enrico IV, Achmet I, Osman, Amurat IV e Ibraim, nel 1673 da Luigi XIV e Maometto IV, nel 1740 da Luigi XIV e Mahmud I. Gli accennati re di Francia, in forza di tutti questi trattati conchiusi colla Porta Ottomana, procurarono ai Francesi una specie di *extraterritorialità*, in virtù della quale sono questi riputati abitare una colonia francese, e non riconoscono altro impero all'infuori di quello delle loro leggi nazionali, salvo l'obbligo di rispettare l'autorità pubblica e la pace del paese, altra giurisdizione che quella de' loro Ministri o Consoli.

284. Momentaneamente interrotti per la campagna d'Egitto, i rapporti di buona amicizia derivanti dalle capitolazioni vennero ristabiliti il 16 messidoro, anno X (24 giugno 1802), col trattato di pace conchiuso tra Napoleone I e il Sultano Selim III. Cotesto trattato dichiarava *rinnovati intieramente* i trattati o capitolazioni che, prima dell'epoca della guerra, determinavano rispettivamente i rapporti d'ogni specie esistenti tra la Francia e la Turchia. Il trattato poi del 25 novembre 1838 portava la conferma *per sempre* di tutti i diritti, privilegi ed immunità già conferiti ai sudditi o ai bastimenti francesi dalle capitolazioni e trattati esistenti (6).

285. Le capitolazioni accordate alla Francia sono state successivamente concedute ad altre Potenze in un modo pressochè identico. Essendosi d'altra parte pattuito a favore di ciascuna delle parti contraenti il trattamento accordato alla nazione la più favorita, ne segue che la condizione giuridica degli

in Oriente. Più tardi, nel 1507, Bajazette II concesse a Gian Pietro Benette, console di Francia e di Catalogna ad Alessandria, una capitolazione commerciale in favore de' negozianti e de' viaggiatori appartenenti a queste due nazioni. Cotesta capitolazione fu il punto di partenza diplomatica delle libertà commerciali e delle garanzie che sono state stipulate posteriormente tra la Porta ed i governi cristiani.

Se non che, le capitolazioni del 1535 sono state più estese di quelle che le hanno precedute (Pradier-Fodéré, *citato articolo*).

(6) Pradier-Fodéré, *ibidem*.

stranieri negli Stati soggetti alla sovranità della Porta Ottomana, fra i quali, oltre la Turchia europea, africana ed asiatica, si annoverano il Khedivato d'Egitto, i Principati-Uniti di Moldavia e Valachia, e il Principato di Servia, è perfettamente eguale, a qualunque nazione essi appartengano.

286. Trovandosi la base de' rapporti oggidì esistenti fra la Sublime Porta e le Potenze cristiane nelle capitolazioni stipulate con esse dalla Francia, crediamo necessario di fare un cenno delle disposizioni che vi si contengono, passando indi ad esporre quelle sancite dai trattati in vigore tra la stessa Porta e il Regno d'Italia.

Le capitolazioni del 1535 (7), 1569 (8), 1581 (9), 1604 (10), 1673 (11), 1740 (12) constatano il diritto che ha la Francia d'inviare un Console ne' diversi luoghi dell'Impero turco, e l'obbligo pe' capi del Levante di accettare questo Console e di *l'entretenir en autorité et convenance*. Giusta le stesse capitolazioni, qualora sorgano controversie tra sudditi francesi, saranno decise dai loro Ambasciadori o Consoli secondo là loro coscienza e i loro usi e costumi, senza che sia lecito ad alcun Cadì od altro ufficiale del Gran Signore di prendere in ciò ingerenza, se non per prestare il loro aiuto onde porre ad esecuzione le proferte sentenze.

287. Per le contestazioni fra Europei di nazioni differenti, le capitolazioni del 1673 (13) e del 1710 (14) sancirono la massima, che la giurisdizione ottomana non può essere imposta; ma le parti stesse hanno la facoltà di scegliere sia tale giurisdizione, sia quella de' loro Ambasciatori o Consoli: disposero cioè che soltanto dietro richiesta de' litiganti, hanno facoltà i

(7) Art. 3.
(8) Art. 10.
(9) Art. 15.
(10) Art. 33.
(11) Art. 35.
(12) Art. 25.
(13) Art. 12.
(14) Art. 53.

giudici turchi di decidere quelle contestazioni; in caso contrario, non possono pretendere di occuparsene.

288. A riguardo poi delle controversie fra un suddito francese e un turco, non si derogò al principio della sovranità territoriale, vale a dire, cadono tali controversie sotto la competenza de' tribunali ottomani. Se non che, giusta le capitolazioni del 1673 e del 1740, qualora l'oggetto del litigio abbia un valore eccedente i 4000 aspri, la questione dev'essere rinviata a Costantinopoli per essere giudicata dal Divano o Senato imperiale (15).

289. La protezione accordata ai Francesi sarebbe illusoria, qualora nelle accennate controversie fra essi e sudditi indigeni, e la cui cognizione, come abbiamo detto, appartiene ai giudici turchi, non potessero i medesimi far intendere le loro pretese o i loro mezzi di difesa. Ecco il perchè fu ammessa la regola dalle capitolazioni del 1535, 1569, 1604, 1673, 1740, di non potere que' giudici dar ascolto alla domanda dell'attore, se non sia presente un *dragomanno* od interprete, e che, qualora non se ne trovi punto, debbano essi rimettere la discussione della causa ad un altro tempo, finchè se ne presenti uno. Ma è beninteso che il litigante francese dovrà prendersi premura di produrre un interprete, onde non ritardare l'azione della giustizia (16).

290. In materia penale, le capitolazioni del 1535 (17), 1604 (18), 1673 (19), 1740 (20), stabiliscono l'esenzione de' Francesi dalla giurisdizione locale, assoggettandoli a quella de' loro Amba-

(15) L'aspro è una moneta di biglione di piccolissimo valore (0,133 di franco). Sono pertanto le liti per più di franchi 532 che devono rimettersi a Costantinopoli, per esser decise dal Divano.

Il Divano, o Cancelleria di Stato, è costituito dalla riunione in consiglio di cinque ordini di funzionari, de' quali il più elevato corrisponde al grado di *Ferik* (generale di divisione) (Vedi *Almanach de Gotha*, 1874, pag. 833).

(16) *Citate capitolazioni.*

(17) Art. 3.

(18) Art. 18.

(19) Art. 16.

(20) Art. 15 e 65.

sciatori o Consoli, qualora si tratti di omicidio, o di altro disordine commesso da un Francese contro un suo concittadino, oppure contro un altro *Franco* qualsiasi.

291. Ma se la vittima fosse un suddito musulmano, è ai giudici del luogo, ove il crimine è stato consumato, che spetta di prenderne conoscenza. Non possono però, generalmente, siffatti giudici nè informare, nè procedere, nè proferire un giudicato, senza la partecipazione del Console francese e la cooperazione del suo *dragomanno* od interprete, il quale deve assistere alla procedura per difendere gli interessi del suo connazionale (21).

292. Nelle capitolazioni trovansi delle disposizioni, il cui oggetto è di mettere gli agenti diplomatici e gli ufficiali consolari stranieri al coperto da ogni risponsabilità civile, a riguardo degli impegni de' loro nazionali (22).

293. La libertà individuale de' Francesi ne' paesi del Levante è stata garantita nel modo il più esteso. Si stabilì formalmente dalle capitolazioni del 1569, 1581, 1604, 1673, e 1740, che essi non debbano essere molestati, sotto pretesto di avere ingiuriato i Turchi, e parlato o bestemmiato contro la religione del Profeta. Le persone di giustizia ed ufficiali della Porta, dice la capitolazione del 1740, non potranno senza necessità, entrare per forza nella casa abitata da un Francese; allorchè il caso lo richiederà, ne sarà avvertito l'Ambasciatore o il Console, e la perquisizione avrà luogo colle persone che saranno state da lui delegate, sotto pena di essere castigati. Giusta la stessa capitolazione, se un commerciante francese vuol partire e l'Ambasciatore o il Console si renda sua cauzione, non potrà essere ritardato il suo viaggio sotto pretesto di fargli pagare i suoi debiti. Allorchè il Tesoro dell'Impero o qualche suddito ottomano sarà possessore di lettere di cambio su Francesi,

(21) Tuttavia, dice Charles De Martens, questa regola è soventi infranta, e la Porta ha costantemente proceduto contro gli assassini, soventi anche contro i falsi monetarî, senza ammettere l'intervento de' Ministri o de' Consoli stranieri (§ 75, nella nota 1, a pag. 280).

(22) Vedansi le capitolazioni del 1535, 1569, 1581, 1604, 1673 e 1740.

qualora i trattari non le accettino, non si potrà, senza causa legittima, costringerli al pagamento di queste lettere, e si esigerà soltanto una dichiarazione di rifiuto, per agire in garanzia contro il traente; ma l'Ambasciatore, e del pari i Consoli, si adopereranno per procurare il rimborso di siffatti titoli (23).

Tali sono, in sostanza, le differenti clausole formolate in un modo espresso dalle capitolazioni in vigore tra la Francia e la Sublime Porta, le quali clausole trovansi in tutti i trattati stipulati fra questa e le altre Potenze d'Europa. Non occorre pertanto che si passino da noi in rassegna tutte le capitolazioni col Levante, limitandoci a fare un cenno delle disposizioni sancite dai trattati in vigore fra il Regno d'Italia, la Turchia e le altre Potenze musulmane.

294. È d'uopo premettere, che nel 7 aprile 1740 il Regno delle Due Sicilie e la Porta Ottomana stipulavano un trattato di pace, di commercio, di traffico e di navigazione, contenente molte disposizioni, fra le quali quella importantissima relativa alla giurisdizione consolare. Era conforme il trattato di amicizia e di commercio conchiuso dalla stessa Porta Ottomana col Regno di Sardegna nel 25 ottobre 1823, il quale venne confermato dai trattati di commercio e di navigazione del 2 settembre 1839 e 31 luglio 1854. Statuiva altresì nel medesimo senso il trattato di pace, di amicizia e di commercio del 12 febbraio 1833 tra la Turchia e il Gran Ducato di Toscana.

295. Costituito il Regno d'Italia, esso ottenne, col trattato di commercio e di navigazione del 10 luglio 1861, la conferma di tutti i diritti, privilegi ed immunità già conferiti ai sudditi e bastimenti italiani dalle capitolazioni e dai trattati anteriori conchiusi fra l'Impero ottomano e gli Stati che attualmente formano quel Regno; colla clausola espressa, che tutti i diritti, privilegi ed immunità che la Turchia accordava in quell'epoca o potrebbe accordare in avvenire, o di cui essa permetterebbe il godimento ai sudditi, ai bastimenti, al commercio e alla navigazione di qualunque altra Potenza straniera, sa-

(23) Pradier-Fodéré, *articolo citato.*

ranno egualmente accordati ai sudditi, ai bastimenti, al commercio e alla navigazione del Regno d'Italia, che ne avranno di pieno diritto l'esercizio e il godimento (24).

Vediamo pertanto quali sieno le disposizioni sancite a riguardo della giurisdizione consolare dai predetti trattati stipulati colla Porta Ottomana dai Regni delle Due Sicilie e di Sardegna, e dal Gran Ducato di Toscana, le quali disposizioni, giusta il già detto, sono ora applicabili a tutto il Regno d'Italia.

296. Le controversie fra sudditi italiani, in tutti i paesi soggetti alla Turchia (vedi § **285** e **307**), sono sottratte alla giurisdizione de' tribunali locali, e dichiarate di competenza de' loro Ministri o Consoli (25).

297. Appartengono invece a quella giurisdizione le contestazioni fra sudditi italiani e sudditi ottomani, le quali sono decise dai giudici locali in conformità alle leggi turche. È però richiesta la presenza di un *dragomanno* od interprete italiano, affinchè il litigante suo nazionale possa far intendere le sue pretese o i suoi mezzi di difesa.

Ma ogni processo, nel quale si tratti più di 4000 aspri, sarà rimesso a Costantinopoli, ove sarà giudicato secondo le leggi sante (26).

298. I sudditi italiani, i quali si recheranno ne' paesi ottomani, dovranno occuparsi tranquillamente de' loro affari commerciali, ed a meno che abbiano commesso delle azioni delittuose, non saranno senza motivo molestati dai Magistrati turchi, o dagli Ufficiali di Polizia. Se però i medesimi si rendessero colpevoli di qualche delitto, saranno, col concorso del loro Ministro o Console, condannati alle pene e castighi che avranno meritati, nell'istessa guisa con cui si procede in casi

(24) Art. 1 di quel trattato.

(25) Art. 5 del trattato del 7 aprile 1740 fra il Regno delle Due Sicilie e la Turchia; art. 8 del trattato del 25 ottobre 1823 fra questa e il Regno di Sardegna; art. 6 del trattato del 12 febbraio 1823 fra la stessa Porta Ottomana e il Gran Ducato di Toscana.

(26) Citati articoli de' predetti trattati. Vedi nota 15 della presente sezione.

simili contro gli altri Europei (27). In virtù poi dell'accennata clausola (§ 295), sarà applicabile agli Italiani quanto precedentemente si disse a riguardo de' Francesi (§ 293).

299. Col protocollo firmato a Costantinopoli, addì 11/23 marzo 1873, fra il Regno d'Italia e il Gran Sultano, all'oggetto di ammettere i sudditi italiani in Turchia al diritto di proprietà immobiliare conceduto agli stranieri dalla legge del 7 Sèfer 1284, venne confermata la inviolabilità della loro dimora, già garantita dai trattati (vedi citato § 293). Intendesi per dimora, giusta quel protocollo, la casa d'abitazione colle sue appartenenze, come sono le corti, i giardini e recinti chiusi, ad esclusione di tutte le altre parti della proprietà. Essendo la dimora dello straniero inviolabile, gli agenti della forza pubblica non possono penetrarvi senza l'assistenza del Console da cui dipende questo straniero, o del suo delegato, quando però si tratti di località distanti meno di nove ore dalla residenza

(27) Così testualmente dispone l'art. 9 del trattato fra la Sardegna e la Turchia. Il trattato fra questa e il Regno delle Due Sicilie contemplava soltanto il caso in cui un suddito di cotesto Regno si trovasse sorpreso in contrabbando, e stabiliva che in tal caso non potesse il medesimo, sotto qualsiasi pretesto, essere trattato altrimenti, nè patire altra pena che quella che s'infligge in tale occasione ai sudditi delle altre Potenze amiche (art. 15). Era stato però precedentemente stabilito, che i Consoli, gli interpreti delle Due Sicilie e quelli che ne dipendono godessero dei medesimi privilegi di cui godono i Consoli, gli interpreti e domestici delle altre Potenze amiche (art. 3). In forza di questa disposizione si veniva ad assicurare a que' Consoli l'esercizio della giurisdizione penale sui loro nazionali, competendo tale esercizio ai Consoli francesi ed a quelli degli altri Stati.

Il trattato poi fra la Porta Ottomana e la Toscana disponeva, che i governatori ed altri impiegati turchi non potessero imprigionare o maltrattare alcun suddito toscano sotto pretesto di azioni o processi intentati contro di lui, o molestarlo senza motivo. Allorchè fosse stato necessario di farlo comparire davanti i tribunali ottomani, non poteasi ciò fare che dietro avviso datone al Console o all'interprete, e quando il caso avesse richiesto che esso fosse imprigionato, il Console o l'interprete potea condurlo egli medesimo in prigione, dando una cauzione accettabile per la sua persona. Era inoltre stabilito, in termini generali, che alcun suddito toscano non potesse essere obbligato a comparire in giustizia che assistito da un interprete (art. 6).

consolare. Alla sua volta il Console è tenuto prestare la sua assistenza immediata all'Autorità locale, di guisa che non passino più di sei ore fra l'istante in cui egli sarà stato prevenuto e quello della partenza di lui o del suo delegato, affinchè l'azione dell'Autorità non possa giammai essere sospesa per più di ventiquattr'ore.

300. Nelle località lontane nove o più ore di marcia dalla residenza consolare, gli agenti della forza pubblica potranno, sulla richiesta dell'Autorita locale e coll'assistenza di tre membri del Consiglio degli Anziani del Comune, penetrare nella dimora di un suddito straniero, senza essere assistiti dall'ufficiale consolare, ma solamente in caso d'urgenza e per la ricerca o la constatazione del crimine d'omicidio o del suo tentativo, d'incendio, di furto a mano armata o mediante rottura o di notte in una casa abitata, di ribellione armata e di fabbricazione di falsa moneta, ecc., sia che il crimine l'abbia commesso un suddito straniero o un suddito ottomano, poco importando se nell'abitazione dello straniero o al di fuori di essa, e in qualsiasi altro luogo.

301. Queste disposizioni non sono applicabili che alle parti della proprietà costituenti la dimora, tale come è stata definita più sopra. Al di fuori della dimora, l'azione della polizia si eserciterà liberamente e senza riserva; ma, nel caso in cui un individuo prevenuto di crimine o di delitto venisse arrestato e che questo prevenuto fosse uno straniero, dovranno a suo riguardo essere osservate le immunità inerenti alla sua persona.

302. Il funzionario od ufficiale incaricato di eseguire la visita domiciliare, nelle circostanze eccezionali di cui si è or ora parlato, e i membri del Consiglio degli Anziani che l'assisteranno, saranno tenuti di distendere processo verbale della visita domiciliare e di comunicarlo immediatamente all'Autorità superiore donde dipendono, che lo trasmetterà e senza ritardo all'ufficiale consolare più vicino.

Un regolamento speciale sarà promulgato dalla Sublime Porta per determinare il modo d'azione della polizia locale ne' differenti casi precedentemente enunciati.

303. Nelle località distanti più di nove ore dalla residenza del Console e nelle quali sarà in vigore la legge sull'organizzazione giudiziaria del *Vilayet*, i sudditi stranieri saranno giudicati, senza l'assistenza del delegato consolare, dal Consiglio degli Anziani, adempiente le funzioni di giudice di pace, e dal tribunale del *Caza*, tanto per le contestazioni non eccedenti mille piastre, come per le contravvenzioni non portanti che la condanna di cinquecento piastre al *maximum*. I sudditi stranieri avranno, in tutti i casi, il diritto d'interporre appello davanti il tribunale del *Sandjak* dalle sentenze proferte nel modo testè accennato; e l'appello sarà proseguito e giudicato coll'assistenza del Console, in conformità ai trattati. Esso sospenderà sempre l'esecuzione. In ogni caso, l'esecuzione forzata de' proferti giudicati non potrà aver luogo senza il concorso del Console o del suo delegato (28).

304. Sono stati autorizzati gli stranieri, in qualsiasi località, a spontaneamente assoggettarsi alla giurisdizione del Consiglio degli Anziani o de' tribunali dei *Cazas*, senza l'assistenza del Console, nelle contestazioni il cui oggetto non ecceda la competenza di questo Consiglio o tribunale, salvo il diritto d'appello davanti il tribunale del *Sandjak*, dal quale la causa sarà giudicata coll'assistenza del Console o del suo delegato.

Tuttavia, il consenso del suddito straniero a farsi giudicare, come si è detto, senza l'assistenza del Console, dovrà esser dato per iscritto e antecedentemente a ogni procedura.

305. Si rimase intesi, che tutte queste restrizioni non concernono affatto i processi aventi per oggetto una questione di proprietà immobiliare, le quali saranno discusse e decise nelle condizioni stabilite dalle leggi.

306. Finalmente fu stabilito dal predetto protocollo, che il

(28) L'Impero ottomano si divide in governi generali (*Vilayets*). I governi generali si suddividono in distretti o provincie (*Sandjak*), i distretti o provincie in circondari (*Cazas*), i circondari in comuni (*Rahijs*). La legge del *Vilayet* pertanto, di cui sopra, è la legge del governo generale; il tribunale del *Caza* e quello del *Sandjak* costituiscono le Magistrature del circondario e della provincia (Vedi *Almanach de Gotha*, 1874, pag. 833).

diritto di difesa e la pubblicità delle udienze sono assicurati in ogni materia agli stranieri che compariranno davanti ai tribunali ottomani, così come ai sudditi ottomani.

307. La giurisdizione consolare nella Reggenza di Tripoli era regolata dal trattato firmato nel 29 aprile 1816 fra la medesima e il Regno di Sardegna. Essendo quella Reggenza da Stato tributario divenuta una semplice provincia dell'Impero ottomano, l'accennata giurisdizione a Tripoli deve ora esercitarsi come nelle altre provincie della Turchia europea ed asiatica. Un protocollo speciale è stato sottoscritto a questo riguardo fra la Porta Ottomana da una parte, l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia dall'altra, nel 12/24 febbraio 1873. Fu stabilito, che gli Agenti di coteste nazioni a Tripoli d'Africa riceveranno dai loro governi degli ordini precisi e formali perchè d'or innanzi i processi e tutte le contestazioni tra indigeni e sudditi italiani, inglesi o francesi in quella provincia, qualunque sia la nazionalità del convenuto, sieno giudicate conformemente alle disposizioni delle capitolazioni in vigore, e nella stessa guisa che queste capitolazioni sono applicate nelle provincie dell'Impero ottomano in Europa e in Asia. La Sublime Porta s'impegnò altresì di trattare i Consoli e i sudditi italiani, inglesi e francesi nella provincia di Tripoli, in ciò che concerne la giurisdizione consolare, come quelli della nazione la più favorita e di farli partecipare al godimento di ogni favore o vantaggio accordato sotto questo rapporto ai Consoli e ai sudditi di ogni altro Stato.

308. Anche i trattati di commercio e di navigazione in vigore fra il Regno d'Italia, la Persia, il Giappone, la China, la Reggenza di Tunisi, il Regno di Siam, l'Impero birmano e l'Impero del Marocco, garantiscono ai Consoli italiani una giurisdizione eccezionale sui loro nazionali residenti in que' paesi.

Il trattato di amicizia e di commercio conchiuso dai governi d'Italia e di Persia nel 24 settembre 1862, al quale era conforme quello stipulato da quest'ultima Potenza col Regno di Sardegna nel 26 aprile 1857, stabilisce, che i processi, con-

testazioni e dispute che nell'Impero persiano verranno a sorgere fra sudditi italiani, saranno totalmente deferite alla decisione dell'Agente o Console italiano che risiederà nella provincia ove questi processi, contestazioni e dispute saranno state sollevate, o nella provincia la più vicina. Egli giudicherà secondo le leggi italiane.

309. I processi, contestazioni e dispute sorte in Persia fra sudditi italiani e sudditi persiani, saranno portate davanti al tribunale persiano, giudice ordinario di queste materie, nel luogo ove risieda un Agente o un Console italiano, e discusse e giudicate secondo l'equità. Ma si provvide alla difesa del litigante italiano, mercè la richiesta presenza di un impiegato dell'Agente o Console del Regno d'Italia.

310. In quanto ai processi, contestazioni e dispute sollevate in Persia fra sudditi italiani e sudditi di altre Potenze egualmente straniere, è stato disposto, che saranno giudicate e terminate coll'intermediario de' loro Agenti o Consoli rispettivi.

311. Finalmente, a riguardo delle contestazioni che potranno sorgere nel Regno d'Italia fra sudditi persiani, oppure fra questi e sudditi italiani o stranieri, fu stabilito, che saranno decise secondo il modo adottato presso di noi verso i sudditi della nazione la più favorita. Ond'è che tali contestazioni cadranno sotto la competenza de' tribunali italiani, ne' casi in cui siffatta competenza è ammessa dal nostro Codice di procedura civile a riguardo degli stranieri (29); ed allora soltanto cadranno sotto quella de' Consoli persiani, quando trattisi di controversie insorte fra il Capitano di una nave persiana, gli ufficiali di essa ed i marinai, relative ai salari, agli alimenti ed a qualsiasi altra obbligazione dipendente dalla navigazione. Si è infatti veduto che il Diritto internazionale convenzionale in vigore fra il Regno d'Italia e le Potenze straniere, soltanto per siffatte controversie, derogò all'accennato principio della sovranità territoriale (§ 267); deve quindi per le altre ren-

(29) Vedi articolo 105 e seguenti, i quali determinano i casi in cui lo straniero può esser convenuto davanti le Autorità giudiziarie del Regno.

dersi al medesimo principio pieno omaggio ne' casi in cui la competenza de' tribunali italiani è ammessa dalle nostre leggi.

312. Lo stesso trattamento della nazione la più favorita venne pattuito a riguardo degli affari della giurisdizione criminale, ne' quali saranno compromessi sudditi italiani in Persia, o sudditi persiani in Italia. Per la qual cosa, se un suddito italiano venisse a commettere un crimine nell'Impero persiano, dovrebbero ricevere applicazione le disposizioni sancite dai trattati di amicizia e di commercio stipulati fra la Persia e la Francia; dovendo quest'ultima nazione, per effetto di tali disposizioni, considerarsi, rispetto alla prima, come la nazione la più favorita. Sarebbe d'uopo pertanto distinguere il caso in cui la parte offesa fosse un italiano, da quello in cui si trattasse di un indigeno. Nel primo caso, la cognizione del crimine apparterebbe al Console italiano, il quale dovrebbe giudicare secondo le leggi italiane; nel secondo invece, l'istruzione del processo e il giudizio sarebbero di spettanza de' giudici persiani, i quali però non potrebbero addivenire nè all'una nè all'altro che coll'assistenza del Console italiano, o della persona da lui delegata, nel caso che egli non potesse intervenire (30).

Qualora poi si trattasse di reati commessi in Italia da sudditi persiani, giusta quanto si disse nella sezione precedente (§ **272**), tali reati cadrebbero sotto la competenza de' tribunali italiani, non avendo il Governo italiano acconsentito a favore di alcuna nazione straniera a che si derogasse a siffatta competenza.

313. Il trattato d'amicizia, commercio e navigazione, del 25 agosto 1866, tra l'Italia e il Giappone, dispone, che tutte le discrepanze che potranno insorgere fra gli Italiani quivi residenti, circa le loro proprietà e le loro persone, saranno sottomesse alla giurisdizione delle Autorità italiane costituite nel paese.

(30) Vedi i trattati di amicizia e di commercio tra la Francia e la Persia del 1715 (art. 10) e del 1808 (art. 11).

314. Ogni Italiano che avesse a lagnarsi di un Giapponese dovrà rivolgersi al Console d'Italia, ed esporvi il suo reclamo. Il Console esaminerà ciò che vi sarà di fondato, e procurerà appianare la vertenza amichevolmente. Del pari, ove un Giapponese avesse a lagnarsi di un Italiano, il Console d'Italia lo ascolterà con interesse, e procurerà aggiustare la cosa per via amichevole. Sono pertanto le funzioni di conciliatore che vengono da lui esercitate a riguardo delle controversie insorte nel Giappone fra un Italiano e un indigeno.

315. Ma se venissero ad insorgere difficoltà, le quali non potessero essere per tal modo appianate dall'ufficiale consolare, questi ricorrerà all'assistenza delle Autorità giapponesi competenti, perchè d'accordo con esse possa prendere l'affare in serio esame e dargli equo scioglimento.

316. Se qualche Giapponese si rifiutasse di pagare quanto deve ad un Italiano, oppure si celasse fraudevolmente per non adempiere a' suoi impegni, le Autorità giapponesi competenti faranno tutto quanto da esse dipende per trarlo in giudizio ed ottenere da lui il pagamento del suo debito ed il risarcimento de' danni fatti subire al suddito italiano. Per reciprocità, se qualche Italiano si celasse per non pagare i suoi debiti o per non adempiere a' suoi impegni verso un Giapponese, le Autorità italiane faranno tutto quanto da esse dipende per condurre il renuente in giudizio ed obbligarlo a pagare quanto deve.

317. È questo l'obbligo delle Autorità giapponesi e delle italiane, senza che esse sieno giammai risponsabili de' debiti contratti da' loro nazionali rispettivi (31).

318. In quanto alla materia penale fu disposto, che sarà arrestato dalle Autorità giapponesi competenti, e punito in conformità alle leggi del Giappone, ogni Giapponese che si rendesse colpevole di un atto criminale verso un Italiano; rendendosi con tale disposizione omaggio al principio della sovranità territoriale.

(31) Art. 5 del trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Persia.

319. Lascia invece tale principio di ricevere la sua applicazione, allorchè trattisi di un Italiano che si renda colpevole di un crimine verso Giapponesi, o verso sudditi o cittadini di ogni altra nazione. L'imputato sarà in tal caso tradotto davanti al Console d'Italia, o davanti altra Autorità giudiziaria competente, e verrà punito in conformità alle leggi del Regno d'Italia.

320. È stato stabilito, che la giustizia sarà da ambe le parti amministrata equamente ed imparzialmente.

321. Fu altresì deferita alle Autorità consolari italiane la decisione di tutti i reclami per multe o confische incorse per infrazioni al predetto trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, tra l'Italia e il Giappone, od ai regolamenti commerciali che gli sono annessi. Le multe o confische imposte da queste Autorità apparterranno al Governo giapponese (32).

322. Il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la China, del 20 ottobre 1866, al pari de' trattati di cui si è finora parlato, sottopone alla giurisdizione delle Autorità italiane le quistioni insorte tra Italiani relativamente ai diritti, alle proprietà od alle persone.

323. Le controversie tra Italiani ed individui di altra nazione estera, saranno in China giudicate secondo i trattati esistenti tra l'Italia e quelle nazioni estere, senza che il Governo chinese abbia ad ingerirsene. Ma se sudditi chinesi sieno compromessi nel litigio, le Autorità chinesi interverranno in ogni caso al procedimento, per esercitare su essi la loro giurisdizione unitamente alle Autorità italiane.

324. I sudditi chinesi che si rendessero colpevoli di atto criminale contro Italiani, saranno arrestati e puniti dalle Autorità chinesi secondo le leggi della China.

325. Saranno invece arrestati e puniti dalle Autorità italiane, secondo le leggi del loro paese, gli Italiani colpevoli di atto criminale contro Chinesi, e nelle forme e ne' modi che saranno determinati dal Governo italiano.

(32) Art. 5, 6 e 7 di quel trattato.

326. Il Governo chinese da parte sua eserciterà la propria giurisdizione sopra i propri sudditi.

327. La giustizia sarà amministrata con equità ed imparzialità da ambe le parti.

328. Anche il trattato di cui ci occupiamo, conferisce al Console italiano le funzioni di conciliatore a riguardo delle questioni che possono insorgere in China fra Italiani e Chinesi.

329. Se la querela a lui sporta dall'Italiano o dal Chinese sia di tale natura, che non riesca di comporla amichevolmente, egli chiederà l'assistenza delle Autorità chinesi, ed insieme a queste, esaminato il fatto, giudicherà con equità.

330. Per ultimo, come faranno ogni sforzo le Autorità chinesi, occorrendo che un Chinese ricusi di pagare un suo debito a un Italiano, oppure si nasconda fraudevolmente, per arrestarlo e costringerlo a soddisfare quel suo debito; così del pari si adopreranno a tutta possa le Autorità italiane per tradurre in giudizio qualunque Italiano il quale rifiuti di pagare il suo debito ad un Chinese, oppure si celi con frode. Ma il Governo, in verun caso, non avrà l'obbligo d'indennizzare il creditore (33).

331. Fin dal 17 aprile 1816, il Regno di Sardegna conchiudeva colla Reggenza di Tunisi un trattato, col quale si stabiliva, che un Console generale sardo sarebbe ricevuto a Tunisi nel medesimo modo, e trattato collo stesso rispetto che il Console britannico, per regolare gli affari commerciali. Si veniva per siffatta guisa a deferire alla competenza di quel Console la decisione delle controversie che potessero sorgere fra due o più sudditi sardi, ed a sottrarre alle Corti di giustizia ordinarie le questioni fra Sardi e Tunisini, per essere giudicate dallo stesso capo di quella Reggenza. Le convenzioni, infatti, conchiuse nel 1662 e nel 1716 fra questa e la Gran Bretagna aveano attribuito al Console britannico il diritto di decidere le contestazioni fra due o più sudditi britannici, e dichiarate

(33) Art. 15, 16, 17 e 18 del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la China.

di competenza del Bey quelle fra sudditi britannici e indigeni (34). Il predetto trattato è stato espressamente confermato da quello sottoscritto nel 22 febbraio 1832 da S. M. il Re di Sardegna e S. A. Hussein Bascià, Bey di Tunisi.

Del pari nel 17 aprile 1816, il Re delle Due Sicilie stipulava una convenzione collo stesso Bey, concepita ne' medesimi termini di quella conchiusa nello stesso giorno fra cotesto sovrano e il Re di Sardegna (35).

332. Il Regno d'Italia, nelli 8 settembre 1868, addivenne col Regno di Tunisi ad un trattato di amicizia, commercio e navigazione. Furono, avanti ogni cosa, confermati ed estesi a tutta l'Italia tutti i diritti, privilegi ed immunità che erano conferiti ai rappresentanti, ai cittadini ed ai bastimenti italiani dagli usi e dai trattati anteriormente esistenti fra il Regno di Tunisi e gli Stati che formano presentemente il Regno d'Italia, ad eccezione di quelle clausole che non si accordassero con alcuno degli articoli del predetto trattato. Si pattuì inoltre espressamente, che tutti i diritti, privilegi ed immunità, de' quali il Regno di Tunisi accordava in quell'epoca, o potrebbe in avvenire accordare o permettere, a qualsiasi titolo, il godimento ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi ed al commercio di qualunque altra Potenza straniera, s'intenderanno accordati *ipso facto* ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi, al commercio ed alla navigazione del Regno d'Italia. Per reciprocità, i sudditi e i bastimenti tunisini in Italia continueranno a godere de' diritti loro accordati dai trattati anteriori, e saranno ammessi al godimento de' diritti e favori che sono o che saranno accordati a qualsivoglia altra nazione straniera (36).

333. Fu altresì convenuto, che ogni questione, relativa ad immobili, che insorgesse fra un Italiano e un Tunisino sarà deferita ai tribunali locali, a norma degli usi e delle leggi del paese. Ma la citazione in giudizio non potrà essere tras-

(34) Miltitz, *Op. cit.*, tom. II, lib. 3, cap. I, sez. V, § 42.
(35) Lib. 3, cap. 1, sez. 11, § 30.
(36) Art. 1 di quel trattato.

messa, se non col ministero e dietro ordinanza del Console italiano, il quale dovrà intervenire personalmente, o per mezzo di un suo delegato, alla trattativa della causa, sotto pena di nullità del giudizio.

334. La parte condannata avrà diritto di appellarsi alle competenti magistrature, e finalmente a S. A. S. il Bey. La decisione definitiva sarà fatta eseguire dall'Autorità italiana oppure dalla locale, secondo che il soccombente sia un Italiano oppure un Tunisino.

335. Se la controversia sorgesse invece fra due Italiani, ovvero fra un Italiano ed un suddito di una terza Potenza, la parte che fosse convenuta in giudizio davanti al magistrato locale, avrà diritto al rinvio della causa innanzi all'Autorità consolare rispettiva per esservi giudicata ne' modi ordinari. Qualora pertanto il rinvio non venisse chiesto dal convenuto, qualora cioè egli non proponesse l'eccezione d'incompetenza del magistrato, nanti cui fu promosso il giudizio, non potrebbe questi declinare la risoluzione della insorta controversia.

336. Dispone lo stesso trattato, che le leggi da applicare per la decisione della causa, quando tale decisione appartenga ai Tribunali ed Autorità locali, saranno quelle del paese. Se non che, in omaggio ai principî del Diritto privato internazionale, fu stabilito, che sieno tali leggi applicabili, purchè non si tratti di determinare lo stato e capacità personale del litigante italiano, nè di altre questioni per le quali sia necessario ricorrere ad altre legislazioni, secondo le norme e le distinzioni di quel ramo della scienza giuridica, comunemente accettate.

337. Si volle per ultimo dar sanzione diplomatica ad un principio dello stesso Diritto privato internazionale, già proclamato dal legislatore italiano, ma cui non diedero peranco adesione gli altri legislatori, circa le successioni e le donazioni (37). È stato disposto, che le une e le altre, ancorchè aventi per oggetto beni immobili, saranno regolate non dalla

(37) Vedi art. 8 e 9 delle *Disposizioni preliminari* del Codice civile.

lex rei sitae, come è comunemente ammesso dagli scrittori e dalle legislazioni, bensì dalle leggi italiane oppure dalle tunisine, secondo che il defunto o il donante appartenga all'una o all'altra nazione; salvo in ogni caso il divieto di trasmettere beni immobili a stranieri che sieno incapaci a possedere nel Regno di Tunisi (38).

338. Il trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e il Regno di Siam, conchiuso a Londra nel 3 ottobre 1868, attribuisce la decisione di qualunque disputa o controversia tra sudditi italiani e siamesi al rappresentante diplomatico od ai Consoli, unitamente ai funzionari di Siam. Le querele criminali saranno giudicate dalla Legazione o dai Consolati, oppure dalle Autorità locali, secondo che il delinquente sia italiano, oppure suddito siamese.

339. Ma la Legazione e i Consolati non s'ingeriranno in materie toccanti soltanto sudditi siamesi, nè le Autorità locali interverranno in questioni che si riferiscano puramente a sudditi italiani (39). Siffatte questioni pertanto cadono sotto la competenza dell'ufficiale diplomatico o consolare del Regno d'Italia.

340. Se de' Siamesi al servizio di sudditi italiani offendessero le leggi del loro paese, oppure se qualche Siamese delinquente trovasse rifugio presso un suddito italiano dimorante a Siam, si procederà al loro arresto e, dietro la prova della loro colpabilità, saranno consegnati dalla Legazione o dai Consolati alle Autorità locali. Similmente, qualora un delinquente italiano si rifuggiasse nel territorio del Siam, verrà preso e consegnato dalle Autorità alla Legazione o ai Consolati italiani dietro loro domanda (40).

341. Il trattato d'amicizia e commercio fra il Regno d'Italia e l'Impero birmano, firmato a Mandalay il 3 marzo 1871, dispone, che qualora sorgessero questioni tra sudditi italiani residenti nella Birmania, riferentesi a cause civili e commerciali,

(38) Art. 22 del predetto trattato.
(39) Art. 9 del trattato fra l'Italia e il Regno di Siam.
(40) Art. 10 dello stesso trattato.

tali questioni saranno giudicate e definite dalle Autorità locali. Se non che, si derogò in parte al principio della sovranità territoriale, essendosi stabilito, che qualora i querelanti non si dichiarassero soddisfatti della decisione del tribunale locale, essi avranno diritto di appellarsi al proprio ufficiale consolare, che in quel caso giudicherà e definirà le querele pendenti (41).

342. Per reciprocità, saranno giudicate e definite dalle Autorità locali le questioni che sorgessero fra sudditi birmani residenti nel territorio italiano, riferentesi a cause civili e commerciali; però, ove non riuscisse gradita la sentenza proferta dal tribunale locale, i querelanti avranno diritto d'interporre appello al proprio ufficiale consolare, che in quel caso giudicherà e definirà le querele pendenti (42).

343. I sudditi italiani residenti negli Stati di S. M. l'Imperatore de' Birmani, che commettessero qualche crimine, potranno essere arrestati e consegnati al Governo birmano, purchè il reato di cui vennero accusati sia stato debitamente investigato e constatato da competenti Autorità birmane in presenza dell'ufficiale consolare italiano, il quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà opporsi a che questi venga processato e condannato secondo le leggi del paese (43).

344. Qualora poi fossero sudditi birmani residenti negli Stati di S. M. il Re d'Italia che commettessero qualche crimine, potranno essere arrestati e consegnati al Governo italiano, purchè il reato di cui vennero accusati sia stato debitamente investigato e constatato da competenti Autorità italiane in presenza dell'ufficiale consolare birmano, il quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà opporsi a che questi venga processato e condannato secondo le leggi del paese (44).

(41) Art. 6 del trattato fra l'Italia e l'Impero birmano.
(42) Art. 7 dello stesso trattato.
(43) Art. 8.
(44) Art. 9.

345. I trattati, de' quali si è fin qui tenuto parola, sono stati conchiusi colle accennate Potenze dal Regno d'Italia. Faremo ora un cenno delle disposizioni sancite dalla convenzione stipulata dal Regno di Sardegna coll'Impero del Marocco, la qual convenzione, siccome non fu mai denunziata, così è tuttora in vigore, e per tutto il Regno d'Italia, che succedette ne' diritti ed obblighi del Regno di Sardegna.

In forza del trattato di pace, amicizia e commercio fra la Sardegna e il Marocco, del 30 giugno 1825, hanno i Consoli e i Vice-Consoli italiani il diritto di decidere le contestazioni che insorgessero fra negozianti, Capitani di bastimenti e marinai italiani, senza che il governatore del luogo possa immischiarsene; a meno che l'ufficiale consolare non reclami la sua assistenza contro quelli che siensi opposti alle di lui decisioni, nel qual caso si presterà al Console il soccorso da lui impetrato (45).

346. Le controversie che sorgessero nel Marocco fra Italiani e Marocchini, saranno definite per le *vie di giustizia e di diritto*, in presenza del litigante italiano, il quale sarà assistito dal Console o da un altro impiegato consolare, oppure da un suo procuratore. Dalla proferta sentenza, sia o non favorevole, potrà appellarsi all'Imperatore.

347. Viceversa, se la contestazione avesse luogo in Italia, sarà decisa dall'Autorità competente, in presenza del Console del Marocco, del suo agente o procuratore. Qualora la decisione non riuscisse gradita, si potrà appellarne al Magistrato supremo, cui apparterrà di giudicare secondo la natura del litigio (46).

(45) Art. 16.

(46) Art. 22. All'epoca della stipulazione del trattato fra la Sardegna e il Marocco i Magistrati supremi erano i Senati, cui sono succedute le Corti d'appello. È alla Corte d'appello pertanto da cui dipende il tribunale dal quale fu proferita la sentenza, che spetterà di decidere in seconda istanza sulle controversie sorte in Italia fra Italiani e sudditi del Marocco, anche quando la sentenza fosse pronunziata da un Pretore.

Nel 3 aprile 1816 il Regno di Sardegna conchiudeva con la Reggenza d'Algeri un trattato perfettamente conforme a quello stipulato con Tunisi,

348. Oltre l'attribuzione speciale conferita ai Consoli negli Stati musulmani di essere giudici tanto in materia civile, come in materia penale, essi godono di altre franchigie che li pone al di sopra de' Consoli residenti negli altri paesi. In tutto il Levante, in Egitto e in Barberia, le case de' Consoli costituiscono asili inviolabili. In forza della *extraterritorialità* fittizia di cui godono, essi non possono essere arrestati nè giudicati dalle Autorità locali: ma, ove abusassero della loro posizione, l'Autorità superiore potrebbe provocare il loro richiamo, nello stesso modo che in tal caso è lecito chiedere il richiamo di un agente diplomatico (Volume I, §§ **213** e **472**). Allorchè un Console è chiamato come testimonio davanti ai tribunali, non è tenuto di comparire personalmente, ma basta che vi mandi un suo *dragomanno*. Una guardia di giannizzeri gli è gratuitamente accordata. Gli ufficiali consolari non pagano alcuna imposta, nè per essi, nè pe' loro impiegati e domestici. Sono esenti dal pagamento de' diritti di dogana pe' loro effetti d'uso. Nulla può loro essere confiscato o ritenuto. Essi possono ricevere sotto la loro protezione tutti i bastimenti e tutti gli individui che loro la chiedano. Tale protezione è perfino accordata agli indigeni, i quali vengono per tal guisa a porsi sotto l'egida delle capitolazioni ed a fruire delle immunità o de' privilegi riservati in diritto ai soli stranieri.

349. Or che conosciamo, quale sia la condizione giuridica de' Consoli negli Stati musulmani, sarebbe necessario fare un cenno delle riforme che vorrebbero introdursi a riguardo della giurisdizione consolare nelle capitolazioni da cui è vincolata la Porta Ottomana rispetto alle Potenze cristiane d'Europa ed America. Ma di tali riforme ci riserviamo a discorrere in apposita appendice, alla fine del presente volume.

del quale si è già parlato (§ **331**). Ma tale trattato cessò di avere efficacia in seguito alla conquista di quella Reggenza da parte della Francia; nè nelle convenzioni stipulate da questa col Regno di Sardegna ed indi col Regno d'Italia venne stabilita alcuna deroga, a favore de' Consoli sardi o italiani in Algeri, al principio della sovranità territoriale.

CAPO QUINTO

MODO DI ESERCITARE LA GIURISDIZIONE CONSOLARE

SOMMARIO.

350. Il modo di esercitare la giurisdizione consolare è regolato dalle leggi de' diversi Stati.
351. Divisione della materia in cinque sezioni.

350. Le leggi de' diversi Stati stabilirono le norme concernenti il modo di esercitare la giurisdizione consolare ne' paesi e ne' casi in cui i trattati o gli usi ne acconsentono l'esercizio. Noi esporremo le disposizioni sancite in proposito dalla legislazione italiana, ed al pari di essa divideremo la materia in cinque sezioni.

351. Nella prima si discorrerà delle disposizioni generali.

Nella seconda, della competenza, della procedura civile e commerciale.

Nella terza, della competenza e della procedura penale.

Nella quarta, della giurisdizione volontaria.

Nella quinta, delle disposizioni comuni alle precedenti sezioni.

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

SOMMARIO.

352. Come debba aver luogo l'esercizio della giurisdizione consolare.
353. Tale giurisdizione è affidata ai Consoli e ai Tribunali consolari.
354. In quali paesi sieno istituiti siffatti Tribunali.
355. Di chi si componga il Tribunale consolare.
356. A chi spetti la scelta de' giudici.
357. Quale giuramento si debba da essi prestare.
358. Numero de' giudici richiesto per le votazioni del Tribunale consolare.
359. Appo i Tribunali consolari non esistono rappresentanti del Pubblico Ministero.
360. Loro adunanze.
361. Ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere del Console e del Tribunale consolare.
362. Da chi si facciano le citazioni, le intimazioni, le notificazioni e le esecuzioni.
363. A chi incomba provvedere per l'esecuzione delle sentenze de' Consoli e di quelle de' Tribunali consolari.
364. Autorizzazione richiesta per esercitare l'uffizio di patrocinatore o di difensore nanti i Consolati.
365. Leggi da osservarsi dai patrocinatori o difensori, ed obbligo loro imposto.
366. In qual caso possa esser rivocata l'ammessione all'esercizio delle funzioni di patrocinatore o difensore.

352. L'esercizio della giurisdizione consolare riguardo ai nazionali, in que' paesi e in que' casi in cui i trattati o gli usi acconsentono tale esercizio, dee naturalmente aver luogo ne' limiti degli stessi trattati ed usi, ed in conformità alle seguenti disposizioni sancite dalla legislazione italiana (1).

353. La giurisdizione consolare, al pari di quella delle Autorità giudiziarie dello Stato, è volontaria o contenziosa, civile o penale, ed è esercitata, secondo i casi, dai Consoli o dai Tribunali consolari (2).

(1) Art. 65 della legge consolare.
(2) Art. 66.

354. Siffatti Tribunali sono soltanto istituiti in quelle regioni, nelle quali è indistintamente concesso, per riguardo ai nazionali, l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale (3), vale a dire, giusta quanto fu detto precedentemente (§ **294** e seguenti), in Turchia e negli Stati soggetti alla sua sovranità, come l'Egitto e i Principati di Moldavia, Valachia e Servia, in Persia, nel Giappone, in China, nella Reggenza di Tunisi, nel Regno di Siam, nell'Impero birmano e nel Marocco. Negli altri paesi, non essendo ai Consolati attribuita che la giurisdizione volontaria, non venne riputata necessaria l'istituzione di Tribunali consolari.

355. Il Tribunale consolare è composto del Console o di chi ne fa le veci (vedi §§ **43**, **47**), che ne ha la presidenza, e di due giudici (4).

356. È al Console che spetta di scegliere al principio d'ogni anno fra le persone residenti nel distretto consolare, e preferibilmente fra gli Italiani, quel numero di giudici effettivi e supplenti, che ravviserà necessario pel buon andamento dell'amministrazione della giustizia (5); salvo il diritto che ha il Governo, come si accennò altra volta (§ **48**), di destinare

(3) Art. 67.
(4) Art. 68.
(5) Art. 69, il quale inoltre dispone, che l'elenco dei giudici effettivi e dei supplenti sarà pubblicato nella sala d'udienza del Tribunale, e con apposito decreto consolare sarà fissato il loro turno di servizio durante l'anno. Giusta il regolamento, i Tribunali consolari, dove i medesimi sieno ammessi, si avranno per istituiti mediante la scelta de' giudici fatta dal Console con apposito decreto. Questo decreto, come pure quello con cui dovrà essere fissato il turno di servizio de' giudici lungo l'anno, verranno scritti su un registro a ciò destinato e saranno trasmessi in copia al Ministero degli Affari Esteri (art. 213).

La scelta dei giudici chiamati a comporre in ciascun anno il Tribunale consolare verrà fatta nella prima quindicina del mese di dicembre dell'anno scadente, ed i medesimi entreranno in funzioni il primo giorno del nuovo anno (art. 214).

Ove occorra d'instituire lungo l'anno un Tribunale consolare, i giudici in tal tempo nominati rimarranno soltanto in funzione per l'anno corrente; potranno però venir confermati negli anni successivi. La stessa disposizione è applicabile al caso in cui si debba provvedere lungo l'anno al numero mancante dei giudici (art. 215).

presso lo stesso Console qualche ufficiale dell'ordine giudiziario, per coadiuvarlo nella stessa amministrazione; il qual ufficiale, quando a lui sia conferita la reggenza del Consolato con speciale disposizione del Ministero (citato § 48), avrà la presidenza del Tribunale consolare.

357. I giudici tanto effettivi come supplenti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, ove non osti il culto religioso che professano, devono giurare a mani del Console stesso « di mantenere il segreto delle deliberazioni, e di adempiere con onore e coscienza, secondo le leggi dello Stato, l'ufficio di giudici » (6).

358. Qualunque sia il numero de' giudici chiamati in servizio per ciascun turno, il Tribunale consolare, al pari de' Tribunali civili e correzionali dello Stato (7), giudica soltanto col numero invariabile di tre votanti, compreso in esso il Console o chi ne fa le veci; ed ove per qualunque ragione non si possa quel Tribunale comporre o radunare, è dal Console che ne saranno esercitate le attribuzioni, facendone menzione in capo degli atti (8).

359. Abbiamo di speciale ne' Tribunali consolari, che appo i medesimi non esistono rappresentanti del Pubblico Ministero,

(6) Art. 70 della legge consolare. Il regolamento dispone, che del prestato giuramento e della sua data, dee farsi constare in margine od a piedi del decreto di nomina de' giudici con dichiarazione firmata dal Console (art. 216).

Un estratto di tale decreto verrà rimesso senza costo di spesa a ciascun giudice nominato. Potrà pure venir rilasciato, a chiunque vi abbia interesse, analogo certificato del decreto di nomina e della prestazione del giuramento (art. 217).

L'elenco dei giudici e dei supplenti, da pubblicarsi nella sala d'udienza del Tribunale consolare, dovrà contenere l'indicazione del loro nome e cognome, e della loro qualità. A piedi del medesimo elenco sarà trascritto il decreto con cui rimane fissato il loro turno di servizio durante l'anno (art. 218).

Il turno di servizio fra i giudici effettivi e i supplenti sarà possibilmente diviso in altrettanti periodi eguali ed in modo che sia assicurato ed egualmente distribuito il loro servizio lungo l'anno (art. 219).

(7) Art. 46 della legge per l'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia del 6 dicembre 1865.

(8) Art. 220 del regolamento consolare, art. 71 della legge.

le cui funzioni sono esercitate dai Procuratori del Re e dai loro sostituti presso i Tribunali civili e correzionali (9). Sarebbe stata cosa affatto anormale l'invio all'estero di agenti del potere esecutivo, quali sono gli ufficiali del Pubblico Ministero, per esercitarvi funzioni le quali possono essere in opposizione coi diritti di sovranità dello Stato nel cui territorio ha sede il Tribunale consolare. D'altronde trattasi di Tribunali, i quali principalmente si occupano di affari commerciali, a cui riguardo anche ne' Tribunali dello Stato non si ammette l'intervento del Pubblico Ministero.

360. I giudici devono radunarsi nelle sale del Consolato per decidere col Console le controversie loro sottoposte ne' giorni fissati dal medesimo. In caso di mancanza o d'impedimento di alcuno de' due giudici designati ad intervenire all'udienza fissata, il Console, o chi ne fa le veci, chiamerà a surrogarlo il supplente compreso nello stesso turno di servizio, e, in difetto, potrà scegliere un altro fra i supplenti che non sia impedito, ed anche uno de' giudici effettivi compreso in diverso turno, ove manchino tutti i supplenti (10).

361. Si è già veduto (§ 55), che l'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere del Console e del Tribunale consolare è il Vice-Console; e che spetta al Console, qualora questo manchi o sia impedito, di designare altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto ».(11).

362. Le citazioni, le intimazioni, le notificazioni e le esecuzioni potranno esser fatte dall'ufficiale avente l'incarico delle funzioni di cancelliere, ovvero da chi verrà a tal uopo deputato dal Console, il quale, ove non osti il culto religioso che professa, prima di intraprenderle, presterà giuramento « di eseguirle fedelmente » (12).

(9) Art. 130 della legge per l'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia.
(10) Art. 221 del regolamento consolare.
(11) Art. 72 della legge consolare.
(12) Art. 74. Giusta il regolamento, la designazione di persona a com-

363. Il Console provvede per l'esecuzione delle proprie sentenze e di quelle del Tribunale consolare (13).

364. Nessuno potrà essere ammesso ad esercitare l'uffizio di patrocinatore o di difensore nanti i Consolati se prima non ne avrà ottenuta l'autorizzazione dal Console, salvo il ricorso al Ministero degli Affari Esteri in caso di rifiuto. Gli aspiranti a tale uffizio devono presentare apposita istanza al Console, il quale, assunte stragiudizialmente le informazioni che ravviserà opportune intorno alla capacità e moralità de' ricorrenti, stenderà a piedi dell'istanza il proprio decreto di ammessione o di rifiuto all'esercizio richiesto. Questo decreto sarà trascritto nel registro tenuto per la nomina de' giudici (14).

365. I patrocinatori o difensori ammessi osserveranno nell'esercizio delle loro funzioni le leggi vigenti presso il Consolato, e, quando sieno nazionali, avranno l'obbligo imposto agli avvocati e procuratori esercenti nello Stato, di patrocinare, cioè, e difendere gratuitamente le cause di persone indigenti, alla cui tutela sieno chiamati dal Console, e specialmente le cause penali (15).

366. L'ammessione all'esercizio delle funzioni di patrocinatore o difensore potrà essere, quando concorrano gravi motivi, rivocata dal Console con apposito decreto notificato al patrocinatore o difensore, salvo a questi il ricorso al Ministero degli Affari Esteri (16).

piere le veci di cancelliere, o significare atti a vece di quelle che ne hanno per legge l'incarico, sarà fatta per apposito decreto scritto sullo stesso registro tenuto per la nomina dei giudici. Però, ove la designazione non sia generale per ogni atto relativo, ma soltanto speciale per alcuno di essi, sarà sufficiente che della medesima, non che del giuramento prestato, risulti o dal provvedimento emanato del Console circa quell'atto, ovvero dal contesto dell'atto stesso, se il Console vi intervenga. Alle designazioni conservate in registro è applicabile il disposto dagli articoli 216 e 217 (art. 222) (Vedi nota 6).

(13) Art. 73 della legge consolare.

(14) Art. 75 della stessa legge, art. 223 del regolamento.

(15) Art. 224 del regolamento consolare.

(16) Art. 225. Giusta l'art. 226, l'elenco dei patrocinatori o difensori sarà affisso nella sala d'udienza del Tribunale consolare.

SEZIONE SECONDA

Della competenza, della procedura civile e commerciale.

SOMMARIO.

367. Contestazioni a cui riguardo sono competenti i Consoli, oppure i Tribunali consolari.
368. Cause riservate ai Tribunali italiani.
369. Come debbano essere inoltrate le domande.
370. Come venga ordinata la comparizione delle parti davanti al Console o al Tribunale consolare.
371. Notificazione della domanda al convenuto.
372. Formalità di essa.
373. Relazione da farsi dall'ufficiale incaricato di eseguire la notificazione.
374. Annotazione di ogni domanda in apposito registro.
375. Come abbia luogo la comparizione delle parti presso il Console o il Tribunale consolare.
376. Presentazione della domanda dell'attore e della rispesta del convenuto.
377. Amichevole componimento che dee dai Consoli esser tentato sia in caso di richiesta, sia quando essi lo ravvisino utile ed opportuno.
378. Apposito atto da redigersi del seguìto componimento.
379. Rimessione delle parti ad una prossima udienza, quando questo non abbia luogo.
380. Polizia dell'udienza affidata al Console.
381. In qual ordine vengano trattate le cause.
382. Prolazione della sentenza.
383. Che debba questa contenere.
384. Fissazione di una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio, quando la causa non fosse sufficientemente istruita.
385. Indicazione de' testimoni, allorchè le azioni od eccezioni debbano essere provate per loro mezzo.
386. Modo di farli comparire, se trattisi di testimoni nazionali.
387. A quali mezzi si debba ricorrere qualora sieno stranieri.
388. Obbligo del giuramento imposto ai testimoni.
389. Cessazione di tale obbligo, quando il culto religioso, professato da un testimonio, ostasse alla prestazione del giuramento.
390. Dichiarazione da farsi dal testimonio.
391. Le disposizioni relative all'esame de' testimoni sono pure applicabili alle perizie.
392. Processo verbale da redigersi di ogni incombente od atto d'istruzione che non abbia luogo all'udienza.

393 Nomina d'interpreti, qualora la loro opera fosse necessaria.
394. Mezzi di prova derivanti dall'interrogatorio delle parti e dal giuramento decisorio.
395. Quando il Console o il Tribunale consolare possano deferire d'ufficio il giuramento ad una delle parti.
396. Condizioni richieste.
397. Notificazione delle sentenze.
398. Loro esecuzione più spedita di quella de' giudicati proferti dai Tribunali dello Stato.
399. Facoltà conferita ai Tribunali consolari di pronunziare l'arresto personale in materia civile e commerciale.
400. Opposizione alle sentenze de' Consoli e de' Tribunali consolari.
401. Come si proceda in seguito all'opposizione.
402. Presso quali Corti dello Stato abbia luogo l'appello dalle sentenze de' Tribunali consolari.
403. Dichiarazione dell'appello da farsi nell'ufficio consolare.
404. In quali casi le sentenze de' Tribunali consolari possano essere dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello.
405. Come si presti la cauzione nel caso in cui l'esecuzione provvisoria sia stata ordinata mediante la medesima.
406. Le liti vertenti appo i Consolati possono risolversi anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno de' giudici.
407. Gli Agenti consolari non possono compiere che l'ufficio di amichevoli compositori.
408. In qual caso abbiano facoltà di giudicare come arbitri.

367. I Consoli, in materia civile, giudicano delle controversie particolarmente loro attribuite dalle leggi, dai trattati, o dagli usi ricevuti (1).

Si è già veduto (§§ 267, 268), che tanto la legislazione italiana, quanto il Diritto internazionale convenzionale attribuiscono agli ufficiali consolari la decisione, senza appello, delle contestazioni che possono sorgere fra gli individui componenti gli equipaggi de' bastimenti nazionali di commercio, riguardo ai salari, agli alimenti ed a qualsiasi altra obbligazione dipendente dalla navigazione; come pure di quelle riguardanti le somministranze da farsi dai Capitani o dai patroni ai marinai lasciati a terra. Secondo la medesima legislazione, i Consoli giudicano, pure inappellabilmente, le altre controversie di qualunque natura, il cui valore non ecceda le lire cinquecento, sorte fra nazionali, o nelle quali questi sieno convenuti, ove però in questo secondo caso non ostino gli usi diversamente

(1) Art. 76 della legge consolare.

ne' vari paesi introdotti (2). Le stesse controversie, se eccedano le lire cinquecento, appartengono alla competenza del Tribunale consolare, le cui sentenze sono inappellabili quando il valore della causa non ecceda le lire mille cinquecento (3). Si può pertanto dire, che i Consoli, fino alla somma di lire cinquecento, compiono le funzioni di pretori, e vengono invece, per le contestazioni che la eccedono, compiute dai Tribunali consolari quelle di Tribunali civili e di Tribunali di commercio. Ma, mentre, di regola, l'appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza dalle Autorità giudiziarie dello Stato (4); non può all'incontro, negli accennati casi, essere interposta contro le decisioni de' Consoli e de' Tribunali consolari.

368. In vista della loro importanza, e per non essere molto urgenti, fu stabilito, che sono sempre riservate ai Tribunali del Regno le cause riguardanti lo stato civile delle persone, salva ai Consoli ed ai Tribunali consolari la cognizione di tali questioni in via incidentale, nel qual caso gli effetti della sentenza saranno limitati alle specie decisa (5).

369. Ogni domanda si deve inoltrare con un ricorso presentato al Console, contenente il nome, il cognome, la condizione e la dimora del convenuto, e l'enunciazione sommaria della domanda, de' mezzi e de' titoli sui quali si fonda. Il ricorso sarà sottoscritto dall'attore o dal suo mandatario (6).

Se non che, onde le parti sieno in grado di far valere agevolmente i loro diritti, è stato disposto, che potrà tener luogo di tale ricorso anche una informativa od una esposizione fatta al Console od altro ufficiale consolare, purchè, quando sia eseguita verbalmente, venga ridotta in iscritto e firmata dall'esponente o dal suo mandatario. Qualora l'esponente non sappia scrivere,

(2) Art. 77.
(3) Art. 78 e 105.
(4) Art. 481 Codice di procedura civile.
(5) Art. 79 della legge consolare.
(6) Art. 80.

basterà la firma dell'ufficiale consolare, il quale però dovrà farne menzione nell'atto (7).

370. Spetta al Console, sovra il ricorso, sull'informativa o sull'esposizione di cui si è testè parlato, di ordinare che le parti si presentino avanti di lui o del Tribunale consolare secondo i casi, e nel luogo, giorno ed ora che crederà di fissare, avuto riguardo alle distanze ed alle circostanze. Quando vi sia urgenza, egli potrà ordinare che la comparsa delle parti abbia luogo immediatamente. Il suo decreto sarà esecutorio non ostante opposizione od appello (8).

371. Essendo la difesa di diritto naturale, il ricorso, l'informativa, o la esposizione, ed i documenti giustificativi devono essere notificati per copia al convenuto, a diligenza dell'attore per mezzo degli ufficiali de' quali si è già fatta menzione (vedi § 361). Ma se i documenti fossero voluminosi, possono lasciarsi depositati nell'ufficio consolare, ove ne sarà data comunicazione al convenuto (9).

372. Le formalità della notificazione sono a un di presso identiche a quelle prescritte dal Codice di procedura civile per le notificazioni da farsi nel Regno (10). Dispone la legge consolare, che la notificazione sarà eseguita alla persona del convenuto. Non trovandosi il medesimo, si farà alla sua dimora abituale, e la copia dell'atto da notificarsi sarà rimessa ai congiunti o famigliari, ed in loro assenza o mancanza verrà affissa alla porta del Consolato. Pe' marinai e passeggieri è considerato come dimora il bordo del bastimento su cui trovansi imbarcati. La notificazione avrà pur luogo mediante affissione alla porta del Consolato, quando risulti che il convenuto abbia risieduto nel distretto consolare e che non vi tenga più dimora

(7) Art. 81 della legge consolare.

(8) Art. 82. Giusta il regolamento, i decreti di citazione saranno scritti a piedi del ricorso o della esposizione dell'attore o dell'informativa fatta al Console, e trascritti letteralmente nei conformi esemplari o nella copia da intimarsi al convenuto (art. 231).

(9) Art. 83 della legge consolare.

(10) Vedi art. 135 e seguenti di quel Codice.

conosciuta al momento in cui si deve eseguire la notificazione (11).

373. L'ufficiale incaricato della intimazione degli atti dee eseguirla immediatamente e riferire al Console ogni cagione di ritardo (12). A lui incombe di stendere sull'originale la sua relazione, nella quale dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo ed il modo in cui seguì la notificazione. La relazione sarà sottoscritta, e vi sarà menzionata la qualità dell'ufficiale procedente. Potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sovra apposito registro o sull'originale. Tale ricevuta, sia che essa venga fatta sopra l'originale, ovvero sopra un registro speciale relativo, dovrà sempre indicare chiaramente: 1.° quale sia l'atto ricevuto; 2.° il nome della persona da cui l'atto venne rimesso o notificato; 3.° l'anno, il mese, il giorno e l'ora della rimessione o notificazione; 4.° la qualità di chi fa la ricevuta, se cioè è la persona stessa del convenuto, od un suo parente o famigliare (13).

374. Ogni domanda inoltrata al Console e che abbia tratto alla giurisdizione civile tanto contenziosa come volontaria, sarà egualmente notata in apposito registro a diligenza dell'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere (14).

(11) Art. 84 della legge consolare.

(12) Art. 227 del regolamento, la cui disposizione è generica per la intimazione di qualunque atto. A' termini dell'art. 228, ogni notificazione di atti o di provvedimenti riguardanti materie, di cui sia tenuto registro, sarà notata nel medesimo ed in apposita colonna.

(13) Art. 85 della legge consolare, art. 229 del regolamento.

(14) Questo registro sarà diviso in colonne nelle quali si farà specialmente cenno:

a) Del nome, cognome e dimora della parte istante;
b) Del nome, cognome e dimora della parte contro cui l'atto è rivolto;
c) Dell'oggetto e della natura della domanda o dell'atto;
d) Della data in cui fu presentato;
e) Dei documenti depositati a corredo;
f) Dei provvedimenti emanati dal Console;
g) Della data e del modo della notificazione;
h) Dei provvedimenti ulteriormente dati intorno all'istanza (art. 230 del regolamento).

375. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di mandatario speciale o generale avanti al Console o al Tribunale consolare, nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione. Tanto l'uno come l'altro, ove lo credano necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata. L'ordine sarà notificato al mandatario od anche alle parti personalmente quando lo si ravvisi conveniente (15).

376. All'udienza fissata è dall'attore presentato il ricorso, l'informativa o la esposizione di cui abbiamo fatto parola. Il convenuto, comparendo, presenta la risposta colle conclusioni motivate, ed unisce i documenti in appoggio. Questa risposta deve esser presentata in doppio originale, uno de' quali verrà rimesso all'attore. Ove il convenuto non presenti risposta scritta, si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatta a voce (16).

377. Si è già veduto (§ 270), che, giusta la legge consolare italiana, i Consoli si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri (17). Il regolamento poi dispone, che l'amichevole componimento è dai Consoli tentato non solo in caso di richiesta, ma pur anco quando essi lo ravvisino utile ed opportuno; epperò nel fissare il giorno e l'ora delle udienze, sarà loro cura di provvedere per guisa che tale tentativo possa aver luogo (18).

(15) Art. 86 e 87 della legge. Se importa che venga sentita personalmente una delle parti, la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il Console si porterà sul luogo o delegherà un giudice od un ufficiale consolare, od altra persona a ricevere, coll'assistenza di chi faccia le funzioni di cancelliere, le risposte della parte impedita, redigendone processo verbale, che sarà sottoscritto o sottosegnato dagli intervenuti. La parte avversaria vi potrà assistere personalmente o per mezzo di mandatario (art. 88).

(16) Art. 89. Giusta l'art. 90, nei luoghi nei quali le consuetudini o le circostanze ne dimostrino la convenienza, potranno le parti essere obbligate a presentare il ricorso contenente la domanda dell'attore e la risposta del convenuto in altrettanti originali quanti sono gli interessati.

(17) Art. 58.

(18) Art. 231 nel capoverso.

378. Seguendo l'amichevole componimento, si redigerà apposito atto nelle forme volute dalla legge, e ne sarà fatta annotazione nel registro destinato ad esservi notate le domande inoltrate ai Consoli (19).

379. Qualora invece non sieno state composte in modo amichevole le contestazioni fra le parti, e pel tentato componimento non possa più aver luogo la spedizione della causa nello stesso giorno, dovrà il Console rimettere senz'altro le parti ad una prossima udienza (20).

380. Il Console ha la polizia dell'udienza. Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero, eccettuati i casi in cui ragioni di moralità o di ordine pubblico richiedano altrimenti (21).

381. Le cause saranno trattate nell'ordine fissato dal Console e senza interruzione. Le parti o i loro mandatari, ed i patrocinatori e difensori si conterranno col dovuto rispetto, e si potrà loro interdire la parola ove ne abusino o si creda la discussione sufficientemente esaurita (22).

(19) Art. 232. Non avendo la legge consolare stabilite delle forme speciali pe' processi verbali de' componimenti amichevoli presso i Consoli, saranno applicabili le forme prescritte dall'art. 6 del Codice di procedura civile per le conciliazioni che hanno luogo presso i conciliatori. Pertanto dovrà il processo verbale contenere la convenzione seguita fra le parti, che lo sottoscriveranno, unitamente al Console e all'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere. Se le parti, od una di esse non potessero sottoscrivere, se ne fa menzione colla indicazione del motivo. Se una delle parti ricusasse di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

(20) Questa rimessione sarà annotata sul ricorso dell'attore, sui conformi esemplari o sulla copia significata ai convenuti, e sul registro di cui all'art. 230 (vedi nota 14). Potrà nella stessa circostanza il Console, ove lo ravvisi necessario, ordinare la comparizione personale delle parti all'udienza, o l'audizione di alcuna di esse. Del relativo decreto sarà fatta annotazione nel modo testè indicato per la rimessione delle parti ad una prossima udienza (art. 233).

(21) Art. 235 del regolamento, combinato coll'art. 132 della legge.

(22) Art. 236. L'art. 237 prescrive, che sarà redatto un processo verbale di udienza, nel quale si noteranno sommariamente:

1.° I nomi e cognomi del Console e de' giudici intervenuti all'udienza;

2.° Il luogo della seduta, l'anno, il mese, il giorno e l'ora di essa;

382. Il Console od il Tribunale consolare, sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se crederanno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolazione ad altra udienza (23).

383. La sentenza sarà intestata in nome del Re, e dovrà contenere il nome, il cognome e la dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Tutte le sentenze verranno scritte per esteso sovra carta di eguale dimensione: saranno poi firmate dai giudici che le hanno proferite e dal cancelliere (24).

3.° Gli affari trattati nella medesima, e le sentenze di cui siasi data lettura, od il rinvio delle parti ad altra udienza;

4.° I provvedimenti de' quali le leggi ed i regolamenti prescrivono che si faccia menzione nel foglio d'udienza;

5.° Ogni incidente dell'udienza stessa.

Il processo verbale sarà immediatamente firmato dal Console e dall'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere.

(23) Art. 91 della legge consolare. Dispone il regolamento, che terminate le discussioni, le parti rimetteranno riunite ed accompagnate da apposito elenco le loro scritture all'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere che le consegnerà al Console, od al Tribunale consolare onde sia proferita la sentenza (art. 238).

Le votazioni nei Tribunali consolari si farà a porte chiuse nella medesima seduta, o in quell'altra che il Console fisserà entro brevissimo termine. Compiuta la votazione, si formolerà la sentenza secondo l'avviso della maggioranza, senza far cenno del numero di voti favorevoli o contrari (art. 239).

(24) Art. 92 della legge consolare, art. 240 del regolamento. Quest'ultimo articolo dispone inoltre, che le sentenze si leggeranno in udienza pubblica nella stessa seduta, od in quella cui fossero state rimesse le parti. L'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere farà menzione a piedi delle stesse sentenze della seguìta lettura, ed accennerà pure se le parti od i loro mandatari fossero presenti o no: questa annotazione sarà firmata dal cancelliere.

Il citato art. 92 della legge consolare lasciava al regolamento di stabilire le cautele necessarie per la conservazione delle sentenze. Ed il regolamento le stabilì disponendo all'art. 241, che le sentenze dopo che saranno state scritte, firmate e lette nel modo testè indicato, verranno immediatamente e per cura del cancelliere cucite di seguito le une alle altre in apposito minutario munito di rubrica alfabetica, che indicherà il

384. Ma ove la causa non fosse sufficientemente istruita, il Console o il Tribunale consolare manda alle parti di fare gli opportuni atti d'istruzione, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio. È poi col mezzo del Console che avrà luogo ogni atto d'istruzione, che non debba seguire alla presenza del Tribunale (25).

385. Qualora occorra che alcuna delle parti intenda di provare le sue azioni od eccezioni col mezzo di testimoni, essa dovrà indicarli nel ricorso o nella scrittura presentata e comunicata all'avversario, e far sì che i medesimi si presentino all'udienza destinata alla trattazione dell'affare.

386. Se i testimoni non si presentassero volontariamente, è naturalmente diverso il modo di farli comparire, secondo che trattisi di nazionali oppure di stranieri. I testimoni nazionali, previo il deposito fatto dalla parte instante delle spese e delle indennità, che potessero venir reclamate, in quella somma che verrà dal Console fissata, sono citati per decreto dello stesso Console, il quale decreto indicherà il luogo, il giorno e l'ora della comparizione, e sarà intimato colle formalità di cui abbiamo già parlato (§ **372**), prescritte per le intimazioni del ri-

nome delle parti, la data della sentenza, il numero progressivo del registro e il numero sotto il quale venne iscritta la causa nel registro accennato all'art. 230 (vedi nota 14).

Al fine di ciascun anno il registro delle sentenze sarà, per cura del Console, nel miglior modo possibile, assicurato in apposito volume, previa numerazione dei fogli e vidimazione nell'ultima pagina constatante il numero delle sentenze, e quello de' fogli contenuti nel volume stesso.

Sarà tenuto registro distinto delle sentenze proferite dal Console, e di quelle proferite dal Tribunale consolare.

I registri delle sentenze verranno deposti e custoditi negli archivi del Consolato (art. 242).

(25) Art. 93 e 94 della legge consolare. Giusta il regolamento, degli atti d'istruzione che hanno luogo all'udienza stessa, in presenza delle parti, ed avanti il Console o Tribunale consolare, sarà fatta menzione nella sentenza od ordinanza che verrà pronunciata. Ove però si tratti di causa appellabile, od una delle parti ne faccia istanza a proprie spese, come pure in ogni altro caso in cui la legge così prescriva, sarà redatto apposito processo verbale di ogni dichiarazione delle parti, de' testimoni o de' periti, e di ogni altro incumbente praticato (art. 243).

corso, dell'informativa o della esposizione al convenuto (26). In caso di disubbidienza al decreto di citazione, i testimoni incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a lire cento, da pronunciarsi immediatamente dal Console o Tribunale consolare nanti cui pende la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza, laddove i trattati e gli usi lo consentano. Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso Console o Tribunale essere esonerati dalla pena loro inflitta (27).

387. Qualora invece si trattasse di testimoni non nazionali, non avendo il Console alcuna giurisdizione su di essi, altro non potrà fare se non ricorrere ai mezzi in uso nel paese della sua residenza onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'Autorità da cui dipendono (28).

388. I testimoni, prima di deporre, presteranno giuramento colla seguente formola prescritta dalla legge consolare « *Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro;* » la qual formola è eguale a quella stabilita dal Codice di procedura civile per l'esame de' testimoni chiamati a deporre davanti ai Tribunali dello Stato (29).

389. Mentre lo stesso Codice, al pari di quello di procedura penale, non previde il caso in cui il culto religioso, professato da un testimonio, ostasse alla prestazione del giuramento, fu, al contrario, tale caso preveduto dalla legge consolare. Essa stabilì, che verificandosi il medesimo, si procederà ciò non ostante all'audizione del testimonio, facendone menzione nell'atto (30).

390. Prestato il giuramento, o fatta la menzione di cui si è or ora parlato, il testimonio deve dichiarare:

1.° Il suo nome, cognome, condizione, età e dimora;

(26) Vedi gli articoli 74, 84 e 85 della legge consolare, i quali stabiliscono tali formalità.

(27) Art. 95 della stessa legge, art. 234 del regolamento.

(28) Art. 96 della legge consolare.

(29) Art. 242 combinato coll'art. 226 di quel Codice.

(30) Art. 97.

2.° Se è parente od affine di una delle parti, e in qual grado.

3.° Se è creditore, o debitore, o famigliare od altrimenti addetto al servizio di una delle parti (31).

391. Le accennate disposizioni relative all'esame de' testimoni sono pure applicabili ai periti, qualora dall'attore o dal convenuto sia stata proposta una perizia per compróvare la dimanda o l'eccezione rispettiva (32).

392. Della prova testimoniale, della perizia, ed in genere di ogni incumbente od atto d'istruzione che non abbia luogo all'udienza, e che sia stato quindi eseguito, come già dicevamo (§ 384), dal Console, è d'uopo che si faccia constare per mezzo di apposito processo verbale, il quale dovrà far menzione dell'adempimento delle condizioni dalle leggi prescritte relativamente a ciascun atto, e specialmente ne' casi occorrenti di quelle di cui abbiamo testè fatto parola, riguardanti la prestazione del giuramento e le dichiarazioni da farsi dai testimoni o dai periti. Cotesto processo verbale verrà sottoscritto o sottosegnato dai dichiaranti e firmato dal Console (33).

393. Ove fosse necessaria l'opera d'interpreti, il Console potrà nominarne uno d'ufficio, il quale, prima di assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente giuramento: « *Giuro di adempiere fedelmente, e secondo la mia coscienza, l'ufficio d'interprete che mi viene conferito.* » Se il culto religioso da lui professato lo impedisse di prestar giuramento in questa od in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale, e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio (34).

394. Nè la legge, nè il regolamento consolare fanno alcun cenno de' mezzi di prova derivanti dall'interrogatorio delle parti e dal giuramento decisorio. Tuttavia è fuor di dubbio, che a tali mezzi di prova si potrà ricorrere anche ne' giudizi isti-

(31) Art. 98.
(32) Art. 99.
(33) Art. 244 e 245 del regolamento.
(34) Art. 100 della legge consolare.

tuiti davanti a Consoli od ai Tribunali consolari, e che si dovranno osservare per la loro esecuzione, in quanto sarà possibile, le norme sancite dal Codice di procedura civile. Dispone infatti la legge consolare, che le leggi dello Stato saranno osservate dai Consoli o dai Tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altramente statuito dai trattati, dalle consuetudini e dalla stessa legge (35).

395. In forza della medesima disposizione, saranno applicabili ne' giudizi istituiti davanti ai Consoli od ai Tribunali consolari le disposizioni sancite dal Codice civile circa il giuramento deferito d'ufficio. Per la qual cosa, potrà il Console od il Tribunale consolare deferire il giuramento ad una delle parti sia per fare da esso dipendere la decisione della causa, sia soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta (36).

396. Il giuramento non potrà essere deferito d'ufficio, nè sulla domanda, nè sull'eccezione opposta, se non quando concorrano le seguenti due condizioni:

1.° Che la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la domanda (37).

Il Console e il Tribunale consolare non potranno deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando sia impossibile di provarlo altrimenti. Dovranno pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità, della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento (38).

(35) Art. 166. Dovranno pertanto ricevere applicazione, in quanto sarà possibile, come già si disse, gli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 228 di quel Codice.

(36) Art. 1374 del Codice civile.

(37) Art. 1375. Giusta l'art. 1376, il giuramento deferito d'uffizio dal giudice ad una delle parti, non può da questa riferirsi all'altra parte.

(38) Art. 1377 dello stesso Codice.

397. Le sentenze, qualora non sieno proferite in presenza delle parti, o de' loro mandatari, sono notificate alle parti mediante rimessione di copia autentica ne' modi e nelle forme prescritte per le citazioni (vedi § **372**).

398. La prolazione in presenza delle parti o de' loro rappresentanti, o la notificazione terrà luogo di precetto esecutivo, e l'esecuzione delle sentenze stesse verrà fatta co' mezzi in uso nel paese ove furono proferite (39).

L'esecuzione pertanto de' giudicati consolari è più spedita della esecuzione delle sentenze pronunziate dai Tribunali dello Stato, la quale, di regola, dev'essere preceduta dalla notificazione al debitore non solo del titolo esecutivo, ma pur anco del precetto contenente l'intimazione a lui fatta di pagare nel termine dalla legge stabilito, il quale è diverso secondo che si voglia procedere all'esecuzione sui beni mobili, oppure sopra i beni immobili, coll'avvertimento che non pagando entro tal termine si procederà al pignoramento de' primi, oppure alla subastazione degli altri (40).

399. La facoltà attribuita ai Tribunali dello Stato di pronunziare l'arresto personale, ne' casi previsti dalle leggi, in materia civile e commerciale, venne estesa, negli stessi limiti, ai Tribunali consolari (41).

(39) Art. 101 della legge consolare. Secondo il regolamento, non solo le sentenze, ma pur anco i ricorsi, atti ed ogni provvedimento qualsiasi non prodotti, assunti od emanati in presenza delle parti, e quindi non menzionati nel verbale d'udienza, od in altro, si notificheranno alle parti mediante rimessione di copia autentica nei modi e nelle forme dalla legge prescritte per le citazioni (art. 246).

(40) Art. 562, 577, 659 del Codice di procedura civile. Il precetto non è necessario soltanto nel caso in cui si proceda all'esecuzione della sentenza nei cento ottanta giorni successivi alla notificazione della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili, colla prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio (art. 565 dello stesso Codice).

(41) Art. 102 della legge consolare. — Vedansi l'art. 2093 e seguenti del Codice civile, e l'art. 727 e seguenti del Codice di commercio. Questi articoli stabiliscono in quali casi possa esser pronunziato l'arresto personale in materia civile e commerciale.

400. Alle sentenze contumaciali pronunziate dai Consoli o dai Tribunali consolari, potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della notificazione. Nel caso per altro in cui il condannato in contumacia non si trovi nel luogo ove è stabilito il Consolato, ed anche quando abbia risieduto nel distretto consolare, ma non vi abbia più dimora conosciuta all'epoca della prolazione della sentenza, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza medesima, avuto riguardo alle distanze e alle circostanze (42).

401. In seguito all'opposizione si procederà avanti al Console od al Tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate (43).

402. Abbiamo già accennato (§ 367), che le sentenze de' Tribunali consolari sono inappellabili, ma soltanto nel caso in cui il valore della causa non ecceda le lire mille cinquecento. In caso di eccedenza di tale somma, l'appello ha luogo alla Corte di Genova per le sentenze state pronunziate dai Tribunali consolari sedenti in Africa, escluso l'Egitto, dai Tribunali cioè sedenti nella provincia di Tripoli, nella Reggenza di Tunisi e nell'Impero del Marocco. Per quelle proferite dai Tribunali consolari sedenti in Egitto ed in tutti gli altri paesi ne' quali i Consoli esercitano una giurisdizione contenziosa, civile e penale, cioè nella Turchia europea ed asiatica, ne' Principati di Moldavia, Valachia e Servia, in Persia, nel Giappone, nella China, nel Regno di Siam e nell'Impero birmano, l'appello sarà portato nanti la Corte di Ancona (44).

403. La parte che vorrà appellare dovrà dichiarare l'appello nell'ufficio consolare entro dieci giorni dalla prolazione, se questa seguì in presenza delle parti o de' loro rappresentanti, in caso diverso, dalla notificazione della sentenza, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte con-

(42) Art. 103 combinato cogli articoli 84 e 82 della legge consolare.
(43) Art. 104.
(44) Art. 105.

tráría il diritto di prevenirlo. Quel termine per introdurre l'appello sarà tuttavia esteso a sei mesi pe' paesi fuori d'Europa a ponente del Capo di Buona Speranza ed a levante di Capo Horn, e ad un anno per tutti gli altri, salvo però sempre all'appellato il diritto di prevenzione. La dichiarazione d'appello conterrà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte che deve giudicare, e, in difetto, le notificazioni da farsi all'appellante saranno fatte al Procuratore generale presso la Corte stessa, senza che siavi d'uopo di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze. Siffatta dichiarazione sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data (45).

404. È fatta facoltà ai Tribunali consolari di dichiarare esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello, anche senza cauzione, le loro sentenze definitive, riflettenti lettere di cambio, biglietti all'ordine, conti liquidati o altre obbligazioni, risultanti da scritture autentiche o riconosciute. Negli altri casi i Tribunali consolari potranno nella stessa sentenza ordinare l'esecuzione, non ostante appello od opposizione mediante cauzione (46).

405. La parte che vorrà far eseguire una sentenza mediante cauzione, presenterà al Console un ricorso indicante la cauzione stessa. Spetta poi al Console di ordinare la comparsa delle parti avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi, per provvedere sul ricevimento della cauzione. Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta per la notificazione delle citazioni (vedi § 372) (47).

La cauzione sarà prestata mediante deposito dell'ammontare della condanna nella cassa del Consolato, o mediante fideiussione, riconosciuta idonea dal Console, di persona solvibile: ovvero anche mediante deposito in detta cassa di un valore rappresentativo del valore reale, giudicato sufficiente dallo

(45) Art. 106.
(46) Art. 107.
(47) Art. 108.

stesso Console. Il deposito può farsi in titoli del debito pubblico, purchè sieno al portatore, al valore nominale. Ma se questo sia superiore al valore di borsa, ossia al valore reale ed effettivo, dee farsi nella cauzione l'aumento concordato dalle parti, o, in difetto, stabilito dal Console. Il cancelliere distende processo verbale del deposito (48).

406. Dispone la legge consolare, che le liti vertenti sia appo i Consoli, sia appo i Tribunali consolari, possono risolversi anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno de' giudici (49).

407. Le disposizioni finora accennate sono applicabili ai Consoli ed anche ai Vice-Consoli, nel caso in cui sia ad essi affidata la reggenza di qualche Consolato. Gli Agenti consolari non possono compiere che l'ufficio di amichevoli compositori a riguardo delle contestazioni fra nazionali, o fra questi e stranieri; è anzi imposto loro l'obbligo di adoperarsi a che l'amichevole componimento abbia luogo (50).

408. Essi giudicano pur anco come arbitri, quando ne sia loro

(48) Art. 109, della legge consolare, combinato coll'art. 330 del Codice di procedura civile.

(49) Art. 110. Per completare le disposizioni relative all'esercizio della giurisdizione consolare contenziosa in materia civile e commerciale, accenneremo, che negli uffici consolari, oltre ai registri dei quali si è già fatta menzione (vedi note 14 e 24), prescritti dagli articoli 230 e 241, saranno pure tenuti:

1.° Un registro di materie diverse in cui saranno scritti di seguito quegli altri provvedimenti dei Consoli o de' Tribunali consolari, i quali non debbansi scrivere a piedi del ricorso delle parti, ovvero originalmente in atti o sovra altri registri o processi verbali speciali.

2.° I registri che vengano ulteriormente ordinati da apposite istruzioni ministeriali.

Tutti i registri dovranno inoltre esser divisi, disposti e tenuti secondo le istruzioni del Ministero (art. 247 del regolamento consolare).

Qualunque processo verbale di esami, di perizie, di visite giudiziali, di risposte od interrogatori, o di altri atti giudiziali che non si debba scrivere a norma dell'articolo precedente, sarà conservato negli archivi consolari.

Le parti interessate potranno dimandarne copia (art. 248).

(50) Art. 290 del regolamento consolare.

deferita la cognizione, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso col quale le parti rinunzino ad ogni appello ed autorizzino l'Agente consolare a procedere come compositore amichevole, senza formalità di giudizio, e non vi ostino le leggi del luogo. È obbligo degli Agenti consolari, quando si trovassero nel caso di decidere quelle contestazioni come arbitri, di trasmettere al Console del distretto copia autentica delle loro sentenze arbitrali (51).

(51) Art. 59 e 64, N. 2 della legge consolare, art. 291 del regolamento.

SEZIONE TERZA

Della competenza e della procedura penale.

—=—

SOMMARIO.

409. I reati commessi da Italiani in que' paesi in cui i trattati o gli usi permettono l'esercizio della giurisdizione consolare, vanno giudicati secondo le leggi dello Stato.

410. Il Console giudica definitivamente le contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

411. I Tribunali consolari proferiscono in prima istanza sui delitti commessi egualmente da Italiani negli accennati luoghi.

412. Quali Corti d'appello giudichino in seconda istanza.

413. A quali Corti di assise sia riservato il giudizio pe' fatti qualificati crimini.

414. Da chi sieno adempiute le funzioni di giudice istruttore pe' reati commessi da Italiani nelle indicate località.

415. Il Console procede sia in seguito a querela o denunzia, sia d'ufficio.

416. Quando abbia luogo la citazione diretta dell'incolpato a comparire davanti al Console od al Tribunale consolare.

417. Costituzione di parte civile.

418. Suo obbligo.

419-420. Atti d'istruzione da farsi dal Console.

421. Quando si possa da lui rilasciare mandato di cattura.

422. In quali casi abbia luogo la concessione della libertà provvisoria mediante cauzione.

423. Interrogatorio dell'imputato.

424. Citazione de' testimoni.

425. Giuramento che essi e i periti devono prestare prima di essere sentiti.

426. Disposizioni da osservarsi ogni qualvolta occorra d'inoltrare domande o di eseguire notificazioni e citazioni.

427-430. Ordinanze del Tribunale consolare in Camera di consiglio quando l'istruzione è compiuta, in seguito al rapporto fatto dal Console.

431. Avviso da darsi dal Procuratore generale al Console quando fu pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte di assise.

432. Fissazione del giorno dell'udienza ne' giudizi istituiti davanti al Console od al Tribunale consolare.

433. In quali casi l'imputato debba comparire personalmente, e quando sia in sua facoltà di farsi rappresentare da un mandatario speciale.

434. Il Console ha la polizia dell'udienza.

435. Pubblicità de' giudizi consolari.
436. Ordine della discussione.
437. Provvedimenti del Tribunale consolare quando il fatto imputato abbia i caratteri di crimine.
438. Se costituisca una semplice contravvenzione, esso pronunzierà tuttavia sulla medesima.
439. Opposizione alle sentenze contumaciali e suoi effetti.
440. Quando il Console debba rimettere la parte danneggiata a provvedersi in via civile.
441. Contro le sentenze de' Consoli non si fa luogo nè ad appello, nè a ricorso in Cassazione.
442. Appello dalle sentenze de' Tribunali consolari.
443. All'appello dalle sentenze contumaciali deve sempre precedere il giudizio di opposizione.
444. La facoltà di appellare compete al condannato, di qualunque genere sia il delitto per cui ebbe luogo il giudizio.
445. Compete pur anco, nell'istesso modo, al Pubblico Ministero presso la Corte competente a giudicare.
446. Quando spetti alla parte civile.
447. Come abbia luogo l'interposizione dell'appello.
448. Motivi di esso.
449. Come s'interponga l'appello dal Procuratore generale.
450. Notificazione dell'appello alla parte civile.
451. Le citazioni e le notificazioni ne' giudizi d'appello si fanno esclusivamente al domicilio eletto, e, in difetto, alla porta della Corte.
452-453. Come si proceda allorchè nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, e nel caso in cui sia stato ordinato il rinvio avanti il Tribunale.
454. Quando i Tribunali consolari possano applicare pene di polizia anche ai rei di più reati ed ai recidivi.
455. Quando essi e i Consoli abbiano facoltà di sostituire alla pena del carcere e degli arresti quella della multa o dell'ammenda.
456. Quale obbligo importi la condanna all'esilio locale.
457-460. Esecuzione delle sentenze allorchè sieno divenute irrevocabili.
461. Loro trasmissione al Ministero degli Affari Esteri.
462. Pene in cui incorrono i Capitani marittimi che non ottemperano alle richieste de' Consoli.
463. Le spese di giustizia penale sono a carico dello Stato, e vengono per suo conto antecipate dai Consoli.
464. Attribuzioni degli Agenti consolari.

409. La legge consolare italiana ha definito le attribuzioni de' Consoli e de' Tribunali consolari come Autorità giudiziarie in materia penale. Coteste attribuzioni sono diverse, secondo la diversità de' reati.

Fu stabilito anzitutto, che i reati commessi da Italiani in que' paesi in cui i trattati o gli usi permettono ai Consoli l'esercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi

dello Stato (1); e ciò per la finzione della *extraterritorialità* (§ **283**), giusta la quale tali reati si considerano come avvenuti nel nostro territorio.

410. Il Console giudica definitivamente (vedi infra § **441**) delle contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale (2).

411. I Tribunali consolari proferiscono in prima istanza sui delitti commessi egualmente da Italiani negli accennati luoghi (3).

412. In seconda istanza giudicano degli stessi reati la Corte d'appello di Genova o quella di Ancona, secondo le distinzioni accennate nel capo precedente (vedi § **402**) per l'appello dalle sentenze de' Tribunali consolari in materia civile (4).

413. Pe' fatti qualificati crimini (5) è riservato il giudizio alle Corti d'assise di Genova o di Ancona, rispettivamente giusta le predette distinzioni (6).

414. Il Console adempie le funzioni di giudice istruttore per tutti i reati commessi da Italiani nelle indicate località, fermo del resto quanto dispone il Codice della marina mercantile a riguardo de' crimini o de' delitti commessi a bordo di una nave nel corso della navigazione, oppure in paese estero. Nel caso di crimine o di delitto commesso durante il viaggio da alcuna delle persone imbarcate, è al Capitano, assistito dall'ufficiale che avrà fatto a lui il rapporto di esso crimine o delitto, che siffatto Codice impone l'obbligo di procedere ad una istruzione sommaria e preparatoria, di ricevere le deposizioni de' testimoni, di stendere processo verbale, del quale sarà fatto men-

(1) Art. 111 della legge consolare.

(2) Art. 112. Diconsi contravvenzioni, secondo il Codice penale, i reati che la legge punisce con pene di polizia (art. 2).

(3) Art. 113 della legge consolare. Diconsi delitti i reati che la legge punisce con pene correzionali (citato art. 2 del Codice penale).

(4) Art. 139 combinato coll'art. 105 della legge consolare.

(5) Diconsi crimini i reati che la legge punisce con pene criminali (citato art. 2 del Codice penale).

(6) Art. 114 della legge consolare.

zione nel giornale di bordo. Il Capitano poi o padrone, nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un Console italiano, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi del reato. Incombe al Console di praticare gli ulteriori incombenti che stimerà del caso, e di far sbarcare l'imputato per inviarlo, colle carte del processo e coi corpi del reato, in un porto dello Stato; salvo che si tratti di delitti appartenenti alla cognizione del Tribunale consolare, nel qual caso rimane ferma la competenza di questo, cui perciò dev'essere operato l'invio.

Trattandosi di crimini o delitti commessi in paese estero, nel quale risieda un Console italiano, dispone lo stesso Codice, che il Capitano o padrone ne farà al medesimo la denuncia nel termine di tre giorni dacchè il reato fu scoperto. Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione, o in paese estero in cui non risieda un Console italiano, la denuncia si farà al Console del primo porto di approdo dentro ventiquattro ore. Il Console distenderà processo verbale della denuncia o querela del Capitano o padrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento. L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e, ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria. Il processo verbale sarà dal Console registrato nella cancelleria del Consolato e trasmesso in seguito al Ministero della Marina, onde farlo pervenire, per mezzo del Dicastero di Giustizia, al Procuratore generale o al Procuratore del Re competente (7).

415. Il Console procede dietro querela o denunzia, ovvero d'uffizio, in seguito ad esser venuto a conoscenza del commesso reato (8). Non essendovi presso i Consolati degli ufficiali del Pubblico Ministero, dai quali possa esercitarsi l'azione penale, era necessario che si attribuisse ai Consoli la facoltà di promuoverla d'uffizio. È però evidente, che di siffatta facoltà non

(7) Art. 115 della stessa legge, combinato cogli artitoli 439, 440, 442 e 443 del Codice della marina mercantile.

(8) Citato art. 115 nel capoverso della legge consolare.

potranno essi servirsi ne' casi in cui l'istanza della parte danneggiata od offesa fosse indispensabile per dar corso all'azione penale; nell'istesso modo che in tali casi non può questa essere esercitata d'uffizio dai predetti ufficiali presso i Tribunali dello Stato (9).

416. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti, ed il Console non creda necessari atti d'istruzione, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui, o davanti al Tribunale consolare (10).

417. Come ne' giudizi penali promossi presso le Autorità giudiziarie dello Stato, così in quelli che hanno luogo presso i Consolati, la persona offesa può costituirsi parte civile (11).

418. L'intervento della parte civile deve complicare e ritardare il processo il meno possibile; sarebbe una perdita di tempo ed un aumento d'imbarazzi e spese, qualora ogni atto si dovesse intimare all'ordinaria dimora della persona offesa, la qual dimora può esser lontana dal luogo di residenza del Console dove segue l'istruzione del processo. È questo il mo-

(9) Art. 2, secondo capoverso del Codice di procedura penale.

(10) Art. 116.

(11) Art. 109 del Codice di procedura penale, art. 117 della legge consolare. Giusta il citato articolo 109 del Codice di procedura penale, le persone che non hanno la libera amministrazione de' loro beni non possono costituirsi parte civile, se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Trattasi infatti di una lite ordinaria; non è cangiato che il giudice: la parte attrice si espone a tutte le conseguenze di una azione male diretta, si obbliga alle spese da incontrarsi ed alla risponsabilità per danni ed interessi. Laonde, per addurre un esempio, non potrebbe un minore costituirsi parte civile, ma dovrebbe per lui farlo il tutore coll'autorizzazione del Consiglio di famiglia (art. 296 del Codice civile).

È evidente, che la disposizione sancita dal Codice di procedura penale dovrà ricevere applicazione anche ne' giudizi penali promossi appo i Consoli od i Tribunali consolari, sebbene la legge consolare nulla abbia detto in proposito, avendo la stessa legge disposto, come si è altra volta accennato (§ 394), che in tutto ciò per cui non sia altrimenti statuito da essa, dai trattati e dalle consuetudini, saranno dai Consoli e dai Tribunali consolari osservate le leggi dello Stato (art. 166). La costituzione di parte civile è una vera lite, e quindi non può essere eseguita da chi non ha la libera amministrazione de' suoi beni, se non alloraquando sia stato autorizzato nelle forme prescritte per la istituzione de' giudizi civili.

tivo per cui la legge consolare, uniformandosi a quanto prescrive il Codice di procedura penale pe' giudizi istituiti appo i Tribunali dello Stato (12), obbliga l'offeso, qualora non dimori in quel luogo, ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'ufficio consolare, affinchè per tal guisa tutte le notificazioni si possano eseguire con sollecitudine e sicurezza. Senza cotesta dichiarazione, non è già che non sia valida la costituzione di parte civile, ma chi l'ha fatta non può opporre il difetto di notificazione di alcun atto d'istruzione (13).

419. Il Console, avuta notizia di qualche crimine o delitto, rispetto ai quali sia opportuna una visita locale, si trasferirà tosto col cancelliere od altra persona assunta a farne le veci sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora o allo stabilimento dell'imputato. Gli oggetti sequestrati saranno deposti nell'ufficio consolare, e se ne farà descrizione con processo verbale sottoscritto dal Console e dal cancelliere (14).

Nel caso di ferita o di morte, il Console si farà assistere da un ufficiale sanitario, il quale, previo giuramento, « *di adempiere fedelmente, e secondo la sua coscienza, l'ufficio di perito che gli viene conferito*, » visiterà le ferite od il cadavere, e farà apposita relazione, che, sottoscritta dal medesimo, dal Console e dal cancelliere, verrà inserita nel processo verbale (15).

420. Il Console, per quanto sarà possibile, interrogherà, sul luogo del reato, i testimoni tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione (16). Egli non deve aver

(12) Art. 111 di esso Codice.
(13) Citato art. 117 della legge consolare, nel capoverso.
(14) Art. 118.
(15) Art. 119.
(16) Art. 120. Giusta il regolamento, ogni procedimento penale che si istruisca dai Consoli sarà notato in apposito registro.

Si farà cenno nel medesimo:

a) Del nome, cognome e dimora dell'imputato;
b) Del nome, cognome e dimora della parte offesa;

di mira che la manifestazione della verità: appunto perciò è tenuto a raccogliere imparzialmente tutte le prove, così contro, come a favore dell'imputato.

421. L'ufficiale consolare potrà, avuto riguardo alla natura de' fatti accertati, ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato, da eseguirsi ne' modi usati nel paese ove risiede. Non sarà però rilasciato mandato di cattura contro l'imputato se non alloraquando trattisi di crimine, oppure di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato, in questo secondo caso, non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale (17).

422. La facoltà accordata alla Camera di consiglio del Tribunale cui appartiene il giudice istruttore di accordare la libertà provvisoria all'imputato durante l'istruzione (18), è stata attri-

c) Della natura del fatto per cui si procede;

d) De' provvedimenti emanati in corso di istruzione, o definitivamente.

Si indicherà pure in detto registro se la parte offesa siasi costituita parte civile, e se abbia fatto qualche deposito (art. 251).

Ogni atto d'istruzione sarà scritto in originale ed in foglio separato e distinto.

I fogli saranno immediatamente e di seguito riuniti e cuciti in un volume corredato di sopravveste, sulla quale si richiameranno le indicazioni di cui all'articolo precedente. I fogli saranno inoltre numerati a misura che saranno insieme riuniti.

Gli atti della procedura riguardanti diversi reati, saranno possibilmente tenuti separati e distinti per ogni reato.

Ad ogni volume degli atti della procedura, oltre alla parcella delle spese di cui negli articoli 264 e 265 (vedi infra nota 65), dovrà pure unirsi l'indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono; l'elenco degli oggetti costituenti corpo di reato, un certificato da cui risulti se l'imputato abbia subìto altre procedure penali, con copia, in caso affermativo, dell'intervenuta sentenza od ordinanza, e l'atto di nascita dell'imputato stesso ne' casi previsti dall'art. 240 del Codice di procedura penale, allorchè cioè nasca dubbio se egli abbia un'età maggiore o minore di quella richiesta dal Codice penale per l'applicazione della pena ordinaria (art. 252).

(17) Art. 121 della legge consolare.

(18) Art. 209 del Codice di procedura penale. Giusta lo stesso articolo, tale facoltà spetta pur anco alla Sezione d'accusa, il che ha luogo alloraquando abbia a questa avocato a sè la causa in conformità all'art. 448. Compiuta l'istruzione con ordinanza o sentenza di rinvio, il provvedere

buita al Console ne' casi e alle condizioni stabilite dal Codice di procedura penale, purchè lo stesso imputato offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il Tribunale consolare. La cauzione sarà fissata dal Console. Se vi è parte civile, questi, nel fissarne la somma, avrà riguardo all'indennità presunta. L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione, quando risultino a suo riguardo favorevoli informazioni di moralità. Egli solo potrà fare opposizione alle ordinanze emanate dal Console sulla sua dimanda, tendente ad ottenere la libertà provvisoria, e l'opposizione sarà portata davanti al Tribunale consolare (19).

sulla libertà provvisoria appartiene rispettivamente al Tribunale od alla Corte nella sezione degli appelli correzionali (citato art. 209).

(19) Art. 122 della legge consolare. Potendo la libertà provvisoria essere accordata ne' casi e alle condizioni stabilite dal Codice di procedura penale, dovrà il Console uniformarsi a quanto dispone questo Codice agli articoli 205 e 206. Giusta l'art. 205, se il reato pel quale fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine punibile colla morte, coi lavori forzati a vita, coi lavori forzati a tempo, colla reclusione, o colla relegazione, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto. Dovrà parimenti essere accordata la libertà provvisoria, mediante cauzione, se si tratti di reati pei quali, a' termini dell'art. 440, siasi dalla Sezione di accusa ordinato il rinvio della causa al Tribunale correzionale.

Stabilisce lo stesso articolo, che ove trattisi di reato punibile con la sola pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, o con pena del carcere non maggiore di tre mesi, od altra pena inferiore, l'imputato sarà messo in libertà provvisoria senza cauzione, fattogli semplicemente obbligo di presentarsi semprechè ne venga richiesto. Ne' crimini punibili con la reclusione o la relegazione, la concessione della libertà provvisoria mediante idonea cauzione, talvolta è obbligatoria, e tal altra non è che facoltativa. È obbligatoria, *deve* cioè la libertà provvisoria essere accordata, allorchè l'imputato contro cui non siasi spedito o eseguito mandato di cattura, e che non si trovi altrimenti detenuto, si presenti al Tribunale. È invece facoltativa, *può* cioè la libertà provvisoria essere accordata, qualora prima della spontanea presentazione l'imputato sia stato arrestato. Fu altresì disposto, che ne' crimini può l'ammissione della domanda per la libertà provvisoria, fatta dall'imputato già detenuto, essere sospesa fino al compimento degli atti di interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora provvedere.

Giusta l'art. 206, come fu modificato dalla legge portante provvedi-

423. L'imputato è interrogato ogni qualvolta il Console lo stimi conveniente per l'istruzione. Se egli è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattro ore. Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del Console. Gli viene fatta ostensione delle scritture e degli altri oggetti sequestrati, affinchè dichiari se li riconosce (20).

424. I testimoni, se nazionali, sono citati a comparire a giorno ed ora certa; se stranieri, si osserverà quanto fu disposto per la loro citazione in materia civile (§ 387), vale a dire, il Console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese di sua residenza onde procurare di farli comparire per mezzo dell'Autorità da cui dipendono. I corpi di reato e gli oggetti che possono servire alla prova del reato saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono (21).

menti speciali sulla pubblica sicurezza, 6 luglio 1871 N. 294 (serie 2.ª), non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, e i di già condannati a pena criminale. Non possono parimente essere poste in libertà provvisoria le persone state già condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od Agenti della forza pubblica, quando sieno imputate de' reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi. Sono finalmente esclusi dal benefizio della libertà provvisoria gli imputati de' crimini indicati nell'art. 45 del Codice penale, salvo che la Sezione d'accusa abbia rinviato la causa al Tribunale correzionale a' termini dell'art. 440, o si tratti di minori d'anni diciotto imputati di furto e non recidivi.

In quanto alla dispensa dalla cauzione per ragioni di povertà, stabilisce il regolamento consolare, che questa dovrà risultare dalle informazioni assunte in processo o da relativi atti di notorietà. Ove però si tratti di operai, d'inservienti o di altre persone di eguale condizione, sarà sufficiente che della povertà consti anche in altri modi al Console, ma in tal caso se ne farà cenno nel provvedimento di ammissione alla libertà provvisoria: gli atti poi di cauzione saranno conservati in apposito volume munito di rubrica alfabetica, e tenuti negli archivi consolari. Il denaro, le cedole e gli altri effetti del Debito pubblico, a tale effetto depositati, verranno custoditi nel modo e sotto le cautele prescritte da quel regolamento per la custodia dei depositi (art. 253). Vedi nota 22 del titolo settimo, capo primo, a pag. 100 e 101.

(20) Art. 123 della legge consolare.

(21) Art. 124, combinato coll'art. 96.

425. I testimoni e i periti, avanti di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento, i primi, *di dire tutta la verità, null'altro che la verità;* gli altri, *di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità.* In seguito faranno le stesse dichiarazioni cui sono tenuti i testimoni e i periti in materia civile (§§ **390**, **391**) (22).

426. Saranno pure osservate le disposizioni che si applicano in materia civile (§§ **369**, **371**, **372**, **375**), ogni qualvolta occorra di inoltrare domande e di eseguire citazioni e notificazioni ai querelanti, denunzianti, testimoni, periti, imputati, fideiussori od altre persone (23).

427. Terminata l'istruzione, il Console riferirà la causa al Tribunale consolare, perchè, a seconda de' fatti e delle prove, sieno in Camera di consiglio pronunziati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di trasmissione, di rinvio o di non farsi luogo a procedimento, accennati dalle leggi di procedura penale (24). Sarà cioè dal Tribunale consolare rimandata l'istruzione al Console, qualora la trovi incompiuta, con indicazione degli atti d'istruzione che giudicherà necessari. Se vi sieno atti nulli, ne ordinerà la rinnovazione. Quando si saranno assunte le nuove informazioni, o rinnovati gli atti nulli, il Console farà nuovo rapporto al Tribunale consolare in Camera di consiglio (25).

428. Spetterà allo stesso Tribunale, qualora riconosca che il fatto non costituisce un reato o che non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, di enunciarlo espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione (26).

(22) Art. 125, combinato cogli articoli 97, 98 e 99 della stessa legge consolare, e cogli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale.

(23) Art. 126, combinato cogli articoli 80, 84 e 88 della legge consolare.

(24) Art. 127.

(25) Art. 248 del Codice di procedura penale.

(26) Art. 250 dello stesso Codice.

429. Sarà poi l'imputato rimandato davanti al Console, oppure davanti al Tribunale consolare, secondo che il reato sia riconosciuto di competenza dell'uno, oppure dell'altro (27), vale a dire, secondo che si tratti di contravvenzione, oppure di delitto commesso da un Italiano nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale (§§ **410**, **411**).

430. Finalmente, quando si tratterà di crimini e vi saranno sufficienti indizi di reità, dispone la legge consolare, che la trasmissione degli atti sarà fatta al Procuratore generale presso la Corte d'appello competente (28), sarà cioè fatta, giusta le accennate distinzioni (§ **402**), al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, oppure al Procuratore generale presso quella di Ancona.

431. Pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio davanti alla Corte d'assise, il Procuratore generale ne darà tosto avviso al Console per mezzo del Ministero, affinchè l'accusato venga, se detenuto, tradotto nello Stato, e sieno trasmessi i corpi di reato (29).

432. Ne' giudizi instituiti davanti al Console od al Tribunale consolare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del Console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e l'udienza, se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione, avuto riguardo alle distanze (30).

(27) Art. 251 e 253 di detto Codice.

(28) Art. 128 di essa legge.

(29) Art. 129.

(30) Art. 130. Giusta il regolamento consolare, ogni decreto e provvedimento proferito nel corso dell'istruzione, sarà iscritto originalmente in esso e segnato nel registro di cui all'art. 251 (vedi nota 16).

Le ordinanze però di *non farsi luogo* saranno scritte e conservate in apposito registro (art. 254).

Dopochè l'imputato sarà stato rinviato all'udienza del Tribunale consolare, gli atti saranno deposti nella cancelleria consolare, affinchè il medesimo o la persona designata a difenderlo ne possano prendere visione. Gli atti non potranno mai essere trasportati fuori della cancelleria (art. 255).

433. Il citato dovrà comparire personalmente ogni qualvolta si tratti di delitti punibili col carcere. Negli altri casi, sarà in sua facoltà di comparire per mezzo di mandatario speciale, salvochè il Tribunale abbia ordinato il suo personale intervento (31).

434. La polizia dell'udienza è affidata al Console (32), il quale quindi potrà prescrivere tutto ciò che ravviserà necessario pel mantenimento del buon ordine.

435. In omaggio al principio della pubblicità de' giudizi, — principio sancito dallo Statuto (33), come una fra le primarie garanzie della libertà e della giustizia, e come una delle preziose conquiste della civiltà moderna, — durante l'udienza, l'ingresso della sala sarà lasciato libero, eccettuati i casi in cui ragioni di moralità o di ordine pubblico richiedano altrimenti (34).

436. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente, che fu stabilito dalla legge consolare, in un modo, per quanto la natura delle cose lo permetteva, analogo a quello prescritto dal Codice di procedura penale pe' dibattimenti che hanno luogo presso le Autorità giudiziarie dello Stato (35).

Fatta lettura de' processi verbali e delle relazioni di visita e di perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento, e saranno sentiti; le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate; verrà data lettura delle deposizioni scritte di que' testimoni, i quali, o per la loro lontananza, o

Quando si tratti d'imputati che non sappiano o non possano prenderne visione, e che non abbiano a ciò destinata alcuna persona di loro confidenza, il Console avrà cura di farne loro conoscere in qualche modo le risultanze (art. 256).

Avvicinandosi l'udienza, il Console farà citare quel numero di testimoni, sì a carico che a difesa, che crederà sufficiente allo scoprimento della verità (art. 257).

(31) Art. 131 della legge consolare.

(32) Art. 132.

(33) Art. 72.

(34) Citato articolo 132 della legge consolare nel capoverso.

(35) Vedi articolo 281 di esso Codice.

per qualche altra legittima causa non potranno comparire (36); i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente a quanto fu disposto per le materie civili (§ 386). Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente responsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunziata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno (37).

La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere letti all'udienza. Se poi l'imputato fosse assolto, verrà immediatamente posto in libertà, e qualora si trovasse in istato di libertà provvisoria con cauzione, questa sarà restituita (38).

(36) Presso i Tribunali dello Stato la lettura delle deposizioni scritte ha luogo, oltre i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 242, e gli altri specialmente indicati dalla legge, quando trattisi di testimoni morti od assenti dal Regno, o di ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, semprechè tali testimoni sieno stati portati nelle liste presentate dal Pubblico Ministero, dall'imputato o dalla parte civile (art. 311 nel capoverso di detto Codice).

(37) Al contrario i Tribunali correzionali devono, a pena di nullità, pronunziare la sentenza immediatamente dopo terminato il dibattimento (art. 318 dello stesso Codice).

(38) Art. 133 della legge consolare. Il verbale d'udienza, oltre le indicazioni prescritte dal Codice di procedura penale (vedi articoli 316 e 317), riferirà pure specialmente ogni provvedimento preparatorio od interlocutorio proferito durante la medesima (art. 258 del regolamento consolare).

Le sentenze pronunziate e lette a termini dell'art. 133 della legge consolare, verranno immediatamente estese in carta di forma eguale a quella adoperata per le sentenze in materia civile, e si firmeranno dai giudici che le hanno proferite e dal cancelliere. Le sentenze saranno intestate in nome del Re. Saranno inoltre applicabili alle medesime le disposizioni degli articoli 241 e 242 circa la forma, la tenuta e la conservazione delle sentenze in materia civile (art. 259 di quel regolamento). Vedansi le

437. Se all'udienza il Tribunale riconoscerà che il fatto di cui trattasi abbia i caratteri di crimine, e stimerà che non occorrano ulteriori atti d'istruzione, provvederà nel modo di sopra accennato (§ 430), ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato. Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al Console il compimento de' medesimi (39).

438. Qualora il Tribunale venisse a riconoscere che il reato costituisce una semplice contravvenzione, pronunzierà tuttavia sul medesimo (40).

439. Le condanne contumaciali in materia correzionale e per contravvenzioni si avranno come non avvenute, se il condannato avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla notificazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale od al domicilio eletto, e qualora non si conosca la sua dimora, alla notificazione fatta, mediante affissione alla porta del Consolato. È fatta facoltà al Tribunale, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, di prorogare nella stessa sentenza il termine utile per far opposizione (41).

440. Essendo stata la competenza de' Consoli negli affari civili ristretta alle cause il cui valore non ecceda le lire cin-

note 24 e 25 della precedente sezione, nelle quali furono riportati i predetti articoli 241 e 242.

(39) Art. 134 della legge consolare.

(40) Art. 135. Anche secondo il Codice di procedura penale, se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, il Tribunale correzionale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà altresì sulle domande de' danni, purchè però non sia stato chiesto il rinvio dall'imputato, dal pubblico Ministero, o dalla parte civile: in questo caso la sua sentenza è inappellabile (art. 394). E ben a ragione non è ammesso l'appello, dappoichè, essendo il Tribunale la sede della seconda istanza per le contravvenzioni, sarebbe illogico che si potesse ricorrere contro la sentenza pronunziata dal medesimo. È evidente che siffatta disposizione, non avendovi derogato la legge consolare, dovrà ricevere applicazione anche a riguardo de' Tribunali consolari; che cioè saranno inappellabili le sentenze dai medesimi proferte, allorchè il reato costituisca una semplice contravvenzione.

(41) Art. 136 della legge consolare.

quecento (§ 366), egli è perciò, che ne' giudizi per contravvenzioni, qualora vi sia parte civile, la cui domanda ecceda quella somma, dovrà il Console rimettere la medesima a provvedersi in via civile, ed intanto statuire sulla contravvenzione (42).

441. Le sentenze de' Consoli sono inappellabili, e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in Cassazione (43).

442. È ammesso invece l'appello dalle sentenze proferite dai Tribunali consolari, il quale sarà portato, secondo le già accennate distinzioni (§ 402), avanti la Corte d'appello di Genova o quella di Ancona (44).

443. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo precedere sempre il giudizio di opposizione (45).

444. La facoltà di appellare è stata concessa, anzitutto al condannato, di qualunque genere sia il delitto per cui ebbe luogo il giudizio, non facendo la legge consolare alcuna distinzione (46). Al contrario il Codice di procedura penale esclude l'appello, se trattisi di delitti punibili con pena pecuniaria non eccedente lire seicento, compresovi il valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra pena correzionale (47).

445. In secondo luogo, non essendovi Pubblico Ministero appo i Tribunali consolari, come esiste appo i Tribunali correzionali dello Stato, l'accennata facoltà compete al Pubblico Ministero presso la Corte competente a giudicare, di qualunque genere parimenti sia il delitto che formò oggetto del giudizio, non trovandosi nella legge consolare distinzione di sorta neppure a questo riguardo (48). In quella vece il Codice di

(42) Art. 137 della legge consolare.

(43) Art. 138.

(44) Art. 139.

(45) Art. 140. Al contrario non è ammessa l'opposizione dalle sentenze contumaciali pronunziate dai Tribunali correzionali, se non nel caso in cui le medesime sieno inappellabili (art. 349 del Codice di procedura penale).

(46) Art. 141, N. 1.

(47) Art. 399, N. 1 di esso Codice.

(48) Citato articolo 141, N. 2 della legge consolare.

procedura penale accorda la stessa facoltà sia al Pubblico Ministero presso il Tribunale, sia al Pubblico Ministero presso la Corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del Procuratore del Re o la sua acquiescienza all'esecuzione della sentenza, ma entro i limiti di cui si è testè fatto parola, stabiliti per l'appello che può essere interposto dal condannato (49).

446. Sono poi concordi la legge consolare e il Codice di procedura penale nell'accordare la facoltà di appellare alla parte civile ed all'imputato pe' soli danni ed interessi, quando la somma domandata ecceda le lire mille cinquecento. L'appello però sarà ammissibile, quand'anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire mille cinquecento, ogni qualvolta siavi pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato (50).

447. L'interposizione dell'appello ha luogo per dichiarazione a farsi nella cancelleria del Tribunale consolare, che ha pronunziato la sentenza, entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti o de' loro rappresentanti; qualora la sentenza sia stata pronunziata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di dieci giorni dalla notificazione fattane personalmente od alla dimora. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario spe ciale (51).

448. Qualora contemporaneamente a siffatta dichiarazione non fossero stati enunciati i motivi di gravame, verranno i medesimi addotti entro il termine di giorni dieci successivi con apposito ricorso firmato parimenti dall'appellante o dal mandatario speciale. Il ricorso o la dichiarazione d'appello conterranno inoltre l'elezione del domicilio in Ancona od in Genova, secondo che sia competente l'una o l'altra delle due Corti sedenti in

(49) Citato articolo 399, N. 2 di esso Codice.

(50) Citato articolo 141, N. 3 e capoverso della legge consolare, citato articolo 399, N. 3 e capoverso del Codice di procedura penale.

(51) Art. 142 e 143 della legge consolare.

queste città (§§ 403, 412), e potranno anche contenere la nomina di un difensore (52).

449. Il Procuratore generale interporrà l'appello per mezzo di una rappresentanza contenente i motivi di gravame, al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato. Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all'imputato entro i sei mesi successivi alla prolazione della sentenza (53).

Purchè pertanto tale notificazione segua prima dello spirare di siffatto termine, l'appello del Procuratore generale è ammissibile anche dopo trascorso quello concesso al condannato e alla parte civile; e ciò in vista delle grandi distanze esistenti fra le due città di Ancona e di Genova ed i paesi ne' quali è ammesso l'esercizio della giurisdizione consolare.

450. Il ricorso dell'imputato o la rappresentanza del Pubblico Ministero saranno notificati alla parte civile, affinchè possa, se lo crede, intervenire nel giudizio, nel qual caso farà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte. La parte civile avrà lo stesso obbligo quanto all'imputato, allorchè sia stata essa che abbia interposto l'appello (54).

451. Le citazioni e le notificazioni nel giudizio d'appello saranno esclusivamente fatte al domicilio eletto, e, in difetto, alla porta della Corte. Al condannato però che si trovi in carcere, saranno ivi fatte le occorrenti notificazioni ed intimazioni (55).

452. Qualora nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà uno de' suoi membri per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari all'istruzione della causa, e la causa verrà quindi riferita alla Sezione di accusa (56).

453. A scanso di disagi è stato stabilito, che in caso di

(52) Art. 144 della legge consolare.
(53) Art. 145.
(54) Art. 146.
(55) Art. 147.
(56) Art. 148.

rinvio avanti il Tribunale per il giudizio, se l'imputato già trovasi nello Stato, od in viaggio per esservi tradotto, la causa sarà portata avanti al Tribunale del luogo dove siede la Corte, senza necessità di alcun altro provvedimento (57).

454. I Tribunali consolari potranno applicare pene di polizia anche ai rei di più reati ed ai recidivi, purchè non si tratti di reati dello stesso genere (58).

455. Pe' speciali riguardi di cui è meritevole il capo o gerente di uno stabilimento commerciale od industriale, è stata fatta facoltà ai Consoli ed ai Tribunali consolari, quando il condannato sia rivestito di tale qualità, di sostituire nella sentenza alla pena del carcere e degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima. La stessa facoltà è accordata ai Consoli ed ai Tribunali consolari, quando si tratti di donne, di minori, ed in tutti i casi in cui la pena del carcere non ecceda tre mesi (59).

456. Come la condanna alla pena dell'esilio locale pronunziata dai Tribunali dello Stato impone l'obbligo al condannato di stare lontano dal comune del suo domicilio (60); così tale condanna proferita dai Tribunali consolari importerà l'allontanamento dal territorio compreso nel distretto del Consolato, senza pregiudizio delle facoltà concesse ai Consoli, di cui si parlerà nella sezione quinta (vedi infra § 488) (61).

457. Allorchè la sentenza sarà divenuta irrevocabile, il Console provvederà alla sua esecuzione (62).

458. Ove si tratti di pena corporale, ed il condannato non sia detenuto, spetterà al Console di ordinarne con suo decreto

(57) Art. 149. Ogni sentenza portante condanna a pena corporale proferita dalla Corte o dal Tribunale in caso di rinvio, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare nel cui distretto fu commesso il reato (articolo 150).

(58) Art. 151.

(59) Art. 152 in principio e primo capoverso.

(60) Art. 30 del Codice penale.

(61) Art. 152, secondo capoverso della legge consolare.

(62) Art. 260 del regolamento.

l'arresto secondo i modi usati nel paese ove risiede. Se l'arresto non potesse aver luogo per avere il condannato abbandonato il paese di residenza del Console, questi trasmetterà, col mezzo del Ministero degli Affari Esteri, copia della sentenza e dell'ordine d'arresto al Procuratore generale presso la Corte competente, perchè ne promuova all'uopo la esecuzione nel Regno (63).

459. Ove poi sieno pecuniarie le pene portate dalla sentenza di condanna, il Console ne promuoverà pure la riscossione sui beni del condannato, secondo i modi e le formalità possibili nel paese dove la medesima ha luogo, previa ingiunzione al condannato stesso di farne il pagamento nella cancelleria consolare entro il termine a fissarsi (64).

460. Nello stesso modo si procederà anche per la riscossione delle spese di giustizia previa liquidazione delle medesime e significazione al condannato, per copia, della parcella relativa (65).

461. Fu imposto l'obbligo ai Consoli di trasmettere entro un mese al Ministero degli Affari Esteri copia di ogni sentenza pronunziata in materia penale, così da essi come dai Tribunali consolari, per essere trasmessa al Procuratore generale presso la Corte competente. Devono altresì trasmettere ogni sei mesi un quadro delle pene pecuniarie. Il prodotto delle medesime è devoluto all'erario (66).

462. Essendo dovere di tutti gli inscritti nelle matricole e ne' registri della gente di mare, quando si trovano in paese

(63) Art. 261.

(64) Art. 262.

(65) Art. 263. Tale parcella rimarrà unita al processo. In essa dovranno essere separatamente descritte le spese anticipate dal Console, ed i diritti dovuti all'ufficio a tenore della tariffa per gli atti di giurisdizione penale (art. 264).

Quando per invio o per appello il processo venga trasmesso al Procuratore generale presso le Corti di Genova o di Ancona, la parcella delle spese di giustizia e dei diritti dovuti al Consolato sarà, tosto che quelle sieno liquidate, spedita al Procuratore generale predetto per essere unita al processo (art. 265).

(66) Art. 153 della legge consolare.

estero, di prestare ubbidienza agli ufficiali consolari della loro nazione (§ 194), ha voluto il legislatore rendere efficace siffatto dovere, avvalorandolo con una sanzione penale, allorchè il suo inadempimento renda impossibile che, dopo commesso un reato, sia ristabilito il turbato ordine giuridico. È stato disposto, che incorrerà in una multa estensibile a lire mille, da pronunziarsi dal Console, salvo appello alla Corte competente, ogni Capitano di bastimento nazionale, diretto ad uno de' porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alle richieste di esso Console pel trasporto da farsi di un condannato o di un imputato, e de' corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura. Il Capitano potrà inoltre essere, con decreto del Ministro della Marina, interdetto dal comando di qualunque bastimento portante bandiera nazionale, per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno. I Capitani non saranno però tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi (67). Sarebbe infatti impossibile provvedere alla loro custodia, qualora fossero in numero maggiore.

463. Le spese di giustizia penale occorrenti ne' paesi ove si esercita la giurisdizione consolare, sono a carico dello Stato, e vengono per suo conto anticipate dai Consoli, i quali ne ottengono poi il rimborso dal pubblico erario. Se vi è parte civile in causa, essa deve anticipare le spese fatte a sua istanza e nel solo di lei interesse civile (68).

(67) Art. 154 della legge consolare.

(68) Art. 155 della stessa legge, art. 266 del regolamento. Le indennità dovute ai Capitani marittimi pei trasporti, di cui nel § precedente, salvo il rimborso dai condannati, saranno pagate appena seguito l'approdo e la consegna nello Stato, qualora non fossero state anticipate dai Consoli, mediante mandato del Procuratore generale presso la Corte di Genova o di Ancona, o di quell'altra Autorità giudiziaria dello Stato che avesse ricevuto la consegna degli inquisiti (citato art. 155 della legge consolare combinato coll'art. 271 del regolamento).

L'ammontare delle stesse indennità, quando non sia determinato dai relativi regolamenti, verrà fissato dal Console secondo i giorni di viaggio, le distanze e le discipline vigenti, e risulterà dall'ordine scritto di tra-

464. Quanto si è fin qui detto circa le funzioni consolari in materia penale, riceve applicazione a riguardo de' Consoli, ed anco de' Vice-Consoli, nel caso in cui sia ad essi affidata la reggenza di qualche Consolato. In quanto agli Agenti consolari fu stabilito, che essi informeranno i Consoli da cui dipendono di ogni reato commesso nel loro circondario, ovvero a bordo di un legno nazionale mercantile. Riceveranno pure le denuncie e le querele e le trasmetteranno al rispettivo Console.

Redigeranno in ogni caso i processi verbali, sequestreranno gli oggetti che potranno servire all'istruzione, e riceveranno a titolo di semplice notizia le dichiarazioni de' testimoni e di qualunque individuo in istato d'arresto. Tuttavia non potranno procedere ad arresti personali od a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora o nello stabilimento degli in-

duzione e di consegna, che i Consoli dovranno rilasciare al Capitano e che questi rimetterà al Procuratore generale (art. 272).

L'ordine, di cui all'articolo precedente, indicherà pure se l'indennità sia stata già corrisposta in anticipazione in tutto o in parte dal Console, e farà menzione degli individui, dei corpi di reato e delle carte consegnate al Capitano (art. 273). Le carte e i corpi di reato saranno rinchiusi, se possibile, in un astuccio o in un pacco chiuso e suggellato col sigillo del Consolato (art. 274).

Tutte le altre indennità e spese occorse nella istruzione de' processi, ed a cagione di essi nello scopo di ricercare, provare e punire crimini, delitti o contravvenzioni, salvo il rimborso dalla parte o dai condannati a termini di legge, sono per conto dello Stato anticipate dai Consoli. Per esserne rimborsati, essi devono trasmettere un doppio della parcella annessa al processo al Ministero degli Affari Esteri, il quale ne promuoverà a loro favore il pagamento dal Ministero di Grazia e Giustizia sulla categoria delle spese di giustizia penale (art. 267 e 268 del regolamento consolare).

I Consoli che, dopo aver conseguito il rimborso di spese di giustizia da essi anticipate, riuscissero a ripeterle tutte od in parte dai condannati, dovranno trasmettere le somme esatte al Ministero degli Affari Esteri, il quale ne farà operare il versamento nelle casse dello Stato secondo le norme in vigore (art. 269).

Sulle somme riscosse dai condannati saranno primieramente prelevate le spese anticipate dall'Erario e per esso dai Consoli. L'eccedente andrà in conto dei diritti dovuti ai Consolati secondo la tariffa alla legge annessa (art. 270).

colpati, se non in caso di flagrante reato o in virtù di una delegazione speciale del Console (69).

Gli Agenti consolari pertanto, come non sono competenti a proferire sentenze giudiziarie in materia civile (§ 407); così non credette il legislatore di attribuire loro la competenza a giudicare in materia penale, limitandosi a conferire ai medesimi, se non in tutto, almeno in parte, le funzioni di giudici istruttori.

(69) Art. 156 della legge consolare.

SEZIONE QUARTA

Della giurisdizione volontaria

—=—

SOMMARIO.

465. In che principalmente si distingua la giurisdizione volontaria dalla contenziosa.
466. I Cônsoli sono investiti delle facoltà assegnate in materia di giurisdizione volontaria ai Pretori e Presidenti di Tribunali, e i Tribunali Consolari hanno quelle accordate ai Tribunali civili e di commercio.
467. Esempi.
468. L'esercizio della giurisdizione volontaria è subordinato ai trattati ed agli usi.
469. Nel concorso di simultanei provvedimenti per parte dell'Autorità locale, si darà tuttavia la preferenza a quelli de' Consoli, per gli effetti che sieno destinati a conseguire nello Stato.
470-471. Provvedimenti di giurisdizione volontaria riservati ai Magistrati sedenti nello Stato.
472. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agli interessi del minore nello Stato.
473. Come sia obbligatoria l'accettazione della tutela ai nazionali pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato.
474. Norme per le interdizioni e le inabilitazioni.
475. Come si faccia la vendita di beni esistenti all'estero e spettanti a persone, che non ne abbiano la libera disponibilità.
476. Avanti qual Corte sieno portati il ricorso e l'appello dalle provvidenze de' Consoli e de' Tribunali consolari in materia di giurisdizione volontaria.
477. Provvisoria esecuzione delle provvidenze a cui riguardo siensi elevati de' richiami.
478. Registri delle tutele e delle cure da tenersi ne' Consolati.

465. Essendosi parlato degli atti di giurisdizione contenziosa, rimane a discorrere di quelli che si riferiscono alla giurisdizione volontaria. In ciò principalmente si distingue l'una dall'altra giurisdizione, che la prima ha per oggetto la decisione di controversie civili o penali, mentre la seconda si esercita su materie che non offrono contestazione, sull'istanza di una sola persona, o di più persone che sono fra loro d'accordo.

466. Come fu attribuito ai Consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa; così essi possono anche, nell'interesse de' nazionali, procedere agli atti di volontaria giurisdizione che sieno dalle leggi autorizzati. È stato stabilito, che pe' medesimi atti i Consoli sono investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai Pretori e Presidenti di Tribunale, e i Tribunali consolari avranno quelle accordate ai Tribunali civili o di commercio (1).

467. Epperò, per addurre alcuni esempi, spetterà al Console, come spetterebbe nello Stato al Pretore (2), di presiedere i Consigli di famiglia costituiti per le tutele che siensi aperte nel distretto consolare; come altresì, mediante dichiarazione davanti a lui, potrà un padre di famiglia ivi residente effettuare l'emancipazione del figlio minore costituito sotto la sua podestà e che abbia compiuto gli anni diciotto. Incomberà poi al Tribunale consolare nel caso di assenza, come incomberebbe nello Stato al Tribunale civile (3), di dare anzi tutto i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dell'assente, e di pronunziare indi sulla domanda di dichiarazione di assenza che fosse inoltrata dagli interessati.

468. L'esercizio della giurisdizione volontaria è subordinato però ai trattati ed agli usi. In mancanza di trattati o di usi, si avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di amministrazione o conservatorî, cui i Consoli, in prevenzione delle Autorità del paese, od in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto nell'interesse di minori o di altre persone non aventi la libera disponibilità de' loro beni. Lo stesso avrà luogo anche quando si tratti di interessi di altre persone ne' casi d'urgenza o sull'istanza delle parti (4).

(1) Art. 157 della legge consolare. Giusta il regolamento, i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione saranno scritti in originale o nell'atto o nel ricorso delle parti, e trascritti nel registro di cui all'art. 247, primo capoverso, ed annotati all'uopo in quelli delle tutele e delle cure (art. 249).

(2) Vedi art. 249, 251, 311 del Codice civile.

(3) Vedi art. 21, 22, 23, 24 dello stesso Codice.

(4) Art. 158 della legge consolare.

469. Nel concorso di simultanei provvedimenti per parte dell'Autorità locale, si darà tuttavia la preferenza a quelli de' Consoli, ma soltanto per gli effetti che sieno destinati a conseguire nello Stato (5). È ben giusto che prevalgano i provvedimenti di quell'Autorità per gli effetti che devono produrre nel paese ove essa esercita la sua giurisdizione.

470. Sono riservati ai Magistrati sedenti nello Stato:

In primo luogo, i provvedimenti relativi alle adozioni ed alle legittimazioni (6). Non era veramente necessario che la legge consolare facesse cotesta riserva. Infatti, è presso la Corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, e non presso il Tribunale civile, che si compiono gli atti relativi all'adozione; come alla Corte d'appello, nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza, dev'esser presentata la dimanda di legittimazione per decreto reale accompagnata dai documenti giustificativi, affinchè quella Corte riconosca se concorrono le condizioni stabilite dal Codice civile per tale legittimazione (7). Ora era stato disposto, che i Tribunali consolari sono investiti unicamente delle facoltà accordate ai Tribunali civili e commerciali (§ 465); onde con siffatta disposizione si venivano a sottrarre a que' Tribunali i provvedimenti relativi alle adozioni e alle legittimazioni.

471. In secondo luogo, sono di competenza de' Magistrati italiani le omologazioni, approvazioni od autorizzazioni di quelle deliberazioni, di que' contratti od atti qualunque che risguardino beni immobili esistenti nello Stato o diritti guarentiti sovra essi. Potranno tuttavia in questi casi i Consoli o Tribunali consolari ricevere l'atto che si deve omologare, approvare od autorizzare, procedere alle esplorazioni ed a tutti gli altri atti preliminari od incombenti preparatori indicati, richiesti o loro altrimenti delegati (8). Così, a mo' d'e-

(5) Citato art. 158.
(6) Art. 159, N. 1.
(7) Art. 200, 213, 214 del Codice civile.
(8) Citato art. 159 della legge consolare, N. 2.

sempio, non potrebbe un Tribunale consolare addivenire all'omologazione di una deliberazione del Consiglio di famiglia che autorizzasse atti di alienazione, o d'ipoteca de' beni del minore situati in Italia; ma avrebbe d'uopo tale deliberazione di essere omologata dal Tribunale civile *rei sitae*. Trattandosi di atti che devono ricevere esecuzione non all'estero, bensì nel nostro territorio, non v'ha motivo di sottoporli all'omologazione del Tribunale consolare, il quale d'altronde non sempre può essere bene in grado di valutare se tali atti debbano essere o no omologati.

472. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agli interessi del minore nello Stato. Se non che, l'ufficio del medesimo cessa dal giorno della notificazione della revoca, qualora il minore, ritornato nello Stato, venga sottoposto a nuova tutela (9).

473. Essendo la tutela un ufficio pubblico, la sua accettazione, come è obbligatoria nello Stato, così è del pari obbligatoria all'estero ai nazionali, pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato, salve le cause di dispensa stabilite dal Codice civile (10).

474. Ove risieda nel distretto del Consolato un nazionale, il quale si trovi in condizione di essere sottoposto ad interdizione o ad inabilitazione (11), il Tribunale consolare provvede secondo le norme stabilite da quel Codice per le interdizioni e le inabilitazioni che hanno luogo nello Stato (12). Per la mancanza di Pubblico Ministero, che possa promuovere la interdizione o l'inabilitazione, sono stati autorizzati i Consoli a

(9) Art. 160.

(10) Art. 161. Vedansi gli art. 272 e seguenti del Codice civile, i quali stabiliscono le cause di dispensa dagli uffizi di tutore e protutore.

(11) L'interdizione ha luogo a riguardo de' maggiori di età e de' minori emancipati, i quali si trovino affetti da abituale infermità che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi. L'inabilitazione invece può essere provveduta a riguardo degli infermi di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, ed altresì a riguardo de' prodighi (art. 324, 339 del Codice civile).

(12) Vedasi il lib. I, tit. X, cap. 2.° e 3.° del Codice civile.

provocare d'ufficio i provvedimenti relativi. La sentenza d'interdizione o d'inabilitazione è notificata alla parte ed affissa per un mese alla porta del Consolato (13).

475. Allorchè si tratti di beni esistenti all'estero e spettanti a persone che non ne abbiano la libera disponibilità, la loro vendita si farà ne' modi e colle formalità possibili nel paese in cui deve aver luogo. I Tribunali consolari possono nullameno dispensare, secondo le circostanze, dalla formalità degli incanti ristrettivamente ai beni suddetti (14).

476. Il ricorso contro le provvidenze de' Consoli e de' Tribunali consolari per gli atti contemplati nella presente sezione e l'appello dalle medesime, quando sieno ammessibili a tenore delle leggi dello Stato, sono portati avanti la Corte di Genova oppure quella di Ancona, giusta le distinzioni più volte accennate. Se ne farà la dichiarazione e la notificazione ne' termini e modi prescritti per l'appello dalle sentenze pronunziate in materia civile (§ **403**).

477. Le provvidenze, a cui riguardo siensi elevati de' richiami, sono tuttavia esecutorie, oltre i casi previsti dalle leggi, ogni qualvolta il Console o il Tribunale consolare stimino di prescriverne la provvisoria esecuzione con o senza cauzione (15).

478. Come in ciascuna Pretura (16), così in ciascun Consolato sarà tenuto un registro delle tutele de' minori o degli interdetti, ed un altro delle cure degli emancipati od inabilitati (17).

(13) Art. 162 della legge consolare.
(14) Art. 163.
(15) Art. 164.
(16) Art. 343 del Codice civile.
(17) Art. 165 della legge consolare, art. 250 del regolamento. Secondo quest'articolo, il registro delle tutele dovrà specialmente contenere per ciascuna di esse le seguenti indicazioni, cioè:

a) Il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona soggetta a tutela;

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del Consiglio di famiglia o di tutela;

c) Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, ovvero la sentenza d'interdizione;

d) La data dell'apertura della tutela, dell'inventario e delle adunanze del Consiglio;

e) Un sunto delle prese deliberazioni;

f) La data della presentazione e dell'approvazione degli stati annuali di amministrazione ed i risultati.

Il registro delle cure conterrà per ciascuna di esse le indicazioni seguenti:

a) Il nome, il cognome, la condizione, l'età ed il domicilio della persona emancipata od inabilitata;

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del genitore emancipante, ovvero de' membri del Consiglio di famiglia o di tutela che deliberarono l'emancipazione, e del curatore;

c) La data dell'emancipazione, ovvero della sentenza d'inabilitazione;

d) Il titolo che conferisce la qualità di curatore;

e) La data delle adunanze del Consiglio;

f) Un sunto delle prese deliberazioni.

SEZIONE QUINTA

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

SOMMARIO.

479. I Consoli e i Tribunali Consolari devono, nell'esercizio della giurisdizione ad essi attribuita, osservare le leggi dello Stato in tutto ciò per cui i trattati, le consuetudini e la legge consolare non abbiano altramente statuito.

480. Quali nullità di forme sieno ammesse.

481. Come abbia luogo il ricorso in cassazione per le sentenze e decreti pronunziati in virtù delle disposizioni delle tre sezioni precedenti.

482. Autorizzazione accordata al potere esecutivo di modificare con reale decreto le norme di competenza e di procedura stabilite dalla legge consolare.

483. I Vice-Consoli di prima categoria, preposti alla direzione di uffici dipendenti, non possono nè instituire, nè convocare alcun Tribunale consolare.

484. I Tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai Consoli ed ai Tribunali consolari, e viceversa sarà in facoltà di questi di dirigerne tanto ai primi, quanto agli altri Tribunali consolari italiani.

485. I Consoli possono eseguire le commissioni rogatorie che vengano loro indirizzate da Tribunali stranieri.

486. Legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri richiesta acciò gli atti fatti e le sentenze pronunziate nel Regno possano essere ammessi ed eseguiti negli uffici consolari, ed affinchè gli atti e le sentenze consolari vengano ammessi dalle Autorità del Regno.

487. Non è necessario il giudizio di delibazione per l'esecuzione in Italia delle sentenze de' Consolati.

488. Regolamenti di polizia e provvedimenti di sicurezza che si possono fare e prescrivere dai Consoli.

489. Le disposizioni della legge consolare riguardanti i nazionali, sono pure applicabili ai protetti italiani nel limite de' trattati e conformemente alle consuetudini.

490. Rappresentanza della Colonia nel Levante e fuori d'Europa.

479. È ben naturale che in tutto ciò per cui i trattati, le consuetudini e la legge consolare non abbiano altramente statuito, debbano i Consoli e i Tribunali consolari, come fu detto altravolta (§ 394), osservare le leggi dello Stato nell'esercizio della giurisdizione tanto contenziosa come volontaria che è

stata ad essi attribuita. Qualora vi fosse impossibilità di osservare le forme prescritte da siffatte leggi, ne sarà fatta menzione ne' singoli atti (1).

480. Non saranno però ammesse altre nullità di forme fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul termine per comparire, ovvero che concernono l'essenza dell'atto (2).

481. Per le sentenze e decreti pronunziati in virtù delle disposizioni delle tre sezioni precedenti, avrà luogo il ricorso in cassazione a termini delle leggi dello Stato, salvo quanto si disse (§ **441**) a riguardo delle sentenze de' Consoli in materia penale, contro le quali non si può nè appellare, nè ricorrere in cassazione (3).

482. Venne autorizzato il potere esecutivo, quando sopravvenute mutazioni od altre gravi circostanze lo richiedano, di modificare, sentito il Consiglio di Stato, con reale decreto da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e de' decreti, le norme di competenza e di procedura stabilite dalla legge consolare, e delle quali si è fin qua parlato (4).

483. I Vice-Consoli di prima categoria, preposti alla direzione di uffici dipendenti, non potranno nè istituire, nè convocare alcun Tribunale consolare. Occorrendo di procedere ad atti demandati ai medesimi Tribunali, i Vice-Consoli suddetti rimetteranno le parti al Tribunale consolare del distretto (5).

484. Talvolta durante il corso di un giudizio occorrono atti d'istruzione che non si possono eseguire nel paese ove fu promosso. Appunto perciò furono, nella pratica internazionale, introdotte le rogatorie, sia in materia civile, sia in materia pe-

(1) Art. 166 della legge consolare.

(2) Art. 167.

(3) Art. 168. Vedasi l'art. 517 del Codice di procedura civile, e gli art. 639 e seguenti del Codice di procedura penale, i quali stabiliscono i casi in cui si può ricorrere in cassazione, sia nelle materie civili, sia nelle materie penali.

(4) Art. 169.

(5) Art. 170.

nale, consistenti nella preghiera che i giudici di una nazione dirigono a quelli di un'altra, affinchè procedano nel loro distretto ad un atto d'istruzione necessario per la decisione della causa, come sarebbe all'esame di testimoni, ad una visita sovra luogo, ad un estratto da registri e simili. Le rogatorie sono frequenti fra i Tribunali de' diversi Stati, i quali vicendevolmente si prestano ad eseguirle, onde non porre incaglio alla retta amministrazione della giustizia (6). Tanto più quindi potranno le medesime essere indirizzate dai Tribunali dello Stato ai Consoli ed ai Tribunali consolari, e viceversa sarà in facoltà di questi di rivolgersi tanto ai Tribunali dello Stato, quanto agli altri Tribunali consolari italiani, per l'esecuzione de' propri provvedimenti e giudicati (7).

485. La legge consolare italiana autorizza altresì i Consoli ad eseguire le commissioni rogatorie che vengano loro indirizzate da Tribunali stranieri, al fine di procedere a visite, perizie ed esami di testimoni, ed a ricevere dichiarazioni di nazionali stabiliti o di passaggio nel distretto del Consolato (8).

486. Fu stabilito, che gli atti fatti e le sentenze pronunziate nel Regno non potranno essere ammessi ed eseguiti negli uffici consolari, se non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri o dai funzionari da esso a ciò delegati. Similmente gli atti e le sentenze consolari non possono venir ammessi dalle Autorità del Regno, se prima non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri, ovvero dai funzionari a ciò delegati (9).

487. Avvenuta tale legalizzazione, le sentenze proferte da Consoli o da Tribunali consolari, saranno senz'altro esecutorie, senza che sia necessario di promuovere il giudizio di delibazione richiesto onde abbiano forza esecutiva i giudicati

(6) Vedi Foelix, tom. 1, N. 240, — Massè, tom. 2, N. 777, — la citata mia opera *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali*, capo VIII, § 51.

(7) Art. 171 della legge consolare italiana.

(8) Citato art. 171, nel capoverso.

(9) Art. 179.

delle Autorità giudiziarie straniere (10). Essendo infatti i Consoli e i Tribunali consolari Autorità nazionali, sebbene costituite all'estero, le loro sentenze devono essere equiparate a quelle de' Tribunali dello Stato; massime perchè, in forza della *extraterritorialità*, si considerano tali sentenze come pronunziate in Italia.

488. La legge consolare italiana stabilisce, che nulla è con essa innovato riguardo ai regolamenti di polizia ed ai provvedimenti di sicurezza, che, secondo le circostanze, possono i Consoli fare e prescrivere ne' limiti de' trattati e degli usi vigenti ne' paesi di loro residenza (11).

489. Abbiamo già accennato, che la protezione dovuta dai Consoli ai loro nazionali si estende talvolta ad individui di altre nazioni (§§ **141**, **142**). Or bene, giusta quella legge, le disposizioni di essa riguardanti i nazionali, sono pure applicabili ai protetti italiani nel limite de' trattati e conformemente alle consuetudini (12). Per la qual cosa, entro tale limite, potranno i Consoli ed i Tribunali consolari esercitare, a riguardo degli stranieri ammessi a godere della protezione del Consolato, la giurisdizione contenziosa e volontaria ad essi spettante sui loro nazionali, ne' modi enunciati nelle precedenti sezioni.

490. In omaggio al sistema rappresentativo proclamato dal Diritto pubblico moderno, fu disposto, che nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesto dal voto de' nazionali, e quando il governo lo ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una rappresentanza della Colonia da rinnovarsi per mezzo di elezioni, dietro le norme di speciali regolamenti da approvarsi con decreti ministeriali (13). Mercè tali rappresentanze, si pongono in grado le Colonie di manifestare i loro desiderî su quanto esse ravvisano conducente a conseguire il benessere generale e quello particolare de' membri che le compongono.

(10) Art. 10 delle *disposizioni preliminali* del Codice civile, art. 559, 941 del Codice di procedura civile.
(11) Art. 172 della legge consolare.
(12) Art. 180.
(13) Art. 181.

TITOLO OTTAVO

Diritti dovuti per gli atti da farsi ne' Consolati e modo di tenere la contabilità.

—x—

SOMMARIO.

491. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla legge consolare.
492. Divisione di tali diritti in due classi.
493. Obbligo de' Consoli ne' casi di dubbio circa l'applicazione ad un atto piuttosto di uno che di altro articolo della tariffa.
494-495. In qual moneta si riscuotano i diritti fissati dalla tariffa.
496. Comunicazione agli Agenti consolari del decreto del Console relativo al ragguaglio tra la moneta italiana e la moneta locale.
497. Sono a carico di chi ne fa istanza le spese occorrenti per la trasmissione e notificazione all'estero degli atti di citazione.
498. Modo di tenere la contabilità. Disposizioni sancite dal regolamento consolare.
499. Divieto fatto ai Consoli di spiccare cambiali a carico del Governo, anche per ottenere il pagamento di spese state liquidate ed ammesse a rimborso.

491. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla legge consolare. Ogni altra riscossione venne formalmente vietata (1).

492. Tali diritti si dividono in due classi secondo la residenza de' Consoli. Quelli di prima classe sono dovuti ne' Consolati fuori d'Europa, in quelli del mar Nero, del Danubio e del

(1) Art. 173 di essa legge. Vedasi l'annessa tariffa.

mare di Azow. I diritti di seconda classe devono corrispondersi in tutti gli altri Consolati (2).

493. Dispone il regolamento consolare, che ne' casi di dubbio circa l'applicazione ad un atto piuttosto di uno che di altro articolo della tariffa, sarà obbligo de' Consoli di esigere la tassa meno elevata, e di farne rapporto al Ministero degli Affari Esteri. In ogni atto poi o copia di esso si dovrà indicare la tassa percetta, l'articolo di tariffa applicato ed il numero sotto cui la percezione fu inscritta a registro. I Consoli dovranno inoltre rilasciare ai Capitani o padroni della marina mercantile un conto da essi vidimato, nel quale saranno distintamente descritti i diritti percetti a tenore della tariffa, e le spese che per avventura sieno state anticipate per conto del Capitano o padrone (3).

494. Ne' luoghi ne' quali la moneta italiana, ovvero quella legalmente ad essa assimilata, è ricevuta correntemente nelle transazioni commerciali, i diritti fissati dalla tariffa potranno essere riscossi in moneta italiana od in moneta locale. Il ragguaglio tra l'una e l'altra moneta sarà determinato in modo fisso con decreto consolare (4).

(2) Art. 174.

(3) Art. 295, 296 del regolamento consolare, art. 177 della legge. Quest'ultimo articolo dispone inoltre, che debba indicarsi sull'atto, quando viene rilasciato gratuitamente, il motivo della spedizione gratuita.

I Consoli spediscono e legalizzano gratuitamente:

1.° Tutti gli atti e le copie de' medesimi per servizio dello Stato;

2.° Quelli richiesti da Autorità estere, là dove esista eguale trattamento a favore de' nazionali;

3.° Quelli di cui abbisognano gli inscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo;

4.° Quelli necessari ai nazionali indigenti;

5.° Quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da apposito reale decreto o da regolamento (art. 176 della stessa legge consolare).

Giusta il regolamento, sarà fatta dai Consoli gratuitamente la legalizzazione de' certificati di vita rilasciati da Autorità estere alle persone godenti di una pensione sull'erario dello Stato non eccedente le lire 500 annue (art. 300).

(4) Art. 297 nel principio.

495. Ne' paesi invece ove la moneta italiana non ha corso, i diritti saranno esatti in moneta locale. Il tasso di conversione della moneta italiana in moneta locale sarà in tal caso stabilito dal Console, con apposito decreto, al principio di ogni trimestre, in base alla media ufficiale del corso avveratosi nel trimestre precedente (5).

496. Il decreto del Console, tanto nel primo come nel secondo caso, sarà comunicato agli Agenti consolari perchè abbiano ad osservarlo, e dovrà inoltre essere trasmesso in copia al Ministero degli Affari Esteri, ed affisso in ogni ufficio consolare accanto alla tariffa (6).

497. Fra i doveri de' Consoli abbiamo annoverato quello di far giungere alle parti interessate gli atti di citazione loro trasmessi dal Pubblico Ministero per mezzo del Ministero degli Affari Esteri (§ 149). Dispone la legge consolare, che le spese occorrenti per tale trasmissione sono a carico di chi ne fa istanza; epperò dee da questi versarsi in una delle casse dello Stato a titolo di anticipato e definitivo pagamento la somma da essa legge fissata (7).

(5) Citato art. 297, 1.° capoverso.

(6) Citato art. 297, 2.° capoverso.

Il tonnellaggio de' bastimenti mercantili per la percezione de' diritti sarà desunto dall'atto di nazionalità. Le frazioni di tonnellata saranno computate come intere tonnellate se sono maggiori della metà: ove sieno minori, non se ne terrà conto (art. 298).

La patente di sanità sarà dai Consoli rilasciata o vidimata gratuitamente, o col pagamento della tassa fissata pe' legni nazionali, ai bastimenti stranieri appartenenti a Stati, dai quali sia concessa la reciprocità di trattamento ai bastimenti italiani (art. 299).

(7) Tale somma è di lire sedici, oppure di lire dieci, secondo che la trasmissione o l'intimazione debba effettuarsi per mezzo di un Consolato dove si riscuotono i diritti di prima classe, oppure per mezzo di un Consolato nel quale si esigono diritti di seconda classe. Siffatto pagamento non è obbligatorio per le persone e per gli enti morali godenti del beneficio de' poveri, salva ragione di rimborso all'erario ne' casi e modi previsti dalle leggi direttive dello stesso beneficio (art. 175 di essa legge consolare).

Giusta il regolamento, il diritto fisso per gli atti di deposito sarà percetto al momento in cui il deposito verrà effettuato. Ove però si tratti

498. In quanto al modo di tenere la contabilità, stabilisce il regolamento consolare, che oltre i registri speciali ne' quali i Consoli devono inscrivere le lettere in arrivo e in partenza, e prender nota di tutti i passaporti rilasciati o vidimati e del diritto percetto (8), incombe ad essi di tenere due registri generali per la contabilità del proprio uffizio: l'uno per le spese rimborsabili dallo Stato, l'altro per i diritti esatti. Le spese e le percezioni saranno inscritte per ordine di data e per articoli. Quelle tuttavia, per le quali si tenga apposito registro, saranno soltanto enunciate complessivamente alla fine di ogni trimestre. Ogni inscrizione a registro dovrà portare un numero, che comincierà dal primo gennaio e finirà col trentuno dicembre di ogni anno (9).

di depositi eseguiti d'ufficio o riguardanti oggetti provenienti da successioni di nazionali, tanto il diritto fisso, quanto il diritto proporzionale, saranno solamente riscossi quando il deposito venga ritirato (art. 301, combinato coll'art. 113).

Così l'indennità di trasferta, come quella di soggiorno, non saranno pagate dallo Stato se non quando la trasferta od il soggiorno sieno necessari per l'accertamento di un reato o per l'istruzione di un processo (art. 302).

I Consoli potranno esigere il deposito preventivo de' diritti dovuti a tenore della tariffa per gli atti di cui sieno richiesti. Questa disposizione però non è applicabile ai diritti assegnati ai Consolati in materia penale, la cui riscossione avrà soltanto luogo successivamente alla condanna, secondo le norme in vigore e le disposizioni di cui negli articoli 262, 263 e 270 (art. 303).

Secondo la legge consolare, una copia degli articoli del titolo terzo di essa legge, relativi ai *diritti di cancelleria ed altri dovuti per gli atti a farsi ne' Consolati*, nonchè della tariffa, starà permanentemente affissa in ogni ufficio consolare (art. 178).

(8) Vedi articoli 79 e 101.

(9) Art. 304.

Ad ogni articolo di percezione si dovrà inoltre enunciare sommariamente l'atto da cui derivò, il nome e cognome del richiedente, e l'articolo della tariffa stato applicato. Ove poi si tratti di atti che abbiano dato luogo a diritto proporzionale, si dovrà anche indicare in termini chiari la base su cui il diritto stesso fu liquidato.

Gli atti che saranno stati spediti gratuitamente, dovranno pure essere inscritti a registro con indicazione del motivo per cui si accordò l'esenzione di tassa (art. 305).

499. È vietato ai Consoli di spiccare cambiali a carico del

Nel registro de' diritti esatti non dovranno essere inscritti i diritti dovuti al Consolato per gli atti di giurisdizione penale, a meno che sieno stati realmente riscossi dal Console.

Nel caso in cui questi diritti fossero nello Stato esatti a diligenza degli Agenti demaniali, essi saranno trasmessi al Ministero degli Affari Esteri che ne darà avviso al Console, e ne ordinerà il versamento a mani del procuratore di lui. Dietro a questo avviso il Console inscriverà quei diritti negli stati di percezione del trimestre in corso (art. 306).

Alla fine di ogni trimestre dovranno i Consoli spedire al Ministero degli Affari Esteri uno stato delle spese rimborsabili eseguite nel corso del trimestre, ed un altro stato di tutte le percezioni fatte nello stesso periodo di tempo. Questi due stati saranno letteralmente copiati dai registri di cui all'art. 304, e firmati dal Console.

Tuttavia quel Ministero, in casi eccezionali, potrà permettere ai Consoli che ne facciano domanda, di trasmettere gli stati stessi solamente di semestre in semestre, od anche di anno in anno (art. 307).

Lo stato delle spese rimborsabili dovrà essere accompagnato da altrettante note distinte quanti sono gli articoli del bilancio passivo sui quali esse devono venir rimborsate. Ogni nota dovrà avere a corredo, ove sia possibile, le ricevute relative, essere firmata dal Console, ed ove occorra contenere il ragguaglio della moneta locale colla moneta italiana.

In caso di spesa non contemplata nominativamente dall'art. 14 della legge (vedasi a pag. 31 la nota 23 del titolo terzo, nella quale è riportato quell'articolo relativo alle spese poste a carico dello Stato), la quale spesa però sia stata autorizzata dal Ministero degli Affari Esteri, i Consoli dovranno unire a corredo una copia od estratto del dispaccio relativo (art. 308).

Ogni Console dovrà trasmettere, collo stato delle somme esatte, una tabella da cui appaia la ripartizione fattane a termini dell'art. 6 della legge, non che uno stato de' movimenti d'entrata e d'uscita de' bastimenti nazionali mercantili, che approdarono nelle rade o ne' porti del distretto (art. 309).

Le percezioni e le spese rimborsabili fatte dagli Agenti consolari saranno inscritte in appositi stati da trasmettersi al Console da cui rispettivamente dipendono. Questi le trascriverà in calce a quelle riflettenti il proprio ufficio sugli stati di cui all'art. 307 (art. 310).

Qualora nel corso del trimestre non sieno seguite percezioni, i Consoli ne faranno risultare mediante apposito certificato che spediranno al Ministero degli Affari Esteri (art. 311).

La trasmissione degli stati di cui all'art. 307, si farà dai Consoli nel primo trimestre successivo a quel periodo di tempo a cui si riferisce la contabilità (art. 312).

Oltre gli stati di contabilità trimestrale, i Consoli alla fine di ogni anno invieranno uno stato ricapitolativo e conciso di tutte le percezioni e spese fatte nell'anno precedente, ed in una colonna in margine s'indicheranno sommariamente i motivi dell'aumento o diminuzione (art. 313).

Governo, anche trattandosi di ottenere il pagamento di spese state liquidate ed ammesse a rimborso (10).

Gli stati di contabilità attiva e passiva spediti dai Consoli saranno esaminati, ed, ove d'uopo, rettificati negli uffici del Ministero degli Affari Esteri, e verranno poscia sottoposti alla verificazione della Corte dei conti.

I Consoli saranno informati delle rettificazioni operate negli stati da essi spediti. Quando poi gli stati sieno verificati ed approvati dalla Corte dei conti, si darà caricamento ai Consoli della somma accertata a loro debito, e sarà spedito a loro favore un mandato pel pagamento delle spese ammesse a rimborso (art. 314).

I Consoli sono risponsabili verso il Governo della parte devoluta all'erario sui prodotti consolari degli uffici da essi dipendenti (art. 315).

Pel pagamento de' prodotti consolari dovuti all'erario, e per l'incasso delle somme dovute dal Governo a titolo d'indennità o di rimborso, ed altresì per l'esazione dello stipendio ed assegnamento loro fissati, i Consoli dovranno nominare un procuratore speciale residente nel Regno.

La procura sarà conforme al modello *E* annesso al regolamento, e verrà trasmessa al Ministero degli Affari Esteri (art. 316).

I procuratori nominati saranno, a diligenza del Ministero degli Affari Esteri, avvisati della somma di cui in ogni trimestre si sarà dato caricamento ai Consoli da essi rappresentati per prodotti consolari, e dei mandati a loro favore spediti per rimborso di spese.

Appena ricevuto l'avviso sarà obbligo de' Consoli, e, per essi, de' loro procuratori, di effettuare il pagamento delle somme loro addebitate (art. 317).

Il versamento de' prodotti consolari spettanti all'erario, ed il pagamento de' mandati riflettenti le spese rimborsabili, lo stipendio e l'assegnamento de' Consoli, potranno farsi in qualunque delle Tesorerie dello Stato.

La quitanza, spedita dalla Tesoreria pel versamento de' prodotti, dovrà essere trasmessa al Ministero degli Affari Esteri, il quale rilascerà una controricevuta a scarico de' procuratori (art. 318).

Sarà corrisposta ai Consoli una provvigione del 1 ½ per 100 sui proventi consolari che faranno versare nelle casse erariali e sulle spese che pagheranno per conto dello Stato nel luogo di loro residenza (art. 319).

Negli stati di percezione non avrà a figurare alcuna somma che non sia un prodotto del Consolato, ed in quelli delle spese s'inscriveranno le sole contemplate dall'art. 14 della legge, le spese cioè che questa pone a carico dello Stato (vedasi a pag. 31 la nota 23 del titolo terzo citata più sopra).

Ogni altra somma esatta o spesa dai Consoli, per ordine del Ministero, dovrà figurare in conto a parte, ed i Consoli potranno domandarne la liquidazione in qualunque epoca del trimestre (art. 320).

(10) Art. 321.

Ogni contabilità che si riferisca all'esazione di diritti spettanti alla Cassa

degli invalidi della Marina mercantile od all'Amministrazione della Marina, ovvero che abbia per oggetto spese fatte da' Consoli dietro ordine del Ministero della Marina o nell'interesse di marinai, sarà discussa e trattata in corrispondenza diretta col Ministero della Marina (art. 322).

Le norme per l'applicazione della tariffa e per la tenuta della contabilità prescritte ai Consoli nel presente titolo si osserveranno anche dagli Agenti consolari (art. 323).

Fra le disposizioni generali poi abbiamo, che tutti gli atti fatti dai Consoli, dai Vice-Consoli e dagli Agenti consolari dovranno essere muniti del sigillo dell'ufficio.

Il Ministero degli Affari Esteri provvederà ad ogni ufficio il sigillo collo stemma reale (art. 324).

Per l'inalberamento della bandiera e pel collocamento dello stemma nazionale, i Consoli dovranno uniformarsi a quanto è stabilito dai trattati o dalle convenzioni (vedi titolo quinto, capo terzo, §§ **105**, **106**). In difetto poi di trattati e di convenzioni, essi seguiranno gli usi del paese e la pratica degli altri Consolati stranieri (art. 325).

TITOLO NONO

Sospensione e fine delle funzioni consolari.

SOMMARIO.

500. Allorchè il Console si assenta per congedo, è tenuto di presentare ufficialmente, alle Autorità locali superiori, l'impiegato consolare che resta incaricato della gestione provvisoria degli affari.
501. Il Console non dee mai sospendere le sue funzioni per propria iniziativa.
502. Come il Console faccia conoscere al Governo territoriale il cangiamento sopraggiunto nel personale dello stabilimento consolare.
503. Processo verbale da distendersi dal Console prima di lasciare il suo posto.
504. Partecipazione del cambiamento e della partenza del Console alle Autorità locali ed ai diversi Agenti consolari posti sotto i suoi ordini.
505. Divieto fatto al Console di conservare alcun documento proveniente dagli archivi del Consolato, e di pubblicare i risultati delle informazioni da lui raccolte e trasmesse al suo Governo pendente la durata della sua gestione.
506. A chi spetti l'apposizione de' sigilli e la formazione dell'inventario nel caso di morte del Console.

500. Per por termine alla materia de' Consolati ne rimane a discorrere della sospensione e della fine delle funzioni consolari.

Allorchè il Console si assenta per congedo, è tenuto di presentare ufficialmente, per iscritto, alle Autorità locali superiori, l'impiegato consolare che resta incaricato della gestione provvisoria degli affari (vedi §§ 43, 47). Egli dà lo stesso avviso agli Agenti posti sotto i suoi ordini.

501. Sotto verun pretesto, anche nel caso in cui vi fosse la certezza di una guerra imminente o di ostilità diggià incominciate tra il suo paese e quello ove risiede, il Console non dee sospendere le sue funzioni per propria iniziativa. La missione infatti degli ufficiali consolari non è di mantenere le relazioni diplomatiche fra i due paesi; ond'è che tale missione non viene di pieno diritto a cessare per essere sorto un dissidio che abbia avuto per effetto di turbare quelle relazioni. Affinchè un Console debba ritirarsi dal suo posto, è mestieri che l'Autorità d'onde dipende gli abbia dato l'ordine di ciò fare, o che il Governo territoriale gli abbia ritirato l'*exequatur*.

502. In caso di partenza definitiva, il Console, non essendo punto accreditato appo il sovrano locale, non ha da consegnare a questi alcuna *lettera di richiamo*, come la consegnano gli Inviati diplomatici (Volume I, § 468). Egli è col chiedere l'*exequatur* in favore del successore del Console, che la Legazione del suo paese fa conoscere al Governo territoriale il cangiamento sopraggiunto nel personale dello stabilimento consolare.

503. Prima di lasciare il suo posto, il Console distende un processo verbale dello stato attuale degli archivi, della biblioteca e de' mobili del Consolato, sia in contraddittorio del suo successore, se ha ricevuto l'ordine di attenderne l'arrivo, sia colla persona incaricata della reggenza del posto. Una copia di questo documento resta nelle sue mani per suo scarico personale.

504. Adempiute coteste formalità, il Console, come diede l'avviso ufficiale del suo arrivo alle Autorità locali ed ai diversi Agenti consolari posti sotto i suoi ordini (§ 73), così partecipa alle une ed agli altri il suo cambiamento e la sua partenza.

505. È vietato al Console di conservare, allorchè abbandona il suo posto, sia in originale, sia in copia, alcun documento proveniente dagli archivi del Consolato, e di pubblicare, sotto qualsiasi forma, i risultati delle informazioni che egli ebbe a raccogliere e trasmettere al suo Governo pendente la durata della sua gestione.

506. In caso di morte del Console, gli ufficiali del Consolato procedono, secondo le circostanze, all'apposizione de' sigilli e all'inventario della successione. L'incaricato, in seguito a questo decesso, della gestione provvisoria, dee affrettarsi di prevenire l'Autorità locale superiore, ed altresì la Legazione del suo paese accreditata appo il Governo territoriale e il Ministro da cui dipende (1).

AVVERTENZA.

Mentre rivedevamo le bozze del presente titolo, ne giunse (trasmessoci gentilmente dal Ministero degli Affari Esteri) il Volume quarto della *Raccolta de' Trattati e Convenzioni fra il Regno d'Italia e i Governi stranieri*, Roma, tipografia Barbèra, 1874. Apprendiamo dal medesimo, che nel 26 dicembre 1872 fu sottoscritto a Mandalay un articolo addizionale al trattato di amicizia e di commercio conchiuso fra l'Italia e la Birmania il 3 marzo 1871. Essendosi riconosciuto che gli articoli 6, 7, 8, 9 di quel trattato, da noi riportati ai §§ **341-344**, contengono disposizioni non conformi alle leggi italiane, fu convenuto che, rimanendo fermo quanto è disposto ne' primi capoversi degli articoli 6 e 7, riguardanti la istituzione de' Consolati ne' territori rispettivi, le altre stipulazioni saranno surrogate, *per quanto riguarda i sudditi birmani dimoranti in Italia*, dal patto che ad essi sarà accordato lo stesso trattamento concesso dall'Italia ai sudditi della nazione più favorita.

Resta pertanto soppressa anzitutto la disposizione dell'art. 7, giusta la quale (vedi § **342**), si poteva appellare all'ufficiale consolare birmano dalle sentenze pronunziate da Tribunali italiani su questioni sorte in Italia fra sudditi birmani. Venne

(1) Ch. De Martens, § 78.

altresì abrogata la disposizione dell'art. 9, secondo la quale (vedi § 344) era ammesso l'intervento dell'ufficiale consolare birmano ne' processi istituiti contro sudditi birmani che commettessero qualche crimine in Italia.

Inoltre ne fu dato di conoscere dal predetto Volume, che nel 21 marzo e 26 aprile 1870 sono state scambiate delle Dichiarazioni fra l'Assia e l'Italia, per estendere alla parte di quel Granducato, non compresa nella Confederazione della Germania del Nord, la convenzione consolare conchiusa fra il Governo italiano e la stessa Confederazione il 21 dicembre 1868, convenzione attualmente in vigore tra il Regno d'Italia e l'Impero germanico, in forza del trattato del 7 febbraio 1872.

Troviamo nello stesso Volume, che nelli 11 e 26 gennaio 1872 furono scambiate delle Note fra il Ministro degli Affari Esteri d'Italia e il Ministro dell'Impero germanico a Roma, per estendere la predetta convenzione consolare, unitamente al trattato di commercio fra l'Italia e lo Zollverein del 31 dicembre 1865, alle provincie dell'Alsazia e della Lorena annesse a quell'Impero dopo la guerra franco-germanica.

Finalmente rilevammo, che nel 1 e 28 giugno 1866 fra il Ministro degli Affari Esteri d'Italia e il Ministro di Francia a Firenze si fece uno scambio di Note, colle quali si rimase intesi, che la notificazione degli atti giudiziari ad individui domiciliati in Italia o in Francia, la quale si soleva eseguire in via diplomatica, si farà per mezzo de' Consoli rispettivi.

APPENDICE

AL

TITOLO SETTIMO - CAPO QUARTO - SEZIONE SECONDA

Riforme circa l'amministrazione della giustizia ne' paesi musulmani, e specialmente nell'Egitto.

SOMMARIO.

507. Discussione che ebbe luogo nel Congresso di Parigi a riguardo delle capitolazioni. Voto emesso dai plenipotenziari.

508. Conferma posteriore delle stesse capitolazioni.

509. Trattati che la sancirono.

510. Tentativi fatti dal Khedive d'Egitto onde conseguire che fossero abrogate le capitolazioni, od almeno che venissero introdotte delle riforme nell'attuale sistema di amministrazione della giustizia a riguardo degli stranieri residenti ne' suoi Stati.

511. È impossibile che quel sistema continui ivi ad avere pieno vigore.

512. Entro quali limiti si dovea esercitare la giurisdizione contenziosa attribuita ai Ministri e Consoli stranieri ne' paesi ottomani.

513. Estensione che essa ricevette.

514. Inconvenienti che ne derivano a riguardo degli indigeni che si trovino nella necessità di rivolgersi a Tribunali consolari per ottenere l'adempimento di contratti da essi conchiusi con Europei.

515. Condizione degli Europei che abbiano a litigare con altri Europei, ma di diversa nazione.

516-522. Incagli ed impacci che porta seco il sistema anormale vigente in Egitto, a riguardo dell'amministrazione della giustizia in materia civile.
523. Inconvenienti che presenta quello in vigore in materia penale.
524. Le capitolazioni sono apertamente contrarie agli interessi del commercio in Oriente.
525. Proposte fatte dal Governo egiziano.
526. Commissione internazionale riunitasi al Cairo per esaminare tali proposte.
527. Quali Potenze vi fossero rappresentate.
528-547. Riforme da introdursi in materia civile e commerciale.
548-554. Riforme in materia penale.
555. Zelo adoperato dai Commissari nell'eseguire il mandato loro conferito, tatto e fermezza di cui diè prova il loro Presidente.
556-575. Conclusione.

507. Dopo che venne dato alla Turchia di entrare nel concerto politico europeo, dal quale prima era esclusa per trovarsi troppo indietro nella via del progresso, e che dalla medesima furono riconosciuti i principî fondamentali di Diritto internazionale cui rendono omaggio le nazioni più civili del mondo, si sollevò più volte la questione, se le concessioni cui la Porta acconsentì per mezzo delle antiche *capitolazioni*, sotto l'impero di circostanze per nulla rassomiglianti alle attuali, non manchino per avventura di giustificazione e di ragion d'essere; e specialmente fu chiesto, se debba esser mantenuta la riserva del diritto di giurisdizione, stipulata in favore de' Ministri e Consoli stranieri.

La questione dell'abrogazione, o quanto meno della modificazione delle antiche capitolazioni, è stata posta sul tappeto nel Congresso di Parigi, nella seduta del 25 marzo 1856. Rilevasi dal protocollo di quella seduta, reso di pubblica ragione, che i plenipotenziari incaricati di negoziare il trattato, da essi sottoscritto nel giorno 30 di quel mese, erano dispostissimi, in tesi generale, alla revisione delle capitolazioni in un senso più conforme alla novella situazione internazionale fatta alla Turchia. Se non che, unanimi que' plenipotenziari nel riconoscere la necessità di tale revisione, si limitarono tuttavia ad emettere un voto, che una deliberazione fosse aperta a Costantinopoli, dopo la conclusione della pace, tra la Porta e i rappresentanti delle altre Potenze contraenti, all'oggetto di

rivedere le stipulazioni che regolano i rapporti commerciali della stessa Porta cogli altri Stati, ed altresì le condizioni degli stranieri residenti in Turchia, in una misura valevole a dare una intiera soddisfazione a tutti gli interessi legittimi (1).

(1) Crediamo opportuno di qui riportare la parte dell'accennato protocollo relativa alla revisione delle capitolazioni.

« La question étant réservée, M.r le Comte de Clarendon (Plenipotenziario del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda) dit qu'en appelant la Turquie à faire partie du système politique de l'Europe, les Puissances contractantes donneraient un témoignage éclatant des dispositions qui les unissent et de leur sollicitude pour les intérêts généraux de leurs sujets respectifs, si elles cherchaient à s'entendre dans le but de mettre les rapports de leur commerce et de leur navigation en harmonie avec la position nouvelle faite à l'Empire Ottoman.

« M.r le Comte Walewski (Rappresentante della Francia) appuie cet avis, et il se fonde sur les principes nouveaux qui vont sortir des délibérations du Congrès, et sur les garanties que les récentes mesures, prises par le Gouvernement du Sultan, donnent à l'Europe.

« M.r le Comte de Cavour (Plenipotenziario del Regno di Sardegna) fait remarquer qu'aucune Puissance ne possède une législation commerciale d'un caractère plus libéral que celle de la Turquie, et que l'anarchie, qui règne dans les transactions ou plutôt dans les rapports personnels des étrangers résidant dans l'Empire Ottoman, tient à des stipulations nées d'une situation exceptionnelle.

« M.r le Baron de Manteuffel (Plenipotenziario prussiano) dit que la Prusse ayant eu à négocier un traité de commerce avec la Porte, il a eu occasion de constater les difficultés de toute nature auxquelles donne lieu la multiplicité des conventions conclues avec la Turquie et stipulant, pour chaque Puissance, le traitement de la nation la plus favorisée.

« M.r le Comte de Buol (Plenipotenziario austriaco) reconnaît qu'il résulterait certains avantages du réglement des relations commerciales de la Turquie avec les autres Puissances; mais, les intérêts différant avec les situations respectives, il ne peut être procédé qu'avec une extrême circonspection à un remaniement qui toucherait à des positions acquises et remontant aux premiers temps de l'Empire Ottoman.

« Aaali Pacha (Plenipotenziario turco) attribue toutes les difficultés qui entravent les relations commerciales de la Turquie et l'action du Gouvernement ottoman à des stipulations *qui ont fait leur temps*. Il entre dans des détails tendant à établir que les privilèges acquis, par les capitulations, aux Européens, nuisent à leur propre securité et au développement de leurs transactions, en limitant l'intervention de l'administration locale; que la jurisdiction, dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux, *constitue une multiplicité de gouvernements dans le gouver-*

508. Le capitolazioni, adunque, uscirono intatte dal Congresso di Parigi; e malgrado le speranze concepite dalla Porta, in vista delle favorevoli disposizioni de' rappresentanti delle Potenze europee, nulla seguì da parte di queste che tendesse a far passare l'enunciato voto dal mondo delle idee a quello de' fatti. Troviamo, al contrario, in un gran numero di trattati conchiusi posteriormente, la formale conferma di tutti i diritti, privilegi ed immunità che vennero conferiti ai sudditi ed ai bastimenti di questo o quello Stato dalle capitolazioni e trattati esistenti fra esso lui e la Turchia.

509. Tale conferma è stata sancita, come fu già accennato (§ 295), dal trattato del 1861 tra l'Italia e l'Impero ottomano. Trovasi altresì nelle convenzioni, stipulate nel medesimo anno collo stesso Impero dall'Inghilterra e dalla Francia, e nel 1862 dalla Russia, dagli Stati-Uniti d'America, dalla Prussia e *Zollverein*, nonchè dall'Austria. Alcune di siffatte convenzioni dichiarano anzi la conferma *per sempre* degli antichi trattati.

510. Non ostante siffatta dichiarazione, l'attuale Khedive d'Egitto, Ismail Pacha, a cui riguardo per la dipendenza ond'è stretto verso la Turchia, sono in vigore le capitolazioni da questa conchiuse co' Governi d'Europa e degli Stati-Uniti (§ 285), fece a più riprese de' tentativi presso gli stessi Governi, dopo di averne ottenuta autorizzazione speciale dalla Porta, affine

nement et, par consequent, un obstacle infranchissable à toutes les améliorations.

« M.[r] le Baron de Bourqueney (secondo Plenipotenziario francese) et les autres Plénipotentiaires avec lui reconnaissent que les capitulations répondent à une situation à laquelle le traité de paix tendra nécessairement à mettre fin, et que les privilèges, qu'elles stipulent pour les personnes, circonscrivent l'autorité de la Porte dans des limites regrettables; qu'il y a lieu d'aviser à des tempéraments propres à tout concilier; mais qu'il n'est pas moins important de les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration, de manière à combiner les garanties nécessaires aux étrangers avec celles qui naîtront des mesures dont la Porte poursuit l'application. »

Scambiate queste spiegazioni, fu emesso il voto di cui si parlava testè (Protocole, N. XIV — Séance du 25 mars 1856).

di conseguire che fossero abrogate, od almeno che venissero introdotte delle riforme nell'attuale sistema di amministrazione della giustizia a riguardo degli stranieri residenti ne' suoi Stati.

511. E ben a ragione quell'illuminato principe di ciò si preoccupa, impossibile essendo, sia che guardiamo l'interesse dell'Egitto, sia che teniamo conto di quello del commercio europeo, che quel sistema continui ivi ad avere pieno vigore.

512. Ed in vero, è stato posto in sodo, che la giurisdizione contenziosa fu ai Ministri e Consoli stranieri attribuita ne' paesi ottomani, a riguardo delle questioni che potessero sorgere fra sudditi del loro sovrano, e pe' reati di cui si fosse reso colpevole uno di cotesti sudditi contro un suo concittadino (§§ **286**, **290**, **296**). Era unicamente per quelle controversie e per que' reati che dovea tacere l'esercizio della giurisdizione territoriale, esercizio che, di regola, ha luogo ne' paesi dell'Europa cristiana (§ **263** e seguenti).

Ma a tale giurisdizione dovea rendersi omaggio, salvo l'intervento de' Consoli, nel modo che da noi si accennò (§§ **289**, **297**), alloraquando si trattasse di contestazioni tra indigeni e forestieri. Soltanto, nel caso in cui eccedessero una certa somma, doveano siffatte controversie essere portate alla decisione, non delle Autorità giudiziarie del paese in cui fossero sorte, bensì del Divano stesso a Costantinopoli. Se la Turchia, per favorire il commercio estero, poteva acconsentire che magistrati forestieri esercitassero giurisdizione su individui egualmente forestieri; come avrebbe potuto permettere, senza andarne di mezzo la propria dignità, che gli stessi magistrati fossero competenti a decidere a riguardo de' suoi sudditi, sui quali essi non hanno autorità di sorta? Egualmente, salvo parimenti l'intervento del Console, per difendere gli interessi del suo concittadino (§§ **291**, **298**), dovea aver luogo l'esercizio della giurisdizione territoriale, allorchè lo stesso suo concittadino si fosse reso colpevole di un reato contro un suddito musulmano.

513. Tuttavia è un fatto, che la giurisdizione consolare venne dagli usi, oramai aventi forza di legge, estesa alle controversie fra un Turco ed uno straniero, quando sia da questo disimpe-

gnata la parte di convenuto. Si volle trovare una ragione giustificativa di tale estensione nella ben nota massima — *actor sequitur forum rei* — proclamata dalla romana legislazione, e sancita dai moderni codici di procedura civile; quasichè possano mettersi allo stesso livello diverse Autorità giudiziarie di un medesimo Stato, e giudici, de' quali gli uni sieno stranieri, e gli altri preposti all'amministrazione della giustizia dal Sovrano locale! La giurisdizione consolare venne pur anco estesa ai reati degli stranieri contro gli indigeni, in quanto alla istruzione del processo, con inviarsi poi il prevenuto nel suo paese perchè si decida ivi della sua sorte.

Se non in Costantinopoli stessa, tali cose si verificarono almeno nelle provincie dell'Impero ottomano e sopratutto in Egitto. Ma l'esperienza ha dimostrato gli inconvenienti che ne derivano a riguardo de' sudditi turchi in generale, e degli egiziani in ispecial modo.

514. Non sono infatti continui i reclami che vengono da questi presentati al Khedive, perchè non tutti i Tribunali consolari resero sempre loro giustizia, quando si trovarono nella necessità di rivolgersi ai medesimi onde ottenere l'adempimento di contratti da essi conchiusi con Europei? (2).

(2) Il Bonghi riporta la seguente supplica fatta dai proprietari di case musulmane al Khedive d'Egitto.

« Noi stipuliamo contratti con quelli che prendono a fitto le case nostre, e ciò a fine di non dar materia a processo, e di cansare impacci e vessazioni al governo. Ebbene, non ostante cotesti contratti, ne' quali di comune accordo tra il proprietario e il pigionale sono stipulate ed indicate tutte le condizioni di caparre, di rate e di fitti, ogni volta che, dopo riscossa la prima rata di fitto, noi chiediamo, conforme alle stipulazioni scritte, la seconda rata di cotesto stesso fitto, ecco che non ce ne danno se non una parte minima, e noi siamo costretti a contentarci di promesse per il rimanente durante mesi, anzi anni, ed infin delle fini, oltre il rifiuto del pagamento ci s'insulta, e ci si obbliga a querelarci e a richiamarci, e quando ci siamo pur risoluti a muovere querela e richiamo, noi non ne ricaviamo nessun costrutto.

« Quando, di fatti, abbiamo portato querela avanti le amministrazioni del governo, contro i nostri pigionali, queste, per farci ricuperare i nostri diritti, scrivono al Console da cui il pigionale dipende.

515. Che diremo poi della condizione degli Europei che abbiano a litigare con altri Europei, ma di diversa nazione? Si è veduto (§ 287), che le capitolazioni sancirono il principio, circa le controversie fra Europei di differente nazionalità, che la giurisdizione ottomana non può a questi essere imposta; ma le parti stesse hanno la facoltà di scegliere sia tale giurisdizione, sia quella de' loro Ministri o Consoli. Non si conosce però caso, in cui abbia avuto la preferenza il Tribunale ottomano, essendosi invece sempre ricorso alla giustizia consolare. Ed

« Ora, il Consolato da cui questi dipende, ricevuta la lettera del governo, principia dall'imporci una tassa, e non procede all'audizione del nostro richiamo se prima non abbiamo sborsato questa tassa. Per giunta, oltre questa tassa, prendono da noi una volta e mezzo altrettanto per spesa d'invio del giannizzero, che ha ufficio di chiamare il reo, per la traduzione della querela, per la trasmissione della querela al reo. Di poi, quantunque da parte del Consolato ci siano assegnati a più riprese de' giorni per l'audizione, non ne risulta propriamente nulla. Ed ecco, noi ripresentiamo di nuovo il caso nostro alle amministrazioni del governo. E queste scrivere di nuovo al Consolato, e il Consolato prendersi di nuovo un'altra tassa; e quando questi andirivieni hanno avuto luogo più volte, o noi ci vediamo, non ne potendo più, nella necessità d'abbandonare i nostri richiami, ovvero, se per sorte il pigionale è ito in fondo, noi ci contentiamo della riconsegna del nostro immobile in ricambio di quello che ci si deve.

« Talora nel Tribunale consolare si giudica pure il processo, e si dà sentenza che il pigionale, in un tempo determinato, riconsegni l'immobile al proprietario, e paghi ciò che gli deve; ma arrivato il termine, la sentenza non è eseguita, e il pigionale, oltrechè non paga il fitto, continua ad abitare la casa, e in questi frangenti, i Consoli non ci vengono punto in aiuto; di più, taluni pigionali condannati da' loro Consoli a pagare e ad uscire, oltrechè non ne fanno nulla, subaffittano l'immobile a un altro europeo; e quando noi ci richiamiamo e ci quereliamo di questo, noi siamo costretti di nuovo a ripagare tutte quelle tasse dette più su, e gli avvocati; e non serve che il pigionale nostro si fosse obbligato nel suo contratto a non subaffittare, e che chi ha subaffittato non l'ignorasse, poichè ha apposto la sua firma di dietro al contratto stesso, che gli vietava di farlo. Questo è il modo in cui le difficoltà nascono, e noi perdiamo i diritti nostri.

« Il pigionale talora subaffitta ad altri la proprietà nostra a prezzo più alto: prende per sè l'ammontare del subaffitto, e non ci paga il fitto che ci deve; e se nelle nostre case succede qualche guasto pretende da noi somme considerevoli senza prova, e coll'appoggio de' loro Consolati prendono da noi somme fortissime, e per non pagare i fitti scaduti, e conti-

anche per stabilire la competenza a riguardo delle accennate controversie, si applica la massima già indicata per le contestazioni tra un Turco ed uno straniero — *actor sequitur forum rei;* cosicchè l'Europeo che debba litigare contro un altro Europeo di nazione diversa, non può istituire il giudizio se non davanti al Consolato di questo; e il litigante cui non garbasse la proferta sentenza, è costretto a cercare il Tribunale d'appello, non nel paese ov'è sorto il giudizio, bensì all'estero.

516. Non staremo qui ad esporre tutti gl'incagli ed impacci

nuare a dimorare nella casa senza pagar nulla, fanno proteste, mettendo innanzi, per mo' d'esempio, che la loro mobilia è stata rovinata. Vi sono molti che fanno di ciò un mestiere; passano d'una in altra casa, e al proprietario di quella in cui entrano, rifanno lo stesso giuoco, che a quello dalla cui casa escono. Non serve dire che fitti non ne pagano mai, e persino, minacciando il proprietario, gli prendono denaro per uscire, e di ciò fanno un mestiere, e a questo modo si alloggiano tutta la lor vita senza pagare mai nulla.

« Scaduto il fitto, ovvero, quando si sia contravvenuto alle condizioni di esso, o noi chiediamo al pigionale di riconsegnarci la nostra casa, o d'accrescere il fitto; ed'egli non vuole nè uscire, nè riconsegnarci la casa; perchè pretende di avere, per suo proprio comodo, dipinte o tappezzate le mura, e con ciò essere incorso in spese. Ora, come in questi casi i Consolati gli appoggiano, ne' contratti che stipulano con noi, noi abbiamo cura d'inserire che non devono fare di coteste spese, e che ci devono consegnare la casa nello stato in cui gliel'abbiamo rimessa. Pure, malgrado queste espresse condizioni, accettate da loro, dove aprono porte, dove ne murano, quando alzano la casa e quando la sbassano; e quantunque da parte del Divano si dica loro che ciò è contro le regole del governo, e che, senza licenza del proprietario, non possono nè fabbricare, nè restaurare, fanno venire operai europei: e, prendendosi beffe dell'autorità del governo e del consenso del proprietario, aggiungono, alterano, mutano a posta loro, e i Consolati non si danno un pensiero di difendere i diritti nostri di proprietà.

« Talora quelli che cotesti Consolati pur condannano, pretendono di non avere come pagare, senza appoggiare la lor parola con nessuna prova: e i Consolati, fondandosi su cotesta lor dichiarazione, chiedono a noi, a noi proprietari, di provare, che questa persona posseda di che pagare, ovvero ci dicono senz'altro: — Abbiate pazienza insino a che sia in grado di pagarvi ciò che vi deve: — e a questo modo si dispensano dall'obbligarlo a pagare. »

E così, via via, dice il Bonghi, la querimonia è lunga, come s'intende, poichè questo è per i pigionali un carnevale per davvero; e per i proprietari non è che quello di Galeazzo (*Articoli citati*).

provenienti dall'attuazione di un sistema così anormale di amministrazione della giustizia. Ci contenteremo di accennare i principali, restringendoci all'Egitto, dappoichè, come si vedrà, è unicamente a riguardo della giurisdizione consolare in questo paese che si tratterebbe ora d'introdurre delle riforme.

Oltre i varî ordini di giurisdizione per l'amministrazione della giustizia indigena, le cui attribuzioni e competenze sono molto confuse, e di una lunghezza indefinita le loro decisioni, senza tener conto delle immense difficoltà che prova la loro esecuzione per la intempestiva ingerenza dell'Amministrazione; esistono in Egitto sedici o diciassette Consolati, aventi diritto di giurisdizione sui loro nazionali. In virtù della regola — *actor sequitur forum rei* — l'indigeno, come abbiamo veduto, dev'esser citato davanti al Tribunale locale competente, e lo straniero davanti al Tribunale del suo Consolato, sia l'attore uno straniero, oppure un Egiziano. Ciascun Tribunale applica una differente legislazione e giudica secondo la sua procedura speciale.

517. Ne risulta in primo luogo da questa maniera di procedere, che individui, non appartenenti alla medesima nazione, non possono sapere, al momento del contratto, davanti a qual giurisdizione essi dovranno piatire, e quindi ignorano altresì giusta quali regole di diritto o di procedura verranno giudicati, ove, più tardi, si trovino nella necessità di fare apprezzare dalla giustizia il valore e la portata della loro convenzione. Se, a mo' d'esempio, si stipuli un contratto fra un Italiano ed un Prussiano, oppure fra un Italiano ed un Egiziano, dovendo le controversie cui il medesimo potrà dar luogo decidersi dal Consolato d'Italia, dal Consolato di Prussia, o dai Tribunali locali, secondo che la parte contraente da citarsi in giudizio appartenga all'una o all'altra di quelle due nazioni, oppure all'Egitto, ne deriva che le parti ignorano, quando si obbligano, a quale giurisdizione dovranno in seguito sottostare, e conseguentemente se le loro controversie saranno decise in conformità alle leggi italiane, oppure giusta quelle vigenti in Prussia

o in Egitto; come pure sono incerti quali forme di procedura saranno loro applicabili.

Or bene, chi non vede come per siffatta guisa, invece di agevolare le contrattazioni in Oriente, restano le medesime gravemente incagliate? Non possono infatti le contrattazioni essere molto estese, quando ciascun contraente in prevenzione non sa quali conseguenze giuridiche si verificheranno a suo riguardo in forza del conchiuso contratto, essendo tali conseguenze diverse, per non essere uniformi le varie legislazioni nel regolarle, secondo che sulla loro portata debba giudicare un Tribunale, piuttostochè un altro.

518. In secondo luogo, l'attore che abbia davanti a sè molti avversari di nazionalità differente, a mo' d'esempio, un Italiano cui tocchi di chiamare in giudizio un Prussiano, un Inglese e un Egiziano, deve fare tante liti quanti sono i convenuti in causa, andando quindi incontro a molti fastidi e spese ingenti, oltre il pericolo di vedere proferte delle decisioni fra loro contradditorie, e quindi ineseguibili. Senza dubbio, le regole dell'equità non variano da luogo a luogo, e sono pressochè identici i principî di diritto che reggono le legislazioni europee. Non è però meno vero, che ciascuno de' Tribunali chiamati a statuire su un medesimo affare, può non apprezzare ad un modo il fatto e il diritto.

Una difficoltà della stessa natura, come bene osservava la Commissione internazionale, della quale si parlerà in seguito (vedi § 526), si trova negli affari in cui sia d'uopo di ricorrere in garantia, dappoichè il convenuto non può chiamare il garante in causa, quando questi non sia suo connazionale.

Nella maggior parte de' casi altresì, il Tribunale non può conoscere delle domande riconvenzionali, se ciò non è talvolta per via di compensazione.

Ora, precisamente, tutti questi casi si presentano necessariamente negli affari i più frequenti, vale a dire, in materia di lettere di cambio, di società, di fallimento, di distribuzione di denari sequestrati, di regolamenti di diritti d'ipoteca sugli

immobili; perocchè, in questa specie d'affari, v'hanno sempre molte parti in causa, di diverse nazionalità (3).

519. In terzo luogo, se avvenga che trattisi di una causa nella quale le parti vantino vicendevolmente de' diritti in conseguenza di obbligazioni reciproche, è possibilissimo, anche non avendo l'attore davanti a sè che un solo avversario, che tale causa venga ripigliata davanti a più Tribunali, le cui sentenze rimangano parimenti senza esecuzione, per essere l'una apertamente contraria alle altre (4).

520. In quarto luogo, un grandissimo inconveniente proviene dal non essere l'appello dalle sentenze consolari giudicato in Egitto. L'attore che abbia guadagnato la lite in prima instanza è obbligato, sull'appello del suo avversario, di andare a litigare all'estero, in un paese forse ov'egli non conosce alcuno, ove è a lui difficile difendersi, il che soventi, in realtà, equivale a un vero diniego di giustizia (5).

(3) Vedi *Rapport de la Commission Internationale réunie au Caire pour l'examen des réformes proposées par le Gouvernement Égyptien dans l'administration de la justice en Égypte.* Alexandrie, 1870.

(4) Fra i vari casi che si potrebbero addurre in conferma di ciò, ne basti quello di un suddito belga che domandò a un suddito francese il pagamento del fitto di un terreno che gli aveva dato in locazione. Il convenuto eccepì, che il terreno non gli era stato consegnato nella convenuta estensione, e che il danno, cui andava soggetto per l'inadempimento del contratto da parte del locatore, oltrepassava l'ammontare del fitto a lui chiesto. Il Tribunale consolare francese, nanti cui fu istituito il giudizio, perchè francese il convenuto, accolse tale eccezione, ed autorizzò quindi l'affittuario a ritenere il fitto, sino a tanto che non gli fosse consegnata la porzione di terreno che dovea avere a termini del contratto. In seguito a questa sentenza, egli si rivolse al Tribunale belga per ottenere quella consegna. Ma codesto Tribunale, non tenendo alcun conto di quanto avea giudicato il Tribunale francese, decise, che il conchiuso contratto non dava diritto alla porzione in litigio, e condusse le cose sino al punto di condannare l'affittuario al pagamento del fitto convenuto; la qual sentenza non potè però essere eseguita, poichè questi era francese, e non avea quindi il diritto un Consolato straniero di esercitare alcuna giurisdizione a suo riguardo.

Molti altri casi sono riportati dal Bonghi, che egli chiama burleschi, per dimostrare il caos che ha luogo in Egitto per la molteplicità de' Tribunali consolari ivi esistenti (*Articoli citati*).

(5) Accade altresì frequentemente, diceva la predetta Commissione, che

521. In quinto luogo, agli stessi sudditi ottomani riesce cosa malagevole l'ottenere giustizia persino contro i loro compaesani, dappoichè molto facilmente è da alcuni Stati d'Europa accordata la *protezione* a tali sudditi, i quali vengono per tal guisa a porsi sotto l'egida delle capitolazioni e ad approfittare della immunità dalla giurisdizione locale, della quale, per altro, non potrebbero godere, essendo stata la medesima dalle capitolazioni riservata a favore degli stranieri (6).

522. Agli accennati inconvenienti si aggiunga, che la molteplicità delle giurisdizioni consolari rende impossibile al Governo egiziano, con grave scapito dell'industria e della ricchezza del paese, di far osservare le leggi sui brevetti d'invenzione, sulla proprietà industriale, sulle marche di fabbrica; dappoichè ciascun Consolato, anche in siffatte materie, non applica che la propria legislazione. Per la stessa ragione, quel Governo non può ottenere che vada in attività una legge sulle ipoteche, dappoichè tale legge è inefficace se non è applicata

l'esecuzione delle sentenze soffra, malgrado la sincera volontà che ha il Console di eseguirle, delle difficoltà insormontabili, quando, per esempio, uno straniero condannato a lasciare un locale o a consegnare un oggetto litigioso, rimette l'uno o l'altro in possesso di un altro straniero ma di nazionalità diversa dalla sua. In questo caso colui che ha guadagnato la lite una prima volta è obbligato di chiedere a un secondo Tribunale consolare un nuovo giudicato, la cui esecuzione può dar luogo alle medesime difficoltà, e così indefinitamente.

Gli accennati inconvenienti pesano sugli stranieri, e forse di più che sugli indigeni; essi sono tali da allontanare i primi di recarsi in Egitto, e, sotto questo rapporto, il Governo egiziano ha ragione di affermare che essi portano al paese un pregiudizio considerevole, privandolo di rivolgersi a seri intraprenditori cui egli vorrebbe confidare i suoi grandi lavori pubblici (*Citata relazione*).

(6) I proprietari di case musulmane, de' quali si è parlato nella nota 2, fecero anche cotesta lagnanza di non potere ottenere giustizia contro i loro compaesani. « Noi affittiamo talvolta le proprietà nostre a sudditi ottomani, e con contratto altresì. Terminato il fitto, noi chiediamo all'affittuario che ci renda l'immobile. Egli mette innanzi che è *protetto*, o s'è posto sotto la protezione di un Consolato. Pure, essendo arrivata la fine del contratto, questo dovrebbe essere nullo oramai. Malgrado questo, per ricuperare la proprietà nostra noi non abbiamo altro mezzo che d'indirizzarci al Consolato. Nè ciò basta per cavarne le mani » (BONGHI, *ibidem*).

da un unico Tribunale: or bene, senza legge ipotecaria, diventa cosa impossibile lo stabilimento di un credito fondiario, con grave detrimento dell'agricoltura, la cui esistenza è collegata a tale credito.

523. Sono poi gravissimi gli inconvenienti che presenta il sistema vigente in Egitto circa l'amministrazione della giustizia in materia penale.

Ed in vero, se un reato si presuma commesso da uno straniero, la polizia dee chiedere al Console l'autorizzazione di arrestare il prevenuto, salvo che sia stato colto in flagranti; la quale autorizzazione è indispensabile onde possa la forza armata penetrare in una casa europea per eseguirvi il mandato di cattura, costituendo ciascuna casa europea in Oriente, in forza delle capitolazioni, un asilo inviolabile (§ **293**). È pertanto la polizia impotente a garantire da sè la pubblica tranquillità, pel concorso di cui essa ha d'uopo de' Consolati, acciò l'azione della giustizia abbia il suo corso regolare. E l'esperienza ha dimostrato, che la nazionalità o la protezione hanno soventi procurato il diritto d'impunità; dappoichè, se il rispetto che hanno di sè medesimi i Consolati delle nazioni grandi, loro consigliò di porgere alla polizia indigena quel concorso, non venne però sempre fatto altrettanto dagli ufficiali consolari de' piccoli Stati. E d'altra parte, al volere manca talora il potere. Il Consolato italiano al Cairo, il quale ha sempre mantenuta alta la bandiera del suo paese, ebbe a dichiarare che di moltissimi de' suoi connazionali non sa nè chi sieno, nè dove dimorino; avvegnachè mutino ad ogni occasione nome ed abitazione. Che dev'essere de' Greci, la cui colonia è la più numerosa di tutte? (7). Si è poi veduto, che, in aperta opposizione alle capitolazioni, invalse l'uso di rinviare l'imputato, qualora appartenga ad estera nazione, nel proprio paese, perchè si decida ivi della sua sorte. Ora, gli indigeni hanno la convinzione, che alloraquando ha luogo quel rinvio, non per altro avvenga se non per sottrarre il delinquente al castigo;

(7) Bonghi, *articoli citati.*

la qual convinzione può esser causa di disordini allo scopo d'impedire lo stesso rinvio.

524. Diremo per ultimo, che le capitolazioni sono apertamente contrarie agli interessi del commercio in Oriente. « Se si tenga conto (dicevano nel 1862 i signori Odilon Barrot, Dufaure e Jules Favre, in un consulto per Ismail Pacha, Khedive d'Egitto, a proposito del canale di Suez), se si tenga conto del modo con cui la giustizia, cotesto primo attributo della sovranità, si rende in quasi tutti gli Stati orientali, e ciò in virtù delle capitolazioni tuttora esistenti, secondo le quali basta che, in un processo, uno straniero od un protetto da una Potenza estera sia interessato, perchè immantinenti la giustizia nazionale venga colpita d'impotenza, e che i suoi poteri passino a un Tribunale consolare, vale a dire, a una giurisdizione straniera; qualora pongasi mente a tutti gli imbarazzi, a tutte le compromissioni che porta seco un tale stato di cose, ai conflitti incessanti, ai molteplici interventi che esso provoca, in allora si resterà meno stupiti che i Governi soggetti a un siffatto regime non vedano senza inquietudine formarsi davanti ai loro occhi que' grandi stabilimenti, che dagli altri Governi vengono invece incoraggiati sul loro territorio, dappoichè essi non hanno le medesime ragioni di paventarne le conseguenze, e conservano sempre così sul personale, come sul materiale degli stessi stabilimenti, una piena e libera giurisdizione. » È altresì fatto il rimprovero alle capitolazioni, che esse pongono un grande ostacolo allo slancio delle vaste imprese commerciali o industriali che potrebbero crearsi in Turchia, e specialmente in Egitto dopo il taglio dell'istmo di Suez.

525. Non devono pertanto recar meraviglia le reiterate instanze del Governo egiziano, rivolte ad ottenere la cessazione dell'attuale stato di cose, non conforme, come abbiamo dimostrato, agli interessi del commercio in Oriente, oltre di essere apertamente contrario a quelli degli indigeni.

Ma convinto il Khedive, che le Potenze straniere non possono senz'altro rinunziare alle prerogative di cui sono al pos-

sesso, fece delle proposte, le quali, pur avendo per oggetto di rivendicare i suoi diritti di sovranità conculcati da siffatte prerogative, mirano in pari tempo a conciliare tale rivendicazione colla protezione dovuta agli interessi delle varie colonie in quelle contrade tanto dissomiglianti da quelle delle nazioni civili d'Europa e d'America.

526. Fu nel 1869 che il Governo egiziano riuscì a far istituire dai Gabinetti d'Europa e degli Stati-Uniti una Commissione internazionale, la quale si riunì al Cairo nel 28 ottobre, ed ivi tenne molte sedute, per esaminare quelle proposte (8).

527. Questa Commissione, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri d'Egitto, venne composta de' Commissari del Regno d'Italia, dell'Impero Austro-Ungarico, della Confederazione della Germania del Nord, degli Stati-Uniti, della Francia, dell'Inghilterra e della Russia (9).

528. In quanto alle riforme da introdursi in materia civile e commerciale, il Governo egiziano avea proposto di stabilire, per rendere la giustizia tra indigeni e stranieri e tra stranieri

(8) Nel 1867 era stata istituita dal Governo francese una Commissione, sotto la presidenza del signor Duvergier, che fu poscia guardasigilli, alla quale fu dato l'incarico di studiare la materia relativa all'organizzazione giudiziaria in Egitto, per quanto si riferiva agli stranieri. Tale Commissione, pur riconoscendo la necessità d'introdurre delle riforme in tale organizzazione, riteneva che si dovesse però andare molto a rilento nell'introdurle.

(9) Dopo aver tenuto nove sedute, essa si riunì per l'ultima volta nel 17 gennaio 1870 per adottare e firmare la relazione da dirigersi dai Commissari ai loro governi, onde servire a questi di base alle loro risoluzioni definitive. Tale relazione è stata divisa in due parti, consacrata la prima alla riforma della giurisdizione civile e commerciale, e l'altra a quella da introdursi in materia penale.

Il progetto d'organizzazione giudiziaria proposto dall'Egitto, prima di essere discusso da tutta la Commissione, fu per incarico di essa esaminato da un Sotto-Comitato, composto di uno de' Commissari italiani, il signor Giaccone, consigliere alla Corte d'Appello di Brescia, e dai Commissari d'Inghilterra, d'Austria e di Francia, i signori Francis, De Vesque de Putlingen e Pietri, e presieduto da Nubar Pacha, Ministro degli Affari Esteri d'Egitto. L'altro rappresentante del Governo italiano nella Commissione era l'Agente e Console generale in Egitto Commendatore De-Martino.

di differente nazionalità, una giurisdizione unica, che dovesse applicare una legislazione uniforme, e rappresentata, in prima instanza, da molti Tribunali giudicanti nell'estensione di un determinato distretto, e da una Corte d'appello. L'esecuzione delle proferte sentenze apparterrebbe ai nuovi Tribunali, senza ingerenza amministrativa qualsiasi.

529. L'istituzione di una giurisdizione unica, che abbia ad applicare una legge uniforme, da surrogarsi alle molteplici giurisdizioni esistenti attualmente in Egitto, ciascuna delle quali applica la propria legislazione, è stata approvata dalla Commissione ad unanimità, come il miglior rimedio agli inconvenienti di cui si è disopra fatto parola, derivanti appunto dalla accennata molteplicità di Tribunali e di legislazioni. Se non che, è sembrato alla maggioranza della Commissione, che non fosse sufficiente d'istituire Tribunali di prima instanza e una Corte d'appello. Avendo la maggior parte degli Europei la facoltà di provvedersi in Cassazione o in Revisione, è parsa naturale l'istituzione di una Corte suprema. Ma non essendosi i Commissari potuti accordare sul carattere a darsi a tale suprema Magistratura, si credette che si dovesse lasciare alla legislazione la cura di regolarne le attribuzioni, e di determinare se il ricorso debba avere o non effetto sospensivo.

Il Governo egiziano, tuttochè manifestasse il desiderio di semplificare le procedure e di limitare in sui primordi le instanze a due, ha tuttavia aderito alla creazione di una Corte suprema (10).

530. In quanto al sottoporre alle nuove magistrature, non solo le contestazioni tra indigeni e stranieri, ma pur anco quelle tra stranieri di differente nazionalità, i Commissari francesi ed austriaci pensavano, che convenisse procedere *progressivamente,* che cioè si dovessero attribuire ai nuovi Tribunali, anzi tutto gli affari civili e commerciali, sorti tra indigeni e

(10) *Citata relazione.* Vedansi anche i *processi verbali* della sullodata Commissione, resi parimenti di pubblica ragione ad Alessandria nel 1870, ne' quali è riportata la discussione che ebbe luogo circa l'istituzione della Corte suprema.

stranieri, ed attendere l'esperienza, prima di sottomettere alla loro competenza le controversie tra stranieri non connazionali; soggiungendo che, ove tale esperienza fosse favorevole, non vi sarebbe, secondo il loro modo di vedere, ragione per non demandare alle stesse Magistrature anche gli affari tra Europei aventi la medesima nazionalità.

Ma il Governo egiziano insistette, e giustamente, acciò i i nuovi Tribunali fossero dichiarati competenti a decidere le accennate controversie, e la maggioranza della Commissione aderì alla sua proposta. Abbiamo infatti veduto (§ **515**), che attualmente le contestazioni tra stranieri non connazionali sono decise dal Consolato della nazione cui appartiene il convenuto, e il litigante cui non garbi la sentenza, è costretto a cercare il Tribunale d'appello non in Egitto, bensì all'estero. Or bene, se i nuovi Tribunali si limitassero a definire le controversie tra indigeni e stranieri, e continuasse a sussistere l'accennato sistema per le indicate contestazioni, non si avrebbe la unità completa di giurisdizione richiesta nell'interesse delle civili e commerciali contrattazioni.

531. Sono stati poi unanimi i Commissari nell'approvare, che debba appartenere ai nuovi Tribunali l'esecuzione de' loro giudicati, senza ingerenza di alcun potere amministrativo, consolare o locale, essendo molte le difficoltà cui attualmente si va incontro per l'intempestivo intervento dell'Amministrazione (11).

532. Se il Governo egiziano si fosse limitato a proporre puramente e semplicemente la istituzione di una giurisdizione

(11) Solamente la Commissione ha desiderato che l'ufficiale di giustizia incaricato dell'esecuzione abbia l'obbligo di avvertire i Consoli del giorno e dell'ora dell'esecuzione, e ciò, a pena di nullità, e de' danni ed interessi contro di lui. In caso di assenza del Console si passerà oltre.

Tuttavia su quest'ultima disposizione, i Commissari inglesi e francesi, riportandosi al testo delle capitolazioni, hanno chiesto di riferirne al loro Governo, riconoscendo tuttavia quanto sia indispensabile che l'esecuzione di una sentenza non possa essere sospesa o ritardata per l'astensione del Console (*Citata relazione*).

unica da prendere il posto delle molteplici giurisdizioni ora esistenti, avrebbe a sè totalmente rivendicato l'esercizio de' suoi diritti di sovranità, senza garantire in pari tempo gli interessi degli stranieri stabiliti in Egitto; epperò la sua proposta non sarebbe stata accettata.

Ecco il perchè quel Governo, onde si provvedesse a tale guarentigia, propose di comporre i Tribunali di prima instanza e la Corte d'appello per guisa, che negli affari in cui vi fossero degli stranieri in causa, la maggioranza sarebbe assicurata a magistrati parimenti stranieri, nominati dal Governo egiziano, ma scelti fra i magistrati esercenti o che hanno esercitato funzioni giudiziarie in Europa. I giudizi di prima instanza verrebbero proferiti da tre giudici, di cui due stranieri e uno indigeno; quelli della Corte d'appello da cinque, de' quali tre stranieri e due indigeni.

533. In quanto al modo di nomina de' magistrati, la Commissione giudicò, che fosse necessario estendere la scelta a tutte le persone atte ne' loro paesi a disimpegnare funzioni giudiziarie, dappoichè sarebbe stato impossibile di trovare in certi Stati, specialmente in Inghilterra, fra i *magistrati* od *antichi magistrati*, persone disposte ad accettare funzioni giudiziarie all'estero.

Il Governo egiziano, non potendo disconoscere la ragionevolezza del motivo messo innanzi dalla Commissione, adottò la modificazione da essa proposta, ed acconsentì a lasciarsi guidare nella sua scelta dalle indicazioni de' Governi stranieri. Se non che, esso ravvisò contrario alla sua dignità di ammettere una ingerenza *ufficiale* degli stessi Governi, come sarebbe stata, a mo' d'esempio, la presentazione di una lista di candidati da parte delle Potenze. D'altronde fece osservare che, dando a queste la facoltà di proporre una lista, al di fuori della quale non potrebbe esercitarsi la sua scelta, si tenderebbe a costituire non un Tribunale egiziano, ma un Tribunale internazionale.

La Commissione ha trovato giustissima la suscettibilità del Governo egiziano, ed ha riconosciuto che l'intervento delle

Potenze dovrà essere puramente *officioso*. Essa terminò con accettare la proposta fatta dallo stesso Governo, il quale dichiarò, che nel suo interesse, e per avere la sicurezza di fare una buona scelta, si rivolgerà *officiosamente* ai Ministri della Giustizia all'estero, e non nominerà che persone le quali giustificheranno di avere ottenuto l'assenso e l'autorizzazione del loro Governo.

534. In ciò che concerne il numero de' giudici, la Commissione pensò, che avrebbe portato un inconveniente il ridurli a tre pe' Tribunali di prima instanza. Se, infatti, in una contestazione i due giudici stranieri fossero in disaccordo, il giudice arabo deciderebbe solo la questione. Epperò il Governo ha acconsentito, sulla proposta della Commissione, di portare il numero de' giudici in que' Tribunali a cinque, de' quali tre forestieri e due indigeni, e il numero di quelli della Corte d'appello non solo, ma pur anco della Corte suprema a sette, de' quali quattro almeno stranieri.

535. Sorta la questione, se la dignità della presidenza delle nuove Magistrature dovesse conferirsi a un indigeno oppure a un forestiero, era ben naturale che il Ministro degli Affari Esteri egiziano volesse che ne fosse investito il primo, in omaggio alla sovranità territoriale. I Commissari di Francia e d'Austria non divisero tale opinione; al più si accontentarono di accordare a un giudice indigeno una presidenza meramente onoraria. Era necessaria una proposta la quale avesse per iscopo di conciliare il rispetto dovuto a quella sovranità, colla protezione cui hanno diritto i litiganti stranieri, protezione che verrebbe meno qualora i dibattimenti giudiziari che li concernano fossero diretti da un magistrato indigeno. Tale proposta venne concretata da uno de' Commissari italiani, il quale esternò l'avviso, che ciascun Tribunale o Corte debba avere più Camere o Sezioni: la prima, composta di giudici indigeni, pronunzierebbe sulle contestazioni civili tra sudditi locali che, per scrupoli religiosi, ripugnassero a portarle davanti a giudici stranieri, e sarà presieduta dal Presidente indigeno. Le altre invece, colla maggioranza europea, giudicherebbero

le cause tra Europei ed indigeni, o Europei di nazioni diverse; con darne la presidenza ad un Europeo. Con tale espediente, si dava soddisfazione a tutti gli interessi, e a tutte le legittime suscettibilità. E col medesimo si veniva altresì ad attuare una riforma più estesa di quella chiesta dal Governo egiziano, dappoichè la istituzione de' nuovi Tribunali che era da questo proposta, non concerneva che le controversie tra indigeni e forestieri, o tra forestieri di differente nazionalità. Al contrario, col proposto espediente la giurisdizione unica si veniva ad applicare anche alle relazioni giuridiche degli Egiziani tra loro; ed in siffatto modo andavano a sparire, unitamente alle molteplici giurisdizioni consolari, i vari ordini di giurisdizione ora esistenti per l'amministrazione della giustizia indigena (12). L'accennato avviso, cui aderì il Governo egiziano, venne adottato dagli altri Commissari, con la condizione, che gli Europei che presiederanno le Camere europee non prenderanno che il titolo di Vice-Presidenti (13).

536. La maggioranza della Commissione accettò un'altra guarentigia indicata dal Governo egiziano, consistente nell'unire al Tribunale di prima instanza, ne' giudizi in materia commerciale, due commercianti, l'uno indigeno e l'altro straniero, scelti per via di elezione. È stato riputato inutile dalla stessa

(12) È dall'onorevole Giaccone che è stato proposto siffatto espediente; e si vede di che vasta ed unica importanza sia l'accennata estensione de' nuovi Tribunali alle controversie fra indigeni. « Giudici indigeni sì (dice il Bonghi), ma chiamati a giudicare a lato a magistrati europei, i quali insegnerebbero loro coll'esempio l'altera e gelosa dignità dell'ufficio; ma astretti all'applicazione di leggi nuove, di leggi conformi a quelle che reggono le nazioni civili d'Europa; ma forzati a saperle, e ad introdurre nel paese la pratica e la scienza della disciplina del diritto, e a portare negli spiriti la convinzione che essa non appartiene a chi si sia, ma a pochi, e richiede in loro grande esattezza di mente ed intatta probità d'animo. Solo giudici cosiffatti, i quali facciano dell'ufficio loro un sacerdozio, sono in grado di cacciare via via i sacerdoti da' Tribunali, di cacciarneli nelle società musulmane, come l'hanno fatto nelle cristiane, e surrogare ai pregiudizi di casta nell'amministrazione della giustizia la norma di una equità umana e comune » (*Articoli citati*).

(13) *Citata relazione,* e *citati processi verbali.*

Commissione, di chiamare degli assessori a sedere nella Corte d'appello.

537. Sono state altresì approvate e ritenute molto importanti le altre due guarentigie della inamovibilità de' giudici, e del loro avanzamento di grado o passaggio da un Tribunale ad un altro, soltanto sulla proposta del Corpo cui appartengono.

538. Venne pure ammessa la pubblicità delle udienze e la libertà della difesa.

539. La Commissione, dando il suo suffragio a coteste guarentigie, chiese come guarentigia supplementare, tanto nell'interesse della giustizia, come in quello degli stessi litiganti, che le parti sieno obbligate a farsi rappresentare, nanti la Corte d'appello e la Corte suprema, da persone abilitate nelle Università europee ad esercitare la professione d'avvocato.

540. La Commissione si occupò anche a determinare le lingue *ufficiali* da adoperarsi nella redazione degli atti e delle sentenze. Essa indicò, oltre la lingua del paese, quelle che sono le più sparse e le più generalmente intese, l'italiana cioè e la francese.

541. La scelta de' cancellieri, degli uscieri, degli interpreti è stata vincolata alle stesse condizioni che quella de' magistrati, vale a dire, ristretta tra le persone che in Europa sono abili a tali uffici. D'altra parte, acciò non manchi alcuna guarentigia, è stata accordata al Tribunale stesso la facoltà di rivocarli.

542. La maggioranza della Commissione, in quanto alla istituzione di un Pubblico Ministero presso i nuovi Tribunali, ha creduto che convenisse lasciare al Codice di Procedura la cura di determinare se debba essere ammessa tale istituzione, oppure se abbia a conferirsi al Tribunale il diritto di delegare un giudice per dare le conclusioni orali dopo le arringhe delle parti (14).

543. Circa la competenza de' nuovi Tribunali, essa, oltrechè

(14) *Citata relazione, e citati processi verbali.*

alle questioni civili di natura mobiliare e alle questioni commerciali, dovea estendersi:

In primo luogo, alle contestazioni *reali* e *immobiliari* tra stranieri e indigeni, salvo quelle relative a beni appartenenti a mano morte, chiamati in Egitto *Wakfs*, i quali sono amministrati dalle persone designate dai fondatori, e, in loro mancanza, da pubblici amministratori. La Commissione non ha creduto di dovere accettare intieramente cotesta riserva, ispirata dal rispetto di scrupoli religiosi, a riguardo di que' beni destinati ad usi pii, e specialmente ad oggetti di culto. Essa è stata d'avviso, che quando lo straniero è convenuto, in applicazione della massima — *actor sequitur forum rei* — i nuovi Tribunali debbano essere competenti, anche quando si tratti di una questione immobiliare concernente i *Wakfs*.

544. In secondo luogo, ai giudizi contro il Governo, le Amministrazioni, gli Agenti (*Daïras*) del Khedive e de' Principi, incaricati dell'amministrazione del loro patrimonio privato. Con questa concessione del Governo egiziano, si porrà fine ai reclami, che, trattati finora diplomaticamente, non trovarono soluzione giudiziaria, con grande pregiudizio dell'interesse de' reclamanti non solo, ma pur anco degli interessi e della dignità del Governo.

545. In terzo luogo, ai processi che si riferiscono a lesioni della proprietà individuale e ad indennità legittimamente dovute, in seguito ad un atto amministrativo, contrario a un diritto acquisito o ad un contratto acconsentito dal Governo o da una Amministrazione. Avendo posto il Governo egiziano come riserva, che i nuovi Tribunali non potrebbero statuire sulla proprietà di dominio pubblico, nè arrestare l'esecuzione di un provvedimento amministrativo, la Commissione, pur riconoscendo la giustizia di cotesta riserva, ha pensato che essa avea d'uopo di venir precisata e che conveniva di decidere, che la legislazione civile determinerebbe le regole speciali in siffatta materia.

546. In quarto luogo, ai giudizi intentati contro un pubblico ufficiale, a causa di abusi commessi nell'esercizio delle sue

funzioni, senza che sia richiesta una preventiva autorizzazione amministrativa. In quanto a cotesta guarentigia, la Commissione ha giudicato utile di constatare, che la facoltà di agire contro il funzionario non farà venir meno di pieno diritto la responsabilità del Governo. Spetterà al Tribunale di decidere sulla questione.

547. La Commissione chiese ancora due guarentigie supplementari, delle quali la prima è, a nostro avviso, essenzialissima, avvegnachè sia assolutamente indispensabile onde possa attuarsi con profitto la vagheggiata riforma dell'amministrazione della giustizia in Egitto. Siffatta guarentigia consiste, nel raccomandare al Governo egiziano, che venga da esso adottata, d'accordo colle Potenze, una *legislazione uniforme*, tanto sulla procedura, come sulle materie che apparterranno alla competenza de' nuovi Tribunali. Chi non vede l'importanza di tale raccomandazione? Si dimostrò, quanto sia contrario agli interessi del commercio in Oriente la molteplicità delle giurisdizioni, ciascuna delle quali applica la propria legislazione. Or bene, a che vale che spariscano tutte quelle giurisdizioni, se in pari tempo non sia una sola legislazione quella cui i nuovi Tribunali abbiano ad uniformarsi così nella procedura, come nella risoluzione in merito delle insorte questioni? Finchè una legislazione uniforme non venga adottata, giova ancora ripeterlo, ignorando i contraenti in prevenzione a quali conseguenze giuridiche vanno incontro nel conchiudere un contratto, le contrattazioni in Oriente non potranno essere molto estese. Quelle poi che si conchiuderanno dovranno necessariamente aver per base de' patti dai quali si possa sperare un guadagno sufficiente a compensare i rischi cui le parti si espongono, e tali che promettano de' vantaggi molto più lauti che non sono quelli delle ordinarie relazioni commerciali.

548. La seconda delle guarentigie supplementari proposta dalla Commissione sta in ciò, che, dopo cinque anni che anderà in attività la progettata organizzazione, potranno le Potenze, d'accordo col Governo egiziano, modificarla, conservarla, oppure ritornare allo stato attuale di cose. Sarebbesi fatto meglio, noi

crediamo, se si fosse rinunziato in modo assoluto a tale stato di cose, senza accennare, neppure condizionalmente, al suo ripristinamento. Se la progettata organizzazione non sarà valevole a raggiungere lo scopo al cui conseguimento essa è rivolta, che è di tutelare gli interessi dell'Egitto ad un tempo e quelli delle nazioni straniere, s'introducano nella medesima delle modificazioni; ma giammai si ricalchi la via finora battuta, se non si vuole che gli uni e gli altri interessi ne vadano di mezzo.

549. Vengono ora le riforme in materia penale. Il Governo egiziano propose di confidare ai nuovi Tribunali la *repressione* delle semplici *contravvenzioni*, ossia de' reati punibili con pene di polizia; ed altresì l'ufficio d'*instruire* circa i *crimini* e i *delitti*, vale a dire, circa i reati pe' quali i colpevoli vanno soggetti a pene criminali o correzionali, commessi in Egitto da qualsiasi persona, indigena o forestiera. L'apprezzamento di cotesti crimini e delitti spetterebbe a un *giurì*, sul cui verdetto la Corte d'appello per i primi, ed il Tribunale di prima instanza per gli altri, pronuncierebbero le pene.

550. Il giurì dovrebb'esser composto parte di indigeni, parte di europei, se è europea la vittima e indigeno l'accusato; tutto di europei, se europei amendue; di europei altresì, ma esclusi i connazionali dell'accusato, se indigeno è l'accusatore; finalmente scelto di indigeni, se sieno indigeni tanto l'accusato come la parte offesa.

551. La Commissione adottò *in massima* siffatte proposte, salvo a riservare ai Consoli soli l'esame delle contravvenzioni che da' loro nazionali sieno state commesse al loro giudizio. Essa ha riconosciuto che, trovandosi l'inconveniente del sistema attuale sopratutto nella disuguaglianza della repressione e nella poca sicurezza che questa presenta, il rimedio diretto e necessario si trovava precisamente nella costituzione di una giustizia unica, avente la missione di applicare una legge eguale per tutti (15).

(15) Nel dibattimento in seno alla Commissione, l'onorevole Giaccone pose pure in evidenza altri inconvenienti inerenti al sistema attuale. Il

552. Essendo state dal Governo egiziano proposte alcune guarentigie, riferentesi per la maggior parte al modo d'istruzione processuale de' crimini e de' delitti, la Commissione fu d'avviso, che le vere guarentigie non si trovano soltanto nella enunciazione di alcuni principî generali, ma che è d'uopo ricercarle nell'insieme e ne' dettagli della legislazione. Epperò la stessa Commissione propose, che la progettata unità di giurisdizione, in materia criminale e correzionale, sia subordinata all'esame delle guarentigie risultanti da una legislazione completa, che comprenda il Codice penale e quello d'Istruzione criminale (16).

553. È evidente come siffatta proposta fosse assolutamente necessaria. Nella stessa guisa che alla giurisdizione unica in materia civile dee essere accoppiata una legislazione uniforme; così e non altrimenti dee dirsi in materia penale. Affinchè le nazioni straniere possano rinunziare all'attuale stato di cose, è d'uopo che segua la pubblicazione di que' codici, i quali si trovino in armonia co' principî della scienza. Allora soltanto esse acconsentiranno a che l'esercizio della giurisdizione penale in Egitto sia affidato alle nuove magistrature, senz'alcuna ingerenza de' loro ufficiali diplomatici o consolari.

554. Non possiamo poi non approvare la deliberazione presa dalla maggioranza della Commissione, che la riforma della giustizia civile e quella della giustizia penale debbano farsi contemporaneamente, e che tutt'al più si possa far correre tra l'una e

trasporto dell'accusato e l'invio de' testimoni nel paese in cui dee seguire il giudizio danno soventi luogo a spese enormi; spesso anche l'invio de' testimoni è impossibile, a mo' d'esempio, quando si tratti di vecchi, di madri di famiglie, di capi di magazzini che non possono abbandonare i loro affari, ecc. Cotesti inconvenienti hanno indotto il governo inglese ad instituire in Alessandria una Corte Consolare, con piena giurisdizione in materia penale, e con facoltà di pronunziare le pene le più severe, facendosi assistere da giurati presi nella colonia inglese. Sembra che questa Corte funzioni molto bene, ed è quindi provato dall'esperienza che le persone notevoli della colonia hanno tutte le qualità richieste per fare da buoni giurati (*Citata relazione*).

(16) *Ibidem*.

l'altra l'intervallo di un anno. È agevole il rilevare, che ove, riformata l'amministrazione della giustizia in materia civile, continuasse a sussistere, in materia penale, l'attuale stato di cose, sarebbero continui i conflitti, e quindi inevitabile l'antagonismo tra i nuovi Tribunali rivestiti della giurisdizione civile, ed i Consolati rivestiti della criminale. È adunque indispensabile, che la molteplicità delle giurisdizioni sparisca completamente, con venir essa surrogata da una giurisdizione unica sia per gli affari civili e commerciali, sia per gli affari penali (17).

555. Nel por termine all'esposizione de' lavori fatti dalla Commissione internazionale, non possiamo astenerci dal ren-

(17) L'opinione che non dovessero farsi contemporaneamente la riforma della giustizia civile e quella della giustizia penale fu sostenuta da uno de' Commissari austriaci, il quale credeva che si dovesse attendere l'esperienza a farsi de' nuovi Tribunali in materia civile e commerciale, prima di dichiararli competenti in materia penale. Uno de' Commissari francesi fece egualmente delle riserve al punto di vista dell'*applicazione immediata.*

Fu il prelodato Giaccone, che con molta energia ribattè le obbiezioni fatte a tale applicazione immediata. « È necessario, egli disse, che la riforma penale sia introdotta nello stesso tempo che la civile, altrimenti vi sarebbe conflitto tra il Corpo della magistratura, rivestito della giurisdizione civile, ed i Consolati, rivestiti della criminale. Tra due corpi di tanta importanza, continuamente in contatto sopra un medesimo terreno, in cui le loro attribuzioni si limiterebbero necessariamente, si produrrebbe un antagonismo inevitabile. Si dice che bisognerebbe conoscere il Codice penale e quello d'istruzione criminale per pronunziarsi sopra l'efficacia delle guarentigie che presenteranno. Sta bene; ma poichè innanzi di recare in atto i Tribunali civili, si devono determinare le regole di diritto civile e quelle che regoleranno la procedura, perchè non fare nello stesso tempo le leggi penali e d'istruzione criminale? Si obbietta che ci vuole un'esperienza — riprese egli stesso più in là. Non si riflette che l'esperienza de' Tribunali civili non proverà nulla in materia criminale. Il giudizio non dipende dagli stessi elementi. Nella civile, sono i magistrati quelli che giudicano; nella criminale, sarà il giurì. I Tribunali civili potrebbero funzionare assai bene, e il giurì non dare risultati del pari buoni; e reciprocamente. Non si deve confondere la riforma in sè stessa coi mezzi di metterla in pratica. Se la riforma è urgente, si deve volerla immediatamente, ed introdurla co' mezzi che sembrano i migliori. Se l'esperienza prova che i mezzi sono difettosi, vi sarà luogo a modificarli; ecco tutto » (*Citati processi verbali*).

dere omaggio allo zelo adoperato dai Commissari nell'eseguire il mandato loro conferito (18), nonchè al tatto e fermezza veramente ammirabili di cui die' prova nel dirigere le discussioni il Presidente di essa Commissione. Egli si adoperò sopratutto a mettere in rilievo la necessità delle proposte riforme nell'*interesse degli Europei*, onde evitare l'accusa che si fosse da lui voluta perorare la causa dell'Egitto a scapito delle altre nazioni; e vivamente protestò contro il dubbio emesso da un Commissario a riguardo della sincerità colla quale il Governo egiziano porrebbe in esecuzione le stipulazioni cui addiverrà co' Governi stranieri circa l'amministrazione della giustizia in quel paese (19).

(18) Nella tornata del 4 giugno 1873 della Camera de' Deputati, l'onorevole Visconti Venosta, Ministro degli Affari Esteri, nel rispondere all'interrogazione fattagli dal Deputato Paternostro sulla riforma giudiziaria in Egitto, ebbe a dichiarare, che il nostro paese, in quella Commissione, era rappresentato da persone assai competenti che portarono molto zelo e molta copia di cognizioni pratiche nella discussione del grave argomento relativo all'accennata riforma. Tale dichiarazione era stata pur fatta dal predetto Deputato, il quale avea assistito alla conferenza internazionale come consigliere del Governo egiziano, e si felicitava perciò col Governo italiano della scelta de' Commissari fatta nelle persone del Console generale, commendatore De Martino, e del Consigliere Giaccone (*Atti della Camera de' Deputati*, 1873, pag. 6683).

(19) « Io vi ringrazio (fu questa la risposta di Nubar Pacha a una osservazione di tal natura, fatta da uno de' Commissari austriaci), io vi ringrazio d'avermi posto su questo terreno, dappoichè ciò mi fornisce l'occasione di rispondere a una cosa, che è stata detta, e che io intendo ancora ripetersi qualche volta. — La riforma giudiziaria sarà una lettera morta, — se ne videro tante sulla carta, che non hanno avuto alcun seguito; codesta, si dice, avrà la medesima sorte. — E perchè? Se le riforme di cui si volea parlare, sono rimaste lettera morta, egli è, forse, perchè non se ne fece sentire la necessità; egli è perchè il più soventi, l'applicazione ne fu confidata a persone incapaci, oppure a persone che vi erano segretamente contrarie. — È questo il caso della riforma che propone il Governo egiziano? Cotesta riforma non è punto uscita tutta armata, come Minerva, dalla testa di un Giove qualunque. Essa era nello spirito, ne' voti di tutti, anche prima che fosse formolata.....

« D'altronde le opinioni manifestate da tutta la Commissione, e le decisioni che essa ha già preso, provano che la riforma è chiesta da tutto il mondo. L'applicazione è confidata a persone non intelligenti o segre-

CONCLUSIONE.

556. Che ne rimane a dire, dopo il fin qui detto, circa le riforme da introdursi nell'amministrazione della giustizia in Egitto?

Sventuratamente, in dispregio de' princípî della scienza, i quali proclamano che non v'ha Stato il quale non debba essere eminentemente sovrano, avvegnachè la sovranità sia assolutamente indispensabile per raggiungere il fine sociale, è tuttora ammessa dal Diritto delle genti positivo l'anomalia di Stati semi-sovrani, di Stati cioè che non godono completamente della loro autonomia. A siffatta categoria appartiene l'Egitto, per la dipendenza in cui venne posto rispetto alla Turchia. La convenzione di Londra del 15 luglio 1840 tra l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia e la Russia, convenzione cui posteriormente accedette la Porta ottomana, regolò la condizione di quel paese di fronte a quest'ultima Potenza.

L'Egitto, in conseguenza de' provvedimenti stabiliti dalle suddette Potenze contraenti, non dovea godere che di una sovranità limitata, il cui esercizio venne vincolato al pagamento di un annuale tributo; epperò, oltre di essere semi-sovrano, fu messo pur anco nel novero degli Stati tributari. L'accennata convenzione stabiliva, che come ogni legge, così ogni trattato

tamente avverse? No, — egli è a voi, egli è ai vostri magistrati, egli è a persone che non hanno alcuna delle passioni locali, che hanno la voluta intelligenza, e che avranno, per loro stesso mandato, il dovere e il desiderio di farla riuscire, che l'applicazione è confidata. Il Governo, voi lo vedete, sia per ciò che propone, sia per gli emendamenti che accetta, vuole allontanare persino il sospetto d'intervenire in nulla. Come dunque la riforma non è seria? — Come si può dubitare che essa sarà eseguita? L'esecuzione non spetta al Governo; essa appartiene a persone indipendenti » (*Citati processi verbali*).

della Turchia obbligasse eziandio l'Egitto, al pari di ogni altra parte dell'Impero, con venire per tal guisa essenzialmente vulnerata la sua sovranità tanto interna, quanto esterna. Può una nazione riconoscere altre leggi all'infuori di quelle che emanano dal suo potere legislativo, e ritenersi vincolata da trattati che non sieno quelli da essa acconsentiti? Fu altresì convenuto, che le milizie di terra e di mare, mantenute dal Pascià d'Egitto, verrebbero considerate come parte degli eserciti dell'Impero ed assoldate in servigio d'esso.

557. L'Egitto pertanto, in forza delle pattuite disposizioni, se non in tutto, almeno parzialmente, meglio che una nazione, potea riguardarsi come una provincia ottomana; epperò non godeva del diritto di legazione attivo e passivo (Vedi Volume I, §§ 8, 39), nè gli era concesso di porsi in qualsiasi altro modo in relazione co' Governi esteri, se non in quanto vi fosse autorizzato dalla Turchia. Fu appunto perciò, che Ismail Pacha non potè muoversi a trattare cogli stessi Governi circa la modificazione delle capitolazioni a suo riguardo relativamente alla giurisdizione consolare, se non dopo di averne ottenuta autorizzazione speciale dal Gran Sultano (§ 510).

558. È da notare, che la legge di successione al trono di Turchia è diversa dalle leggi degli altri paesi. Secondo quella legge, non succede il primogenito discendente dall'ultimo sovrano, bensì chi nella famiglia regnante è il più anziano d'età: prende cioè la corona, non il primogenito di *diritto*, bensì il primogenito di *fatto*. Epperò il presente Sultano succedette a suo fratello, sebbene questo avesse de' figli; e alla di lui morte gli succederà il primogenito del suo predecessore, e non il proprio figlio.

559. Essendo le leggi dell'Impero obbligatorie eziandio per l'Egitto (§ 556), era pur vigente a suo riguardo la predetta legge di successione. Ond'è che alla morte dell'attuale Khedive (20),

(20) È dopo il 1867 che il capo del Governo egiziano prese ufficialmente il titolo di *Khedive*, unitamente a quello d'*Altezza*, mentre precedentemente non aveva che il titolo di *Pascià*.

gli sarebbe dovuto succedere suo fratello, come il più anziano della famiglia, e non il proprio figlio.

560. Desideroso Ismail Pacha quant'altri mai della fortuna de' propri figli, si adoperò presso la Porta per ottenere l'abrogazione di quella legge, ed i suoi sforzi sono stati coronati da un felice successo. Col Firmano o Decreto imperiale del 27 maggio 1866, il Gran Sultano acconsentiva a che il Governo dell'Egitto si trasmettesse d'allora in avanti al primogenito de' figli maschi di quel Principe, e nella stessa guisa ai primogeniti de' suoi successori. Soltanto, in mancanza di alcun figlio maschio di questi, la successione sarà trasmessa al primogenito de' fratelli del Khedive deceduto, e, non essendovi fratelli, al primogenito de' figli maschi del più attempato tra i fratelli del defunto. Fu dopo tale concessione, che Ismail Pacha istituì un'Assemblea rappresentativa, avente per missione di deliberare sugli interessi del paese (21).

Or bene, è attualmente dal Gran Sultano vagheggiata l'idea che la successione al trono di Turchia venga pareggiata alla successione al Khedivato d'Egitto, onde per tal guisa assicurare la corona imperiale al proprio figlio. E siccome Ismail Pacha gode di molta influenza a Costantinopoli, così egli vuol tenerselo amico, onde questi, mercè di tale influenza, possa contribuire a che quel pareggiamento possa attuarsi senza contrasto da parte della pubblica opinione.

561. Ecco il perchè ultimamente, in forza di alcune concessioni acconsentite dalla Porta, i poteri del Khedive vennero alquanto allargati. Furono anzitutto col nuovo Firmano imperiale delli 11 giugno 1873 mantenuti e confermati gli antichi

(21) La prima assemblea fu convocata il 18 novembre 1866. Nel suo discorso d'apertura il Khedive disse: « Le mie preoccupazioni continue de' grandi interessi di questo paese mi condussero a rivolgere soventi il pensiero alla creazione di un consiglio di rappresentanza la cui missione sarebbe di discutere gli affari importanti puramente interni del paese. Vi saranno discusse e votate delle questioni di utilità pubblica interna. Le sedute si terranno al Cairo durante tutta la sessione che sarà di due mesi » (*Mémorial diplomatique,* 1866, pag. 399, 764 e 779).

privilegi del Governo egiziano relativamente all'amministrazione interna del paese, tanto civile come finanziaria, a riguardo della quale il Khedive ebbe l'autorizzazione di fare le leggi ed i regolamenti interni che crederà necessari.

È stato altresì a lui concesso di conchiudere co' rappresentanti delle Potenze estere de' trattati circa le dogane e il commercio, e di stipulare co' medesimi delle convenzioni per regolare i rapporti degli stranieri con quel Governo e la popolazione; purchè, ben inteso, non si tratti di disposizioni che abbiano per iscopo di derogare ai trattati politici della Sublime Porta.

Il Khedive fu egualmente autorizzato di provvedere con piena libertà all'adempimento del suo primo dovere, il più essenziale e il più importante, consistente nella protezione e nella difesa del paese, servendosi di tutti i mezzi acconci per raggiungere tale intento, secondo la necessità de' tempi e de' luoghi. Egli quindi potrà, conforme al bisogno, aumentare o diminuire, senza restrizione, il numero delle truppe imperiali d'Egitto; ordinare la costruzione di bastimenti da guerra, salvo che non sieno corazzati, pe' quali è necessaria la permissione del Gran Sultano; della quale permissione non avrà invece d'uopo per contrattare, a nome del Governo egiziano, qualunque prestito all'estero (22).

Vedremo se l'amore paterno sarà, nell'animo del Gran Sultano, più potente che il benessere dell'Egitto, per indurlo a nuove concessioni, che vengano ad ispogliarlo gradatamente del protettorato di cui ora è al possesso rispetto al medesimo.

(22) Sono queste le disposizioni contenute nella seconda parte del predetto Firmano. La prima si riferisce all'eredità del Khedive, alla sua maggiore età, alla Reggenza, ecc.

Potei conoscere esattamente le accennate disposizioni, per la gentilezza usatami dall'egregio Commendatore Peiroleri, Direttore Generale al Ministero degli Affari Esteri, il quale me ne trasmise una versione in lingua francese.

Colgo quest'occasione per ringraziarlo di siffatta cortesia, e per esternargli ad un tempo la mia riconoscenza per tutti gli schiarimenti che si compiacque fornirmi sulla materia de' Consolati, de' quali egli ha la Direzion Generale in quel Ministero, tutte le volte che gli furono da me chiesti.

562. Noi non possiamo che emettere i più fervidi voti onde, in omaggio ai principî della scienza, possa ciò prontamente essere realizzato. Non v'ha ragione, per cui non si debba riconoscere nell'antica sede delle scienze ed arti il diritto, che è concesso alle altre nazioni, di governarsi come meglio crede, indipendentemente da ogni ingerenza straniera. Le nazioni europee dovrebbero cooperare, anche nel loro proprio interesse, per mettere l'Egitto al possesso della sua completa autonomia; dappoichè se l'Egitto non sarà sottratto alla dipendenza ottomana, i benefici del canale di Suez e le belle speranze d'incremento cui si abbandonò il commercio europeo anderanno forse intieramente perduti.

L'Egitto, adunque, che è chiamato dalla sua storia, dall'indole delle sue popolazioni, dalla sua giacitura, ad essere l'anello tra l'occidente e l'oriente, tra l'Europa e l'Asia, dovrebbe essere ammesso al gran banchetto delle nazioni. Allora soltanto potrà esso raggiungere quel grado di progresso cui ha diritto di aspirare.

563. Ma, anche quando l'Egitto riuscisse a rivendicare completamente la sua autonomia dalla Porta ottomana, non sarebbe ciò bastevole a far sì che tale autonomia venga senz'altro riconosciuta anche dalle Potenze estere, vale a dire, ad ottenere che queste, lacerate le capitolazioni, acconsentanó al libero esercizio da parte del Governo egiziano de' diritti di sovranità, fra i quali annoverasi quello di far giudicare dai propri Tribunali le contestazioni civili o commerciali sorte sul suo territorio, e di demandare agli stessi Tribunali l'applicazione delle leggi di polizia e di sicurezza a chi le ha violate, qualunque sia la sua nazionalità.

Non è infatti per appartenere l'Egitto alla categoria degli Stati semi-sovrani, che i Governi stranieri non vogliono spogliarsi delle prerogative garantite dalle capitolazioni ai loro sudditi. Tant'è ciò vero, che essi mantengono le conchiuse convenzioni, anche rispetto alla Porta, la quale certamente non appartiene all'accennata categoria, e ne hanno recentemente stipulato con Governi di altre Potenze, le quali sono

completamente sovrane, come la Persia, il Giappone, la China, il Regno di Siam e l'Impero birmano (§§ **308**, **313**, **322**, **338**, **341**).

564. Se le nazioni civili d'Europa e d'America non hanno per anco acconsentito al riconoscimento de' diritti di sovranità dell'Egitto, egli è perchè sussistono tuttora i motivi, dai quali le capitolazioni hanno tratto la loro ragione d'essere, e rendesi perciò indispensabile, onde quel riconoscimento abbia luogo, che tali motivi vengano affatto a sparire.

565. Il Khedive adunque, egli che è il maggiore interessato all'applicazione a suo riguardo de' principî del Diritto comune, schiuda la via a siffatta applicazione. Epperò, approfittando della facoltà concessagli dai Firmani imperiali che hanno definito le condizioni del suo potere, dia tosto mano ad ordinare l'amministrazione interna del paese sì e come trovasi ordinata appo le accennate nazioni.

Incominci pertanto il Governo egiziano a far tosto sparire le molteplici e disordinate giurisdizioni attualmente esistenti per l'amministrazione della giustizia indigena, dando loro il cambio con Tribunali composti di persone che sieno all'altezza della loro missione, con Tribunali, le cui attribuzioni vengano chiaramente definite, ed i cui giudicati possano prontamente essere proferiti, ed indi anche prontamente posti ad esecuzione, senza qualsiasi ingerenza amministrativa.

566. Quel che più importa poi, è, che il Khedive metta l'Egitto al livello degli Stati civili del globo, anche a riguardo della legislazione; è cioè necessario che egli, coll'aiuto dell'assemblea rappresentativa da lui istituita, addivenga, coll'autorizzazione del Gran Sultano, alla promulgazione di Codici, che sieno informati agli stessi principî cui rendono omaggio i legislatori europei ed americani.

567. Chi non vede, come seguendosi da Ismail Pacha tale linea di condotta, oltre di ottenere il plauso della pubblica opinione che lo porrebbe nel novero de' saggi governanti, le nazioni straniere facilmente acconsentiranno non solo a modificare, ma pur anco ad abrogare le antiche capitolazioni;

dappoichè queste non avrebbero più ragione d'essere, per l'avvenuto cambiamento delle circostanze che le hanno prodotte? E non dubitiamo di asserire, che gli stessi stranieri residenti in Egitto, qualora i loro Governi non si piegassero a tale modificazione od abrogazione, considereranno tuttavia questa come avvenuta. È cioè evidente, che qualora gli Europei e gli Americani scorgano che le loro contestazioni possono essere decise senza alcuna diffidenza dai Tribunali locali, come lo sarebbero nel loro paese, essendo l'esercizio delle giurisdizioni consolari, come si è precedentemente dimostrato, non conforme ai loro interessi, volontariamente vi rinunzieranno, per sottoporsi, al pari degli indigeni, a que' Tribunali. Per tal guisa, come ebbero origine (§§ **14**, **278**), così del pari verrebbero a cessare le prerogative garantite dalle capitolazioni, rimanendo estranei alla cessazione i Governi che avvalorarono queste per mezzo di trattati.

568. Dee adunque l'Egitto porsi, *in tutto e per tutto*, al livello degli Stati civili d'Europa e d'America. In siffatto modo, pur non ottenendo di emanciparsi dalla sublime Porta, conseguirà almeno la sua emancipazione rispetto a codesti Stati. In altri termini, se continuerà ad essere uno Stato semi-sovrano, lo sarà soltanto rispetto alla Turchia; ma godrà almeno de' suoi diritti di sovranità di fronte alle altre nazioni, in quanto tale godimento non sia contrario alla supremazia ottomana.

569. E quel che diciamo dell'Egitto, è applicabile agli altri Stati soggetti alla sovranità del Gran Sultano (23), ed alla

(23) Si potrebbe forse fare una eccezione a riguardo de' Principati-Uniti di Moldavia e di Valachia. Le provincie danubiane appartengono al Cristianesimo, e le ragioni, dice il Pradier-Fodéré, che militano in favore del mantenimento delle capitolazioni ne' paesi musulmani non potrebbero essere invocate a Bukarest o a Jassy. Le popolazioni della Moldavia e della Valachia sono oneste, laboriose, pacifiche. Le stirpi destinate a dirigere gli affari del paese hanno generalmente attinto nelle capitali dell'Europa occidentale la nozione ed il gusto de' nostri progressi contemporanei. Queste fertili e dolci contrade sono state attraversate da rivoluzioni politiche, senza che il suolo sia stato bagnato di sangue; e se certi distretti moldavi furono in questi ultimi tempi disonorati da spiacevoli violenze

stessa Turchia. È ben vero, che essendo stata questa ammessa dalle Potenze d'Europa nel concerto europeo, tale ammissione, come importa che l'Impero ottomano sia soggetto a tutti gli obblighi, così dee necessariamente produrre la sua partecipazione a tutti i diritti garantiti dal Diritto internazionale ad ogni società politica, che sono presso i popoli del nostro vecchio continente l'appannaggio della sovranità. Or bene, il diritto di rendere la giustizia è uno degli attributi più importanti del potere supremo. È questo un principio ammesso senza contrasto nel campo della scienza, principio, della cui osservanza i Governi, in generale, si mostrarono sempre gelosissimi.

570. D'altra parte, la Turchia trovasi da alcuni anni in via di progresso. Le ultime istituzioni onde il Sultano venne a dotare il suo Impero, sono state salutate in Europa con applausi pressochè generali; e se qualche mormorìo di diffidenza si fece sentire a Pietroburgo, esso fu generalmente soffocato in mezzo all'approvazione de' popoli meno parziali o forse più creduli.

571. Se non che, molto ancora resta a fare alla Turchia per porsi al perfetto livello delle nazioni civili. Onde non può a queste muoversi alcun rimprovero, se, prima di acconsentire a lacerare le capitolazioni, attendono che sieno affatto cessate le circostanze sotto il cui impero furono conchiuse. È d'uopo che la legislazione civile ottomana sia del tutto indipendente dalla legge religiosa; è cioè mestieri, che la regola della vita, anche nelle minime ed infinite sue varietà, non debba trovarsi nel codice delle leggi desunte dal Corano, ossia nella informe rapsodia del Profeta, scritta dodici secoli

condannate dal genio della civiltà, coteste brutalità sono state sopratutto la conseguenza di eccitazioni estranee ai tranquilli costumi degli abitanti.

In mezzo a simili paesi, soggiunge il prelodato scrittore, le capitolazioni non hanno più ragione d'essere, ed invece di servire di salvaguardia ai cristiani dell'Occidente, esse indispongono contro le Potenze europee le popolazioni rumene che si considerano come attraversate da cotesti trattati nello slancio delle loro libertà (*Articolo citato* nella nota 3 a pagina 159).

fa, commentata da uomini abitualmente ignari di ogni principio di diritto, interpretata da giudici poveri di sapere, perchè gli stranieri possano completamente rinunziare ai privilegi di giurisdizione ad essi riservati.

572. Continuino adunque i Sultani liberali nella loro opera civilizzatrice; essi saranno in questa grandiosa impresa incoraggiati e protetti dall'Europa. Si vendichi questa della conquista di Costantinopoli da parte de' Turchi, conquistando alla sua volta la città de' Sultani, più che colle armi, coll'invasione delle idee occidentali; ed, allorchè il trionfo delle novelle istituzioni verrà assicurato in Turchia, sarà giunto il momento per l'Europa di rinunziare senza diffidenza alle prerogative delle sue capitolazioni.

573. E tornando a discorrere dell'Egitto, egli è con somma compiacenza che n'è dato di vedere, che la questione circa le riforme da introdursi nell'amministrazione della giustizia, delle quali si è precedentemente parlato (§§ 528-554), si possa considerare come prossima a risolversi.

Dopo che la Commissione internazionale, riunitasi al Cairo nel 1869, ebbe a terminare i suoi lavori, la diplomazia si occupò a studiare la forma più opportuna per consacrare e rendere obbligatorie le nuove istituzioni giudiziarie proposte dal Governo egiziano. Le trattative intavolate in proposito tra quel Governo e le Potenze straniere, la cui base trovasi negli studî fatti dalla predetta Commissione, condussero alla elaborazione da parte de' loro rappresentanti di un progetto, secondo il quale tre Tribunali di prima instanza dovrebbero istituirsi ad Alessandria, al Cairo e a Zagazig, oltre ad una Corte d'appello nella prima delle accennate città. Que' tre Tribunali verrebbero a surrogare le varie giurisdizioni consolari attualmente esistenti in Egitto, e sarebbero devoluti alla decisione di quella Corte gli affari, per decidere i quali è ora d'uopo rivolgersi ad una Corte d'appello straniera (§ 515).

La Sublime Porta aderì a siffatto progetto, e così pure diedero la loro adesione le altre Potenze, eccettuata la Francia, che sinora non lo accettò, volendo essa che sieno sottratte

alla competenza de' futuri Tribunali alcune contestazioni, e riservate alla cognizione de' suoi Tribunali consolari e delle sue Corti d'appello (24). Se non che, da alcune nazioni è stato accettato a titolo di saggio, per una durata di cinque anni (25).

574. Appunto perciò incombe al Governo egiziano di fare in modo, che il nuovo ordinamento giudiziario possa produrre buoni risultati. E li produrrà, qualora le nuove magistrature, come dicevamo precedentemente, vengano composte per guisa da trovarsi all'altezza della loro missione, ed i nuovi codici di cui sarà dotato l'Egitto, sieno in armonia con quelli delle nazioni civili d'Europa e d'America. Così comportandosi quel Governo, è fuor di dubbio, che ad alcuna Potenza non verrà in mente di appigliarsi allo strano partito di far rivivere il presente ordine di cose, ma soltanto, come si disse altra volta (§ 548), verranno introdotte quelle modificazioni che la gran madre dell'esperienza avrà dimostrate necessarie.

(24) Se è vero quanto leggesi ne' giornali, il Console generale di Francia al Cairo avrebbe testè ricevuto dal Governo di Versailles l'ordine di sospendere ogni negoziazione sulla riforma giudiziaria dell'Egitto, e di rifiutare a questo riguardo ogni accomodamento, e ciò *pour sauvegarder la dignité de la France,* come troviamo nel proclama diretto da quel Console generale, non alla colonia francese, ma a tutti gli Europei, con soggiungere « *c'est de la France seule que nous devions attendre le salut* » (Vedasi il *Giornale delle Colonie* del 28 febbraio 1874).

Non sappiamo veramente comprendere come sia tutelare la dignità della Francia il volere che continui a sussistere uno stato di cose che dimostrammo apertamente contrario agli interessi degli stranieri in generale, e quindi anche de' Francesi residenti in Egitto.

Giova credere, che non ostante il rifiuto della Francia, qualora questo fosse vero, non tralasceranno le altre nazioni, di compiere la nobile opera da esse incominciata quando si disposero a trattare come paese civile anche l'Egitto, che per completare le sue riforme loro chiese a prestanza Magistrati e Codici.

(25) Furono la Germania, l'Austria e la Russia che l'accettarono in tal modo. Inoltre si annunzia che il Consiglio federale germanico sta ora occupandosi di un progetto di legge destinato ad effettuare praticamente le riforme da introdursi nell'amministrazione della giustizia in Egitto (Vedasi la *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 19 febbraio 1874, N. 43, a pag. 3).

575. Giova sperare, che, appianata ogni difficoltà, l'accennato progetto, coll'annesso regolamento, sarà finalmente ratificato dai Governi di tutte le nazioni, avendo di mira il nuovo ordinamento giudiziario, come dimostrammo, di procurare l'interesse dell'Egitto non solo, ma quello pur anco de' popoli che hanno con esso delle relazioni commerciali.

FINE DELLA PRIMA PARTE DEL SECONDO VOLUME.

259

INDICE

TITOLO PRIMO

Origine de' Consolati.

1. Definizione de' Consoli . . . . *Pag.* 1
2. Differenza fra essi e gli agenti diplomatici . . . . . . » 2
3. L'origine de' Consolati è più antica di quella delle Legazioni » ivi
4. Le prime traccie di una istituzione avente per iscopo di proteggere il commercio e la navigazione degli stranieri le troviamo in Egitto . . . . » ivi
5. E pur anco presso i popoli dell'India . . . . » 3
6. Ufficio de' *proxenes* in Grecia . . . . » ivi
7. Differenza fra i medesimi e i Consoli moderni . . . . . » 4
8. I monumenti del Diritto romano non racchiudono alcuna traccia della istituzione de' Consolati . . . . » ivi
9. Quale fosse l'ufficio del *prætor peregrinus* . . . . . . » ivi
10. Leggi de' Visigoti . . . . » 5
11. Istituzione de' Consolati presso le Repubbliche italiane . . » 6
12. Come abbiano acquistato i commercianti all'estero il diritto di nominarsi essi medesimi i propri giudici . . . . . » ivi
13. Influenza delle Crociate sullo sviluppo della istituzione consolare all'estero . . . . » 7
14. Come la nomina de' Consoli sia passata nelle attribuzioni dello Stato . . . . » 9
15. Estensione successiva presa dai Consolati . . . . » ivi
16. Materia del titolo seguente . . . . » 11

TITOLO SECONDO

Carattere pubblico de' Consoli.

17. Scrittori che risolvono negativamente la questione, se i Consoli sieno rivestiti del carattere di pubblici ministri, al pari degli agenti diplomatici . . . . *Pag.* 13
18. Scrittori che propugnano l'affermativa . . . . » 15
19. Quest'ultima dottrina è la più fondata . . . . » ivi
20. Come la missione de' Consoli non è eguale a quella degli agenti diplomatici, così non può essere nemmeno eguale la condizione giuridica di entrambi . . . . » 18
21. Materia del titolo terzo e del titolo quarto . . . . » 19

TITOLO TERZO

Ordinamento de' Consolati.

22. I Consolati sono, in generale, posti sotto la direzione immediata del Ministro degli Affari Esteri . . . . *Pag.* 22
23. Quando debbano i Consoli uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini delle Legazioni e degli agenti politici del loro Governo . . . . » ivi
24. In quali casi sieno autorizzati a compiere funzioni diplomatiche trattando col Governo dello Stato nel cui territorio essi hanno la residenza . . . . » 23
25. Rapporti de' Consoli con tutti i Ministri . . . . » ivi
26. Il loro carteggio ufficiale devono tenerlo unicamente col Ministero degli Affari Esteri . . . . » ivi
27. Quando tuttavia possano scrivere direttamente ai Ministeri della Marina e dell'Interno, oppure ad altri dicasteri o funzionari . . . . » ivi
28. Duplice categoria del personale de' Consolati . . . . . . » 24
29. Disposizioni della legislazione italiana circa i requisiti degli ufficiali consolari di prima categoria e i vantaggi loro concessi . . . . » 25
30. Indennità cui i medesimi hanno diritto . . . . » ivi

31. Disposizioni riguardanti la pianta del personale di prima categoria, gli stipendi rispettivi e gli assegnamenti locali. *Pag.* 27
32. Requisiti e vantaggi degli ufficiali consolari di seconda categoria . . . . » 28
33. Di chi si componga il personale di prima categoria . . . » ivi
34. Di chi quello di seconda . . . . » ivi
35. Attribuzioni del Console generale . . . . » ivi
36. In che consista la subordinazione de' Consoli verso il medesimo . . . . » ivi
37. Come esercitino le loro funzioni i Vice-Consoli e gli Agenti consolari . . . . » 29
38. Divieto agli ufficiali di prima categoria di esercitare il commercio direttamente o indirettamente . . . . » ivi
39. Proibizione di assumere la reggenza di Consolati stranieri senza l'annuenza del Ministero degli Affari Esteri . . . » ivi
40. Altra proibizione . . . . » 30
41. Il divieto di esercitare il commercio non venne esteso agli ufficiali di seconda categoria . . . . » ivi
42-43. In quali cose sieno stati i medesimi pareggiati agli ufficiali di prima . . . . » ivi
44. Obbligo del giuramento imposto tanto agli uni come agli altri » ivi
45. Spese poste a carico de' Consoli . . . . » 31
46. Applicati volontari. Loro requisiti . . . . » 32
47. Loro funzioni . . . . » 33
48. Ufficiali dell'ordine giudiziario addetti ai Consolati . . . » 34
49. Ufficio de' *Dragomanni* od Interpreti . . . . » 35
50. Loro duplice categoria . . . . » ivi
51. Proibizioni ad essi fatte . . . . » ivi
52. Funzioni delle guardie . . . . » ivi
53. Cancellieri o segretari esistenti presso i Consolati di alcuni paesi . . . . » 36
54. Attribuzioni ad essi spettanti giusta le convenzioni consolari » ivi
55. A chi spetti, secondo la legislazione italiana, di assumere l'ufficio di cancelliere o segretario . . . . » ivi
56. Cenno delle disposizioni sancite dalla stessa legislazione a riguardo de' congedi che possono concedersi agli ufficiali consolari di prima categoria, del loro collocamento in aspettativa, in disponibilità, o a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, delle pene disciplinari ad essi applicabili, e delle cause per le quali possono venire inflitte . . . . » 37

TITOLO QUARTO

Nomina de' Consoli e loro entrata in funzioni.

57. Il diritto di nominare Consoli all'estero e quello di ricevere gli ufficiali consolari nominati dalle altre nazioni, costituisce una prerogativa del Governo di ogni Stato indipendente. *Pag.* 44
58. Anche gli Stati semi-sovrani, ove si trovino al possesso di una bandiera speciale, possono farsi rappresentare per mezzo di Consoli nelle piazze di commercio straniere . . . . . » ivi
59. Affinchè un governo possa esercitare il diritto di avere de' Consoli in un paese straniero, è necessario che si abbia procurato tale esercizio con una convenzione stipulata col sovrano di cotesto paese . . . . » ivi
60. La nomina degli ufficiali consolari di prima categoria appartiene d'ordinario al capo dello Stato . . . . » 45
61. Requisiti necessari secondo la legislazione italiana per l'ammessione nella carriera consolare . . . . » ivi
62. Altra disposizione sancita dalla stessa legislazione circa il modo di procedere alle nomine ed alle promozioni degli ufficiali consolari di prima categoria . . . . » ivi
63. Norme stabilite per conciliare nelle promozioni l'anzianità col merito . . . . » ivi
64. Come venga ordinata la destinazione o traslocazione de' Consoli generali, de' Consoli e de' Vice-Consoli, e l'ammessione e la destinazione degli Applicati volontari . . . . . » 46
65. A chi spetti la nomina del personale di seconda categoria » ivi
66. Patenti che vengono rilasciate agli ufficiali consolari tanto di prima come di seconda categoria . . . . » 47
67. I Consoli non possono esercitare alcun atto relativo alle loro funzioni, se non dopo di essere stata accettata la loro nomina dal Governo del paese ove devono risiedere . . . » ivi
68. Tale principio fu sancito da tutte le convenzioni consolari, le quali richiedono il permesso del sovrano locale, cui vien dato il nome di *exequatur*, pel libero esercizio delle funzioni consolari . . . . » 48
69. A chi incombe di ottenere l'*exequatur* . . . . » ivi
70. Forme di esso . . . . » ivi

71. Patente che viene rilasciata dalla Porta Ottomana ai Consoli spediti nel Levante ed in Barberia . . . . *Pag.* 49
72. I nazionali sui quali il Console ha giurisdizione in paese straniero non possono esercitare alcun controllo sulla sua nomina, e divengono soggetti alla sua autorità, senza che sia mestieri che essi l'abbiano accettato . . . . » ivi
73. Formalità che si osservano dai Consoli nel prendere possesso della loro carica . . . . » ivi

TITOLO QUINTO

Prerogative de' Consoli.

74. Lo stabilimento de' Consolati dovette avere per effetto che fossero attribuite ai Consoli le prerogative necessarie pel libero esercizio del loro ministero . . . . *Pag.* 51
75. Il criterio che serve a determinare le prerogative degli agenti diplomatici è valevole altresì a stabilire quelle degli ufficiali consolari . . . . » 52
76. Divisione del presente titolo in tre capi . . . . » ivi

CAPO PRIMO

Inviolabilità.

77. La inviolabilità attribuita agli agenti diplomatici è altresì applicabile ai Consoli . . . . *Pag.* 53
78. Le offese pertanto verso un ufficiale consolare, dirette a ferire il carattere che lo contraddistingue, costituiscono una violazione del Diritto internazionale . . . . » 54
79. Cotesta dottrina è confermata dalla pratica delle nazioni. Esempio che la comprova . . . . » ivi
80-82. Altri esempi . . . . » 55
83. Diritto della nazione da cui fu nominato l'ufficiale consolare di chiedere una conveniente riparazione, qualora nel paese ove questi risiede fosse il Governo venuto meno al dovere che gli incombeva di rispettarlo . . . . » ivi
84. Trattandosi poi di offese commesse dagli abitanti del paese, è obbligo dello stesso governo di far render giustizia dai suoi Tribunali . . . . » ivi

85. Agli oltraggi, percosse o violenze verso un Console straniero nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, sono applicabili le disposizioni sanzionate per gli stessi reati, commessi, col concorso di una delle accennate circostanze, contro un pubblico ufficiale del paese . . . . . . *Pag.* 56
86. Inviolabilità degli *archivi* e in generale di tutte le carte delle cancellerie de' Consolati . . . . » iv
87. Siffatta inviolabilità è stata accettata da quasi tutte le nazioni, e consacrata altresì dal Diritto internazionale convenzionale . . . . » 57
88-90. Disposizioni sancite in proposito dalle convenzioni consolari, e trattati di commercio e di navigazione in vigore fra il Regno d'Italia, la Francia, il Brasile, il Perù, la Spagna, gli Stati-Uniti d'America, la Repubblica di Nicaragua, la Confederazione elvetica, il Portogallo, l'Impero germanico, il Belgio, le Repubbliche di Venezuela, di Costa Rica e dell'Uruguay . . . . Dalla pag. 57 alla » 58
91. Tali disposizioni sono indistintamente applicabili in Italia a tutti i Consolati, a qualunque nazione essi appartengano » ivi

CAPO SECONDO

Immunità dalla giurisdizione locale.

92. La finzione della *extraterritorialità* non è stata estesa ai Consoli, i quali perciò non godono della immunità dalla giurisdizione locale, nè in materia civile, nè in materia penale. *Pag.* 60
93 Potrebbe pertanto contro un Console straniero invocarsi l'arresto personale per debiti da lui contratti, salvo il caso di una convenzione in contrario . . . . » 61
94. Trattato del 13 marzo 1769 tra la Francia e la Spagna relativo all'accennata immunità . . . . » ivi
95. Disposizioni sancite circa la esenzione in materia civile dalle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione in vigore tra il Regno d'Italia, la Francia, il Brasile, l'Impero germanico, il Belgio, le Repubbliche di Venezuela e Costa Rica . . . . » 62
96. Disposizioni sancite circa la immunità in materia penale dalle stesse convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione, nonchè dalle convenzioni consolari col Perù e cogli Stati-Uniti . . . . » ivi

97. Le accennate disposizioni sono indistintamente applicabili a tutti gli ufficiali consolari stranieri, a qualunque nazione essi appartengano, ove sieno sudditi dello Stato da cui ricevettero la nomina . . . . Pag. 63
98. La giurisdizione locale può, di regola, essere esercitata a riguardo de' Consoli scelti fra i cittadini del paese ove risiedono . . . . » ivi
99. Non è giammai lecito ai giudici di cotesto paese di pronunziare il loro giudizio su fatti eseguiti dal Console ne' limiti delle sue attribuzioni. In tal caso non si può agire che in via diplomatica . . . . » 64
100. Tanto meno potrebbe invocarsi la competenza di siffatti giudici, alloraquando un ufficiale consolare avesse agito per ordine espresso del proprio Governo e coll'autorizzazione del Governo locale . . . . » 65
101. Decisioni della giurisprudenza francese che consacrarono le esposte massime . . . . » ivi
102. A riguardo della immunità de' Consoli dalla giurisdizione locale furono accettati i principî della scienza, cui non si volle rendere omaggio per quella degli agenti diplomatici » 66
103. Il fin qui detto circa la soggezione de' Consoli ai Tribunali locali non si applica nel caso in cui, oltre le funzioni consolari, abbiano avuto l'incarico di esercitare funzioni politiche o diplomatiche . . . . » 67
104. Speciale nomenclatura adottata pe' Consoli incaricati di queste ultime funzioni spediti appo principi tributari o semisovrani . . . . » ivi

CAPO TERZO

Altre prerogative de' Consoli.

105. Prerogativa che hanno i Consoli concernente il collocamento dello stemma del proprio paese e l'inalberamento del vessillo nazionale . . . . Pag. 68
106. Alle abitazioni de' Consoli ed ai loro battelli non è inerente alcun diritto d'asilo . . . . » 69
107. Sarà perciò cosa lecita rivendicare colla forza i diritti della giurisdizione locale oltraggiati da un Console dando ospitalità a de' malfattori . . . . » ivi
108. Cautele che devono accompagnare l'esecuzione del mandato di cattura . . . . » 70

109. Casi ne' quali compete ai Consoli l'esenzione dai tributi diretti . . . . *Pag.* 70
110. Non godono di alcuna esenzione dai tributi indiretti . . » ivi
111. Casi ne' quali gli ufficiali consolari sottostanno agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali . » 71
112. Disposizione sancita dalla legislazione italiana circa l'esenzione de' Consoli dal tributo sui redditi di ricchezza mobile » ivi
113. Altra disposizione relativa alla dispensa dal servizio della guardia nazionale . . . . » ivi
114. I Consoli sudditi dello Stato che li ha nominati o di un'altra Potenza straniera non hanno l'obbligo di prestare il servizio di giurato . . . . » 72
115. Incombe invece tale obbligo ai Consoli i quali sieno cittadini italiani . . . . » ivi
116. Dispensa garantita ai Consoli dal Diritto internazionale convenzionale da comparire *personalmente* come testimoni davanti alle autorità giudiziarie locali . . . . » 73
117. Delle prerogative, delle quali si è tenuto parola nel presente e ne' precedenti due capi, godono i Consoli spediti ne' paesi dell'Europa cristiana. Si parlerà in seguito di quelle più estese attribuite agli ufficiali consolari inviati negli Stati Musulmani e in alcune località importanti de' paesi d'oltremare . . . . » 74
118. Prerogative *onorifiche* de' Consoli . . . . » ivi
119. Visita ufficiale che devono fare alla principale autorità del luogo di loro residenza . . . . » ivi
120. Informazioni che devono assumere dagli altri Consoli stranieri » ivi
121. Visite ufficiali tra i Consoli e gli ufficiali della marina militare, ed onori dovuti ai Consoli in funzioni, allorchè essi fanno la prima visita ai comandanti delle navi da guerra » ivi
122. Norme stabilite dal regolamento consolare italiano circa tali visite ed onori . . . . » 75
123. *Precedenze* ed altre formalità d'etichetta nelle pubbliche cerimonie . . . . » 76

TITOLO SESTO

Doveri de' Consoli.

124. I Consoli sono i protettori naturali de' cittadini dello Stato da cui hanno ricevuto la nomina . . . . *Pag.* 80

125. In qual modo debbano essi reclamare in favore degli stessi cittadini . . . . Pag. 80
126. Inscrizione di questi nel registro del Consolato per poterne godere la protezione . . . . » 81
127. Tale protezione è affatto politica; conseguenza di tale principio . . . . » ivi
128. La medesima è dovuta contro le vessazioni offensive del Diritto delle genti . . . . » 82
129. Se trattisi di affari puramente *privati*, i quali non tocchino interessi nazionali, deve il Console lasciare che la giurisdizione locale eserciti i suoi diritti . . . . » ivi
130. Come protettore naturale de' cittadini del suo paese, egli deve assisterli co' suoi buoni consigli, allorchè a lui si rivolgano per chiedergli delle direzioni o delle informazioni » 83
131. In qual caso possa rifiutare la protezione a lui chiesta . » ivi
132. È specialmente a riguardo delle persone addette alla marina del loro paese che devono i Consoli spiegare la loro protezione . . . . » ivi
133. Di che sieno tenuti rendere avvisati i Capitani de' bastimenti nazionali . . . . » 84
134. Disposizioni che devono dare qualora giunga a loro notizia che qualcuno di cotesti bastimenti sia in pericolo di naufragio . . . . » ivi
135. Il Console deve soccorso e protezione ai naufraghi, nonchè ai marinai sbarcati nel luogo di sua residenza per causa di malattia, od ivi abbandonati . . . . » ivi
136-137. Come egli debba provvedere al ritorno in patria di tali persone . . . . » 85
138. A che sia tenuto nel caso in cui un marinaio cada ammalato durante il viaggio, o rimanga ferito essendo in attività di servizio . . . . » 86
139. Il Console deve vegliare a che nessun marinaio appartenente ad un bastimento mercantile del suo paese sia, all'estero, intempestivamente congedato . . . . » ivi
140. Egli esercita sui suoi concittadini una sorveglianza, per dir così, paternale . . . . » 87
141. In quali casi la protezione del Console possa estendersi anche ad individui di estere nazioni . . . . » ivi
142. Disposizione sancita in proposito dal regolamento consolare italiano . . . . » ivi
143. Anche i Consoli hanno il dovere di vegliare agli interessi della propria nazione *collettivamente presa* . . . . . » ivi

144-148. In quali modi adempiano a siffatti doveri — Dalla pag. 88 alla . . . . *Pag.* 89
149. Obbligo che incombe agli ufficiali consolari a riguardo degli atti di citazione loro trasmessi dal Ministero degli Affari Esteri per notificarsi alle parti interessate . . . . . » ivi
150. Riassunto de' doveri de' Consoli . . . . » 90

TITOLO SETTIMO

Attribuzioni de' Consoli.

151. Le attribuzioni de' Consoli altro non contengono se non l'attuazione pratica de' loro doveri . . . . *Pag.* 91
152. Disposizione sancita dalla legislazione italiana . . . . » ivi
153. Divisione della materia relativa alle funzioni de' Consoli in quattro capi . . . . » 92

CAPO PRIMO

Funzioni amministrative de' Consoli.

154. Funzioni de' Consoli a riguardo de' decessi e successioni de' sudditi del loro sovrano . . . . *Pag.* 94
155. Convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione vigenti in proposito fra il Regno d'Italia e le altre nazioni . . . . » 95
156. Quando possa aver luogo l'intervento degli ufficiali consolari della nazione del defunto, per conservare l'integrità della successione nell'interesse degli aventi diritto all'eredità » ivi
157. Operazioni cui essi possono procedere. Apposizione de' sigilli » 96
158. Formazione dell'inventario . . . . » 97
159. Vendita ai pubblici incanti de' beni mobili della successione » ivi
160. Deposito in luogo sicuro degli effetti e valori compresi nell'inventario, dell'ammontare de' crediti riscossi e de' prodotti delle percepite rendite . . . . » ivi
161. Annunzio dell'avvenuto decesso e convocazione de' creditori esistenti verso la successione . . . . » 98
162. Amministrazione e liquidazione dell'eredità senza ingerenza dell'Autorità locale . . . . » 99

163. Costituzione della tutela e della cura secondo le leggi della nazione del Console . . . . *Pag.* 100
164. Disposizione della legislazione italiana circa le attribuzioni degli Agenti consolari nel caso di decesso di un nazionale » ivi
165. Come si proceda allorquando nel luogo ov'è seguito il decesso non si trovi alcun ufficiale consolare della nazione del defunto . . . . » 101
166. Funzioni de' Consoli a riguardo delle successioni della gente di mare e de' passeggieri del loro paese morti a terra od a bordo di una nave nazionale . . . . » ivi
167. Atti conservatorî cui possono addivenire gli ufficiali consolari nel caso di naufragio o d'investimento di una nave nazionale nel distretto del loro Consolato . . . . . » 102
168. Disposizione sancita dal Diritto internazionale convenzionale in vigore fra il Regno d'Italia e gli altri Stati . . . . » ivi
169. In qual caso sia inapplicabile tale disposizione . . . . » 103
170. Ufficio dell'Autorità locale allorchè è ammesso l'intervento del Console . . . . » 105
171. Provvedimenti che si devono prendere dalla stessa Autorità locale nell'assenza e sino all'arrivo degli ufficiali consolari, o della persona da essi designata . . . . » ivi
172. Quali diritti possano percepirsi dalla medesima pel suo intervento . . . . » ivi
173. I predetti atti conservatorî sono di esclusiva competenza delle Autorità territoriali qualora sorga dubbio sulla nazionalità de' legni naufraganti . . . . » 106
174. Esenzione degli oggetti salvati dai diritti di dogana . . » ivi
175. Disposizione sancita dalla legislazione italiana circa le attribuzioni degli Agenti consolari ne' casi di naufragio o d'investimento di una nave del loro paese . . . . » ivi
176. Attribuzioni dell'ufficiale consolare nel caso di approdo nel porto di sua residenza di un bastimento mercantile con bandiera nazionale . . . . » ivi
177. Attribuzioni che può esercitare alla partenza della nave. » 108
178. Dovere del Capitano di dichiarare al suo Console le avarie *grosse* o *comuni* sofferte dal bastimento nel corso del viaggio » ivi
179. Funzioni de' Consoli nel caso di avarie *semplici* o *particolari* . . . . » 109
180. In qual caso il regolamento delle avarie *grosse* o *comuni* spetti al Console della nazione di cui la nave porta la bandiera . . . . » ivi
181. In qual caso spetti alle Autorità locali . . . . » 110

182-191. Varie attribuzioni de' Consoli secondo la legislazione italiana a riguardo delle navi mercantili con bandiera nazionale . . . . Dalla pag. 111 alla Pag. 115
192. Disposizione sancita dal Diritto internazionale convenzionale circa le perquisizioni a farsi a bordo di una nave mercantile straniera . . . . » 116
193. Altra disposizione risguardante le dichiarazioni che possono riceversi dagli ufficiali consolari . . . . » 117
194. Obbedienza dovuta, all'estero, ai loro Consoli, dagli inscritti nelle matricole e ne' registri della gente di mare . . » 118
195-198. Rapporti de' Consoli colla marina militare del loro paese . . . . Dalla pag. 118 alla » 119
199. Rinvio alla seconda parte del presente volume per le loro attribuzioni relative all'arresto de' marinai disertori . . » ivi
200. Rilascio e vidimazione delle patenti di sanità . . . . . » ivi
201. Rilascio e vidimazione de' passaporti . . . . » 120
202. Rilascio de' certificati di vita . . . . » 124
203. Atti e documenti ai quali il Console appone la sua legalizzazione . . . . » ivi
204. Vidimazione de' libri di commercio . . . . » ivi
205. Ricevimento delle dichiarazioni di rinunzia ad una eredità o ad una comunione coniugale, oppure della loro accettazione col beneficio dell'inventario . . . . » 125
206. Rilascio di vaglia postali consolari . . . . » ivi

CAPO SECONDO

Funzioni de' Consoli come ufficiali dello stato civile.

207. Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando sieno state osservate le forme prescritte dalle leggi ivi vigenti . . . . Pag. 127
208. Tuttavia è facoltativo ai cittadini colà domiciliati o residenti di far ricevere tali atti, ed anco le dichiarazioni relative alla cittadinanza, dagli agenti diplomatici o consolari del loro paese, osservate le forme richieste dalle patrie leggi » ivi
209. Facoltà attribuita al Console di delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile . . . . » 129
210. Come sieno esercitate tali funzioni dai Vice-Consoli . . » ivi
211. Come dagli Agenti consolari . . . . » ivi
212. Trasmissione de' registri degli atti ricevuti dagli uni e dagli altri al Console del distretto . . . . » 130

213. La delegazione non ispoglia il Console della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile . . . . *Pag.* 130
214. In qual modo debbano essere tenuti i registri . . . . » ivi
215. Loro vidimazione . . . . » 131
216. Loro chiusura . . . . » ivi
217. Loro trasmissione al Procuratore del Re della capitale del Regno . . . . » 132
218. Come si debbano eseguire le annotazioni sopra atti già inscritti ne' registri . . . . » 133
219. Pubblicazioni da farsi presso il Consolato qualora si tratti di matrimonio da celebrarsi in paese estero tra cittadini italiani, oppure tra un Italiano e una straniera . . . » ivi
220. Facoltà attribuita al Console di dispensare da una di siffatte pubblicazioni . . . . » 134
221-222. Altre dispense cui i Consoli sono autorizzati . . . » ivi
223-224. Quali Consoli possono accordarle. . . . . » ivi
225. Còmpito de' Consoli ne' luoghi e ne' casi in cui essi non hanno la facoltà di accordare le dispense chieste dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero » 135
226. Formalità da osservarsi dai Consoli nella celebrazione del matrimonio . . . . » ivi
227. Come si debba procedere nel caso in cui le parti credano ingiusto il rifiuto del Console di eseguire le pubblicazioni, oppure di celebrare il matrimonio . . . . » 136
228. A chi spetti di risolvere le opposizioni alla celebrazione delle nozze . . . . » ivi
229. Da chi si compiano le funzioni di segretario negli atti di stato civile . . . . » 137
230. In qual modo vengano rilasciate le copie di tali atti . . » ivi
231. Disposizioni cui devono uniformarsi i Consoli nell'esercizio delle funzioni dello stato civile . . . . » ivi

CAPO TERZO

Funzioni notarili de' Consoli.

232. I Consoli rivestono la qualità di notai rispetto ai sudditi del loro sovrano, uniformandosi alle loro leggi nazionali. *Pag.* 139
233. Disposizione sancita dalle convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione in vigore fra l'Italia e le Potenze straniere circa gli atti notarili presentati al rogito

degli ufficiali consolari da individui appartenenti tutti alla alla loro nazione . . . . *Pag.* 140
234-237. Applicazioni di siffatta disposizione. Dalla pag. 140 alla » 141
238. Disposizione relativa ai contratti da conchiudersi tra uno o più de' nazionali del Console ed altre persone del paese di sua residenza, ed alle convenzioni risguardanti unicamente cittadini di quest'ultimo paese . . . . » ivi
239. Esempi . . . . » 142
240. Fede attribuita alle copie od estratti degli atti ricevuti dai Consoli . . . . » ivi
241-244. Norme cui devono attenersi i Consoli nell'esercizio delle funzioni notarili. . . . . Dalla pag. 143 alla » 144
245. Formalità de' testamenti pubblici e segreti da essi rogati . » ivi
246-247. Forme relative al deposito de' testamenti olografi . . » 145
248. Forme da osservarsi nel caso in cui venga chiesto il ritiro del testamento segreto o del testamento olografo stato depositato presso il Console . . . . » 146
249. Trasmissione da farsi al Ministero degli Affari Esteri . . » ivi
250. Divieto fatto ai Consoli di comunicare ad alcuno, prima della morte del testatore, i testamenti pubblici da essi ricevuti » ivi
251. Forme concernenti il deposito presso i Consoli di atti o scritture perchè ne rilascino copia autentica . . . . » ivi
252-255. Norme relative alla tenuta delle minute degli atti ricevuti dai Consoli, la loro numerazione e le inserzioni da farsi ne' minutari . . . . Dalla pag. 146 alla » 147
256. Repertorio di cui dev'esser munito ciascun minutario. . » 148
257. In qual modo devono i Consoli autenticare le sottoscrizioni alle scritture private . . . . » ivi
258. Proibizione loro fatta di rimettere o lasciare nelle mani di qualsiasi una minuta o registro d'atti. . . . . » ivi
259. Protesti delle lettere di cambio e de' biglietti all'ordine cui i Consoli sono autorizzati di addivenire . . . . » ivi
260. Rilascio di copie autentiche degli atti ricevuti dai Consoli o appo essi depositati . . . . » ivi
261. Tutte le funzioni notarili, delle quali s'è parlato nel presente capo, non si possono esercitare dai Consoli che nel proprio distretto . . . . » 149
262. Come si compiano tali funzioni dai Vice-Consoli e dagli Agenti consolari . . . . » ivi

CAPO QUARTO

Giurisdizione consolare.

SEZIONE PRIMA

Giurisdizione de' Consoli ne' paesi dell'Europa cristiana.

263. Le attribuzioni giudiziarie de' Consoli, ne' paesi dell'Europa cristiana, andarono gradatamente restringendosi entro limiti più angusti di quelli che esse aveano in origine *Pag.* 150
264. Tali limiti vennero fissati da trattati speciali . . . . . » 151
265. Giurisdizione *arbitrale* attribuita ai Consoli da cotesti trattati » ivi
266. Come venga, in mancanza di espresse stipulazioni, stabilita e precisata la competenza consolare . . . . » ivi
267. Contestazioni a cui riguardo fu ai Consoli concessa, in materia civile, la giurisdizione contenziosa dal Diritto internazionale convenzionale in vigore fra il Regno d'Italia e le altre Potenze . . . . » 152
268. Disposizione sancita dalla legislazione italiana . . . . » 153
269. Per qual motivo siasi derogato per quelle contestazioni al principio della sovranità territoriale . . . . » ivi
270. Ne' casi in cui i Consoli sono incompetenti a giudicare, si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le controversie insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri . . . . » ivi
271. Quando sia ad essi dato di decidere come arbitri . . . » ivi
272. In quali casi debbano lasciare pieno corso all'esercizio della giurisdizione locale . . . . » 154
273. In materia penale, negli accennati paesi, i Consoli non hanno alcuna giurisdizione sui loro connazionali . . . . . . » ivi
274. Ma non è vietato a un ufficiale consolare di presentarsi davanti ai Tribunali locali, nella qualità non di *protettore*, bensì di *consigliere* dell'imputato . . . . » ivi
275. Diritto attribuito ai Consoli di conoscere e punire le infrazioni esclusivamente relative alla disciplina interna dell'equipaggio delle navi mercantili nazionali. Rinvio alla seconda parte del presente volume . . . . » 155

SEZIONE SECONDA

Giurisdizione de' Consoli negli Stati musulmani.

276. Per qual motivo ne' paesi dell'Europa cristiana le attribuzioni giudiziarie de' Consoli siano andate gradatemente restringendosi . . . . *Pag.* 157
277. Origine delle *capitolazioni*, loro cause politiche ed economiche . . . . » 158
278. Esse, in sul principio, altro non costituivano che *concessioni graziose*, fondate unicamente sulla volontà del Governo donde emanavano, e quindi rivocabili a suo bell'agio . » 159
279. Concessione di tal genere ottenuta dai mercanti pisani . » 160
280. Più tardi le capitolazioni si convertirono in trattati o convenzioni internazionali . . . . » 161
281. La Francia precedette le altre nazioni nel conchiuderne coll'Impero Ottomano . . . . » ivi
282. Capitolazioni conchiuse fra Solimano II e Francesco I . » ivi
283. Rinnovazione e successivo ampliamento di tali capitolazioni » 162
284. Posteriore loro conferma . . . . » ivi
285. Le capitolazioni accordate alla Francia sono state successivamente concedute ad altre Potenze . . . . » ivi
286-288. Disposizioni sancite dalle stesse capitolazioni circa la decisione delle controversie fra sudditi francesi, delle contestazioni fra Europei di nazioni differenti, e di quelle fra un suddito francese e un turco . . Dalla pag. 163 alla » 164
289. Quando ne' giudizi presso i Tribunali locali sia richiesta la presenza di un *dragomanno* od interprete francese . . » ivi
290-291. Disposizioni sancite circa la materia penale — Dalla pagina 164 alla . . . . » 165
292-293. Altre disposizioni . . . . » ivi
294. Trattati conchiusi dai Regni delle Due Sicilie e di Sardegna, e dal Gran Ducato di Toscana colla Porta Ottomana . . » 166
295. Conferma de' diritti, privilegi ed immunità derivanti da tali trattati, portata dal trattato conchiuso fra la stessa Porta Ottomana e il Regno d'Italia . . . . » ivi
296. Le controversie fra sudditi italiani, ne' paesi soggetti alla Turchia, sono di competenza de' loro Ministri e Consoli » 167
297. Appartengono invece alla giurisdizione locale le controversie fra sudditi italiani e sudditi ottomani. È però richiesta la presenza di un *dragomanno* od interprete italiano . » ivi

298. Come abbia luogo il giudizio pe' reati commessi dagli Italiani ne' paesi ottomani . . . . *Pag.* 167
299-306. Disposizioni sancite dal protocollo testè firmato fra il Regno d'Italia e il Gran Sultano, all'oggetto di ammettere i sudditi italiani in Turchia al diritto di proprietà immobiliare . . . . Dalla pag. 168 alla » 170
307. Disposizioni concernenti l'esercizio della giurisdizione consolare nella provincia di Tripoli . . . . » 371
308-310. Come sia regolata dal trattato fra il Regno d'Italia e la Persia la decisione delle controversie che possono quivi sorgere tra sudditi italiani, o tra sudditi italiani e sudditi persiani, o tra sudditi italiani e sudditi di altre Potenze egualmente straniere . . . . . . Dalla pag. 171 alla » 172
311. Disposizione dello stesso trattato relativa alle questioni che potranno sorgere in Italia fra sudditi persiani, oppure tra questi o sudditi italiani e stranieri . . . . » ivi
312. Altra disposizione concernente gli affari della giurisdizione criminale, ne' quali saranno compromessi sudditi italiani in Persia, o sudditi persiani in Italia . . . . » 173
313. Quali controversie, giusta il trattato fra il Governo Italiano e il Giapponese, sieno decise nel Giappone dalle Autorità italiane ivi costituite . . . . » ivi
314. Quando il Console eserciti le funzioni di conciliatore . . » 174
315. Come si proceda nel caso in cui la conciliazione sia andata fallita . . . . » ivi
316. A che sieno tenute le Autorità giapponesi e le italiane, qualora un Giapponese non voglia mantenere i suoi impegni verso un Italiano, o sia questi che agisca così verso il primo » ivi
317. Le une e le altre Autorità non sono giammai risponsabili de' debiti contratti da' loro nazionali rispettivi . . . . » ivi
318-320. Disposizioni sancite circa la materia penale. — Dalla pagina 174 alla . . . . » 175
321. Reclami la cui decisione spetta alle Autorità consolari italiane » ivi
322. Spetta ai Consoli italiani, giusta il trattato fra l'Italia e la China, di risolvere le quistioni insorte fra loro concittadini » ivi
323. Come sieno giudicate in China le controversie tra Italiani e individui di altra nazione estera . . . . » ivi
324-327. Come si proceda in materia penale. — Dalla pag. 175 alla » 176
328. Questioni a cui riguardo il Console italiano in China esercita le funzioni di conciliatore . . . . » ivi
329. Procedimento da adottarsi nel caso in cui non sia riuscito l'amichevole componimento . . . . » ivi

330. Come debbano adoperarsi le Autorità chinesi o le italiane, qualora un Chinese non voglia mantenere i suoi impegni verso un Italiano, oppure questo verso di quello . . *Pag.* 176
331. Trattati conchiusi dai Regni di Sardegna e delle Due Sicilie colla Reggenza di Tunisi . . . . » ivi
332. Trattato stipulato colla stessa Reggenza dal Regno d'Italia » 177
333. Come, giusta tale trattato, vengano decise le questioni relative ad immobili, che sorgessero a Tunisi fra un Italiano e un Tunisino . . . . » ivi
334. Come abbia luogo l'appello dalle proferte sentenze e la loro esecuzione . . . . » 178
335. A chi spetti risolvere le controversie sorte a Tunisi fra due Italiani, o fra un Italiano e un suddito di una terza Potenza » ivi
336-337. Leggi applicabili per la decisione della causa . . . . » ivi
338-340. Disposizioni sancite dal trattato fra l'Italia e il Regno di Siam . . . . » 179
341-344. Da quello fra l'Italia e l'Impero birmano — Dalla pagina 179 alla . . . . » 180
345-348. Disposizioni portate dal trattato stipulato dal Regno di Sardegna coll'Impero del Marocco, ora applicabili a tutto il Regno d'Italia . . . . Dalla pag. 181 alla » 182
349. Riforme che vorrebbero introdursi circa la giurisdizione consolare nelle capitolazioni da cui è vincolata la Porta Ottomana rispetto alle Potenze cristiane. Rinvio ad apposita appendice . . . . » ivi

CAPO QUINTO

Modo di esercitare la giurisdizione consolare.

350. Il modo di esercitare la giurisdizione consolare è regolato dalle leggi de' diversi Stati . . . . *Pag.* 183
351. Divisione della materia in cinque sezioni . . . . » ivi

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

352. Come debba aver luogo l'esercizio della giurisdizione consolare . . . . *Pag.* 184
353. Tale giurisdizione è affidata ai Consoli e ai Tribunali consolari » ivi
354. In quali paesi sieno istituiti siffatti Tribunali . . . . . » 185
355. Di chi si componga il Tribunale consolare . . . . » ivi

356. A chi spetti la scelta de' giudici . . . . *Pag.* 185
357. Quale giuramento si debba da essi prestare . . . . . » 186
358. Numero de' giudici richiesto per le votazioni del Tribunale consolare . . . . » ivi
359. Appo i Tribunali consolari non esistono rappresentanti del Pubblico Ministero . . . . » ivi
360. Loro adunanze . . . . » 187
361. Ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere del Console e del Tribunale consolare . . . . » ivi
362. Da chi si facciano le citazioni, le intimazioni, le notificazioni e le esecuzioni . . . . » ivi
363. A chi incomba provvedere per l'esecuzione delle sentenze de' Consoli e di quelle de' Tribunali consolari . . . . » 188
364. Autorizzazione richiesta per esercitare l'uffizio di patrocinatore o di difensore nanti i Consolati . . . . » ivi
365. Leggi da osservarsi dai patrocinatori o difensori, ed obbligo loro imposto . . . . » ivi
366. In qual caso possa esser rivocata l'ammessione all'esercizio delle funzioni di patrocinatore o difensore . . . . . » ivi

SEZIONE SECONDA

Della competenza, della procedura civile e commerciale.

367. Contestazioni a cui riguardo sono competenti i Consoli, oppure i Tribunali consolari . . . . *Pag.* 190
368. Cause riservate ai Tribunali italiani . . . . » 191
369. Come debbano essere inoltrate le domande . . . . . » ivi
370. Come venga ordinata la comparizione delle parti davanti al Console o al Tribunale consolare . . . . » 192
371. Notificazione della domanda al convenuto . . . . . . » ivi
372. Formalità di essa . . . . » ivi
373. Relazione da farsi dall'ufficiale incaricato di eseguire la notificazione . . . . » 193
374. Annotazione di ogni domanda in apposito registro . . . » ivi
375. Come abbia luogo la comparizione delle parti presso il Console o il Tribunale consolare . . . . » 194
376. Presentazione della domanda dell'attore e della risposta del convenuto . . . . » ivi
377. Amichevole componimento che dee dai Consoli esser tentato sia in caso di richiesta, sia quando essi lo ravvisino utile ed opportuno . . . . » ivi

378. Apposito atto da redigersi del seguito componimento . *Pag.* 195
379. Rimessione delle parti ad una prossima udienza, quando questo non abbia luogo . . . . » ivi
380. Polizia dell'udienza affidata al Console . . . . » ivi
381. In qual ordine vengano trattate le cause . . . . . . » ivi
382. Prolazione della sentenza . . . . » 196
383. Che debba questa contenere . . . . » ivi
384. Fissazione di una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio, quando la causa non fosse sufficientemente istruita » 197
385. Indicazione de' testimoni, allorchè le azioni od eccezioni debbano essere provate pel loro mezzo . . . . » ivi
386. Modo di farli comparire, se trattisi di testimoni nazionali » ivi
387. A quali mezzi si debba ricorrere qualora sieno stranieri. » 198
388. Obbligo del giuramento imposto ai testimoni . . . . . » ivi
389. Cessazione di tale obbligo, quando il culto religioso, professato da un testimonio, ostasse alla prestazione del giuramento . . . . » ivi
390. Dichiarazione da farsi dal testimonio . . . . » ivi
391. Le disposizioni relative all'esame de' testimoni sono pure applicabili alle perizie . . . . » 199
392. Processo verbale da redigersi di ogni incombente od atto d'istruzione che non abbia luogo all'udienza . . . . » ivi
393. Nomina d'interpreti qualora la loro opera fosse necessaria » ivi
394. Mezzi di prova derivanti dall'interrogatorio delle parti e dal giuramento decisorio . . . . » ivi
395. Quando il Console o il Tribunale consolare possano deferire d'ufficio il giuramento ad una delle parti . . . . . » 200
396. Condizioni richieste . . . . » ivi
397. Notificazione delle sentenze . . . . » 201
398. Loro esecuzione più spedita di quella de' giudicati proferti dai Tribunali dello Stato . . . . » ivi
399. Facoltà conferita ai Tribunali consolari di pronunziare l'arresto personale in materia civile e commerciale . . . » ivi
400. Opposizione alle sentenze de' Consoli e de' Tribunali consolari . . . . » 202
401. Come si proceda in seguito all'opposizione . . . . . » ivi
402. Presso quali Corti dello Stato abbia luogo l'appello dalle sentenze de' Tribunali consolari . . . . » ivi
403. Dichiarazione dell'appello da farsi nell'ufficio consolare . » ivi
404. In quali casi le sentenze de' Tribunali consolari possano essere dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello . . . . » 203

405. Come si presti la cauzione nel caso in cui l'esecuzione provvisoria sia stata ordinata mediante la medesima . . *Pag.* 203
406. Le liti vertenti appo i Consolati possono risolversi anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno de' giudici . . . . » 204
407. Gli Agenti consolari non possono compiere che l'ufficio di amichevoli compositori . . . . » ivi
408. In qual caso abbiano facoltà di giudicare come arbitri . » ivi

SEZIONE TERZA

Della competenza e della procedura penale.

409. I reati commessi da Italiani in que' paesi in cui i trattati o gli usi permettono l'esercizio della giurisdizione consolare, vanno giudicati secondo le leggi dello Stato . . . *Pag.* 207
410. Il Console giudica definitivamente le contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale . . . . » 208
411. I Tribunali consolari proferiscono in prima istanza sui delitti commessi egualmente da Italiani negli accennati luoghi » ivi
412. Quali Corti d'appello giudichino in seconda istanza . . » ivi
413. A quali Corti di assise sia riservato il giudizio pe' fatti qualificati crimini . . . . » ivi
414. Da chi sieno adempiute le funzioni di giudice istruttore pe' reati commessi da Italiani nelle indicate località . . . » ivi
415. Il Console procede sia in seguito a querela o denunzia, sia d'ufficio . . . . » 209
416. Quando abbia luogo la citazione diretta dell'incolpato a comparire davanti al Console od al Tribunale consolare . . » 210
417. Costituzione di parte civile . . . . » ivi
418. Suo obbligo . . . . » ivi
419-420. Atti d'istruzione da farsi dal Console . . . . . . » 211
421. Quando si possa da lui rilasciare mandato di cattura . . » 212
422. In quali casi abbia luogo la concessione della libertà provvisoria mediante cauzione . . . . » ivi
423. Interrogatorio dell'imputato . . . . » 214
424. Citazione de' testimoni . . . . » ivi
425. Giuramento che essi e i periti devono prestare prima di essere sentiti . . . . » 215
426. Disposizioni da osservarsi ogni qualvolta occorra d'inoltrare domande o di eseguire notificazioni e citazioni . . . » ivi

427-430. Ordinanze del Tribunale consolare in Camera di consiglio quando l'istruzione è compiuta, in seguito al rapporto fatto dal Console . . . . . . Dalla pag. 215 alla *Pag.* 216
431. Avviso da darsi dal Procuratore generale al Console quando fu pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte di assise . . . . » ivi
432. Fissazione del giorno dell'udienza ne' giudizi istituiti davanti al Console od al Tribunale consolare . . . . » ivi
433. In quali casi l'imputato debba comparire personalmente, e quando sia in sua facoltà di farsi rappresentare da un mandatario speciale . . . . » 217
434. Il Console ha la polizia dell'udienza . . . . » ivi
435. Pubblicità de' giudizi consolari . . . . » ivi
436. Ordine della discussione . . . . » ivi
437. Provvedimenti del Tribunale consolare quando il fatto imputato abbia i caratteri di crimine . . . . » 219
438. Se costituisca una semplice contravvenzione, esso pronunzierà tuttavia sulla medesima . . . . » ivi
439. Opposizione alle sentenze contumaciali e suoi effetti . . » ivi
440. Quando il Console debba rimettere la parte danneggiata a provvedersi in via civile . . . . » ivi
441. Contro le sentenze de' Consoli non si fa luogo nè ad appello, nè a ricorso in Cassazione . . . . » 220
442. Appello dalle sentenze de' Tribunali consolari . . . . » ivi
443. All'appello dalle sentenze contumaciali deve sempre precedere il giudizio di opposizione . . . . » ivi
444. La facoltà di appellare compete al condannato, di qualunque genere sia il delitto per cui ebbe luogo il giudizio » ivi
445. Compete pur anco, nell'istesso modo, al Pubblico Ministero presso la Corte competente a giudicare . . . . » ivi
446. Quando spetti alla parte civile . . . . » 221
447. Come abbia luogo l'interposizione dell'appello . . . . » ivi
448. Motivi di esso . . . . » ivi
449. Come s'interponga l'appello dal Procuratore generale . . » 222
450. Notificazione dell'appello alla parte civile . . . . . . » ivi
451. Le citazioni e le notificazioni ne' giudizi d'appello si fanno esclusivamente al domicilio eletto, e, in difetto, alla porta della Corte . . . . » ivi
452-453. Come si proceda allorchè nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, e nel caso in cui sia stato ordinato il rinvio avanti il Tribunale . . . . » ivi

454. Quando i Tribunali consolari possano applicare pene di polizia anche ai rei di più reati ed ai recidivi . . . *Pag.* 223
455. Quando essi e i Consoli abbiano facoltà di sostituire alla pena del carcere e degli arresti quella della multa o dell'ammenda . . . . » ivi
456. Quale obbligo importi la condanna all'esilio locale . . . » ivi
457-460. Esecuzione delle sentenze allorchè sieno divenute irrevocabili . . . . Dalla pag. 223 alla » 224
461. Loro trasmissione al Ministero degli Affari Esteri . . . » ivi
462. Pene in cui incorrono i Capitani marittimi che non ottemperano alle richieste de' Consoli . . . . » ivi
463. Le spese di giustizia penale sono a carico dello Stato, e vengono per suo conto antecipate dai Consoli . . . . . » 225
464. Attribuzioni degli Agenti consolari . . . . » 226

SEZIONE QUARTA

Della giurisdizione volontaria.

465. In che principalmente si distingua la giurisdizione volontaria dalla contenziosa . . . . *Pag.* 228
466. I Consoli sono investiti delle facoltà assegnate in materia di giurisdizione volontaria ai Pretori e Presidenti di Tribunali, e i Tribunali consolari hanno quelle accordate ai Tribunali civili e di commercio . . . . » 229
467. Esempi . . . . » ivi
468. L'esercizio della giurisdizione volontaria è subordinato ai trattati ed agli usi . . . . » ivi
469. Nel concorso di simultanei provvedimenti per parte dell'Autorità locale, si darà tuttavia la preferenza a quelli de' Consoli, per gli effetti che sieno destinati a conseguire nello Stato . . . . » 230
470-471. Provvedimenti di giurisdizione volontaria riservati ai Magistrati sedenti nello Stato . . . . » ivi
472. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agli interessi del minore dello Stato . . . . » 231
473. Come sia obbligatoria l'accettazione della tutela ai nazionali pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato » ivi
474. Norme per le interdizioni e le inabilitazioni . . . . . » ivi
475. Come si faccia la vendita di beni esistenti all'estero e spettanti a persone, che non ne abbiano la libera disponibilità . . . . » 232

476. Avanti qual Corte sieno portati il ricorso e l'appello dalle provvidenze de' Consoli e de' Tribunali consolari in materia di giurisdizione volontaria. . . . . *Pag.* 232
477. Provvisoria esecuzione delle provvidenze a cui riguardo siensi elevati de' richiami . . . . » ivi
478. Registri delle tutele e delle cure da tenersi ne' Consolati » ivi

SEZIONE QUINTA

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

479. I Consoli e i Tribunali consolari devono, nell'esercizio della giurisdizione ad essi attribuita, osservare le leggi dello Stato in tutto ciò per cui i trattati, le consuetudini e la legge consolare non abbiano altramente statuito . . *Pag.* 234
480. Quali nullità di forme sieno ammesse . . . . » 235
481. Come abbia luogo il ricorso in cassazione per le sentenze e decreti pronunziati in virtù delle disposizioni delle tre sezioni precedenti . . . . » ivi
482. Autorizzazione accordata al potere esecutivo di modificare con reale decreto le norme di competenza e di procedura stabilite dalla legge consolare . . . . » ivi
483. I Vice-Consoli di prima categoria, preposti alla direzione di uffici dipendenti, non possono nè instituire, nè convocare alcun Tribunale consolare . . . . » ivi
484. I Tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai Consoli ed ai Tribunali consolari, e viceversa sarà in facoltà di questi di dirigerne tanto ai primi, quanto agli altri Tribunali consolari italiani . . . . » ivi
485. I Consoli possono eseguire le commissioni rogatorie che vengano loro indirizzate da Tribunali stranieri. . . . . » 236
486. Legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri richiesta acciò gli atti fatti e le sentenze pronunziate nel Regno possano essere ammessi ed eseguiti negli uffici consolari, ed affinchè gli atti e le sentenze consolari vengano ammessi dalle Autorità del Regno . . . . » ivi
487. Non è necessario il giudizio di delibazione per l'esecuzione in Italia delle sentenze de' Consolati . . . . » ivi
488. Regolamenti di polizia e provvedimenti di sicurezza che si possono fare e prescrivere dai Consoli. . . . . » 237
489. Le disposizioni della legge consolare riguardanti i nazionali, sono pure applicabili ai protetti italiani nel limite de' trattati e conformemente alle consuetudini . . . . . . » ivi
490. Rappresentanza della Colonia nel Levante e fuori d'Europa » ivi

TITOLO OTTAVO

Diritti dovuti per gli atti da farsi ne' Consolati e modo di tenere la contabilità.

491. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla legge consolare . . . . *Pag.* 239
492. Divisione di tali diritti in due classi . . . . » ivi
493. Obbligo de' Consoli ne' casi di dubbio circa l'applicazione ad un atto piuttosto di uno che di altro articolo di tariffa » 240
494-495. In qual moneta si riscuotano i diritti fissati dalla tariffa . . . . Dalla pag. 240 alla » 241
496. Comunicazione agli Agenti consolari del decreto del Console relativo al ragguaglio tra la moneta italiana e la moneta locale . . . . » ivi
497. Sono a carico di chi ne fa istanza le spese occorrenti per la trasmissione e notificazione all'estero degli atti di citazione . . . . » ivi
498. Modo di tenere la contabilità. Disposizioni sancite dal regolamento consolare . . . . » 242
499. Divieto fatto ai Consoli di spiccare cambiali a carico del Governo, anche per ottenere il pagamento di spese state liquidate ed ammesse a rimborso . . . . » 243

TITOLO NONO

Sospensione e fine delle funzioni consolari.

500. Allorchè il Console si assenta per congedo, è tenuto di presentare ufficialmente, alle Autorità locali superiori, l'impiegato consolare che resta incaricato della gestione provvisoria degli affari . . . . *Pag.* 247
501. Il Console non dee mai sospendere le sue funzioni per propria iniziativa . . . . » 248
502. Come il Console faccia conoscere al Governo territoriale il cangiamento sopraggiunto nel personale dello stabilimento consolare . . . . » ivi
503. Processo verbale da distendersi dal Console prima di lasciare il suo posto . . . . » ivi

504. Partecipazione del cambiamento e della partenza del Console alle Autorità locali ed ai diversi Agenti consolari posti sotto i suoi ordini . . . . *Pag.* 248
505. Divieto fatto al Console di conservare alcun documento proveniente dagli archivi del Consolato, e di pubblicare i risultati delle informazioni da lui raccolte e trasmesse al suo Governo pendente la durata della sua gestione . . » ivi
506. A chi spetti l'apposizione de' sigilli e la formazione dell'inventario nel caso di morte del Console . . . . » 249

APPENDICE

AL

TITOLO SETTIMO - CAPO QUARTO - SEZIONE SECONDA

Riforme circa l'amministrazione della giustizia ne' paesi musulmani, e specialmente nell'Egitto.

507. Discussione che ebbe luogo nel Congresso di Parigi a riguardo delle capitolazioni. Voto emesso dai plenipotenziari . . . . *Pag.* 252
508. Conferma posteriore delle stesse capitolazioni. . . . . » 254
509. Trattati che la sancirono . . . . » ivi
510. Tentativi fatti dal Khedive d'Egitto onde conseguire che fossero abrogate le capitolazioni, od almeno che venissero introdotte delle riforme nell'attuale sistema di amministrazione della giustizia a riguardo degli stranieri residenti ne' suoi Stati . . . . » ivi
511. È impossibile che quel sistema continui ivi ad avere pieno vigore . . . . » 255
512. Entro quali limiti si dovea esercitare la giurisdizione contenziosa attribuita ai Ministri e Consoli stranieri ne' paesi ottomani . . . . » ivi
513. Estensione che essa ricevette . . . . » ivi
514. Inconvenienti che ne derivano a riguardo degli indigeni che si trovino nella necessità di rivolgersi a Tribunali consolari per ottenere l'adempimento di contratti da essi conchiusi con Europei . . . . » 256

515. Condizione degli Europei che abbiano a litigare con altri Europei, ma di diversa nazione . . . . *Pag.* 257
516-522. Incagli ed impacci che porta seco il sistema anormale vigente in Egitto, a riguardo dell'amministrazione della giustizia in materia civile . . . . Dalla pag. 258 alla » 262
523. Inconvenienti che presenta quello in vigore in materia penale » 263
524. Le capitolazioni sono apertamente contrarie agli interessi del commercio in Oriente . . . . » 264
525. Proposte fatte dal Governo egiziano . . . . » ivi
526. Commissione internazionale riunitasi al Cairo per esaminare tali proposte . . . . » 265
527. Quali Potenze vi fossero rappresentate . . . . » ivi
528-547. Riforme da introdursi in materia civile e commerciale. — Dalla pag. 265 alla . . . . » 273
548-554. Riforme in materia penale . . . Dalla pag. 273 alla » 275
555. Zelo adoperato dai Commissari nell'eseguire il mandato loro conferito, tatto e fermezza di cui diè prova il loro Presidente . . . . » 276
556-575. CONCLUSIONE . . . . Dalla pag. 278 alla » 288